MENS AGITAT

Colloquia

La vocazione di formare giuristi
Maestri e insegnamenti della Facoltà giuridica bolognese

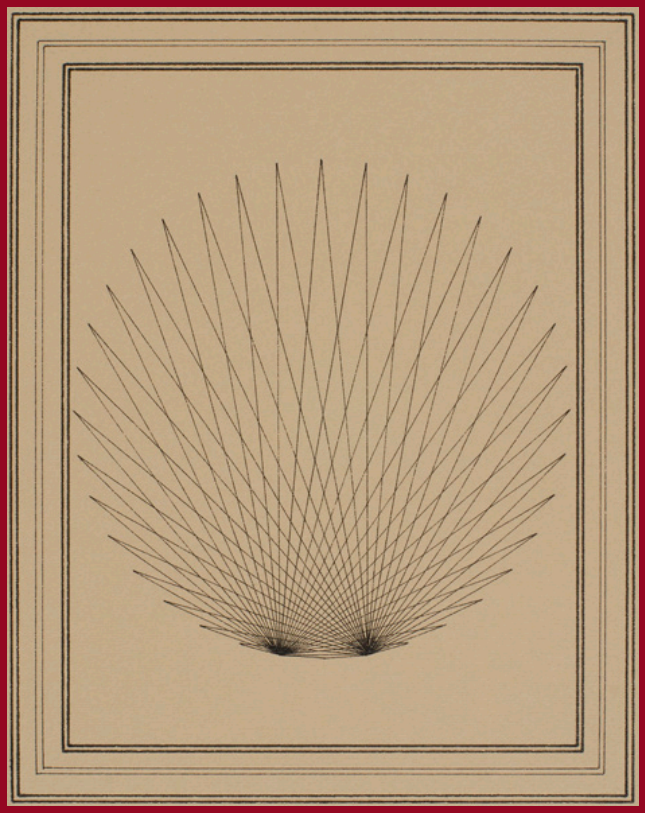

a cura di
Giuseppe de Vergottini e Alessandra Zanobetti

Bologna
University Press

MENS AGITAT

Colloquia

Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna

Fondazione Bologna University Press
Via Saragozza 10 – 40123 Bologna
tel. (+39) 051 232 882
fax (+39) 051 221 019

www.buponline.com
email: info@buponline.com

© 2024 Autori

Opera pubblicata con licenza CC BY-4.0

ISBN: 979-12-5477-424-3
ISBN online: 979-12-5477-425-0
DOI: 10.30682/9791254774250

In copertina: Lucio Saffaro, *Poligono estratto del 36° ordine a 2 poli completi. Tractatus Logicus Prospecticus*, 1967 (Fondazione Saffaro, Bologna)

Coordinamento editoriale: Angela Oleandri

Impaginazione: Sara Celia

Prima edizione: aprile 2024

La vocazione di formare giuristi
Maestri e insegnamenti della Facoltà giuridica bolognese

a cura di Giuseppe de Vergottini e Alessandra Zanobetti

Bologna
University Press

Sommario

7 Nota introduttiva
Luigi Bolondi

8 Premessa
Walter Tega

9 Prefazione
Giuseppe de Vergottini e Alessandra Zanobetti

11 Storia scientifica dell'Alma Mater. Diritto civile
Michele Sesta

23 Storia di una disciplina e dei suoi Maestri. Il Diritto commerciale nella Facoltà giuridica bolognese (1861-1988)
Alessia Legnani e Gianluca Guerrieri

35 Il Diritto del Lavoro e la Scuola giuridica bolognese (1861-1988)
Patrizia Tullini

43 Il Diritto costituzionale nella Scuola giuridica bolognese e i suoi docenti membri dell'Accademia delle Scienze di Bologna (1861-1988)
Caterina Drigo

69 L'insegnamento e lo studio del Diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna (1860-1988)
Nicola Aicardi

93 La fucina di Maestri della Facoltà giuridica bolognese: il *trait d'union* tra la scienza canonistica ed ecclesiasticistica
Andrea Zanotti e Nico Tonti

103 Il Diritto tributario nella Facoltà giuridica dell'Università di Bologna nel secondo dopoguerra
Adriano Di Pietro

111 Le istituzioni accademiche bolognesi e le discipline giuridiche internazionalistiche
Alessandra Zanobetti

125 Il Diritto processuale civile e la Scuola bolognese
Federico Carpi e Carlo Rasia

139 L'insegnamento della Procedura penale nell'Università di Bologna (1861-1988)
Renzo Orlandi

161 Il paradigma costituzionalistico e la Scuola penalistica bolognese
Stefano Canestrari

167 Franco Bricola (Novi Ligure 1934 - Parigi 1994)
Luigi Stortoni

171 L'insegnamento del Diritto romano a Bologna (1859-1988)
Giovanni Luchetti, Elena Pezzato, Gianni Santucci

187 La Storia del diritto a Bologna fra VIII e IX centenario
Nicoletta Sarti

205 La Filosofia del diritto nella Scuola giuridica bolognese
Carla Faralli

215 Economia politica e studi giuridici all'Università di Bologna
Gilberto Antonelli e Riccardo Leoncini

Nota introduttiva

Con questo decimo volume i "Colloquia" dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, collana di testi, in parte scaturiti da incontri accademici, che si prefiggono di illustrare alcuni aspetti della storia recente delle diverse discipline del nostro Ateneo, sono giunti a un appuntamento importante: quello con Giurisprudenza, la progenitrice di tutta la storia accademica dell'Alma Mater.

In questa occasione non potevo sottrarmi all'impegno di sottolineare come questa collana, che proseguirà nel corso dell'anno 2024 con la pubblicazione del volume dedicato alla Medicina accademica, ha raggiunto le dimensioni e la completezza che la portano di fatto a costituire una raccolta di testimonianze preziose e insostituibili per chi in futuro vorrà ricostruire la rivoluzione del pensiero umanistico e scientifico avvenuta a Bologna dalla seconda metà del Novecento ai giorni nostri. Merito che si aggiunge ai già tanti dell'Accademia, che con le sue socie e i suoi soci ha voluto realizzare quest'opera.

Nel volume dedicato alla Giurisprudenza la ricostruzione storica si spinge fino al XIX secolo, agli albori dell'Unità d'Italia, trasportandoci con una lunga galoppata che attraversa tutte le diverse declinazioni del Diritto, fino alla fine del secolo scorso, con le celebrazioni del IX centenario della fondazione dell'Alma Mater, che nel Diritto ha appunto le sue radici. Ne è risultato un volume che, con l'apporto di un numero incredibile di Maestri che hanno illustrato lo Studio bolognese, ha superato ampiamente i più modesti obiettivi che inizialmente i Colloquia si prefiggevano. La classe accademica dei giuristi ha dato una grande dimostrazione corale della forza e della coesione concettuale della disciplina, che è un monito per tutti coloro che amano la nostra Alma Mater.

Luigi Bolondi
Presidente dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna

Premessa

Le storie generali di Bologna, anche le più recenti, hanno dedicato un modesto rilievo all'Università con il risultato di mettere in secondo piano uno degli elementi che le hanno conferito una dimensione e una fama internazionali. Quelle dedicate in particolare a questa presenza, lo hanno fatto illustrando la sua vicenda istituzionale, l'eterogenea provenienza degli studenti di altre città e di altri paesi e l'eccellenza dei suoi maestri. Solo alcune hanno sottolineato l'intensa attività scientifica che si è svolta per secoli nei suoi laboratori e nelle sue biblioteche. Per chi intende raccontare la vera storia della nostra università è decisivo intrattenersi a lungo e dettagliatamente su questo argomento. I pochi studi che vi si sono dedicati sono legati soprattutto alle numerose pubblicazioni che hanno accompagnato le celebrazioni del IX Centenario dell'Alma Mater, ma anch'essi si sono spinti raramente oltre la prima metà del ventesimo secolo. L'Accademia delle Scienze dell'Istituto non ha ritenuto di poter supplire a questa reticenza, o meglio, a questo timore della contemporaneità, ma non si è sottratta al compito di spronare i suoi soci a riflettere su questo argomento e a promuovere piccoli colloqui dedicati esclusivamente alla ricostruzione dell'attività scientifica e alle sue connessioni con il contesto nazionale e internazionale senza perciò trascurare i rapporti con le realtà istituzionali del territorio e le esigenze della vita quotidiana della nostra comunità.

Sono nati da questa esigenza e da questa disponibilità una serie di colloquia disciplinari che hanno ricapitolato esperienze, scuole e maestri restituendo così l'ampia rete di connessioni e di relazioni che si sono sviluppate nel secondo dopoguerra e che hanno collocato l'ateneo bolognese tra i protagonisti della ricerca internazionale rendendo i suoi ricercatori portatori, non sempre consapevoli, di innovazioni delle quali oggi cogliamo ancora l'originalità e la fecondità.

I risultati di questi colloqui, che hanno interessato la fisica, l'astronomia, la medicina, la biologia, la chimica, la geologia, l'economia e la statistica, l'ampia area delle discipline umanistiche, l'ingegneria, la matematica, il diritto e le scienze politiche e sociali, saranno proposti al pubblico dei lettori in agili volumi che non intendono proporsi come una storia completa dello sviluppo della ricerca scientifica a Bologna quanto piuttosto mettere a disposizione materiali preziosi, vicende di maestri e dispiegarsi di scuole, memorie di imprese e di innovazioni sottratte all'oblio, indispensabili per chi vorrà cimentarsi nell'impresa più ampia di ricostruire la lunga sequenza di ricerche che ha dato una rilevanza planetaria all'Alma Mater Studiorum e della quale si avverte la mancanza.

Walter Tega
Professore Emerito, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Già Presidente dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna

Prefazione

I saggi contenuti in questo volume sono dedicati alle discipline che erano insegnate nell'a.a. 1859/60, primo anno di funzionamento della Facoltà di Giurisprudenza bolognese, o che si sono presto aggiunte a quel primo nucleo. Nel libro – che ha beneficiato di fruttuose sinergie con l'importante opera sulla Scuola giuridica bolognese voluta e coordinata da Marco Cavina e Alessia Legnani Annichini – si succedono così il diritto civile, quello commerciale e quello del lavoro, il diritto costituzionale, quello amministrativo, l'ecclesiastico e canonico, il diritto tributario, l'internazionale e il processuale civile, il diritto e la procedura penale, il diritto romano, la storia del diritto e l'economia politica. Di ogni gruppo disciplinare si può seguire l'evoluzione degli studi e dell'insegnamento attraverso l'organizzazione didattica e l'avvicendamento dei docenti, nonché seguendo lo sviluppo dei settori di ricerche di ognuno degli studiosi vissuti nella Facoltà. Nei primi tempi, l'autonomia didattica e scientifica non ancora completa dei diversi settori ha portato, come risalta nella lettura dei diversi contributi, a frequenti casi di scambi di ruoli tra i docenti; poi si nota via via una maggiore specializzazione, che va di pari passo anche con l'evoluzione della legislazione italiana che si fa più completa e si precisa. Ogni campo di studio acquista così proprie fonti, una propria metodologia e un proprio linguaggio, che poi nel secondo dopoguerra si arricchiscono dei valori costituzionali. Sono a quel punto evidenti le grandi scuole di pensiero di cui si compone la Facoltà e si leggono con crescente interesse gli sviluppi delle diverse correnti. Non mancano tuttavia anche nei tempi più vicini studiosi che coltivano più settori, di cui sono posti in luce gli interessi interdisciplinari.

Scorrendo i diversi contributi è possibile ritrovare anche le origini di materie più recenti, che hanno progressivamente acquisito piena indipendenza scientifica e oggi caratterizzano anch'esse la formazione del giurista: gli studi comparatistici, derivati dalle rispettive discipline di diritto positivo interno; le scienze ausiliarie della criminologia e della sociologia del diritto, gemmate rispettivamente dalla procedura penale e dalla filosofia del diritto, settore dal quale a Bologna si è sviluppata anche l'informatica giuridica;

e poi il diritto dell'Unione europea, scaturito dagli studi internazionalistici, e ancora il diritto della navigazione, il diritto dell'ambiente, il diritto pubblico dell'economia, il diritto regionale e altre ancora. È così possibile ravvisare un filo conduttore che unisce i diversi saggi e consiste nello sguardo costantemente rivolto verso le esigenze del presente e del futuro dagli studiosi succedutisi sulle cattedre dei diversi insegnamenti. Essi hanno mantenuto al contempo forti i legami con coloro che li hanno preceduti nel passato recente e meno recente. Un passato che, come ha detto con efficacia Nicoletta Sarti nel suo "Scuole, *Studium*, Ateneo", giganteggia sull'Università, e in particolare sugli studi giuridici, con il mito delle sue origini "spontanee", risalenti al primo quarto del XII secolo.

Il passato si legge nella bigia pietra e nel fosco vermiglio mattone delle strade e dei palazzi cittadini, nei seimila stemmi iscritti nelle volte dell'Archiginnasio, nei bassorilievi raffiguranti le lezioni di diritto conservati nel Museo civico medievale. Lo si incontra costeggiando le tombe dei glossatori: in quale altra città del mondo i giuristi hanno sepolture così magnifiche, che si innanzano verso la grande volta celeste? E tuttavia il passato, anziché far ripiegare gli studiosi nel compiacimento delle proprie origini che avrebbe potuto ostacolare il rinnovamento, ha operato da stimolo perché le materie giuridiche rimanessero al passo con i tempi e spesso li anticipassero. Il contatto con l'attualità e la capacità di rispondere alle nuove esigenze sono stati certamente favoriti dall'impegno di molti docenti nella vita pubblica istituzionale e nel mondo delle professioni, di cui pure si dà conto nel presente volume.

Un elemento che accomuna i capitoli del libro è rappresentato dal resoconto delle relazioni accademiche intessute con colleghi del resto del mondo. Molti dei maestri della Facoltà hanno vissuto in istituzioni scientifiche straniere esperienze che hanno saputo trasformare in legami duraturi e fecondi, e molti sono coloro che provenendo dall'estero hanno a loro volta visitato la Facoltà e la sua impareggiabile biblioteca giuridica, novelli *clerici vagantes*. La forte impronta internazionale che possiede ora il Dipartimento di Scienze giuridiche e che ne caratterizza i percorsi di ricerca e l'attività didattica ha le sue radici in quelle esperienze, che ora proseguono attirando a Bologna ricercatori e studenti di ogni parte del mondo.

Lo studio della storia straordinaria della Facoltà permette di apprezzare la ricchezza che è stata tramandata perché servisse da fondamento a nuove avventure scientifiche e didattiche. È quindi con gratitudine nei confronti dell'Accademia delle Scienze e dei suoi Presidenti che hanno promosso e coltivato questa iniziativa e soprattutto dei colleghi che così generosamente vi hanno collaborato che oggi congediamo questo volume.

Bologna, gennaio 2024

Giuseppe de Vergottini
Professore Emerito, Università di Bologna, Accademia delle Scienze

Alessandra Zanobetti
Professoressa ordinaria, Università di Bologna, Accademia delle Scienze

Storia scientifica dell'Alma Mater. Diritto civile

*Michele Sesta**

1. 1861-1919

Nel 1861 gli insegnamenti di Diritto civile nell'Ateneo bolognese hanno da poco raggiunto l'autonomia dalle materie romanistiche[1] e prendono, con l'annessione al Regno di Sardegna, denominazioni allora in voga[2], seguendo lo stile della Scuola dell'Esegesi, aderente a una esposizione meramente illustrativa del testo normativo[3]. Così, dal 1859 al 1861 Oreste Regnoli tiene il corso di «Codice civile patrio», poi «Codice Civile» (rimasto «Patrio» nel Corso per il Notariato). Il contenuto segue gli andamenti legislativi delle province emiliano-romagnole: in un primo momento tratta il Codice francese, vigente nei primi mesi dell'indipendenza dallo Stato pontificio, poi sostituito dal Codice sabaudo[4].

In quegli anni in cui il diritto civile si emancipava dal diritto romano, l'Università di Bologna mancò di veri e propri Maestri della materia[5], se si eccettua Oreste Regnoli[6], perso-

* Professore Emerito, già Ordinario di Diritto privato, Università di Bologna, Accademia delle Scienze. Ringrazio per il reperimento della bibliografia il Dott. Nicolò Cevolani.

1 Fino al 1859, sotto l'ordinamento pontificio, il diritto civile rimane assorbito dalla romanistica, impartita in due insegnamenti di Pandette (*Textus civilis*).

2 Cazzetta, G. 2011, *Codice civile e identità giuridica nazionale* (Giappichelli, Torino) p. 129.

3 Cfr. di recente Le Bos, Y.E. 2019, *L'enseignement du droit par l'«École de l'Exégèse»: pourquoi tant d'ennui sur les bancs de l'université?*, in Cavina, M. (a cura di), *L'insegnamento del diritto (secoli XII-XX)* (Il Mulino, Bologna) pp. 167 s.

4 «[S]alvo che pel sistema ipotecario», Brini, G. 1898, *Di Oreste Regnoli e del momento odierno del diritto civile: per l'inaugurazione degli studi nell'Università di Bologna il 13 novembre 1897* (Bologna, Premiato Stabilimento tipografico Successori Monti), p. 27. Va precisato che il primo contributo pubblicato da Regnoli è proprio *Della riforma del sistema ipotecario*, «Temi» (rivista di Firenze), 12 aprile 1850 e sempre l'ipoteca costituisce uno degli ambiti in cui Regnoli era maggiormente noto come avvocato: v. sempre Brini, G. 1898, p. 40.

5 Grossi, P. 2014, *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi* (Giuffrè, Milano) t. 2, p. 304.

6 Per un elenco dei contributi di Regnoli, Ramponi, L. 1900, *Bibliografia sull'opera Oreste Regnoli, scritti editi ed inediti di diritto civile* (Venezia, Ferrari); per la figura di Ramponi v. *infra*. La gran parte delle informazioni sulla sua figura si deve a Brini, G. 1898, p. 9.

nalità complessa che esercitò un'attività forense di successo[7], alternata alla militanza politica di orientamento democratico. Nel 1859 il saggio *Sulla formazione di un codice civile italiano e sulla convenienza di alcune leggi transitorie*[8] lo consacrò nel panorama giuridico nazionale[9]: il testo esprimeva una visione del codice quale ingrediente rilevante nel processo di unificazione[10], assecondando un *leitmotiv* assai radicato nel periodo della codificazione[11].

Nello stesso anno il Governo delle Romagne lo nominò Professore a Bologna di Codice civile patrio[12], scindendo l'insegnamento civilistico dal diritto romano. A coronamento della carriera divenne Preside della Facoltà di Giurisprudenza tra l'a.a. 1872-73 e l'a.a. 1877-78 e poi nuovamente tra l'a.a. 1885-86 e l'a.a. 1896-97.

Da deputato lo si annovera tra gli artefici della codificazione unitaria, avendone ispirato alcune delle scelte più avanzate[13].

Aderiva al metodo dell'esegesi[14], allora imperante[15] e predilesse la materia della famiglia[16], con un approccio improntato al riformismo. Propugnava tra l'altro la generalizzata parificazione tra i sessi, avversando soprattutto l'istituto dell'autorizzazione maritale[17].

Al di fuori della famiglia, è significativa l'attenzione di Regnoli rivolta ai rapporti di lavoro, avendone preconizzato il peso che nel secondo Novecento la disciplina avrebbe avuto nell'ordinamento italiano[18], e giudicato carente il diritto positivo coevo, che affidava la materia unicamente allo schema della locazione di opere[19].

Fu con lui, nel 1882, che si laureò Giacomo Venezian, il quale tuttavia gli preferì il penalista Enrico Ferri e l'eclettismo del suo metodo, quale riferimento nello studio bolognese[20].

Accanto a Oreste Regnoli si può ricordare il profilo di civilista di Giuseppe Ceneri, suo contemporaneo, con il quale nell'Ateneo bolognese maturò ulteriormente il distacco

---

7 A Bologna aveva ricoperto la Presidenza dell'ordine: Brini, G. 1898, p. 40.

8 Regnoli O. 1859, *Sulla formazione di un codice civile italiano e sulla convenienza di alcune leggi transitorie* (Gazzetta dei Tribunali, Genova).

9 Solimano, S. 2013, voce *Regnoli, Oreste*, in Birocchi, I. *et al.* (diretto da), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)* (Il Mulino, Bologna) vol. II, pp. 1667 e s.

10 Solimano, S. 2013, p. 1668.

11 Cazzetta, G. 2011, p. 123.

12 AA.VV. 1860, *Annuari della Regia Università di Bologna* (Gamberini e Parmeggiani, Bologna) p. 13.

13 Brini, G., 1898, p. 22; Solimano, S. 2013, pp. 1667 e s.

14 Solimano, S., 2013, p. 1668; Brini, G. 1898, p. 39.

15 Brini, G., 1898, p. 29.

16 Brini, G., 1898, p. 30.

17 Brini, G. 1898. Si v. in particolare Regnoli, O. 1872, *Della Famiglia secondo il Codice civile italiano*, «Effemeridi della Società di letture e conversazioni scientifiche in Genova», p. 743, ove imposta la comparazione, oltre che con il sistema napoleonico, con il modello austriaco e quello prussiano, mostrando di studiare ordinamenti altri da quello francese, tradizionale punto di riferimento della dottrina coeva.

18 Cfr. Cazzetta, G. 2020, *Un processo di formazione: cultura giuridica del lavoro nel Novecento italiano*, «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», pp. 740 ss.

19 Brini, G. 1898, p. 36.

20 Grossi, P. 2013, voce *Venezian, Giacomo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, vol. II, cit., p. 2029.

tra la didattica del diritto civile e lo studio del diritto romano. L'esercizio dell'avvocatura e la temporanea assunzione dell'incarico di giudice d'appello dimostrano gli interessi poliedrici di Ceneri. Nel 1861-62 Egli tenne per incarico l'insegnamento di Codice civile, in sostituzione di Regnoli[21].

Un allievo di Ceneri, Giuseppe Brini, rappresenta ancora meglio la complessa gradualità che caratterizza l'emancipazione del diritto privato rispetto alla romanistica. Tenne gli insegnamenti delle Pandette[22] inframmezzati da un isolato incarico di Diritto civile[23]. Concentrò la produzione sul diritto romano, con alcuni scritti di carattere civilistico. A lui si dovette poi un progetto di codice civile della Repubblica di San Marino[24].

La sua cattedra fu frequentata da Giuseppe Osti, come dimostra la raccolta di un *Corso di diritto romano del Prof. Giuseppe Brini. Argomenti delle lezioni presi per cura del dottor Giuseppe Osti*[25].

A traghettare l'insegnamento civilistico nel Novecento fu Lamberto Ramponi, che debuttò nell'a.a. 1891-92. Rivolse la propria ricerca ai diritti reali[26], con alcuni lavori in

[21] Brini, B. 1899, *Commemorazione funebre di Giuseppe Ceneri* (Stabilimento Tipografico Successori Monti, Bologna), pp. 8 s. I due, Regnoli e Ceneri, intessono peraltro una collaborazione nell'attività forense, come mostra il resoconto di una causa compilato dallo stesso Regnoli, O. 1900, *Del Collegio di Spagna e dei diritti della Città di Bologna. Voto legale di Oreste Regnoli e Giuseppe Ceneri*, in Loero, A., *Scritti editi ed inediti di diritto civile* (Nicola Zanichelli, Bologna).

[22] «Ultimo dei pandettisti di formazione tradizionale», Jemolo, A.C. 1960, *La Facoltà di giurisprudenza*, in Spadolini, G. *et al.*, *Bologna e la cultura dopo l'Unità d'Italia* (Zanichelli, Bologna), p. 216.

[23] Ne recano testimonianza gli appunti raccolti dagli studenti e poi pubblicati: Brini, G. 1897, *Diritto civile*, appunti di Gariboldi, E.G. (Società universitaria, Bologna); Brini, G. 1917, *Corso di diritto civile del prof. Giuseppe Brini da lui offerto gratuitamente ai suoi discepoli*, compilato dagli studenti De Filippo, A. e Malavasi, U. (Minarelli, Bologna); Brini, G. 1917a, *Il diritto di famiglia: corso di diritto tenuto presso la R. Universita di Bologna durante l'anno accademico 1916-7*, compilato dagli studenti De Filippo, A. e Malavasi, U. (edizione autonoma, Bologna).

[24] Brini, G. 1898, rist. 1991, *Schema per un Codice civile nella Repubblica di Sammarino* (Tipografia di Alfonso Garagnani e Figli, Bologna, rist. Tipografia Nuovastampa, Serravalle di San Marino).

[25] Brini, G., Osti, G., 1907, *Corso di diritto romano del Prof. Giuseppe Brini. Argomenti delle lezioni presi per cura del dottor Giuseppe Osti* (Bologna, Società Editrice Universitatis).

[26] I temi sembrano accomunati da una sensibilità verso i limiti delle prerogative domenicali (coerente del resto con un interesse dello studioso verso la materia agraria): tra i molti lavori, v. Ramponi, L. 1897-1898, *Il diritto di ritenzione nelle leggi italiane* (Niccolai, Firenze) voll. I, II; Id. 1910, *Sulla distribuzione del tesoro*, in *Memorie della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Classe di Scienze morali, Sezione di Scienze giuridiche*, a.a. 1909-10, t. 1, f. 4, pp. 69 ss.; Id. 1911, *Lineamenti di una teoria sull'usucapione delle servitù prediali secondo il codice civile italiano*, ivi, a.a. 1910-11, t. 1, f. 5, pp. 3 ss.; Id. 1921, *Azioni possessorie fra comproprietà ed eccezioni di legittimità dell'atto in diritto civile italiano*, in *Rendiconto delle Sessioni della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Classe di Scienze Morali - Sezione Giuridica*, a.a. 1920-21, vol. II, t. 5, pp. 51 ss.; Id. 1922, *Della comunione di proprietà o comproprietà* (Utet, Torino); e verso la trascrizione, Id. 1918, *Due note sulla obbligatorietà delle trascrizioni*, in *Rendiconto delle Sessioni della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Classe di Scienze Morali - Sezione Giuridica*, a.a. 1917-18, vol. II, t. 2, pp. 67 ss.; Id. 1919, *Ancora sulla obbligatorietà delle trascrizioni*, ivi, 1918-19, vol. II, t. 3, pp. 150 ss.; Id. 1920, *Nuove disposizioni sulle trascrizioni obbligatorie*, ivi, a.a. 1919-20, vol. II, t. 4, pp. 41 ss.

tema di contratto[27]. Una figura schiva e non molto studiata[28], in definitiva consolidò la preminenza sugli insegnamenti civilistici degli studiosi interamente dedicati al diritto vigente.

Nel 1900 Giacomo Venezian conseguì l'insegnamento di Diritto civile all'Università di Bologna[29], dove nel 1882 si era laureato con una dissertazione sulla responsabilità civile, discussa, come anticipato, con Oreste Regnoli. A Roma proseguì gli studi sotto la guida di Francesco Filomusi Guelfi, che tanto avrebbe influenzato anche il successore di V., Antonio Cicu. A Bologna coltivò il rapporto con Giuseppe Osti, destinato a succedergli nella cattedra molti anni a seguire. Venezian, noto come valoroso soldato e irredentista triestino[30], si contraddistinse in realtà anche come giurista vivace, aperto alle culture mitteleuropea e anglosassone.

Adottò così un nuovo approccio, di respiro europeo, alle tematiche tradizionali quali la proprietà e la responsabilità civile. Acuto osservatore dello *Zeitgeist*, mostrò una evidente preferenza verso la responsabilità oggettiva. L'opera per cui viene oggi ancora ricordato è la rielaborazione sistematica in materia di usufrutto[31], che Cicu definì una «rivelazione»[32], e che gli valse l'ordinariato[33]. Il pensiero di V. in materia di proprietà si pone in controtendenza rispetto a quello in chiave individuale dominante, data la sua attenzione a modelli improntati a forme collettive e comunitarie[34].

Alla commemorazione di Venezian, morto sul fronte austriaco il 20 novembre 1915, Cicu lo definì «Maestro di scienza e di vita»[35], lodandone il valore non solo come giurista, ma anche come persona.

---

[27] Cfr. Ramponi, L. 1890, *La determinazione del tempo nei contratti*, «Archivio giuridico», num. 1, pp. 293 ss.; Id. 1902, *La libertà contrattuale ed i suoi limiti nell'odierno diritto italiano* (Noe, Bologna).

[28] Le informazioni provengono soprattutto dal necrologio che il Preside (Pier Silverio Leicht 1930) gli dedica, in *Annuario della Regia Università di Bologna* (Paolo Neri, Bologna) pp. 343 s.

[29] Grossi, P. 2013, pp. 2029 ss.

[30] Felicioni, F. 1934, *Prefazione*, in Comitato Messinese della «Dante Alighieri» (a cura di), *In memoria di Giacomo Venezian* (La Sicilia, Messina) p. 17, nel quale viene omaggiato quale «modello di vita morale e civile» e ricordato tra i fondatori della società Dante Alighieri.

[31] Venezian, G. 1895, *Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione* (Eugenio Margheri, Napoli) vol. I.

[32] Cicu, A. 1916, *In memoria di Giacomo Venezian, commemorazione tenuta per iniziativa della facoltà giuridica della R. Università di Macerata il 12 dicembre 1915* (Stabilimento Tipografico Bianchini, Macerata) p. 9.

[33] Grossi, P. 2013, p. 2030. Si v. la lapide commemorativa nella facciata della sua casa di Bologna in via Garibaldi n. 5, ove molti anni dopo ebbero studio professionale Giuseppe Osti, Pietro Rescigno, Franco Bricola, Fabio Roversi-Monaco e Renzo Costi, Maestri dell'Ateneo.

[34] Venezian, G. 1920, *Reliquie della proprietà collettiva in Italia*, in *Studi sui diritti reali e sulle trascrizioni, le successioni, la famiglia* (Athenaeum, Roma) pp. 1 ss.

[35] Cicu, A. 1916, p. 24.

2. La figura di Antonio Cicu

Tra la fine della prima guerra mondiale e gli anni Sessanta l'insegnamento del diritto civile nella Facoltà non appare riconducibile ad una o più Scuole, quanto piuttosto segnato dalla presenza di studiosi di elevato valore e a volte di veri e propri Maestri.

Dal 1919 al 1949, Cicu fu chiamato alla cattedra bolognese di Diritto civile, succedendo a Venezian (li accomunarono le suggestioni filosofiche di Filomusi Guelfi). La produzione scientifica toccò principalmente il diritto di famiglia e il diritto successorio[36].

Alla monografia *Il Diritto di famiglia*, con il significativo sottotitolo, *Teoria generale* e alla prolusione *Lo Spirito del diritto famigliare*[37], Antonio Cicu affidò le riflessioni sulla funzione e sulla struttura della famiglia. Il diritto di famiglia venne comparato con il diritto pubblico e con il diritto privato, e si evinsero le affinità con il primo e le diversità di spirito con il secondo[38].

Una parte rilevante della produzione scientifica fu dedicata alle successioni *mortis causa*[39]. Il punto cardine della costruzione concettuale del diritto successorio elaborata da Cicu è rappresentata dall'autonomia, sistematica e scientifica, della materia ereditaria rispetto a quella familiare, da un lato, e ai diritti reali e di credito, dall'altro, in quanto retta da principi che, pur interconnessi, si distinguono. Purtuttavia non mancò di evidenziare come gli interessi superiori tutelati dal diritto di famiglia permeassero la stessa materia successoria, con particolare riguardo alla successione legittima e dei legittimari[40].

---

[36] Cfr. *amplius* e sin d'ora Sesta, M. 2013b, voce *Cicu, Antonio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, cit., p. 537; Id. 2013, *Antonio Cicu e il diritto di famiglia*, «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», num. 3, pp. 805 ss.; Sesta, M. 2013a, *Antonio Cicu maestro bolognese*, in Visintini, G. (a cura di), *La scuola civilistica di Bologna. Un modello per l'accesso alle professioni legali* (Esi, Napoli) pp. 97 ss. Per un'ampia disamina della produzione scientifica e della figura del Maestro: si v. anche Carpi, F. 2013, *Antonio Cicu, le Accademie e le iniziative editoriali*, «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», pp. 815 ss.; Bonilini, G. 2013, *Antonio Cicu e il diritto successorio*, ivi, pp. 821 ss.; Casadei, E. 2013, *Antonio Cicu e il diritto agrario*, ivi, pp. 833 ss.; Mangini, V. 2013b, *Antonio Cicu e l'Istituto giuridico*, ivi, pp. 849 ss.; Id. 2013a, *L'impronta di Antonio Cicu nella formazione forense*, in Visintini, G. (a cura di), *La scuola civilistica di Bologna. Un modello per l'accesso alle professioni legali*, cit., pp. 89 ss.

[37] Cicu, A. 1914, 1978, *Il diritto di famiglia. Teoria generale* (Athenaeum, Roma, ristampa con *Lettura* di Sesta M., Forni, Sala Bolognese); Cicu, A. 1914a, *Lo spirito del diritto famigliare. Discorso inaugurale letto nell'aula magna della R. Università di Macerata il 23 novembre 1913* (Stabilimento Tipografico, Macerata) pp. 3 ss.

[38] Per uno sviluppo successivo della linea di pensiero, si v. Cicu, A. 1921, Matrimonium seminarium rei publicae, «Archivio giuridico», p. 111, ora in Id. 1965, *Scritti minori* (Giuffrè, Milano) vol. I, t. 1, p. 199.

[39] *Ex multis* Cicu, A. 1958, *Le successioni per causa di morte. Parte generale. Divisione ereditaria*, in Id., Messineo, F. (diretto da) *Trattato di diritto civile e commerciale* (Giuffrè, Milano); Cicu, A. 1954, *Le successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità*, ivi; Id. 1946, *La divisione ereditaria* (Giuffrè, Milano); Id. 1945, *Il testamento* (Giuffrè, Milano); Id. 1943, *Successione legittima e dei legittimari* (Giuffrè, Milano); Id. 1933, *Le successioni legittime* (La Grafolito, Bologna).

[40] Si v. più a fondo Sesta, M. 1994, *Il contributo alla codificazione di Antonio Cicu*, in Sesta, M. (a cura di) *Per i cinquant'anni del codice civile* (Giuffrè, Milano) p. 38; Id. 2013b, p. 539.

Cicu fu anche animatore di diverse riviste di primaria rilevanza. Egli infatti ricoprì il ruolo di direttore della *Rivista di diritto civile* dal 1939 al 1943, con la sospensione a causa della guerra. Determinante fu inoltre il suo contributo alla nascita della *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* nel 1947[41]. Lo spirito della rivista appariva chiaro dal primo fascicolo: avvicinare una dimensione concreta e fattuale del diritto.

Nel 1954 fondò, con Francesco Messineo, il *Trattato di diritto civile e commerciale*, per Giuffrè, ancora in pubblicazione.

Cicu rivestì un ruolo di rilievo durante i lavori di codificazione, che, per le materie dei libri primo e secondo, si conclusero alla fine degli anni Trenta. L'atteggiamento fu di resistenza all'espansione del principio totalitario nell'ambito del diritto di famiglia[42].

La presenza di Cicu e il suo contributo alla Scuola bolognese del diritto civile hanno svolto un ruolo importante anche su un piano più prettamente organizzativo, con il potenziamento e l'espansione dell'Istituto giuridico (oggi Dipartimento di Scienze giuridiche, da cui è scorporata la biblioteca intitolata alla memoria del Maestro)[43].

3. Giuseppe Osti, Giuseppe Branca, Michele Giorgianni

Giuseppe Osti fu chiamato all'insegnamento di Diritto privato nel 1931[44]. Fu legato, come Cicu, a Giacomo Venezian, e si pose in linea di continuità con questi. Walter Bigiavi, allievo di Osti, poi insigne Maestro del diritto commerciale[45], lo descrisse come umile e critico con se stesso[46], tanto da essere reticente nel presentare i propri studi; questa sua indole sembra essere la causa di una non ampia produzione scientifica. Si concentrò prevalentemente sulla sopravvenienza, responsabilità per inadempimento e contratto[47]. Privilegiò un approccio ermeneutico rigorosamente legato al dato normativo, partendo dal quale elaborava le categorie giuridiche da applicare, in netto contrasto con la dogmatica di matrice germanica che condizionava i giuristi suoi contemporanei.

[41] Carpi, F. 2013, p. 816, ove vengono riportati alcuni stralci del carteggio tra Cicu e Giuffrè, reso noto da Gaetano Castellano, in occasione del trentennale della *Trimestrale*.

[42] Cicu, A. 1939, *Lo spirito del diritto familiare nel nuovo codice civile*, «Rivista di diritto civile», parte I, pp. 3 ss. Cfr. *amplius* Sesta, M. 1994, p. 40.

[43] Si v. Mangini, V. 2013b, pp. 849 ss.

[44] Sul periodo precedente v. Trombetta, A. 2013, voce *Osti, Giuseppe*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, cit., pp. 1471 ss.

[45] Cfr. sin d'ora Galgano, F. 2013, voce *Bigiavi, Walter*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, cit., p. 254.

[46] Bigiavi, W. 1965, *Giuseppe Osti*, «Rivista di diritto civile», 1965, parte I, p. 76; Sicchiero, G. 2013, *Il pensiero di Giuseppe Osti*, in Visintini, G. (a cura di), *La scuola civilistica di Bologna*, cit., p. 113. Identico profilo si staglia nel *Necrologio* tributatogli da Rescigno, P. 1964, in *Annuario dell'Università di Bologna*, A./A. 1961-62 (Compositori, Bologna), p. 185. V. altresì Id. 1973, *Presentazione*, in Osti, G., *Scritti giuridici* (Giuffrè, Milano) p. XVIII.

[47] Per un'analisi delle voci dedicate al contratto in *Digesto* e nel *Nuovissimo Digesto* e per una ricostruzione delle pubblicazioni di Osti, v. Franzoni, M. 1994, *Il contributo alla codificazione di Giuseppe Osti*, in Sesta, M. (a cura di) *Per i cinquant'anni del codice civile*, cit., p. 30.

Il rigore e la solida preparazione trovarono applicazione nella stesura del libro quarto del codice, e l'influenza ostiana fu determinante nell'impostare l'art. 1218 c.c. su di un piano oggettivo[48].

Come anticipato, suo allievo fu Walter Bigiavi, che, Maestro del diritto commerciale, tanto condizionò anche le discipline civilistiche[49], per i lavori scientifici e il contributo alle chiamate di studiosi autorevoli, e per il ruolo del suo allievo Francesco Galgano[50], che in anni recenti ha dato grande impulso alla civilistica nazionale[51].

Successivamente, tra 1945 e 1960, le discipline civilistiche furono affidate a due studiosi di notevole levatura: Giuseppe Branca e Michele Giorgianni. In Branca si fusero armonicamente i profili del giurista e dello storico[52]. Nel 1941 giunse all'Università di Bologna tenendo l'insegnamento del diritto romano. Iniziò per Branca uno dei periodi di produzione più intensa, coronato nel 1943 dalla fondazione del *Commentario del Codice civile*, curato con Scialoja, per il quale scrisse il primo volume dedicato alle servitù prediali, e quello sulla comunione e sul condominio negli edifici. Nell'a.a. 1946-1947 gli fu assegnato l'insegnamento del Diritto civile presso l'Università di Modena e di Bologna, mentre si rivolse alle Istituzioni di diritto privato dal 1950 al 1954. L'anno seguente si traferì a Roma, ritornando agli studi romanistici. In quegli anni, Branca si dedicò, oltre all'intensa collaborazione con *Il Foro italiano*[53], alla redazione del manuale di *Istituzioni di diritto privato*[54], con aggiornamenti giurisprudenziali e dottrinali, segno dell'abbandono della tradizione pandettistica in favore di un approccio casistico ed empirico[55].

---

[48] Si v. Grandi, D. 1943, *Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli presentata all'udienza del 16 marzo 1942-XX per l'approvazione del testo del "Codice civile"*, in *Codice civile* (Istituto Poligrafico dello Stato, Roma) p. 15.

[49] A lui si devono contributi di diritto civile assai incisivi, per lo più incentrati sulle obbligazioni (e segnatamente la loro circolazione). Accanto all'ampiezza e originalità delle sue pubblicazioni, va ricordata la fondazione della *Rivista di diritto civile*, con Alberto Trabucchi.

[50] Rescigno P. 2013, *Francesco Galgano e la Rivista di diritto civile a Bologna*, in Visintini, G. (a cura di), *La scuola civilistica di Bologna*, cit., pp. 21 ss.; Mangini, V. 2013, *Galgano e la scuola di diritto commerciale di Bigiavi*, ivi, pp. 27 ss.; Franzoni, M. 2013, *Galgano nello studio bolognese*, ivi, pp. 35 ss.; Ferrarese, M.R. 2013, *Francesco Galgano e il suo inesauribile viaggio tra diritto ed economia*, ivi, pp. 61 ss.; Marrella, F. 2013, *Francesco Galgano e il diritto del commercio internazionale*, ivi, pp. 81 ss.; Alpa, G. 2013, *Il ritratto di Francesco Galgano*, ivi, pp. 267 ss.

[51] Franzoni, M., 2019 *La Scuola bolognese*, in Alpa, G., Macario, F. (a cura di), *Diritto civile del Novecento: scuole, luoghi, figure di giuristi* (Giuffrè, Milano), pp. 103 ss.; v. anche Franzoni, M. 2013, pp. 35 ss.

[52] Masi, A., 2013 voce *Branca, Giuseppe*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, cit., p. 327, ove riporta l'affermazione del Maestro «lo studioso che si disperde nell'interno del dogma non è più veramente uno storico e costruisce nel nulla se non riesce a sfuggirne, guardando più oltre», tratto da Branca, G. 1950, *Considerazioni sulla dommatica romanistica in rapporto alla dommatica moderna*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», num. 1, pp. 131 ss.

[53] Resero omaggio al giurista nella rivista Andrioli, V. 1987, *Ricordo di Giuseppe Branca*, «Foro italiano», parte I, c. 1774 e Pugliese, G. 1990, *Ricordo di Giuseppe Branca*, ivi, parte I, c. 273.

[54] Branca, G. 1956, *Istituzioni di diritto privato*, II ed. (Dott. Cesare Zuffi Editore, Bologna).

[55] Masi, A. 2013, p. 329.

Michele Giorgianni[56] approda a Bologna nel 1955, seguito dal suo assistente Cesare Massimo Bianca, per poi proseguire a Napoli (1960) e a Roma (1963). Fu giurista estremamente produttivo e appare difficile individuare un nucleo di tematiche privilegiate[57] anche se indubbiamente dominò nella materia delle obbligazioni e dei contratti[58]. Collaborò e diresse riviste di eccellenza (*Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* e *Rivista di diritto agrario*) e fu avvocato di grande prestigio.

Ugo Ruffolo, suo allievo e successore nella cattedra bolognese, lo descrive come un giurista indipendente e anticonformista[59].

4. Il periodo bolognese di Pietro Rescigno e gli anni Sessanta

Nel 1960 fu chiamato all'insegnamento delle Istituzioni di diritto privato il trentenne Pietro Rescigno, allievo napoletano di Francesco Santoro-Passarelli, con cui si era laureato nel 1948, e protagonista di una rapida ascesa accademica, che lo portò a Bologna nel 1960, ove insegnò fino alla chiamata nel 1971 alla Sapienza[60].

Egli ha avuto una produzione scientifica ricchissima[61]; tra i venti e i trenta anni consegnò tre opere monografiche[62], in cui affrontò alcuni temi tra i più impegnativi in materia di teoria generale, dando prova di capacità proprie di un giurista già maturo ed esperto. Con specifico riguardo al decennio inauguratosi nel 1960 con la sua chiamata, egli scrisse, tra gli altri, molti dei saggi poi raccolti nel volume *Persona e comunità. Saggi di diritto privato*[63], di cui nel 2016 sono stati celebrati alla Accademia delle Scienze i Cinquant'anni dalla pubblicazione. Il messaggio che il Maestro lanciava dalla cattedra

[56] Per una ricostruzione tendenzialmente completa delle pubblicazioni di Giorgianni, si v. Astone, F. 2013, voce *Giorgianni, Michele*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, cit., p. 1005.

[57] Bianca, C.M. 2007, *Itinerari del pensiero giuridico di Michele Giorgianni*, in Graziani, A.C. (a cura di) *Colloqui in ricordo di Michele Giorgianni* (Esi, Napoli), pp. 25 ss. Per quanto riguarda gli scritti minori da metà degli anni trenta agli anni ottanta, si v. Giorgianni M., 1987, *Scritti minori* (Esi, Napoli), pensato e voluto dall'allievo Cesare Massimo Bianca, che scrisse la presentazione (pp. III-VIII) ripercorrendo per sommi capi le pubblicazioni più significative.

[58] Opinione espressa da Rescigno, P. 2007, *Michele Giorgianni*, in Graziani, A.C. (a cura di) *Colloqui in ricordo di Michele Giorgianni*, cit., p. 21.

[59] Sul ruolo del Maestro si vedano le testimonianze di Ruffolo, U. 2007, *Il Maestro*, in Graziani, A.C. (a cura di), *Colloqui in ricordo di Michele Giorgianni*, cit., p. 37; Graziani, C.A. 2007, *La Sua lezione*, ivi, pp. 39 ss.; Astone, F. 2007, *Ricordi di uno studente*, ivi, p. 53.

[60] Sulla chiamata bolognese e segnatamente sui rapporti con Bigiavi v. *amplius* Visintini, G. 1988, *Il periodo d'insegnamento nell'Università di Bologna*, in AA.VV., *Studi in onore di Pietro Rescigno* (Giuffrè, Milano) vol. I, p. XXVII.

[61] E una inconfondibile cifra stilistica: Irti, N. 1988, *Stile di un giurista*, in AA.VV., *Studi in onore di Pietro Rescigno*, cit., p. XI.

[62] Si v. Rescigno, P. 1958a, *Studi sull'accollo* (Giuffrè, Milano); Id. 1952, *Interpretazione del testamento* (Jovene, Napoli); Id. 1950, *Incapacità naturale e adempimento* (Jovene, Napoli).

[63] Rescigno, P. 1966, *Persona e comunità. Saggi di diritto privato* (Bologna, Il Mulino).

bolognese era che il compito del giurista era quello di collaborare a restituire la fede nelle comunità perdute e il loro senso, nella consapevolezza che nella famiglia, nel partito, nel sindacato, nella chiesa, l'uomo del nostro tempo e di sempre tenta di liberarsi delle ragioni opposte di angoscia in cui si muove la condizione umana[64].

L'abuso del diritto[65], saggio edito sulla *Civile* nel 1965 nato dallo studio di una pronuncia della Cassazione di apparente scarsa rilevanza, rappresenta un esemplare modello applicativo del metodo scientifico del Maestro, caratterizzato da una particolare attenzione al diritto giurisprudenziale, senza disperdersi nel dato concreto e fattuale, ma trovando nel momento applicativo l'origine di riflessioni ampie ed estese anche oltre i confini dello stretto diritto positivo, aprendosi alla comparazione e alla sociologia[66]. Nel saggio menzionato, il lettore è suggestionato dal metodo, che, partendo dalla ricerca di casi di abuso tratti dalla giurisprudenza italiana, tedesca e francese, si interroga, con una prospettiva oggi familiare ma all'epoca del tutto nuova per il giusprivatista, sul fenomeno sociale dell'abuso, sulla storia del concetto e sulle ideologie dei giuristi rispetto ad esso.

Metodologia che si è palesata anche nella direzione, dalla fine degli anni Cinquanta, della *Giurisprudenza italiana*[67].

Ancora con riferimento all'intenso bolognese va ricordato il *Manuale del diritto privato italiano*, la cui prima edizione, che a buon titolo si può considerare il frutto maturo del suo insegnamento all'*Alma Mater,* uscì nel 1973[68]. Per la prima volta la materia veniva presentata allo studente con l'intento di sollecitarne la capacità critica e di indicargli il senso del diritto come esperienza di problemi, onde evitare l'illusione di un'appagata quiete del sistema presentato sulla falsariga della saggezza comune o di formule immutevoli, spesso non genuine e quasi sempre superate dalla realtà[69].

A oltre sessant'anni dalla chiamata all'Ateneo felsineo, Rescigno continua a essere un protagonista degli studi. Di recente a Bologna presso l'Accademia delle Scienze – in segno di gratitudine per l'insegnamento impartito –, sono stati presentati *La Genesi della sentenza*[70] e *Diritto privato. Una conversazione*[71].

---

[64] Rescigno, P. 1958, *Le società intermedie*, «Il Mulino», num. 1, pp. 3 ss., ora in Id. 1966, *Persona e comunità. Saggi di diritto privato* (Il Mulino, Bologna) pp. 58 ss.

[65] Rescigno, P. 1965, *L'abuso del diritto*, «Rivista di diritto civile», num. 1, pp. 205 ss.

[66] Sesta, M. 1988, *Le riviste: la Rivista di diritto civile e le altre*, in AA.VV., *Studi in onore di Pietro Rescigno*, cit., p. XLI.

[67] Per una ricostruzione dei variegati «generi» praticati da P.R., si v. Luminoso, A. 1988, *Il trattato di diritto privato*, in AA.VV. *Studi in onore di Pietro Rescigno*, cit., p. LV; Gentili, A. 1988, *Le collane*, ivi, p. XLVII; Sesta, M. 1988, p. XLI.

[68] Celebra i cinquant'anni dell'Opera un convegno presso l'Accademia nazionale dei Lincei (*I cinquant'anni del "Manuale del diritto privato italiano" di Pietro Rescigno*), programmato per il 20 febbraio 2024.

[69] Per l'innovativa sistematica del testo cfr. Franzoni, M. 2019, pp. 102 s.; cfr. altresì Id. 2023, *Francesco Galgano. Maestro non conformista* (BUP, Bologna) p. 29.

[70] Rescigno, P., Patti, S. 2016, *La genesi della sentenza* (Il Mulino, Bologna).

[71] Rescigno, P., Resta, G., Zoppini, A. 2016, *Diritto privato. Una conversazione* (Il Mulino, Bologna). Per un'analisi del pensiero di Rescigno, Breccia, U. 2018, *Nuovi ascolti e nuove letture. Note in margine*

Sempre nel 1960 Franco Carresi, che sin dal 1955 reggeva l'insegnamento di Istituzioni di diritto privato, fu chiamato al Corso di Diritto civile. Il giurista fiorentino, in passato assistente di Cicu, tenne il Corso fino al 1973, quando fece ritorno a Firenze[72]. La produzione scientifica di Carresi si concentrò prevalentemente sul contratto in generale, che poi convogliò ne *Il contratto*[73], in due volumi, nel *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da Cicu e Messineo. All'interpretazione del contratto dedicò un volume nel *Commentario del Codice civile* a cura di Scialoja e Branca[74]. Adottò un approccio pratico, indirizzato alla risoluzione di problemi quotidiani, essendo per natura poco incline all'astrazione[75].

Poco prima del trasferimento di Carresi, fu chiamato Luigi Ferri, allievo di Cicu. Resse il Corso di Diritto civile dal 1973 al 1984[76]. Con il Maestro condivise le materie di predilezione, molto occupandosi di diritto successorio, di famiglia e di autonomia privata[77], convogliando pregevoli contributi nel *Commentario del codice civile*[78].

5. 1970-1988. Francesco Galgano e la nuova civilistica bolognese

Francesco Galgano, allievo di Bigiavi[79], dopo aver insegnato in vari Atenei e nella Facoltà bolognese di Economia e Commercio, venne chiamato a Giurisprudenza nel 1973, ove insegnò sino al 2008. Di ingegno poliedrico e multidisciplinare, ha esordito con la monografia sul principio di maggioranza nel 1960[80] per poi dedicarsi a fondamentali opere, quali i volumi del *Commentario Scialoja-Branca* sulle associazioni non riconosciute e i

al pensiero di Pietro Rescigno, in Astone, F. *et al.* (a cura di), Liber amicorum *offerto a Pietro Rescigno in occasione del novantesimo compleanno* (Editoriale Scientifica, Napoli) pp. 383 ss.

[72] Furgiuele, G. 2013, voce *Carresi, Franco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., p. 468.

[73] Carresi, F. 1987, *Il contratto*, in Cicu, A., Messineo, F. (già diretto da). Mengoni, L. (continuato da), *Trattato di diritto civile e commerciale* (Giuffrè, Milano).

[74] Carresi, F. 1992, *Dell'interpretazione del contratto*, in Scialoja, A., Branca, G. (a cura di), *Commentario del Codice civile* (Zanichelli, Bologna).

[75] Furgiuele, G. 1994, *Ricordo di Franco Carresi*, «Rivista di diritto civile», num. 2, p. 526.

[76] Resta, G. 2013, voce *Ferri, Luigi*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., p. 854.

[77] Tra le monografie si ricordi Ferri, L. 1976, *Lezioni sulla filiazione: corso di diritto civile* (Pàtron editore, Bologna); Id., 1975, *Lezioni sul contratto* (Pàtron editore, Bologna); Id. 1961, *Rinunzia e rifiuto nel diritto privato* (Giuffrè, Milano); Id. 1951, *La trascrizione degli acquisti "mortis causa" e problemi connessi* (Giuffrè, Milano).

[78] Ferri, L. 1988, *Della potestà dei genitori*, in Galgano, F. (a cura di) *Commentario Scialoja-Branca* (Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma); Id. 1973, *Degli atti dello stato civile: art. 449-455*, in Scialoja, A., Branca, G. (a cura di), *Commentario del codice civile* (Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma); Id. 1971, *Dei legittimari. Art. 536-564*, ivi; Id. 1968, *Successioni in generale*, ivi; Id. 1964, *Disposizioni generali sulle successioni*, ivi.

[79] Franzoni, M. 2023, p. 30.

[80] Galgano, F. 1960, *Il principio di maggioranza nelle società personali* (Cedam, Padova).

comitati[81] e sulle persone giuridiche[82]. Nel 1970 fu pubblicato *L'imprenditore*, primo volume del *Manuale di diritto commerciale*[83], nel 1977 fu avviata la pubblicazione del *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*[84], nel 1981 uscì il manuale *Diritto privato*[85] e successivamente il *Diritto civile e commerciale*[86], poi divenuto *Trattato di diritto civile*[87]. Nel 1985 Galgano fondò la rivista *Contratto e impresa. Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale*, con questa cifra metodologica: «il diritto vigente non si identifica soltanto con la *lex*, ma è il risultato di un'attività complessiva nella quale l'interprete, in larga misura il giudice poiché applica la legge per decidere un conflitto, finisce per svolgere un ruolo talvolta da comprimario e talvolta da protagonista»[88].

Un episodio particolarmente esemplificativo del profilo scientifico di Galgano è riconoscibile nella voce «Negozio giuridico», per l'*Enciclopedia del diritto*, pubblicata nel 1977[89]. Sviluppata come critica rivolta alla figura consegnata dalla tradizione, rivela un approccio analitico al dato normativo, di costruzione del sistema dal basso e di rifiuto del dogma[90].

In quegli anni G. fu affiancato da valorosi Colleghi. Ugo Ruffolo, dal 1980 al 2012, si è dedicato particolarmente ai temi della tutela dei consumatori e degli interessi collettivi, precorrendo la portata degli sviluppi a venire[91]. Bruno Inzitari, dal 1980 al 1987, si

---

81 Galgano, F. 1967, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in Scialoja, A., Branca, G. (a cura di), *Commentario del Codice civile* (Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma). Si v. a proposito di questa opera Franzoni, M. 2023, pp. 33 ss.

82 Galgano, F. 1969, *Delle persone giuridiche*, in Scialoja, A., Branca, G. (a cura di) *Commentario del Codice civile* (Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma).

83 Galgano, F. 1980, *L'imprenditore*, in Id., *Diritto commerciale* (Zanichelli, Bologna) vol. I.

84 Comprensivo a oggi di 65 voll., alcuni con più edizioni.

85 Galgano, F. 1981, 2022, *Diritto privato* (Cedam, Padova, ora alla XIX ed., Cedam-Wolters Kluwer, Milano-Padova).

86 Galgano, F., 1990, 2004, *Diritto civile e commerciale* (Cedam, Padova) in 4 voll., alcuni dei quali giunti alla IV ed.

87 Galgano, F. 2009, 2014, *Trattato di diritto civile* (Cedam, Padova) in 4 voll., aggiornati nella II ed. a cura di Zorzi, N.

88 Franzoni, M., 2013 *Galgano nello studio bolognese*, in Visintini, G. (a cura di), *Un modello per l'accesso alle professioni legali*, cit., p. 46. Sul rapporto tra G. e la Rivista v. altresì Alpa, G. 2013, *Il ritratto di Francesco Galgano*, ivi, p. 270 e Franzoni, M. 2023, pp. 54 ss.

89 Galgano, F. 1977, voce *Negozio (premesse problematiche e dottrine generali)*, in *Enciclopedia del diritto* (Giuffrè, Milano) vol. XXVII, pp. 932 ss. e successivamente Id. 2002, *Negozio giuridico*, in Cicu, A., Messineo, F., Mengoni, L. (già diretto da), Schlesinger, P. (continuato da), *Trattato di diritto civile e commerciale* (Giuffrè, Milano) II ed., pp. 9 ss. Cfr. sul punto Franzoni, M. 2013, pp. 43 ss., e Id. 2014, *Francesco Galgano. Omaggio all'autore e al suo ultimo scritto*, in de Vergottini, G. (a cura di), *Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, classe di scienze morali. Rendiconti degli anni 2012-2013* (Bononia University Press, Bologna) pp. 236 s., nt. 10, il quale ricorda i contrasti che animarono l'Opera, tali da portare alla spedita redazione di una voce gemella, curata dal magistrato Mirabelli, G. 1978, voce *Negozio giuridico (teoria)*, in *Enciclopedia del diritto* (Giuffrè, Milano) vol. XXVIII, vicina alla sensibilità tradizionale.

90 Ricusando «con esso la superiorità dei concetti rispetto alla norma», Franzoni, M. 2013, p. 43. Sulla voce v. più approfonditamente Id. 2023, pp. 41 ss.

91 Ruffolo, U. 1985, *Interessi collettivi o diffusi e tutela del consumatore. Il problema e il metodo. Legittimazione, azione e ruolo degli enti associativi esponenziali* (Giuffrè, Milano); Id. 1988., *La tutela individuale e collettiva del consumatore*, vol. I, *Profili di tutela individuale* (Giuffrè, Milano) II ed.

è cimentato perlopiù in materia di obbligazioni[92]. Paolo Forchielli, dal 1984 al 1990, è stato studioso della divisione[93]. Nell'a.a. 1987-1988 è la volta dello scrivente, che venne prima incaricato e poi chiamato l'anno successivo come professore associato, reggendo quindi gli insegnamenti civilistici come straordinario e ordinario fino al 2020. Fedele ai giovanili interessi[94], nel 1995 ha inaugurato il primo Corso di Diritto di famiglia dell'Ateneo bolognese.

A partire dall'a.a. 1990-1991 il Prof. Francesco Galgano ha lasciato l'insegnamento delle Istituzioni di diritto privato per passare a quello del Diritto civile. Contemporaneamente è stato chiamato come straordinario il Prof. Massimo Franzoni, Autore di rilevanti di opere specie in materia di responsabilità civile[95] ed infine, nel 1994 è iniziato l'insegnamento di Daniela Memmo[96], dedicatasi al diritto dei contratti con particolare riferimento all'uso della lingua nei rapporti di diritto privato.

[92] Risalgono alla parentesi bolognese gli studi confluiti in Inzitari, B. *et al.* 1983, *Moneta e valuta*, in Galgano F. (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* (Cedam, Padova), vol. VI; Inzitari, B. 1988, *Effetti del fallimento per i creditori. Art. 51-63*, in Galgano, F. *et al.* (a cura di) *Commentario Scialoja-Branca*, *Legge fallimentare* (Zanichelli- Il Foro italiano, Bologna-Roma): va ricordato che a Bologna Inzitari impartiva con Galgano il Corso di Istituzioni di diritto privato.

[93] Forchielli, P. 1985, *Divisione* (Zanichelli, Bologna).

[94] Sesta, M. 1976, *Profili di giuristi contemporanei. Antonio Cicu e il diritto di famiglia*, in Tarello, G. (raccolti da) *Materiali per una storia della cultura giuridica* (Il Mulino, Bologna) pp. 419 ss.; Id. 1982, *Le azioni di disconoscimento, di contestazione e di reclamo di legittimità*, in Rescigno, P. (diretto da), *Trattato di diritto privato* (Utet, Torino), *Persone e famiglia*, vol. III, t. 4, pp. 57 ss.; Sesta, M. 1988a, voce *Azioni di stato legittimo*, in *Enciclopedia giuridica* (Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, Roma) vol. IV.

[95] Franzoni, M. 1993, 2004, 2022 *Dei fatti illeciti*, in Galgano, F. (a cura di), *Commentario Scialoja-Branca* (Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma, ora alla II ed., Bologna, Zanichelli e con un supplemento intermedio).

[96] Memmo, D. 1990, *Dichiarazione linguistica e comunicazione contrattuale* (Cedam, Padova).

Storia di una disciplina e dei suoi Maestri. Il Diritto commerciale nella Facoltà giuridica bolognese (1861-1988)

Alessia Legnani e Gianluca Guerrieri***

1. Le prime cattedre

L'insegnamento di Diritto commerciale è presente nel piano di studi della Facoltà giuridica bolognese fin dall'a.a. 1860-'61 e il primo a ricoprirla fu l'avvocato coneglianese Francesco Fantuzzi (†1879)[1], laureatosi nel 1837 *in utroque iure* presso la Facoltà politico legale dell'Università di Padova[2]. La scelta – come quelle immediatamente successive – di un giurista di formazione patavina non fu casuale: presso quell'Ateneo, infatti, tale materia, seppur con diversa denominazione, era insegnata fin dall'a.a. 1817-'18[3].

Fra le opere di tale docente si deve alla stagione bolognese il breve *Trattato delle società commerciali*[4] –destinato agli studenti – che si propone di analizzare le norme del Codice di commercio unitario nella sola materia societaria – la più modificata –, nonché le riforme e i miglioramenti apportati rispetto alla disciplina francese. Nelle intenzioni, il testo avrebbe dovuto costituire la prima parte di un più ambizioso progetto ricomprendente l'intera disciplina[5], che non ebbe seguito.

---

* Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Bologna.
** Professore ordinario di Diritto commerciale, Università di Bologna.

1 Le poche notizie biografiche su questo giurista le apprendiamo da *Cenni sulla vita del prof. FRANCESCO FANTUZZI*, pubblicate nell'*Annuario della R. Università degli studi di Padova, a.a. 1879-'80*, Padova, Tip. Gio. Batt. Randi, 1880, pp. 41-42 in occasione della sua morte. Notizie ancora di recente riprese da G.C.M. Rivolta, *Giosuè Carducci e le lezioni di diritto commerciale*, in «Rivista di diritto civile», 35, 1989, II, p. 764.

2 Archivio Storico dell'Università di Padova (da ora ASUPd), Facoltà politico-legale, Laureati 1818-1847, Busta (da ora B.) 35/D, Fascicolo (da ora Fasc.) «Fantuzzi Francesco».

3 G. Berti, *L'Università di Padova dal 1814 al 1850*, Padova, Antilia, 2011, p. 123.

4 F. Fantuzzi, *Trattato delle società commerciali*, Firenze, Tip. dell'Associazione, 1867.

5 Ivi, *Prefazione*, pp. 3-17 e Ivi, *Avvertenza*, p. 19.

Fantuzzi insegnò nella nostra Facoltà di Giurisprudenza fino all'a.a. 1868-'69, al termine del quale accettò il trasferimento all'Università di Padova[6], scambiando il proprio ufficio con Angelo Ducati (†1887)[7], ordinario di Diritto commerciale, cambiario e marittimo in quella sede. Agli impegni accademici questi continuò ad affiancare l'esercizio della professione forense, nella quale si distinse per «la elegante facondia e la profonda dottrina»[8], tanto che alcune sue memorie furono date alle stampe, mentre non risultano al suo attivo opere scientifiche. Ducati insegnò all'*Alma Mater* fino all'a.a. 1886-'87, nel corso del quale, dopo una lunga malattia, passò a miglior vita[9].

2. Cesare Vivante e la sua scuola

A Ducati successe, per concorso[10], Cesare Vivante (†1944)[11]. Laureato anch'egli a Padova, si dedicò agli studi di Diritto commerciale, «di cui avvertiva la centralità ai fini della comprensione dello sviluppo economico e sociale del Paese»[12]. Nelle sue prime opere è evidente l'influenza dei commercialisti tedeschi della s.m. del XIX secolo, che – in virtù delle sue origini e della sua formazione – poteva facilmente conoscere[13], ma ben presto il professore veneziano rivelò un'autonomia di pensiero e si caratterizzò per un proprio originale metodo, che coniugava la severità e profondità della ricerca, il vigore ricostruttivo e sistematico, lo spirito pratico e la chiarezza espressiva[14].

---

[6] Archivio Storico dell'Università di Bologna (da ora ASUBo), Fascicolo Personale (da ora FP) 66, *Lettera di Francesco Fantuzzi 15 dicembre 1868* e *Dispaccio del Ministro della Pubblica Istruzione 18 dicembre 1868*; ASUPd, Atti del Rettorato (da ora AR), Atti organizzati per posizione, B. 30, Fasc. 383 «Professori Fantuzzi e Ducati», *Dispaccio del Ministro della Pubblica Istruzione 24 dicembre 1868*. L'avvicendamento avvenne con R.D. del 5 settembre 1869.

[7] M. Bellabarba, *Ducati, Angelo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (da ora DBI), 41, 1992, pp. 724-725, si sofferma più sulla sua attività patriottica che non su quella accademica e giuridica; v. anche F. Ambrosi, *Scrittori e artisti trentini*, Trento, Giovanni Zippel, 1883, p. 193 e A. De Gubernatis, *Dizionario Biografico degli Scrittori Contemporanei*, Firenze, Tip. Succ. Le Monnier, 1879, p. 401.

[8] Così A. De Gubernatis, *Dizionario*, cit., p. 401.

[9] C. Albicini, *Parole pronunciate sul feretro del professore Angelo Ducati dal Professor Cesare Albicini li 5 febbraio 1887*, in *Annuario, a.a. 1887-'88*, Bologna, Tip. Succ. Monti, 1887, pp. 142-143.

[10] ASUBo, FP 181, *Lettera del Ministro della Pubblica Istruzione 28 novembre 1887*.

[11] Per un profilo biografico v. le voci di A. Sciumè, *Cesare Vivante*, in *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti*, *VIII Appendice. Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto* (da ora *VIII Appendice*), Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2012, pp. 446-450; M. Libertini, *Vivante, Cesare*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani* (da ora DBGI), a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. Miletti, Bologna, Il Mulino, 2013, II, pp. 2058-2062 e F. Mazzarella, *Vivante, Cesare*, in DBI, 100, 2020, pp. 31-35.

[12] M. Libertini, voce *Vivante, Cesare*, cit., p. 2058.

[13] A. Asquini, *Cesare Vivante*, in «Rivista del diritto commerciale», 42, 1944, I, p. 110.

[14] A. Rocco, *L'opera scientifica di Cesare Vivante*, in *Studi di diritto commerciale in onore di Cesare Vivante*, Roma, Soc. e. del Foro Italiano, 1931 (da ora *Studi Vivante*), I, p. 14.

A Bologna Vivante insegnò fino all'a.a. 1896-'97[15], quando – chiamato per chiara fama – passò a La Sapienza romana, ove diede vita a una scuola destinata a segnare i destini della disciplina per decenni. Gli anni bolognesi – nei quali visse «una vita quasi claustrale»[16] – furono cruciali per Vivante, impegnato nella sua migliore produzione scientifica a partire dalla prolusione *Per un codice unico delle obbligazioni*[17], in cui sosteneva l'opportunità di unificare il diritto privato, allora disciplinato in due distinti codici.

Già da questo testo emergono i tratti caratterizzanti il suo pensiero: dall'inedito e solido metodo di ricerca fino al c.d. solidarismo giuridico. Abbozzato fin dai lavori di esordio, è a Bologna che il giurista mette a punto il suo peculiare metodo scientifico, volto a indagare gli istituti giuridici senza fermarsi al mero dato normativo, ma attraverso una ricostruzione storica e un'analisi dei fatti in rapporto con l'economia[18]. Un metodo cui rimase sempre fedele e che gli consentì di elaborare ottime opere, che ne hanno decretato il successo e la fama. Quanto al socialismo giuridico, che si stava affermando in quel periodo e auspicava la necessità di una revisione dell'intero diritto civile per aprirlo ai bisogni delle classi meno abbienti, Vivante si espresse in favore della soppressione del Codice di commercio, causa di disuguaglianze tra gli individui[19].

Alla stagione bolognese risalgono alcuni interessanti contributi concernenti la riforma del Codice di commercio[20], l'emissione di obbligazioni[21] e le società commerciali[22]; la prima edizione delle sue *Istituzioni di diritto commerciale* (1891)[23], largamente utilizzate nella didattica al punto che se ne contano 58 edizioni; l'avvio della stesura del famosissimo *Trattato di diritto commerciale*[24], a lungo testo fondamentale per chiunque intendesse approcciarsi allo studio della materia. Prediligendo il ricordato metodo interpretativo rivolto alla prassi, Vivante indaga in maniera

[15] *Annuario della Regia Università di Bologna* (da ora *Annuario*)*, a.a. 1896-'97*, Bologna, Tip. Succ. Monti, 1897, p. 79.

[16] C. Vivante, in *Ricordo delle onoranze tributate a Cesare Vivante pel suo 25° anno d'insegnamento in Roma il 2 febbraio 1908*, Città di Castello, Tip. della Casa editrice S. Lapi, 1908, p. 13.

[17] Id., *Per un codice unico delle obbligazioni*, in «Archivio Giuridico», 39, 1887, pp. 497-516.

[18] Sul metodo vivantiano v. A. Asquini, *Cesare Vivante*, in «Rivista italiana delle scienze giuridiche», 1954, ora in Id., *Scritti giuridici*, III, Padova, Cedam, 1961, pp. 8-9; A. Rocco, *L'opera scientifica*, cit., pp. 16-17; U. Navarrini, *L'opera scientifica di Cesare Vivante*, in *Ricordo delle onoranze*, cit., pp. 32-35.

[19] C. Salvi, *La giusprivatistica fra codice e scienza*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di A. Schiavone, Bari-Roma, Laterza, 1990, p. 240.

[20] C. Vivante, *L'agitazione per la riforma del Codice di commercio*, in «Monitore dei tribunali», 32, 1891, pp. 829-830.

[21] Id., *L'emissione di obbligazioni*, in «Monitore dei tribunali», 34, 1893, pp. 421-425.

[22] Id., *Le società anonime*, in «Monitore dei tribunali», 34, 1893, pp. 601-603; Id., *La riforma delle Società commerciali* e Id., *Ancora intorno alla riforma delle Società per azioni*, in «Monitore dei tribunali», 36, 1895, rispettivamente pp. 321-322 e pp. 361-362.

[23] Id., *Istituzioni di diritto commerciale*, Milano, Hoepli, 1891.

[24] Id., *Trattato di diritto commerciale*, I-IV, Torino, F.lli Bocca, 1894-1902.

sistematica le norme relative a commercianti e società commerciali, a merci e titoli di credito, a contratti, a trasporto ferroviario e prescrizione. A lui si deve una ricostruzione organica della disciplina e una rielaborazione originale di molte dottrine, talvolta appena lambite da quanti lo avevano preceduto[25]. Egli esercitò, inoltre, l'avvocatura e rivestì un ruolo centrale nelle commissioni preposte alla riforma del Codice di commercio[26].

I suoi allievi furono chiamati a insegnare in molte prestigiose sedi universitarie e a succedergli all'*Alma Mater*, dove, fino agli anni '40, si susseguirono studiosi riconducibili alla sua scuola, a cominciare da Leone Bolaffio (†1940)[27] – che pure non ne era allievo diretto – chiamato nel 1898.

I rapporti di collaborazione scientifica tra i due Maestri furono intensi e culminarono, all'indomani della pubblicazione del nuovo Codice di commercio, nel coordinamento di quel commentario[28], destinato a grandi fortune, per il quale Vivante fu autore del volume dedicato al contratto di assicurazione, al pegno e ai magazzini generali[29], mentre Bolaffio scrisse la parte su atti di commercio, commercianti, libri di commercio, mediatori e operazioni commerciali[30]. Essi furono accomunati anche dall'esercizio della professione forense – che il secondo lasciò una volta divenuto docente[31] – e dall'impegno istituzionale, che li vide partecipi delle più importanti commissioni legislative di settore.

La produzione scientifica di Bolaffio si snoda lungo due direttrici: l'analisi critica della giurisprudenza commerciale e il commento alle principali novità legislative in materia. Riconducibile al magistero bolognese è, inoltre, la prima edizione del manuale *Il diritto commerciale*[32], a lungo – insieme alle *Istituzioni* di Vivante – uno dei principali testi di studio per la materia. Il confronto tra le opere, tuttavia, evidenzia i limiti di quella del giurista patavino, cui mancava, secondo i critici, «una concezione organica e un preciso orientamento ideale delle discipline commercialistiche»[33].

[25] A. Monti, *Per una storia del diritto commerciale contemporaneo*, Pisa, Pacini, 2021, p. 160; A. Rocco, *L'opera scientifica*, cit., p. 17

[26] Per un quadro dei ruoli istituzionali rivestiti e delle Commissioni di cui fece parte v. A. Sciumé, *Cesare Vivante*, cit., p. 446 e M. Libertini, *Vivante*, cit., p. 2059.

[27] S.M. Cicconetti, *Bolaffio, Leone*, in DBI, 11, 1969, pp. 243-244 e A. Mirone, *Bolaffio, Leone*, in DBGI, II, p. 274.

[28] *Il Codice di commercio italiano commentato*, Torino, Roux & Favale, 1883.

[29] C. Vivante, *Il Codice di commercio*, cit., V.

[30] L. Bolaffio, *Il Codice di commercio*, cit., I.1 e I.2.

[31] W. Bigiavi, *Ricordo di Leone Bolaffio nel centenario della nascita*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2, 1948, pp. 868-870.

[32] L. Bolaffio, *Il diritto commerciale, Corso universitario*, Torino, Utet, 1918; dalla quarta edizione intitolato *La legislazione commerciale*, IV e., Torino, Utet, 1929.

[33] S.M. Cicconetti, *Bolaffio*, cit., p. 244.

Con il suo collocamento a riposo, per il biennio 1923-'25[34] il Diritto commerciale fu affidato a Enrico Redenti (†1963)[35], che nella Facoltà giuridica bolognese ricopriva la cattedra di Procedura civile e ordinamento giudiziario[36].

Gli subentrò Ageo Arcangeli (†1935)[37], ordinario di Diritto civile all'Università di Padova, che tenne l'insegnamento di Diritto commerciale per un solo quadriennio, tra il 1925-'29[38], rivestendo nell'ultimo anno anche la carica di Preside; quindi, passò a Roma e al Diritto Agrario, di cui ebbe la prima cattedra. Arcangeli appartiene a quegli studiosi che – Vivante in testa – tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento «contribuirono al rinnovamento della scienza del diritto commerciale e all'elaborazione del suo sistema»[39]. I suoi contributi scientifici nella disciplina sono ascrivibili a tre filoni principali: la storia del diritto, gli atti di commercio, i titoli di credito[40].

Come i più autorevoli giuscommercialisti suoi contemporanei, il professore maceratese partecipò alle commissioni Vivante e D'Amelio incaricate di riformare il Codice di commercio; egli, inoltre, fu membro del comitato italo-francese per l'unificazione del diritto delle obbligazioni, della delegazione italiana inviata a Ginevra per concordare l'unificazione del diritto cambiario e della commissione incaricata di redigere la legge cambiaria. Nell'Italia fascista fu chiamato a coprire ruoli istituzionali di rilievo[41].

Sulla cattedra lasciata vacante da Arcangeli nel '29 la Facoltà giuridica chiamò Alfredo De Gregorio (†1979)[42], laureatosi a Roma con Vivante e in quel momento ordinario di Diritto commerciale a Siena[43]. Bologna fu una tappa importante nel suo percorso scientifico e didattico, ma una tappa breve: nel '35 fu trasferito a La Sapienza di Roma[44]. La vasta produzione scientifica di De Gregorio affronta alcuni dei più rilevanti temi del diritto commerciale: dal diritto contabile a quello societario, dalle assicurazioni al diritto

[34] *Annuario, a.a. 1923-'24*, Bologna, Tip. Paolo Neri, 1924, p. 70 e *Annuario, a.a. 1924-'25*, Bologna, Tip. Paolo Neri, 1925, p. 113.

[35] Per un primo inquadramento v. T. Carnacini, *La vita e le opere di Enrico Redenti. Discorso commemorativo letto nell'Aula Magna dell'Università degli studi di Bologna il 25-1-1964*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 18, 1964, I, p. 1-43; C. Vellani, *Redenti, Enrico*, in *DBI*, 86, 2016, pp. 705-708 e Id., *Redenti, Enrico*, in *DBGI*, II, pp. 1665-1667.

[36] Questo aspetto scientifico e didattico è approfondito in questo volume da F. Carpi-E. Rasia, *Il diritto processuale civile e la scuola bolognese*, cui rinvio.

[37] Per un primo inquadramento v. R Abbondanza, *Arcangeli, Ageo*, in *DBI*, 3, 1961, pp. 740-742 e A. Genovese, *Arcangeli, Ageo*, in *DBGI*, I, pp. 94-95.

[38] *Annuario, a.a. 1925-'26*, Bologna, Tip. Paolo Neri, 1926, p. 86 e *Annuario, a.a. 1928-'29*, Bologna, Tip. Paolo Neri, 1929, p. 102.

[39] A. Genovese, *Arcangeli*, cit., p. 94.

[40] W. Bigiavi, *Ageo Arcangeli*, in «Rivista del diritto commerciale», 33, 1935, I, p. 390.

[41] A. Genovese, *Arcangeli*, cit., p. 94.

[42] Per un quadro bio-bibliografico v. N. Rondinone, *De Gregorio, Alfredo*, in *DBGI*, I, pp. 680-681.

[43] ASUBo, FP 4, *VCF 13 novembre 1929*.

[44] Ivi, *Lettera del Ministro dell'Educazione Nazionale 7 ottobre 1935* che dispose il trasferimento dal 29 ottobre.

industriale. Da e per la didattica bolognese scaturì il *Corso di diritto commerciale* – precedente l'unificazione del diritto privato – in due volumi, l'uno sugli atti di commercio e i commercianti, l'altro sulle obbligazioni commerciali[45].

A seguito del suo passaggio all'Ateneo romano, Diritto commerciale, per un triennio ('35-'38)[46], fu assegnato a Tullio Ascarelli (†1959)[47] – ordinario dal '30, che aveva insegnato in molte sedi universitarie –, la cui brillante e rapida carriera venne interrotta nel '38, quando, a seguito delle leggi razziali, fu costretto a lasciare l'Università[48].

Chiamato a sostituirlo a partire dal 16 novembre di quell'anno[49] fu un altro allievo di Vivante, Vittorio Salandra (†1950)[50], che tenne l'insegnamento dall'a.a. 1938-'39 fino all'a.a. '45-'46[51], quando, all'indomani del reintegro formale nell'organico della Facoltà di Tullio Ascarelli, che avrebbe coperto il corso base, passò alla cattedra di Diritto industriale, di cui aveva chiesto e ottenuto l'attivazione. Fino al momento della sua scomparsa, il 27 febbraio '50, Salandra fu docente all'*Alma Mater*. È evidente l'influenza di Vivante sulla dottrina dell'allievo, caratterizzata da «un acuto senso di realismo», che lo portò lontano dalle divagazioni teoriche nel tentativo di arrivare velocemente «alla sostanza delle cose, ma sempre offrendo anche un'inquadratura dogmatica dei problemi giuridici».

Salandra fu autore estremamente prolifico e si occupò di quasi tutti gli ambiti della scienza commerciale, rivolgendo una particolare attenzione ai problemi nascenti dall'economia dell'epoca. Trattò delle società irregolari sia prima che dopo la nuova codifica-

[45] A. De Gregorio, *Corso di diritto commerciale*, 2 voll., Città di Castello, Soc. anonima tip. Leonardo da Vinci, 1932.

[46] ASUBo, FP 633, *Lettera del Ministro dell'Educazione Nazionale 8 novembre 1935*; *Annuario, a.a. 1935-'36*, Bologna, Soc. tip. già Compositori, 1937, p. 82 e *Annuario, a.a. 1937-'38*, Bologna, Tip. Compositori, 1939, p. 17.

[47] Alla figura e all'opera del giurista sono stati dedicati numerosi contributi. V., senza alcuna pretesa di esaustività, A. Asquini, *Nell'anniversario della morte di Tullio Ascarelli*, in «Rivista delle Società», 5, 1960, pp. 997-1012, ora in Id., *Scritti giuridici*, III, Padova, Cedam, 1961, pp. 45-62; S. Rodotà, *Ascarelli, Tullio*, in *DBI*, 4, 1962, pp. 371-372; M. Stella Richter jr., *Tullio Ascarelli*, in *VIII Appendice*, pp. 707-711; Id., *Ascarelli, Tullio*, in *DBGI*, I, pp. 108-111. Dello stesso autore i saggi *Tullio Ascarelli studente*, in «Rivista delle società», 54, 2009, pp. 1237-1280 dedicato agli anni giovanili, *Tullio Ascarelli avvocato*, in «Rivista delle società», 58, 2013, pp. 190-201, che ne ripercorre la carriera nel Foro, e il recentissimo *Cinque storie ascarelliane*, in S. Pagliantini, C. Pasquariello (a cura di), *Su Ascarelli*, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 3-24.

[48] ASUBo, FP 633, *Lettera del Rettore 14 ottobre 1938.* L'allontanamento avvenne in seguito a R.D. 5 settembre 1938 n. 1390, in «G.U.», 13 settembre 1938, n. 209. Su questo difficile momento della vita di Ascarelli v. A. Zanotti, *Tullio Ascarelli e Edoardo Volterra*, in D. Mirri, S. Arieti (a cura di), *La cattedra negata. Dal giuramento di fedeltà al fascismo alle leggi razziali nell'Università di Bologna*, Bologna, Clueb, 2002, pp. 95-103.

[49] ASUBo, FP 987, *Telegramma*.

[50] Manca una voce biografica su questo giurista, che certamente meriterebbe di essere approfondito. Per un primo inquadramento v. A. Asquini, *Necrologio*, in «Rivista del diritto commerciale», 48, 1950, I, pp. 161-163, ora in Id., *Scritti giuridici*, cit., III, pp. 17-23 e Id., *Vittorio Salandra*, in *Annuario, a.a. 1948-'49 – 1949-'50*, Bologna, Tip. Compositori, 1952, pp. 162-163.

[51] *Annuario, a.a. 1938-'39*, Bologna, Tip. Compositori, 1939, p. 21 e *Annuario, a.a. 1942-'43 – 1943-'44 – 1944-'45 – 1945-'46*, Bologna, Tip. Compositori, 1947, p. 22.

zione, dei titoli di credito, dei contratti bancari e delle assicurazioni, con riguardo alle quali scrisse, *inter alia*, il commento al titolo dedicato per il *Commentario del Codice civile* diretto da Vittorio Scialoja e Giuseppe Branca uscito nel 1948[52]. Frutto delle lezioni bolognesi sono il *Corso di diritto commerciale*, in cui, dopo una parte iniziale sulle obbligazioni in generale, Salandra approfondisce i titoli di credito e quelli bancari[53], e le *Lezioni sui contratti commerciali* in due volumi: il primo dedicato alla vendita e ai contratti affini, il secondo all'assicurazione[54]. Sempre a scopi didattici, messo a punto e arricchito nel corso degli anni, è il *Manuale di diritto commerciale,* che offre una preziosa trattazione sistematica della disciplina all'indomani dell'unificazione del diritto privato e un tentativo di dare conto degli indubbi progressi realizzati rispetto alla precedente codificazione[55].

All'Accademia Salandra affiancò sempre l'esercizio della professione forense[56], mentre a livello istituzionale fece parte della commissione ministeriale che elaborò il progetto di Codice di commercio del '40, nel quale le sue riflessioni teoriche sull'impresa come unità economica trovarono accoglimento[57].

3. Il dualismo Ascarelli - Bigiavi

Gli anni centrali del secolo furono caratterizzati dal dualismo tra Tullio Ascarelli, professore nella Facoltà giuridica, e Walter Bigiavi (†1968)[58], docente della Facoltà di Economia, destinato a succedergli.

Il primo, costretto a un lungo volontario esilio per sfuggire alle persecuzioni razziali, solo con l'inizio del '49 fece ritorno alla sua cattedra bolognese[59], dove insegnò, per incarico, anche Diritto industriale fino al '53[60].

---

[52] V. Salandra, *Assicurazione*, in *Commentario del Codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna, Zanichelli – Roma, Società editrice del Foro Italiano (da ora *Commentario Scialoja-Branca*), 1955

[53] Id., *Corso di diritto commerciale. Obbligazioni commerciali in genere – Titoli di credito – Titoli cambiarii*, Roma, Soc. ed. del Foro Italiano, 1939.

[54] Id., *Lezioni sui contratti commerciali*, 2 voll., Padova, Cedam, 1940.

[55] V. Salandra, *Manuale di diritto commerciale*, I-II, Bologna, UPEB, 1946-1948.

[56] La domanda di iscrizione all'albo bolognese di Vittorio Salandra fu accolta il 24 ottobre '39 con la primitiva anzianità di iscrizione presso l'Ordine forense di Roma del 20 febbraio 1919. Le pratiche sono conservate presso l'Archivio dell'Ordine Forense di Bologna, *FP 1018. Vittorio Salandra*.

[57] A. Asquini, *Necrologio*, cit., p. 20.

[58] Su questo giurista, che espressamente chiese di non essere ricordato e celebrato all'indomani della sua morte, v. *Walter Bigiavi*, in *Annuario, a.a. 1968-'69 – 1969-'70*, Bologna, Tip. Compositori, 1970, pp. 404-413 e F. Galgano, *Bigiavi, Walter*, in *DBGI*, I, pp. 254-257.

[59] D. Hoxha, *Sintomatologia da transito. La Facoltà di Giurisprudenza di Bologna da Umberto Borsi ad Antonio Cicu*, in M. Cavina (a cura di), *Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista e età repubblicana*, Bologna, Clueb, 2014, p. 161.

[60] ASUBo, FP 633, *Lettera del Rettore 6 febbraio 1953*.

Ultimo allievo di Vivante, Ascarelli ne fu il continuatore e seppe svilupparne il metodo in maniera originale. Dal gius-commercialista veneziano egli derivò la dialettica interna all'ordine giuridico tra diritto codificato e diritto vivente, l'attenzione per la prassi come momento di sviluppo del diritto, la necessità di cogliere la reale portata economica e sociale di ogni problema giuridico[61]. La sua dottrina[62] si fonda sulla storicità del diritto, sull'attenzione alla comparazione (considerata come un ampliamento e un prolungamento del metodo storico[63]) e sull'interpretazione, consistente in un continuo adeguamento del diritto alla realtà economica e sociale.

Gli studi di Ascarelli sono estremamente varii, essendosi egli occupato di tutti i principali aspetti del Diritto commerciale in maniera organica, profonda e originale, rivelando una ricchezza di interessi degna di nota[64]. Spiccano, fra gli altri, i contributi sulla moneta, che trovarono una felice sintesi nel volume sulle *Obbligazioni pecuniarie* per il *Commentario* diretto da Scialoja e Branca pubblicato nel '59[65]. Tra gli altri temi affrontati l'impresa e le società[66], i titoli di massa e i titoli di pagamento, il negozio indiretto[67] e il contratto plurilaterale[68]. I suoi molti lavori nell'ambito del Diritto industriale[69] culminarono nel volume del '56, ove è espressa con chiarezza l'idea che la concorrenza è strumento essenziale per l'attuazione dell'economia di mercato[70]. Ampia, infine, la pro-

[61] Sottolineano l'influenza del Maestro sull'allievo A. Asquini, *Nell'anniversario*, cit., p. 1009; P. Grossi, *Le aporie dell'assolutismo giuridico (Ripensare, oggi, la lezione metodologica di Tullio Ascarelli)*, in «Diritto privato», 1997, pp. 485-550, ora in Id., *Nobiltà di diritto. Profili di giuristi*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 469-470; G. Auletta, *Studi e saggi di Tullio Ascarelli*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 9, 1955, p. 436 e G. Ferri, *Il pensiero giuridico di Tullio Ascarelli*, in *Studi in memoria*, cit., I, pp. CXLV-CXLVI che, tuttavia, evidenzia come «l'atmosfera vivantiana» fosse ormai al tramonto.

[62] Uno sguardo complessivo al metodo di Ascarelli è offerto da N. Bobbio, *Ritratti critici di contemporanei*, in «Belfagor», 19, 1964, 4, pp. 411-424 e 5, pp. 546-565; P. Grossi, *Le aporie*, cit., pp. 445-504 e M. Grondona, *Premesse per una discussione sul rapporto tra continuità e discontinuità nel diritto civile. A partire dalla lezione di Tullio Ascarelli*, in «Specula iuris», 1, 2021, 2, pp. 153-178.

[63] L'interesse per la comparazione è ricordato da G. Auletta, *Studi*, cit., pp. 435-436; P. Grossi, *Le aporie*, cit., pp. 453-456; A. Palmieri, *Attualità delle riflessioni comparatistiche di Tullio Ascarelli sul valore del precedente*, in *Su Ascarelli*, cit., pp. 341-357 e N. Bobbio, *L'itinerario*, cit., p. CXIII.

[64] Sulla produzione scientifica di Ascarelli, v. F. Ferrara, *Tullio Ascarelli*, in «Rivista di diritto civile», 6, 1960, pp. 113-116; B. Libonati, *Ricordo di Tullio Ascarelli*, in *Studi offerti ad Antonio Venditti*, II, Napoli, Jovene, 2009, pp. 783-796 e il recente volume *Su Ascarelli*, cit.

[65] T. Ascarelli, *Obbligazioni pecuniarie: art. 1277-1284*, in *Commentario Scialoja-Branca*, 1959.

[66] G. Auletta, *Studi*, cit., pp. 443- 500 e A. Asquini, *Nell'anniversario*, cit., pp. 1002-1003.

[67] T. Ascarelli, *Contratto misto, negozio indiretto, «negotium mixtum cum donatione»*, in «Rivista del diritto commerciale», 28, 1930, II, pp. 462-477 e Id., *Il negozio indiretto*, in *Studi Vivante*, I, ora in Id., *Saggi giuridici*, cit., pp. 149-223.

[68] Id., *Il contratto plurilaterale*, in Id., *Saggi giuridici*, cit., pp. 259-316.

[69] Sul punto fondamentale il saggio *Teoria della concorrenza e interesse del consumatore* del 1954.

[70] T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Lezioni di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 1956. Su questo specifico ambito della produzione ascarelliana v. M. Libertini, *Diritto commerciale e mercato (L'insegnamento di Tullio Ascarelli)*, in «Diritto privato», 1997, pp. 551-566 e Id., *Il diritto della concorrenza nel pensiero di Tullio Ascarelli*, in «Università di Catania - Annali del Seminario Giuridico», n.s., 6, 2004-'05, pp. 87-123.

duzione dedicata alla didattica, che svaria dagli *Appunti di diritto commerciale* (1931)[71], alle *Istituzioni di diritto commerciale* (1937)[72], fino alle *Lezioni di diritto commerciale* (1954)[73].

Ascarelli deve essere ricordato anche per le molte iniziative scientifiche ed editoriali, tra le quali risale proprio agli anni bolognesi la fondazione della «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile» insieme agli illustri colleghi di Facoltà Enrico Redenti e Antonio Cicu (†1962)[74]. All'insegnamento, nel quale eccelse, egli accostò sempre l'avvocatura praticata ad alto livello, e una proficua attività di collaborazione con il legislatore[75].

A partire dall'a.a. 1953-'54[76], a seguito del trasferimento di Ascarelli a Roma, il corso di Diritto commerciale fu tenuto per incarico da Walter Bigiavi, ordinario sulla neoistituita cattedra della materia nella locale Facoltà economica fin dal '46[77], che all'*Alma Mater* svolse anche una brillante carriera istituzionale, fondando e dirigendo l'Istituto di diritto, rivestendo la carica di Preside di Economia dal '52 al '67 e quella di Rettore *ad interim* nel '68. Gli fu proposto – ma rifiutò – il trasferimento a Giurisprudenza, nella quale, tuttavia, mantenne l'incarico di insegnamento fino all'a.a. '65-'66[78].

Studioso dalla forte personalità e di rara arguzia, egli contese ad Ascarelli il primato nella disciplina per tutta la prima metà del XX secolo. Tra i due, uniti da una cultura cosmopolita ma lontani nel metodo, si venne a creare un vero e proprio dualismo, non privo di sottili e pungenti critiche. Si è già detto di Ascarelli, mentre Bigiavi preferì un metodo induttivo per cui uno specifico caso giurisprudenziale diveniva l'occasione per affrontare temi più larghi[79].

La sua vasta produzione scientifica può essere ricondotta a due principali filoni di ricerca: il diritto cambiario e l'impresa[80]. Stupisce l'assenza di un'opera indirizzata agli studenti, in questo distinguendosi Bigiavi da quanti lo avevano preceduto nell'insegnamento del Diritto commerciale a Bologna. Per contro si rilevano le molte iniziative editoriali che lo portarono a essere co-direttore di «Giurisprudenza italiana» e della «Rivista

[71] T. Ascarelli, *Appunti di diritto commerciale*, I-II, Soc. ed. del Foro Italiano, 1936.
[72] Id., *Istituzioni di diritto commerciale*, Milano, Giuffrè, 1937.
[73] Id., *Lezioni di diritto commerciale. Introduzione*, Milano, Giuffrè, 1954.
[74] V., in ultimo, delineata da M. Sesta, *Cicu, Antonio*, in DBGI, I, pp. 537-540.
[75] M. Stella Richter, *Tullio Ascarelli*, cit., pp. 709-710 e A. Asquini, *Nell'anniversario*, cit., pp. 1003 e 1010.
[76] *Annuario, a.a. 1952-'53 – 1953-'54*, Bologna, Tip. Compositori, 1956, p. 26.
[77] *Annuario, a.a. 1946-'47 – 1947-'48*, Bologna, Tip. Compositori, 1950, p. 28.
[78] ASUBo, FP 10703, *Verbale del Consiglio di Facoltà 24 marzo 1966*, in cui si prende atto della rinuncia all'incarico da parte di Bigiavi. Le tappe della sua carriera accademia e istituzionale sono ripercorse in *Walter Bigiavi*, cit., pp. 404-406.
[79] F. Galgano, *Bigiavi*, cit., p. 254.
[80] Si segnalano, tra gli altri, le monografie *La «piccola impresa»*, Milano, Giuffrè, 1947; *La professionalità dell'imprenditore*, Padova, Cedam, 1948; *L'imprenditore occulto*, Padova, Cedam, 1954, che raccoglie le esercitazioni tenute presso l'Istituto di applicazione forense nell'a.a. 1951-'52, e *Difesa dell'«Imprenditore occulto»*, Padova, Cedam, 1962.

trimestrale di diritto e procedura civile», che lasciò nel ’55; l’anno successivo fondò la «Rivista di diritto civile», di cui assunse le vesti di direttore insieme ad alcuni ordinari delle principali università italiane.

4. La scuola di Bigiavi

Alla scuola di Bigiavi sono riconducibili quei Maestri che insegnarono Diritto commerciale e Diritto industriale tra la fine degli anni ’60 e gli anni ’80, i quali annoverano tra i loro allievi quanti oggi illustrano tali discipline all’*Alma Mater*.

Tra i molti brillanti discepoli che aveva formato, a Bigiavi subentrò nella cattedra della Facoltà giuridica Gerardo Santini (†1988)[81], già incaricato di Diritto industriale[82] e chiamato come ordinario di Diritto commerciale nel ’66. Questi, negli anni bolognesi, si impegnò anche a livello istituzionale: per quasi un decennio (’68-’77) fu Direttore dell’Istituto di applicazione forense e Preside di Giurisprudenza; a lungo fece parte del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo. Egli esercitò, inoltre, la professione forense in cui si distinse, arrivando a presiedere nel ’76-’77 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dei Procuratori, mentre la sua partecipazione attiva al mondo della finanza culminò nella presidenza del Credito Romagnolo.

Santini condivise il metodo del Maestro, incentrato su un ragionamento rigoroso e sull’analisi del caso concreto; se ne discostò, in parte, solo nella piena maturità, quando per lui divenne centrale l’osservazione della realtà socio-economica. I suoi numerosi contributi scientifici possono essere ricondotti a tre direttrici: il diritto cambiario[83], la materia societaria – le cui ricerche confluirono nel fortunato volume per il *Commentario del Codice civile* curato da Scialoja e Branca sulle società a responsabilità limitata[84] – e l’economia del diritto[85], rivelando notevole originalità nell’affrontare i temi giuridici in una prospettiva moderna, che muoveva dall’analisi della prassi e del mondo economico prima ancora che dal diritto statuale.

Nel ’74 l’insegnamento di Diritto commerciale venne sdoppiato e ad affiancare Santini fu chiamato Renzo Costi (allievo dello stesso Santini e, soprattutto, di Gastone Cottino, con cui si era laureato), che insegnò a Giurisprudenza fino alla cessazione dal servizio per limiti di età (2010), conseguendo l’emeritato nel 2014. Dall’a.a. ’82-’83 al ’92-’93 tenne, inoltre, per affidamento il nuovo corso complementare di Diritto bancario, materia quest’ultima nella quale si distinse a livello nazionale[86] e per la quale

[81] Per una prima informazione v. P.M. Sanfilippo, *Santini, Gerardo*, in *DBGI*, II, pp. 1793-1795.
[82] Santini tenne tale insegnamento per incarico dal 1957-’58 al 1969-’70.
[83] V., *inter alia*, G. Santini, *Bancogiro*, Bologna, UPEB, 1948 e Id., *L’azione causale nel diritto cambiario*, Padova, Cedam, 1955.
[84] Id., *Società a responsabilità limitata: art. 2472-2497*, in *Commentario Scialoja-Branca*, 1964.
[85] Id., *Il commercio: un saggio di economia del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1979 e Id., *I servizi: nuovo saggio di economia del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1987.
[86] Costi è stato uno degli ispiratori della riforma del diritto bancario (1993) e di quella del mercato finanziario (1998).

scrisse nell'86 un fortunato manuale[87]; altrettanto rilevante la silloge – più tarda – sul diritto del mercato finanziario[88]. Da menzionare anche le ricerche su impresa e società, i cui esiti sono raccolti nel volume sulla *Società in accomandita per azioni* per il *Commentario Scialoja-Branca*[89]. Costi fu molto attivo anche a livello editoriale, co-fondando e co-dirigendo «Giurisprudenza commerciale» e «Banca impresa e società», co-dirigendo «Banca borsa e titoli di credito» e la «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile».

Alla scuola commercialistica di Bigiavi deve ricondursi anche Gaetano Castellano (†1987)[90], che con lui si laureò nel '58. Dopo aver insegnato a Sassari e a Modena, fece ritorno a Bologna nel '74, ormai ordinario, sulla II cattedra di Istituzioni di diritto privato[91], per poi essere trasferito alla III cattedra di Diritto commerciale a partire dall'a.a. '77-'78[92]. Eletto Direttore dell'Istituto Giuridico nel '76, rivestì tale carica per un solo mandato[93]. Anch'egli fu tra i fondatori e poi direttore di «Giurisprudenza commerciale», redattore per la «Rivista di diritto civile» e per «Giurisprudenza italiana», sulle quali pubblicò note a sentenza, recensioni e contributi originali.

La produzione scientifica di Castellano si snoda lungo due prioritari percorsi di ricerca, le assicurazioni[94] e il diritto cambiario[95]; non mancano, tuttavia, densi contributi concernenti altri aspetti della disciplina. In tutte le sue opere egli rivela attenzione alla realtà economico-sociale, seguendo il metodo scientifico in cui si era distinto, fra gli altri, il suo Maestro.

Anche Vito Mangini (†2019) si laureò con Bigiavi e, dopo aver tenuto corsi in altre Facoltà dell'Ateneo, fu chiamato nel '76 a Giurisprudenza, dove insegnò Diritto industriale [96] fino all'a.a. '88-'89, quando passò al Diritto commerciale[97]. Rivestì, inoltre, la carica di Direttore dell'Istituto Giuridico tra il '91 e il '94.

Gli interessi scientifici di Mangini si sono rivolti in larga parte a quel diritto industriale di cui è stato un indiscusso esponente e da lui insegnato in una prospettiva comparatistica e internazionale per tanta parte della sua carriera, occupandosi, *inter alia*, di

87 R. Costi, *L'ordinamento bancario*, Bologna, Il Mulino, 1986.
88 Id., *Il mercato mobiliare*, Torino, Giappichelli, 1997.
89 Id., *Società in accomandita per azioni*, in *Commentario Scialoja-Branca*, 1973.
90 Per un primo inquadramento v. A. Mirone, *Castellano, Gaetano*, in *DBGI*, I, pp. 482-483.
91 ASUBo, FP 11921, *VCF 27 settembre 1973* e *Decreto del Ministro per la pubblica istruzione 31 dicembre 1973*.
92 Ivi, *VCF 11 luglio 1977* e *Decreto del Ministro per la pubblica istruzione 12 settembre 1977.*
93 Castellano coprì tale ruolo dal 22 gennaio '76 al 27 febbraio '79. Sulla sua attività di Direttore, v. A. Legnani Annichini, *Laboratorio scientifico, biblioteca, luogo di studio. Dal Seminario giuridico (1911) al Dipartimento di Scienze Giuridiche (2000)*, in «Archivio Giuridico», 237, 2017, 1, p. 55.
94 G. Castellano, *Vicende del rapporto d'assicurazione sulla vita: risoluzione di diritto, riduzione e riscatto, il mutuo su polizza*, Padova, Cedam, 1963 e Id., *Le assicurazioni private*, Torino, Utet, 1970.
95 Id., *Le assicurazioni private*, Torino, Utet, 1970 e Id., *Questioni in tema di arricchimento cambiario*, in G.L. Pellizzi, *I titoli di credito*, Milano, Giuffrè, 1980.
96 ASUBo, FP 12368, *Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 1° giugno 1976*.
97 Ivi, *VCF 16 settembre 1987* e *Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 31 ottobre 1988.*

marchi, di proprietà industriale e dell'innovativo fronte della disciplina antitrust[98]. Con una finalità didattica in questo specifico ambito giuridico, allo schiudersi del nuovo millennio, realizzò anche uno dei primi esemplari di manuali brevi[99], genere destinato poi a diffondersi in coincidenza con le numerose riforme della didattica universitaria.

Tra gli allievi di Bigiavi dobbiamo ricordare ancora Alberto Maffei Alberti, che, ordinario a Ferrara, fece ritorno a Bologna per ricoprire la III cattedra di Istituzioni di diritto privato nell'81-'82, per poi passare l'anno successivo al Diritto fallimentare, che insegnò con passione, divenendone un conclamato Maestro, fino a quando, in seguito alla scomparsa di Castellano, nell'a.a. 1987-'88 approdò al Diritto commerciale, dopo avere fondato *Le nuove leggi civili commentate*, insieme a Giorgio Cian e Piero Schlesinger. Infine, Alberto Caltabiano, che tenne il corso di Diritto commerciale soltanto per un anno ('77-'78), sostituendo Santini in congedo per motivi di studio, ma che fin dall'a.a. '70-'71 insegnò, dapprima in veste di incaricato e poi di associato, Diritto industriale.

Tra la fine degli anni '70 e per tutti gli anni '80 i tre titolari della cattedra di Diritto commerciale coordinarono i loro corsi, in modo che ciascuno ne approfondisse un aspetto: Santini insegnò la parte relativa all'impresa e ai contratti di impresa, Castellano la materia societaria e Costi il diritto bancario. Una suddivisione degli argomenti che fu mantenuta – seppur modificata nei contenuti – anche quando nell'a.a. '87-'88 sulla cattedra salirono Mangini e Maffei Alberti. Il primo scelse di illustrare i temi che già furono di Santini, mentre il secondo si dedicò a società e titoli di credito.

[98] Gli studi in tale materia sono culminati nel volume V. Mangini, *Diritto antitrust*, Torino, Giappichelli, 2000.

[99] Id., *Manuale breve di diritto industriale*, Padova, Cedam, 2001.

Il Diritto del Lavoro e la Scuola giuridica bolognese (1861-1988)

*Patrizia Tullini**

1. La spericolata avventura culturale della Scuola bolognese di Diritto del Lavoro

Il ramo del diritto che regola i rapporti di lavoro ha origini piuttosto recenti: figlio della società industriale, muove i suoi primi passi nella consuetudine dei rapporti economici e nella prassi giurisprudenziale, ancor prima che nella legislazione. A partire dal secolo XIX e fino ai primi anni del Novecento, il diritto del lavoro si profila lentamente come un sottoregno del diritto privato.

Dopo l'Unità d'Italia, nel Codice civile del 1865 e in quello di Commercio del 1882 il termine "lavoro" non compare neppure, tanto che il *facere* personale a beneficio di altri è compresso nello schema civilistico della locazione di opere, largamente inadeguato a rappresentare le relazioni individuali e collettive di lavoro che si sviluppano nel contesto della nascente produzione industriale. Negli studi scientifici e nell'insegnamento universitario presso l'Ateneo bolognese la disciplina lavoristica conquista uno *status* accademico solo verso la fine degli anni Venti del Novecento. E tuttavia, l'esordio non è certo favorito dal contesto storico: quel diritto, nuovo e pragmatico, aveva appena iniziato ad emanciparsi dal diritto privato che già veniva investito dalla legislazione corporativa e attratto nell'orbita pubblicistica.

Dopo la caduta dell'ordinamento corporativo, gli archivi dell'Università di Bologna attestano, a partire dall'anno accademico 1945-46, l'avvio del primo corso universitario di Diritto del Lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza in luogo dell'insegnamento del Diritto corporativo. Nel secondo dopoguerra la materia lavoristica intreccia le proprie sorti, scientifiche e universitarie, con il Diritto processuale civile: il magistero di Tito Carnacini, insigne processual-civilista, segna ufficialmente l'atto di nascita della Scuola bolognese di Diritto del Lavoro. Accanto a lui e con il suo insegnamento si formeranno gli allievi talentuosi che riusciranno ad influenzare in misura rilevante l'impianto teo-

* Professoressa ordinaria di Diritto del Lavoro, Università di Bologna, Accademia delle Scienze.

rico e scientifico della materia sino ai tempi recenti, oltre a reggere l'insegnamento del Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza.

Questa breve indagine abbraccia il periodo che parte dall'Unità d'Italia sino all'anno 1988 (anno del Novecentenario dell'*Alma Mater Studiorum*). Negli ultimi decenni del secolo la disciplina lavoristica si è fortemente modificata nella sua ispirazione di fondo e sul piano della tecnica giuridica, al contempo si è articolata in una serie di nuovi insegnamenti integrativi e complementari rispetto al corso istituzionale di Diritto del Lavoro, per tener conto della stratificazione delle fonti (a partire dalla compenetrazione fra il diritto statuale, le normative euro-unitarie e quelle internazionali), dell'accresciuta rilevanza di alcuni settori e segmenti della disciplina (previdenza sociale, salute e sicurezza sul lavoro), delle sinergie con altri ambiti disciplinari utili alla comprensione della realtà economico-sociale (diritto penale del lavoro, diritto del lavoro e immigrazione ecc.).

2. Tra due secoli: i travagliati inizi dell'insegnamento del Diritto del Lavoro

Non può sorprendere il fatto che, nella ricostruzione storica della Scuola giuridica bolognese dopo l'Unità d'Italia, Arturo Carlo Jemolo non fornisca alcuna notizia riguardo a insegnamenti che avessero ad oggetto la disciplina del lavoro, né vengano nominate personalità di giuristi e di docenti che coltivassero un tal genere di studi. La motivazione di questo silenzio può rintracciarsi nella circostanza che in quell'epoca l'Università di Bologna fu soprattutto una "scuola" del diritto e, come spiega Jemolo, sebbene emergessero grandi figure di accademici e di studiosi, questi attendevano con prioritario impegno all'attività d'insegnamento: per quanto si trattasse di illustri e acutissimi conoscitori della scienza del diritto – scrive ancora Jemolo – «il loro nome era assolutamente ignoto perché nulla avevano scritto»[1].

V'è tuttavia una ragione più profonda del silenzio che, nella vicenda storica della Scuola giuridica bolognese, circonda l'insegnamento di quel particolare ramo del diritto. Ed è una ragione che risiede nelle origini relativamente recenti – potremmo dire persino oscure – di una disciplina giuridica che germoglia in primo luogo dalla consuetudine, quale si forma e si consolida negli scambi economici che attengono alle attività umane e richiedono un *facere* personale. Una consuetudine che andava prendendo posto all'interno della grande lacuna normativa che caratterizzava entrambi i Codici dell'epoca napoleonica, quello civile del 1865 e quello di commercio del 1882[2].

Negli studi scientifici e nell'insegnamento universitario, un diritto che si occupa del lavoro umano impiegato nei processi produttivi si affaccia abbastanza tardi, in concomitanza con il primo decollo industriale italiano nel secolo XX. Questo diritto prende l'abbrivio, per conquistare uno *status* accademico nella Scuola giuridica bolognese, con la

[1] A. C. Jemolo, *Bologna e la cultura dopo l'Unità d'Italia*, Bologna, Zanichelli, 1960, p. 213.

[2] Sulla «gran lacuna» nei codici ottocenteschi v. U. Romagnoli, *Il lavoro in Italia*, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 51 ss.; F. Galgano, *Storia del diritto commerciale*, Bologna, Zanichelli, 1976, p. 83.

figura di Ferruccio Pergolesi, il quale assume la titolarità del corso di "Diritto del lavoro e Legislazione sociale" in qualità di libero docente, a partire dall'anno accademico 1928-29. Ne reggerà poi le sorti per oltre un decennio, in modo continuativo, sino agli inizi degli anni Quaranta del Novecento. In verità, la sua ricca produzione scientifica riguarda soprattutto le discipline pubblicistiche, ma ciò si può spiegare considerando che, nello sviluppo legislativo nei primi decenni del Novecento, il ceppo giuridico è comune: la legislazione sociale e il diritto pubblico condividono l'ispirazione e il registro regolativo, oltre che i generali obiettivi politico-normativi.

Sul piano dell'organizzazione del sapere giuridico e della didattica universitaria, il connubio tra pubblico e privato che ha caratterizzato le origini si manterrà ancora a lungo. Ma è soprattutto durante il periodo fascista e con l'istituzione dell'ordinamento corporativo che l'impronta pubblicistica diventa pervasiva e dominante, sino a fagocitare tutta la giovanissima materia del lavoro. Nel quadro legislativo introdotto dal regime fascista (cfr. spec. l. 3 aprile 1926, n. 563 sulla disciplina dei rapporti di lavoro; R.D. 1° luglio 1926, n. 1130 che reca le norme di attuazione) e nell'ambito dei principi programmatici della Carta del Lavoro del 1927 si innestano gli insegnamenti del "Diritto corporativo" e del "Diritto corporativo del Lavoro", che hanno contrassegnato la vita della Facoltà bolognese dai primi anni Trenta sino all'anno accademico 1943-44. In quella fase storica, è ancora Ferruccio Pergolesi ad assumere l'incarico didattico per il Diritto corporativo del Lavoro, insieme con Alberto Zanelli Quarantini che, in qualità di libero docente, ne proseguirà l'insegnamento iniziato nell'anno accademico 1936-37 sino al secondo dopoguerra.

A partire dai primi anni del secondo dopoguerra, per decreto del Governo Badoglio non si tengono più insegnamenti di Diritto corporativo nelle università italiane: i relativi corsi didattici devono essere cancellati dai piani di studio e dagli ordinamenti universitari. Gli studi storici documentano che l'ottemperanza al decreto governativo non fu immediata né completa sul territorio italiano, tuttavia nella Facoltà di Giurisprudenza, a partire dall'anno accademico 1945-46, inizia l'insegnamento del primo corso di Diritto del Lavoro. Senza soluzione di continuità è ancora Ferruccio Pergolesi ad assumere il nuovo corso universitario, conservandone la titolarità sino alla data del pensionamento avvenuto alla fine degli anni Sessanta.

3. Oltre il periodo corporativo. Le ascendenze processual-civilistiche della disciplina

La formazione di questo particolare settore del diritto è il risultato d'un processo complesso e di molteplici apporti teorico-scientifici tra loro differenti, e talvolta inaspettati. Quasi negli stessi anni in cui il diritto del lavoro si sviluppa in stretta contiguità con le dottrine pubbliciste e con la legislazione sociale, altre personalità della cultura giuridica bolognese abbracciano la materia, pur partendo da prospettive scientifiche differenti.

All'aprirsi del Novecento, infatti, un processual-civilista di grande valore e di amplissima fama, come Enrico Redenti, si avvicina quasi per caso allo studio del Diritto del Lavoro e comincia a coltivare con curiosità e interesse l'emergente disciplina delle relazioni di lavoro nell'impresa. La sua figura di giurista versatile ed eclettico gli ha consentito di acquisire una posizione preminente nella Scuola giuridica bolognese e, per quanto qui interessa, di svolgere un ruolo decisivo nella nascita di un moderno diritto del lavoro, finalmente libero dalle incrostazioni pubblicistiche e del periodo corporativo. I giuslavoristi bolognesi della seconda metà del Novecento, che a tale personalità hanno riservato la deferente gratitudine dovuta ai propri antenati[3], considerano il *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, edita nel 1906, non solo un'opera giuridica ma anche un documento di rilievo storico, perché in grado di testimoniare «l'alba di un nuovo ordine sociale incentrato sul contratto di lavoro»[4].

Raggiunta l'età matura, nel 1947 Enrico Redenti decide di fondare la *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, con il sodalizio di Antonio Cicu. La nuova Rivista sarà destinata a diventare ben presto (ed è ancora oggi) un luogo privilegiato di dialogo e di confronto per le scuole giuridiche dei processualisti e dei giuslavoristi[5]. Negli anni più tardi del Novecento sarà ancora la stessa Rivista a pubblicare i contributi degli allievi giuslavoristi di seconda generazione, allora raccolti attorno alla cattedra di Tito Carnacini, per celebrare i fondamentali apporti di Redenti alla nascita della disciplina del lavoro e alla formazione della Scuola bolognese di Diritto del Lavoro.

Se è vero che Enrico Redenti è stato annoverato nel *pantheon* dei precursori del moderno diritto del lavoro, un eguale tributo si deve anche alla personalità scientifica e accademica di Tito Carnacini, che ne aveva seguito gli insegnamenti e i percorsi teorici in entrambi i settori gius-processualista e giuslavorista. Il magistero di Carnacini, specie nel periodo che racchiude gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, segna ufficialmente l'atto di nascita della Scuola giuslavorista di Bologna. Il che appare ancor più meritorio, e persino sorprendente, se si considera che Tito Carnacini ha orientato la definizione del profilo epistemologico del Diritto del Lavoro solo in virtù del suo insegnamento universitario, senza aver mai scritto manuali né opere monografiche nella materia.

La Scuola giuslavorista, della quale Carnacini viene giustamente celebrato come fondatore, guadagnerà il suo momento di massima espressione e di forza identitaria nel panorama dottrinale italiano con la redazione collettiva, nei primi anni Settanta, del Commentario dello Statuto dei Diritti dei lavoratori varato dal legislatore nel 1970[6].

[3] Sulla figura e sulle opere di E. Redenti, cfr. U. Romagnoli, *Le origini del pensiero giuridico-sindacale in Italia*, in *Lavoratori e sindacato fra vecchio e nuovo diritto*, Bologna, Il Mulino, 1974, p. 123 ss.; F. Mancini, in *Riv. it. dir. lav.*, 1993, I, p. 148; più di recente L. Gaeta, *Enrico Redenti e il diritto del lavoro*, in *Dir. priv*. 2001-2002, p. 691.

[4] Cfr. U. Romagnoli, *Giuristi del lavoro. Percorsi italiani di politica del diritto*, Roma, Donzelli Editore, 2009, p. 27.

[5] T. Carnacini, *La vita e le opere di Enrico Redenti*, in *Riv. trim. di dir. proc. civ.*, 1964, p. 1 ss.

[6] G. Ghezzi, G.F. Mancini, L. Montuschi, U. Romagnoli, *Statuto dei diritti dei lavoratori*, in A. Scialoja e G. Branca (a cura di), *Commentario del Codice civile, Libro quinto: Lavoro Titolo I e II –*

Un'opera nella quale vengono riversati sia l'approccio fattuale e concreto alla disciplina del lavoro che fu privilegiato da Enrico Redenti, sia la portata fortemente innovativa di quella «prospettiva garantista e costituzionale che è propria dello Statuto» dei diritti della persona che lavora[7].

4. La fondazione della Scuola giuslavorista bolognese

Negli anni immediatamente successivi al varo della Costituzione, l'assegnazione dell'insegnamento di Diritto del Lavoro a Tito Carnacini, che ne conserverà la titolarità per tredici anni (1° novembre 1949-31 ottobre 1962), riveste un'importanza fondamentale per la nascita della Scuola giuslavorista bolognese. Non è meno significativo l'apporto che Carnacini diede alla vita accademica[8], specie nell'ambito dell'Ateneo bolognese, ricoprendo dapprima il ruolo di Preside della Facoltà di Giurisprudenza (1963-1968), poi quello di Rettore negli anni della contestazione (1968-1976) e, infine, nuovamente, quello di Preside di Facoltà dal 1982 fino alla sua morte.

Per sua stessa ammissione, accadde al caposcuola di «prendere contatto con il diritto del lavoro *non tamquam transfuga, sed tamquam explorator*»[9]. Eppure, va indubbiamente a Tito Carnacini il merito d'aver tenuto a battesimo la Scuola bolognese di Diritto del Lavoro, come testimonia la schiera dei grandi maestri che furono suoi diretti allievi: Giuseppe Federico Mancini, Giorgio Ghezzi, Umberto Romagnoli, Luigi Montuschi e gli allievi che, come Franco Carinci e Piergiovanni Alleva, si erano formati attorno al primo allievo Federico Mancini (1927-1999).

Quasi per una cabala, le biografie di Mancini e di Carnacini s'intersecarono per un trentennio: il primo si laureava in Giurisprudenza con una tesi in diritto sindacale comparato nel '49, in coincidenza con la chiamata del Maestro nell'Ateneo bolognese; quest'ultimo si congedava dall'attività accademica nel '79 e nello stesso anno l'allievo si trasferiva a Roma per assumere l'insegnamento di Diritto del Lavoro presso l'Università "La Sapienza". Mancini sarebbe, poi, rientrato a Bologna quattro anni più tardi per assumere l'insegnamento di Diritto privato comparato, in tempo per congedarsi da Carnacini, scomparso nel 1983, e ricordarlo sulla *Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile*[10].

Si è scritto della personalità di Mancini che fu anche «didatta ed oratore colto e brillante, capace di sedurre qualsiasi pubblico, parlando con pari maestria in italiano

Suppl. Legge 20 maggio 1970, N. 300, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. Ed. del Foro Italiano, 1972. A questa prima edizione ha fatto seguito una seconda in due volumi a cura degli stessi Autori: Art. 1-13, Bologna-Roma, 1979; Art. 14-18, Bologna-Roma, 1981.

7 L. Montuschi, *Statuto dei diritti dei lavoratori*, cit., *sub* art. 7, p. 35.

8 F. Carpi, *Tito Carnacini processualista e rettore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, p. 371 ss.

9 Sono le parole usate dallo stesso Carnacini in una lettera del 6 aprile 1982, come ricorda U. Romagnoli, *Giuristi del lavoro*, cit., p. XIII, nt. 7.

10 G.F. Mancini, *Il liberale Tito Carnacini*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1984, p. 625 ss.

e in inglese, dai suoi studenti ai colleghi più attenti e più smaliziati, italiani o stranieri che fossero». Ebbene, per certo vi furono, tra questi, i più giovani allievi della Scuola giuslavorista bolognese: dopo Piergiovanni Alleva, anche Stefania Scarponi, Marcello Pedrazzoli, Luigi Mariucci, Gian Guido Balandi e Marco Biagi. Dei giuslavoristi da ultimo richiamati, soltanto Pedrazzoli insegnerà a Bologna, una prima volta come Assistente e più tardi come professore ordinario (1992-2014), mentre gli altri Allievi della Scuola insegneranno presso diversi Atenei italiani. La vita di Marco Biagi sarà brutalmente spezzata anzitempo dalla furia omicida delle Brigate rosse la sera del 19 marzo 2002, presso la sua abitazione, al ritorno dall'Università di Modena dove teneva la cattedra di Diritto del Lavoro.

5. La stagione del diritto del lavoro maturo: il Commentario dello Statuto dei lavoratori e la manualistica

Nei primi anni '60 Giorgio Ghezzi (1932-2005) aveva già iniziato a insegnare nella Facoltà di Giurisprudenza come libero docente di Diritto del Lavoro e in seguito come professore incaricato presso l'Università di Urbino, sede distaccata di Ancona. Presso l'Ateneo bolognese ha ricoperto la cattedra di Diritto del Lavoro come professore ordinario dal 1969, dapprima alla Facoltà di Scienze politiche e poi a quella di Giurisprudenza a partire dal 1974 sino al suo pensionamento. Sul piano della produzione scientifica quegli anni furono estremamente prosperi. Il suo legame con Umberto Romagnoli (1935-2022) è stato un vero e proprio sodalizio, che si è rafforzato attraverso la paziente attività di redazione (e poi di aggiornamento) del manuale pubblicato da Zanichelli, sul quale si sono formate le successive generazioni di giuslavoristi. Sin dalla prima edizione del volume di *Diritto sindacale* (1982), figura in epigrafe una dedica («*Vorremmo che questo libro, destinato all'Università, fosse degno della memoria del comune maestro, Tito Carnacini, che ai suoi allievi insegnava a pensare scientificamente ed a mostrare con semplicità*») che rimane indicativa della sincera gratitudine verso il Maestro e fondatore della Scuola giuslavorista bolognese.

Nella seconda metà degli anni '60, anche Luigi Montuschi (1937-2020) affiancava i primi due allievi della Scuola nell'insegnamento del Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza. Investito dell'incarico di libera docenza nel 1966 e poi vincitore del concorso a cattedra a soli 33 anni, Montuschi assume, come professore ordinario, dapprima l'insegnamento di Istituzioni di diritto privato (1975-79) e poi quello di Diritto del Lavoro. Insegnare Diritto privato in luogo della disciplina d'elezione era, al tempo, abbastanza frequente per i giuslavoristi, benché non fossero in tanti a saperlo dissimulare quanto Montuschi, la cui confidenza col diritto civile era piuttosto rara. La sua opera monografica dedicata al "Diritto alla salute e organizzazione del lavoro"[11], pubblicata nel

[11] L. Montuschi, *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, Milano, Franco Angeli, 1976

1976, con successive edizioni nel 1980 e nel 1989, ha avviato una riflessione scientifica su un ambito del diritto del lavoro ancora inedito e sino a quel momento piuttosto trascurato. Com'è stato scritto di recente, quella monografia «rimane una pietra fondamentale nello sviluppo del diritto del lavoro e del recepimento dei valori costituzionali, sempre al centro dell'attenzione del prof. Montuschi»[12].

Anche Franco Carinci aveva avuto la ventura di passare, in esordio della sua carriera universitaria, per l'insegnamento del Diritto privato. Aveva tenuto quel corso nel 1969, da professore incaricato presso l'Istituto Superiore di Scienze Sociali di Trento, cui erano seguiti gli insegnamenti di Diritto del Lavoro nell'Università di Ancona e, poi, in quella di Sassari. Approdato alla Facoltà di Giurisprudenza bolognese nel 1977 da professore ordinario, dapprima ha tenuto il corso di Istituzioni di diritto privato (1977-1979) e dal 1980 in avanti quello di Diritto del Lavoro, sino al pensionamento.

Dopo un primo saggio apparso sulla *Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile* nel 1974, volta ad esaminare le perduranti differenze della regolamentazione tra settore privato e impiego pubblico[13], Carinci frequenterà a lungo questo tema, come pure molti suoi allievi, concentrando la sua produzione scientifica sulla riforma della c.d. privatizzazione del pubblico impiego[14]. Nell'ultimo ventennio del Novecento, a ridosso di una riflessione che aveva impegnato anche Giorgio Ghezzi[15], nasce tra Franco Carinci e Marcello Pedrazzoli una fitta collaborazione per lo studio della democrazia industriale, attestata da un lungo elenco di impegni comuni: un volume edito nel 1984 e curato da entrambi[16], che contiene una proposta di legge a doppia firma e un saggio sulla sua realistica fattibilità.

Le opere monografiche sin qui richiamate hanno notevolmente contribuito alla fondazione della disciplina giuslavorista, tanto nell'ambito del diritto sindacale quanto del diritto del rapporto di lavoro. Tuttavia, come si è già anticipato, è innegabile che soprattutto una di esse, di carattere collettaneo, conservi un tratto di specialità in quanto rappresenta la base scientifica, accademica e culturale della Scuola giuslavorista bolognese: si tratta del *Commentario allo Statuto dei diritti dei lavoratori* a cura di Ghezzi, Mancini, Montuschi e Romagnoli. Quell'avventura intellettuale ed editoriale costituisce, ancora oggi, una delle più tempestive e lucide letture di quella che è stata chiamata "legge delle due cittadinanze" – quella del lavoratore e quella del sindacato dentro i luoghi di lavoro – legge che àncora saldamente il diritto del lavoro italiano ai valori costituzionali.

---

[12] G. Zilio Grandi, *In ricordo di un Maestro della "scuola di Bologna"*, in *LavoroDirittiEuropa*, 20 ottobre 2020.

[13] F. Carinci, *Alle origini di una storica divisione: impiego pubblico, impiego privato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1974, p. 1133 ss.

[14] Cfr., da ultimo, la prima edizione del Manuale di *Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni*, Torino, Utet, 2021 insieme agli allievi Alessandro Boscati e Sandro Mainardi.

[15] G. Ghezzi, *sub art. 46*, in *Commentario della Costituzione* a cura di G. Branca, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1980.

[16] *Una legge per la democrazia industriale* a cura di F. Carinci, M. Pedrazzoli, Venezia, Marsilio Editore, 1984.

In un'indagine storica sulla Scuola bolognese di Diritto del Lavoro non è secondario menzionare, accanto all'impegno sul piano della didattica, anche l'esperienza dalla manualistica che pure ha trovato nell'Ateneo di Bologna una culla preziosa. La prima produzione manualistica risale al 1971: si tratta di una raccolta di scritti, di oltre cinquecento pagine, curata da Mancini e da Romagnoli, significativamente rubricata *Il diritto sindacale*, alla quale ha fatto seguito una seconda edizione di due anni successiva[17]. Per la pubblicazione di un manuale vero e proprio bisognerà, tuttavia, attendere ancora un decennio e l'uscita della prima edizione del volume di *Diritto sindacale* (1982) a firma di Ghezzi e Romagnoli, cui seguirà il volume su *Il rapporto di lavoro* nel 1984. L'opera editoriale – come ironizzerà con modestia uno dei due autori[18] – ebbe «un discreto successo più di critica che di pubblico (come si dice d'un film di classe con modesti borderò)», forse perché poneva al lettore, peraltro con intenzione, ben più problemi di quanti intendesse risolverne.

Sul finire degli anni '80, anche Franco Carinci ha avviato una nuova operazione editoriale, con il manuale di Diritto del rapporto di lavoro e Diritto sindacale edito in due volumi dall'Editore Utet[19], redatto insieme con altri esponenti di scuole giuslavoristiche italiane. I manuali hanno una storia lunga e fortunata, essendo ormai giunti oltre la decima edizione.

Per arrivare infine ai tempi più recenti e all'anno 1988: alla ricorrenza dei 900 anni dalla fondazione della Facoltà di Giurisprudenza dell'*Alma Mater Studiorum*. Giuseppe Federico Mancini viene nominato Avvocato generale della Corte di Giustizia delle Comunità europee[20] e teneva il suo ultimo corso di Diritto privato comparato, mentre la titolarità dei corsi di Diritto del Lavoro era affidata a Luigi Montuschi e a Franco Carinci. Invece Giorgio Ghezzi in quell'anno aveva appena lasciato l'insegnamento universitario, essendo stato eletto in Parlamento nelle file del PCI (1987).

Sempre nell'anno 1988 si affacciano alla carriera universitaria gli allievi più giovani della Scuola giuslavorista bolognese, i quali a partire dall'ultimo decennio del Novecento hanno tenuto gli insegnamenti della materia lavoristica presso la Facoltà di Giurisprudenza, e poi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, dell'Ateneo di Bologna.

[17] *Il diritto sindacale*, Bologna, Il Mulino, 1ª ed. 1971, 2ª ed. 1973, (raccolta a cura di G.F. Mancini e U. Romagnoli).

[18] U. Romangoli, *Giuristi del lavoro*, cit., p. XIII, nt. 7.

[19] F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi, T. Treu, *Vol. 1. Il diritto sindacale* e *Vol. 2. Il rapporto di lavoro subordinato*, Torino, Utet, 1987.

[20] Dal 7 ottobre del 1988, dopo esserne stato Avvocato generale dall'ottobre del 1982.

Il Diritto costituzionale nella Scuola giuridica bolognese e i suoi docenti membri dell'Accademia delle Scienze di Bologna (1861-1988)

*Caterina Drigo**

1. Vicende di una disciplina

Secondo consolidata opinione, il diritto costituzionale venne ad acquisire rilevanza quale scienza autonoma nel corso dell'Ottocento; a Bologna la cattedra di Diritto costituzionale fu istituita nel 1798 e il relativo insegnamento fu assegnato a Francesco Saverio Argelati[1].

Ai fini della presente ricerca, per lo sviluppo e il consolidamento della scienza del diritto costituzionale, in un contesto volto a scardinare la tradizionale prevalenza del diritto privato in favore della valorizzazione della dimensione pubblicistica, risultano essenziali i contributi di alcuni autori come Giovanni Maria Lampredi e Giuseppe Compagnoni.

Il primo, che fu docente di Istituzioni di diritto canonico fino al 1773 e, poi, di Diritto pubblico presso l'Università di Pisa, pubblicò a Livorno fra il 1776 e il 1778 l'opera *Theoremata juris publici universalis sive juris naturae et gentium*[2], che esercitò una forte influenza sul movimento giacobino[3]; il secondo[4], nel 1790 diede alle stampe a

* Professoressa associata di Diritto costituzionale, Università di Bologna.

1 Come specificato da risalente dottrina (A. Morelli, *La prima cattedra di diritto costituzionale*, in *Archivio giuridico «Filippo Serafini»*, II, 1898, 63 ss.), già verso la fine del XVIII secolo in tre università della Repubblica Cisalpina, quelle di Pavia (1797), Bologna e Ferrara (1797) i piani di studio erano stati aggiornati nel senso di includere un corso di Diritto costituzionale. Secondo altra dottrina, che in un certo senso mette da parte la parentesi settecentesca, la prima cattedra di Diritto costituzionale fu affidata nel 1834, in Francia, a Pellegrino Rossi; v. M. Galizia, *Profili storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale*, in *Archivio giuridico «Filippo Serafini»*, 1-2, 1963, 3 ss.; F. Lanchester, *Momenti e figure nel diritto costituzionale in Italia e Germania*, Milano, 1994, 8.

2 Si tratta di uno dei primi testi «nel quale è possibile leggere una definizione del "diritto pubblico speciale" come il "modo in cui una società particolare si governa e la somma potestà si costituisce dal popolo"»; così B. Sordi, *Verso la grande dicotomia del percorso italiano*, in *Quaderni fiorentini*, 45, 2016, 193 ss., 201.

3 M. Galizia, *Profili storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale*, cit., 76.

4 Letterato e giurista, nel 1796 assunse l'ufficio di segretario dell'Amministrazione centrale del ferrarese della Repubblica cispadana; sostenitore della libertà di culto e dei principi di separazione dei

Venezia il testo *Elementi di diritto costituzionale democratico ossia Principj di giuspubblico universale del citt. Giuseppe Compagnoni professore nell'Università di Ferrara*, opera che raccoglie le lezioni svolte. Tale testo si segnala per condensare «la parte fondamentale, cioè teorica, della nuova scienza» e ciò fu ben compreso dal Direttorio esecutivo della Repubblica Cisalpina che ordinò «di moto proprio che nelle altre scuole maggiori fosse insegnata l'opera medesima»[5].

L'invito dal quale trae spunto il presente lavoro copre un arco temporale più modesto perché si limita ad abbracciare un periodo dell'epoca moderna: dall'unità d'Italia al 1988, anno in cui si celebrò il nono centenario dell'Alma Mater.

Esulano, pertanto, dalla presente analisi, sia insegnamenti di epoca preunitaria, sia insegnamenti e dottrine degli ultimi decenni, nei quali la scienza del diritto costituzionale non solo ha mantenuto la propria importanza, ma si è andata consolidando sub-articolandosi in molteplici insegnamenti complementari al corso istituzionale, resi opportuni dall'evolvere del contesto politico-costituzionale (interessato dalla progressiva compenetrazione fra diritto statuale e normative euro-unitarie e internazionali), oltre che dallo sviluppo e dalla accresciuta importanza pratica di taluni settori dell'esperienza pubblicistica[6] e dalla espansione di profili di interrelazione fra esigenze di controllo sociale con modalità amministrative che toccano profili inerenti i diritti umani fondamentali e principi fondamentali dell'ordinamento (come, ad esempio, la gestione del fenomeno migratorio).

Nel lasso di tempo preso a misura del presente contributo (1861-1988), il diritto costituzionale è sempre stato oggetto di insegnamento accademico corrispondente all'attuale corso istituzionale e nei decenni fu insegnato da figure estremamente autorevoli non solo nel panorama bolognese, ma anche nazionale e internazionale (v. *infra*, parr. 2, 3), apparendo sempre con questa dicitura nei piani-studio della Facoltà giuridica bolognese, avendo il rango di insegnamento autonomo cui si sono aggiunti negli anni, come anticipato, una serie di insegnamenti collegati di respiro pubblicistico[7].

---

poteri, abbandonò l'incarico di professore nel 1797. Per approfondimenti: A. Morelli, *La prima cattedra di diritto costituzionale*, cit., 88; M. Galizia, *Profili storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale*, cit., 75 ss.

[5] A. Morelli, *La prima cattedra di diritto costituzionale*, cit., 91-92.

[6] Si fa riferimento sia a corsi di più risalente istituzione, che negli anni hanno accresciuto la loro importanza, quali Diritto regionale, Diritto degli enti locali, Diritto parlamentare, sia a corsi di recente istituzione e tesi a recepire le istanze proveniente dalla società civile o a tener conto dello sviluppo tecnologico, come Diritti umani fondamentali, Diritti fondamentali e nuove tecnologie, Questioni di genere, Diritto pubblico dell'economia, *Global constitutional law*. V. *infra*, par. 2.

[7] Quali, ad esempio, Storia delle costituzioni moderne; Legislazione comparata; Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche; Storia del diritto pubblico dell'Italia antica; Storia delle costituzioni moderne; Esegesi su leggi speciali; Istituzioni di diritto pubblico; Esegesi delle fonti del diritto italiano; Diritto coloniale; Diritto pubblico comparato; Diritto regionale, ma anche, in tempi più recenti, Diritto costituzionale avanzato, Diritto parlamentare, Diritti fondamentali, Diritto pubblico dell'economia.

Nel Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza del 1862[8], a firma del Ministro Matteucci e con il visto d'ordine di sua Maestà, era specificato come essa si articolasse in due percorsi di laurea, quella di scienze giuridiche e quella di scienze politiche amministrative, e il Diritto costituzionale era annoverato fra gli esami obbligatori del quarto anno di entrambi i percorsi (art. 4 regolamento cit.)[9] e veniva espressamente contemplato quale uno dei possibili oggetti dell'esame di laurea[10]. Dall'a.a. 1876/77 mutò l'articolazione dei piani di studio, poiché il corso di Diritto costituzionale passò dal II al III o IV anno di corso, mentre a partire dall'a.a. 1882/83 venne inserito fra gli esami obbligatori del secondo anno e sarà solo nell'a.a. 1904/05 che la disciplina incontrerà la collocazione attuale, al I anno del corso di studi[11].

2. I docenti di Diritto costituzionale della Scuola bolognese

I docenti di Diritto costituzionale che si sono succeduti nella cattedra bolognese dal 1861 al 1988 ben rappresentano gli sviluppi storici della disciplina e hanno espresso posizioni dogmatiche e approcci metodologici di tutto rilievo nel panorama nazionale, ma anche, compatibilmente con l'epoca, internazionale.

A far data dall'anno di inizio della presente ricerca, a Bologna il docente del corso di Diritto costituzionale, annoverato fra i corsi obbligatori come si è detto, era il Conte Cesare Albicini[12].

---

[8] Reperibile nell'Annuario relativo all'a.a. 1962/1963.

[9] L'art. 8 del medesimo regolamento, inoltre, prevedeva il calendario settimanale dei professori di Diritto costituzionale, cui era concesso di dare una o più lezione a settimana oltre alle tre stabilite dall'art. 5 del Regolamento generale, purché dai programmi dei rispettivi corsi ne risultasse dimostrata la convenienza a norma dell'art. 28 del regolamento generale.

[10] Art. 14 reg. cit. Inoltre, a norma dell'art. 65 del Regolamento generale, l'esame di laurea consisteva in una dissertazione scritta e in un esame orale successivo. L'art. 14 prevedeva che per le scienze politiche amministrative i temi vertessero specialmente sul diritto costituzionale oltre a economia politica, diritto amministrativo, filosofia del diritto. Chi conseguiva una delle due lauree della Facoltà di Giurisprudenza, trascorso un anno dalla medesima avrebbe potuto ottenere l'altra laurea con la sola condizione di sottoporsi agli esami speciali.

[11] Fonte: Annuari dell'Università di Bologna degli anni 1861-1960.

[12] Albicini, chiamato da Terenzio Maimani a svolgere le funzioni di professore universitario presso la Regia università di Bologna, fu docente di Diritto pubblico e costituzionale dal marzo del 1861 e successivamente di Diritto costituzionale dal 1862 al 1891. Durante la sua carriera ebbe occasione di insegnare numerosi altri corsi quali Diplomazia e storia dei trattati presso la Scuola libera di Scienze politiche negli anni accademici 1883/84 e 1884/85; Diritto internazionale, nell'a.a. 1883/84; Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche in vari a.a. a partire dal 1876/77; Istituzioni di diritto civile dall'a.a. 1885/1886. Per approfondimenti sulla figura storica di Albicini: D. Rossi, *Albicini, Cesare*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani* (diretto da I. Birocchi *et al.*), vol. I, Bologna, 2013, 27-28; A. De Benedictis, *Costituzione e Stato moderno. Politica, diritto e storia nella scienza del costituzionalista risorgimentale Cesare Albicini*, in *Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine*, 11, 1999, 83 ss.; M.S. Piretti, *Cesare Albicini e la scuola bolognese di diritto costituzionale: La «rivista di diritto pubblico» (1889-1893)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 16, 1987, 185 ss.

Figura estremamente autorevole nel contesto universitario bolognese, preside della Facoltà di Giurisprudenza dal 1868 al 1871, membro del collegio di reggenza della Facoltà giuridica e finanche Rettore dal 1871 al 1874, Albicini fu anche un insigne storico e un fine politico tanto a livello nazionale, ove fu sia deputato, sia ministro delle finanze, quanto a livello locale, ove fu consigliere prima, e sindaco poi, della città di Bologna[13]. Personalità che contribuì non poco al passaggio dell'Ateneo felsineo da università pontificia a reale[14], fornì un'interpretazione del diritto costituzionale, che si protrasse e consolidò anche grazie all'opera dei suoi allievi, concependolo come scienza sociale e politica, oltre (e prima) che giuridica. Tale propensione verso la dimensione della multidisciplinarietà, indice della particolare sensibilità verso le istituzioni politiche, che caratterizzò l'attività scientifica di Albicini, lo condusse ad essere uno dei promotori, nel 1883, dell'istituzione di una libera di Scienze politiche, che ebbe però breve durata. Egli esercitò un ruolo di rilievo anche nella direzione della *Rivista di diritto pubblico*, dal 1889, anno di sua istituzione, al 1890[15]. Il Conte Albicini[16], forte dei contatti con numerosi letterati del risorgimento italiano e coadiuvato da alcuni suoi allievi quali Domenico Zanichelli e Guido Jona, concepiva la rivista quale foro in grado di «portare un contributo scientifico alla identificazione di una forma-Stato che nell'emancipazione dalla forma giuridica dello stato di diritto, sta definendosi come "stato amministrativo"»[17], in un contesto di forte transizione, laboratorio di «diversi impianti teorici alla base delle tendenze definitorie dello stato, dei suoi poteri e dei suoi apparati»[18].

Alla morte di Albicini nel 1891, la guida della *Rivista di diritto pubblico* fu assunta da Zanichelli, unitamente ad altri studiosi, fino al 1893, anno di cessazione delle pubblicazioni[19].

Durante l'ordinariato di Cesare Albicini, a Bologna insegnarono in qualità di incaricati liberi di diritto costituzionale anche Domenico Zanichelli (dal 1882 al 1889)[20],

[13] In particolare fu assessore anziano, con funzioni di sindaco, dal 17 gennaio 1873 al 19 marzo 1874.

[14] Sul punto, F. Tarozzi, *L'Università di Bologna nel passaggio dal regime pontificio al Regno d'Italia: le figure di Antonio Montanari e Cesare Albicini*, in A. Ferraresi, E. Signori (a cura di), *Le Università e l'Unità d'Italia (1848-1870)*, Bologna, 2012, 119 ss.

[15] La *Rivista*, pubblicata a Bologna, sino al 1992 ebbe cadenza mensile, mentre successivamente divenne quindicinale.

[16] Si segnala il suo saggio *Le tendenze del diritto pubblico odierno*, in *Rivista di diritto pubblico*, I, 1889, 1 ss.

[17] M.S. Piretti, *Cesare Albicini e la scuola bolognese*, cit., 187

[18] M.S. Piretti, *Cesare Albicini e la scuola bolognese*, cit., 186; M. Galizia, *Profilo storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale*, cit., 75-100.

[19] Progressivamente negli anni la rivista si arricchì di contributori non esponenti della Scuola bolognese e non solo costituzionalisti che si riconoscevano in un indirizzo storico politico (v. *infra*, par. 3) perdendo, però, in unitarietà.

[20] Domenico Zanichelli fu anche il titolare del corso di Leggi speciali politiche presso la Scuola libera di Scienze politiche negli anni 1882-1884. A partire dall'anno 1885 tenne il corso di Diritto costituzionale presso la Scuola di Scienze sociali di Firenze e di Storia delle costituzioni. A partire dal 1893 divenne titolare della cattedra di Diritto costituzionale presso l'università di Siena. Per approfondimenti sulla figura di Zanichelli si v. A. Ferracciu, *Domenico Zanichelli e la sua opera scientifica*,

Livio Minguzzi (dal 1884 al 1891)[21], Guido Jona (dal 1887 al 1893), Eurialo Baggiolini (dal 1888 al 1895) e Luigi Rossi (dal 1890 al 1895)[22]. Tali studiosi, con la parziale eccezione di Rossi (v. *infra* par. 3), pur seguendo interessi non sempre convergenti, svilupparono la dottrina del maestro.

Alla morte di Albicini, la Facoltà di Giurisprudenza restò priva di un ordinario di Diritto costituzionale e tale vuoto sarà colmato solo nell'a.a. 1895/1896, con l'assunzione del ruolo di professore straordinario da parte di uno dei suoi allievi, Luigi Rossi, poi ordinario dal 1899.

Socio effettivo dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna dal 23 giugno del 1907 e figura di spicco nell'evoluzione della Scuola giuspubblicistica nazionale, non senza mostrare elementi di originalità e alterità rispetto alle posizioni orlandiane, all'epoca particolarmente diffuse (v. *infra*, par. 3), Rossi combinò gli interessi giuridici con quelli politici, intraprendendo una lunga carriera politica[23] che lo condusse spesso lontano da Bologna e rese necessaria la supplenza ai suoi corsi di Diritto costituzionale[24].

Dal punto di vista politico Rossi è qualificabile come un liberal conservatore; con la crisi del regime liberale democratico si ritirò dalla vita politica decidendo, successiva-

---

Torino, 1908; G.B. Klein, *Necrologia - Domenico Zanichelli*, in *Archivio storico italiano*, 1909, serie V, 43, 204 ss.; L. Borsi, *Nazione, democrazia, Stato. Zanichelli e Arangio-Ruiz*, Milano 2009, 487 ss.; M.P. Geri, *Zanichelli, Domenico*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 100, 2020, sul sito online dell'Enciclopedia Treccani.

[21] Laureatosi a Roma, ma specializzatosi a Bologna sotto la guida del Conte Cesare Albicini, Livio Minguzzi divenne professore straordinario di Diritto costituzionale a Pavia a partire dall'a.a. 1887/88, poi ordinario nel 1891. Invano tentò in più occasioni di ottenere il trasferimento presso l'Università di Bologna, ma l'Ateneo felsineo gli preferì Luigi Rossi. Per approfondimenti, v. E. Colombo, *Minguzzi, Livio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, cit., 1352 ss.

[22] Luigi Rossi fu incaricato di Diritto costituzionale dal 1891, ne ottenne la cattedra nel 1895 e la mantenne sino al dicembre 1924. Insegnò anche Storia delle costituzioni moderne dall'a.a. 1893/94 all'a.a. 1908/09, e fu incaricato del corso di Filosofia del diritto per gli a.a. 1900/01 e 1901/02.

[23] Rossi fu eletto deputato nel 1904 e mantenne la carica fino al 1923, assumendo anche importanti compiti di governo: Sottosegretario all'Istruzione pubblica (mar.-dic. 1905) e alla Giustizia (dic. 1905-feb. 1906), Commissario generale dell'Emigrazione, Ministro delle Colonie (giu. 1920-lugl. 1921), Ministro di Grazia e giustizia nella prima metà del 1922 e Vicepresidente della Camera. Per approfondimenti sulla carriera politica di Rossi si v. F. Lanchester, *Rossi, Luigi,* in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, vol. II, cit., 1738 ss.

[24] Svolta da alcuni insigni colleghi, quali Dionisio Anzillotti, uno dei maestri del diritto internazionale, e Scipione Gemma, altro Maestro del diritto internazionale e docente incaricato anche dei corsi di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia (a.a. 1924/25-1926/27), nonché socio onorario dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Anzillotti, già ordinario di Diritto internazionale, fu supplente di Diritto costituzionale nell'a.a. 1910/11 e si trasferì presso l'università di Roma 1911. Per maggiori approfondimenti v. F. Salerno, *Anzillotti, Dionisio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, vol. I, 84 ss.

Gemma sostituì Anzillotti dopo il suo trasferimento a Roma e fu professore ordinario di Diritto internazionale. Insegnò anche Diritto coloniale, Diplomazia e storia dei trattati e in ambito pubblicistico sostituì spesso Rossi, impegnato nell'attività di deputato oltre a insegnare anche Istituzioni di diritto pubblico (a.a. 1924/25, 1925/26 e 1926/27) o Teoria generale del diritto e storia delle dottrine filosofiche (a.a. 1924/25). Per approfondimenti si v. il cenno biografico di cui all'Annuario dell'Università di Bologna, a.a. 1950/52, a firma di G. Vedovato.

mente, di non iscriversi mai al partito nazionale fascista. Le sue posizioni si rinvengono anche in alcune opere, quali i saggi sulla rappresentanza o sullo stato d'assedio[25]. Mostrò anche attenzione alla questione universitaria e alle problematiche che interessavano l'accademia e la pubblica istruzione[26].

Negli anni dell'ordinariato di Rossi, il Diritto costituzionale era insegnato anche da Gino Solazzi (attivo a Bologna dall'a.a. 1901/1902 al 1910/1911)[27] e da Ignazio Brunelli, in qualità di libero docente, dal 1918 al 1926, e successivamente dal 1945 al 1951[28], nonché da Arturo Carlo Jemolo (dall'a.a. 1927/28 al 1932/33)[29].

Sia Brunelli, sia Jemolo, furono protagonisti della cultura giuridica nazionale, sebbene il primo fu costretto ad interrompere la carriera accademica per aver assunto posizioni di dissenso rispetto al fascismo[30]. Entrambi, inoltre, si relazionarono con l'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna: Jemolo ne fu socio corrispondente dal 1925, mentre Brunelli risulta aver intrecciato una serie di contatti epistolari con i presidenti dell'epoca: nel 1909 fece pervenire un suo commento dello Statuto del Regno e, nel 1942, una trascrizione microcalligrafica della Divina Commedia.

A partire dall'a.a. 1933/34, e fino all'ottobre del 1936, Ferruccio Pergolesi, in origine di formazione giuslavoristica, fu incaricato del corso di Diritto costituzionale, per poi assumere le funzioni di professore ordinario della materia dal 15 novembre 1938 al 1° novembre 1967, anno in cui chiese il collocamento a riposo per ragioni di salute[31]. Fu professore emerito dal 1973 e a lungo membro dell'Accademia delle Scienze di Bologna.

---

[25] In relazione alla rappresentanza si vedano alcuni saggi pubblicati nella rivista *Archivio di diritto pubblico* nel 1892-93: L. Rossi, *Sulla natura giuridica del diritto elettorale politico*, Bologna, 1908; Id., *Lo stato d'assedio nel diritto pubblico italiano*. *Note critiche*, estratto da *Rivista della Giurisprudenza Parlamentare*, 1894, in L. Rossi, *Scritti vari di diritto pubblico*, V, Milano, 1939.

[26] Si v. L. Rossi, *La riduzione delle Università in Italia*, Bologna, 1892. Per maggiori approfondimenti si v. F. Lanchester, *Momenti e figure*, cit., 3 ss.

[27] Libero docente e poi incaricato di Diritto costituzionale a Bologna, nel gennaio 1911 divenne professore straordinario presso l'Università di Sassari. Sostituì spesso Rossi quando questi era impegnato con l'attività politica. Per approfondimenti si v. M. Pastorelli, *Solazzi, Gino*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, cit., 1885 ss.

[28] Libero docente di Diritto costituzionale a Bologna dalla seconda metà del 1918, insegnò anche Diritto e procedura penale. Dimessosi nel 1926 dall'Ateneo di Ferrara (ove insegnava Diritto ecclesiastico e Diritto costituzionale) per incompatibilità ideologica con il partito fascista, fu invitato a giurare fedeltà al partito presso l'Ateneo bolognese quale libero docente di Diritto costituzionale. Rifiutatosi, fu dichiarato decaduto dall'abilitazione e riabilitato solo nel 1945 (v. *infra* par. 3.2). Per approfondimenti si v. G. Cazzetta, *Brunelli, Ignazio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, I, cit., 345 ss.

[29] Professore di Diritto ecclesiastico e di Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione, ebbe occasione di insegnare anche Diritto costituzionale dall'a.a. 1927/28 all'a.a. 1932/33, e Istituzioni di diritto pubblico presso l'Istituto Superiore di Scienze economiche e commerciali dall'a.a. 1929/30 all'a.a. 1934/35. Per approfondimenti si v. F. Margiotta Broglio, *Jemolo, Arturo Carlo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, I, cit., 1121 ss.

[30] V. *infra*, par. 3.2.

[31] Per approfondimenti si v. P. Passaniti, *Pergolesi, Ferruccio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, I, cit., 1539 ss.; G. de Vergottini, *Ferruccio Pergolesi e lo studio del diritto pubblico*, in *Diritto e società*, 4, 1987, 701 ss.

Il diritto costituzionale rappresentò per decenni il fondamentale interesse di studio e d'insegnamento di Pergolesi, la cui vasta cultura giuridica portò a coltivare anche altri settori della scienza giuridica[32]. In particolare, sviluppò una propria articolata riflessione in merito al significato della Costituzione quale fonte di validità dell'ordinamento giuridico[33], approfondendo il tema delle fonti anche in relazione alla continuità dello Stato italiano nella transizione democratica[34].

Pergolesi rappresentò anche un'importante figura dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, divenendone membro negli anni Quaranta del secolo scorso, socio effettivo all'inizio del decennio successivo, per poi esser riconosciuto quale socio emerito nel 1971.

Negli anni dell'ordinariato di Pergolesi, insegnarono a Bologna, oltre a Ignazio Brunelli (dopo il 1945), anche Cesare Magni[35] e il libero docente Marino Bon di Valsassina e Madrisio (dall'a.a. 1954/55 fino al 1957/58); corsi di rilevanza pubblicistica, ancorché più orientati al Diritto amministrativo o alla dimensione storica, furono tenuti anche da Emilio Miccoli e da Mario Angelici, in qualità di docenti di Istituzioni di diritto pubblico. Pietro Torelli, ordinario di Storia del diritto italiano dal 1935 al 1948, e Giovanni de Vergottini, che gli succedette sulla stessa cattedra dal 1949 al 1970 e che fu socio dell'Accademia dagli anni Quaranta[36], insegnarono entrambi anche Esegesi delle fonti del diritto italiano, il primo dal 1936 al 1948 e il secondo dal 1949 al 1968.

In seguito al ritiro di Pergolesi, per alcuni anni la cattedra di Diritto costituzionale restò vacante e del relativo corso furono incaricati due autorevoli docenti, entrambi membri dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna: Giuseppe Federico Mancini nell'a.a. 1966/67 e Franco Nicola Alessandro Bricola nel biennio dall'a.a. 1967/68 al 1968/69. Mancini, che fu anche socio dell'Accademia delle Scienze, divenne ordinario di Diritto del lavoro nel 1965; fu avvocato generale della Corte di giustizia europea dal

[32] Libero docente di Diritto del lavoro e legislazione sociale dal 1928, incaricato dei corsi di Diritto corporativo dal 1935 al 1943, di Diritto coloniale dal 1941 al 1943, di Diritto del lavoro dal 1945 al 1948 e per l'a.a. 1950/51, di Diritto amministrativo per l'a.a. 1949-50, di Istituzioni di diritto pubblico dal 1936 al 1938 e dal 1950 al 1959 presso la Facoltà di Economia e commercio, ove insegnò anche Diritto del lavoro negli a.a. 1945/46, 1947/48 e 1949/50.

[33] F. Pergolesi, *Saggi su le fonti normative*, Milano, 1943, ma si v. anche Id., *Sistema delle fonti normative*, 1949.

[34] F. Pergolesi, *Manuale di diritto costituzionale italiano. Raccolta di testi legislativi con introduzione dottrinale*, Roma, 1941; Id., *Orientamenti sociali delle costituzioni contemporanee*, Firenze, 1946. Per approfondimenti sulla sua figura, oltre alla dottrina citata alla nota n. 37, si v. anche U. De Siervo, *Figure del costituzionalismo cattolico*, in F. D'Agostino (a cura di), *Valori costituzionali*, Milano, 2010, 27 ss.

[35] Per approfondimenti si v. E. Vitali, *Magni, Cesare,* in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, cit., 1229 ss.

[36] Sulla figura di Giovanni de Vergottini, che fu anche preside della Facoltà di Giurisprudenza dal 1951 al 1961, v. N. Sarti, *de Vergottini, Giovanni*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, I, cit., 723 ss.

1982 al 1988, e poi ne fu giudice sino al 1999, anno della sua morte[37]. Bricola, uno dei grandi maestri nazionali del diritto penale, iniziò ad avere contatti con l'Accademia delle Scienze già negli anni Settanta e ne divenne socio effettivo nel 1984[38].

La cattedra di Diritto costituzionale fu poi assunta da Antonio la Pergola[39], figura di primario rilievo nel panorama nazionale ed europeo, che trasferitosi dall'Ateneo patavino esercitò le funzioni di professore ordinario nell'Ateneo felsineo dal 1969, ove insegnò anche Diritto pubblico comparato (a.a. 1973/74). Dopo aver insegnato per alcuni anni Diritto costituzionale si è poi trasferito alla Sapienza nel 1975, dapprima nella Facoltà di Scienze politiche in qualità di titolare dell'insegnamento di Diritto costituzionale italiano e comparato si è quindi trasferito sulla cattedra di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza. Docente cosmopolita dal forte interesse per le sinergie fra dimensione giuridica e politica, profuse il proprio impegno al servizio della dimensione giuridica, sia come accademico, sia in qualità di membro di importanti istituzioni nazionali ed europee[40].

La vocazione europea e internazionalistica di La Pergola, che si formò anche grazie ad una serie di soggiorni svolti presso prestigiose università straniere come quella di Edimburgo e di Harvard, condizionò la sua visione aperta e cosmopolita, sia come docente, sia nella attività politica e istituzionale.

Dopo il trasferimento a Roma di La Pergola, la cattedra di Diritto costituzionale fu occupata dal 1975 al 1977 da Fabio Alberto Roversi Monaco, che passò poi su quella di Diritto amministrativo: uno dei maestri italiani del diritto amministrativo e figura autorevole dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, di cui fu anche presidente dal 1992 al 1995.

---

[37] Per approfondimenti si v. G.G. Balandi, *Mancini, Giuseppe Federico*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, cit., 1243 ss.

[38] Per maggiori approfondimenti sulla sua figura di docente si vedano D. Pulitanò, *Bricola, Franco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, I, Bologna, 2013, 335 ss., e il contributo di Luigi Stortoni in questo stesso volume.

[39] Iniziò la carriera accademica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo felsineo nel 1955, come assistente straordinario di Scienze amministrative. Nel 1959 divenne assistente straordinario di Diritto costituzionale per poi venir abilitato, nel 1962, alla libera docenza di Istituzioni di diritto pubblico, materia che insegnò presso la Facoltà di Economia e commercio. Si trasferì poi presso l'Ateneo patavino, per poi rientrare a Bologna, come ordinario di Diritto costituzionale. Nel 1974 si trasferì alla cattedra di Diritto costituzionale italiano e comparato presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Roma. Oltre ai corsi di Istituzioni di diritto pubblico e di Diritto costituzionale, a Bologna insegnò anche Diritto pubblico comparato (a.a.1972/73), Politica comparata e *Comparative government* nella sede di Bologna della Johns Hopkins. Per approfondimenti si v. N. Olivetti Rason, A. Reposo, *La Pergola, Antonio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, I, cit., 1129 ss.; N. Olivetti Rason, M. Patrono, A. Reposo, *Antonio La Pergola*, in *Giuristi Italiani*, *DPCE on line*, http://www.dpce.it/antonio-la-pergola.html#_ftn6; C. Pinelli, *Antonio La Pergola, giurista-costruttore*, in *Diritto Pubblico*, 2, 2007, 571 ss.; G. Carnevale, *Alla scuola di Costantino Mortati: Antonio La Pergola*, http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2014/05/G-Caravale-Alla-scuola-di-Costantino-Mortati-Antonio-La-Pergola.pdf, 27 marzo 2014.

[40] Sulla rilevante carriera istituzionale di La Pergola v. *infra*, par. 3.

Enrico Spagna Musso, che si era trasferito da Ferrara a Bologna nella Facoltà di Scienze politiche, passò nel 1976 alla Facoltà di Giurisprudenza, ove rivestì funzioni di professore ordinario di Diritto costituzionale sino alla sua morte avvenuta nel 1994 e ove insegnò anche Diritto regionale per incarico dal 1982.

Uno dei grandi maestri viventi del diritto costituzionale e del diritto pubblico comparato è Giuseppe de Vergottini, emerito dell'Ateneo felsineo e socio emerito dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, di cui è stato vicepresidente dal 2002 al 2005 e poi dal 2015 al 2018. De Vergottini ha ottenuto la libera docenza a Roma nel 1967, è stato professore incaricato di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Economia e commercio di Modena. Rientrato a Bologna, nel 1970 è stato chiamato sulla cattedra di Diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza. A testimonianza dei suoi interessi trasversali per tutti i campi del diritto pubblico e costituzionale, egli ha insegnato, oltre a Diritto costituzionale e a Istituzioni di diritto pubblico, anche Diritto pubblico comparato, Diritto pubblico dell'economia e Diritto regionale.

De Vergottini rappresenta l'esempio vivente della vitalità della Scuola di diritto costituzionale dell'Ateneo bolognese. Ha pubblicato centinaia di lavori ed esercitato importanti funzioni istituzionali sia in qualità di vicepresidente del Consiglio della Magistratura militare dal 2005 al 2009, sia come membro di importanti commissioni nominate dal Parlamento nel corso degli anni, tra cui si segnala la Commissione di esperti per la Riforma costituzionale nominata nel 2013 dal Governo italiano. Ha ottenuto riconoscimenti di primario rilievo accademico anche all'estero: è stato insignito della Laurea *honoris causa* presso le Università di Lisbona nel 2003, di Atene nel 2012, di Buenos Aires nello stesso anno, presso la Complutense di Madrid nel 2015 e la UNED di Madrid nel 2018. È Presidente onorario della International Association of Constitutional Law, di cui dal 1993 al 2003 è stato componente del Comitato esecutivo, nonché membro dell'Advisory Council del Bologna Center della Johns Hopkins University e socio fondatore dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, del cui Consiglio direttivo ha fatto parte per tre mandati.

Fra la metà degli anni Settanta e la fine degli anni Ottanta operarono presso la Facoltà di Giurisprudenza Giancarlo Ospitali, assistente dapprima volontario e poi ordinario di Diritto costituzionale dal 1946 al 1987, e Vincenzo Barbati, assistente volontario dal 1978 al 1983. Furono in quegli anni in servizio come ricercatori Elio Buonpensiere, la cui carriera fu purtroppo interrotta dalla sua morte prematura, Roberta Biagi, allieva di Spagna Musso, che si sarebbe poi trasferita nella Facoltà di Scienze politiche, e Roberto Toniatti. Toniatti, dopo aver maturato un'importante esperienza all'estero presso l'Institute for Government della University of Virginia, si trasferì nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, dove sarebbe diventato ordinario nel 1994, di cui sarebbe stato anche preside per poi divenirne emerito. In quegli stessi anni era divenuto ricercatore Carlo Bottari, poi divenuto professore, dapprima associato e poi straordinario, nella Facoltà di Scienze motorie dell'Ateneo bolognese, di cui è stato preside, per poi tornare nel 2006, in qualità di ordinario, a Giurisprudenza, dove avrebbe

insegnato Diritto costituzionale sino al collocamento fuori ruolo nel 2020. Bottari nel 2014 sarebbe poi divenuto socio dell'Accademia delle Scienze cittadina.

Il corso di Diritto costituzionale venne tenuto dal 1987 al 1990 da uno dei grandi maestri del diritto ecclesiastico e canonico, Giuseppe Maria dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. Allievo di scuola romana, Dalla Torre intraprese la carriera accademica a Modena per poi trasferirsi in qualità di assistente a Bologna, ove nel 1980 prese servizio come ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico. Rientrò a Roma presso la Lumsa nel 1991, di cui fu a lungo Rettore. Alla carriera accademica ha affiancato vari incarichi di carattere istituzionale: è stato Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano dal 1997 al 2019 e, nel corso degli anni, consultore di diversi dicasteri pontifici. In numerosi scritti, nonché in articoli pubblicati su *Avvenire*, recentemente raccolti in volume[41], Dalla Torre si è segnalato anche per la profonda sensibilità verso tematiche di diritto costituzionale[42].

3. I principali ambiti di indagine della Scuola bolognese di diritto costituzionale

3.1 L'unità d'Italia e la parentesi liberale

L'estrema complessità del tema oggetto di analisi se, da un lato, ne rende palese l'interesse, al contempo evidenzia l'opportunità di mettere le mani avanti in merito alla completezza di un tentativo quasi temerario e si perdonerà l'estrema sintesi imposta da esigenze editoriali e dal rispetto per Autori, alcuni dei quali ad oggi viventi, che hanno letteralmente scritto la storia della disciplina non solo a Bologna, ma anche a livello nazionale e internazionale.

Nella fase immediatamente successiva all'unità d'Italia, la scienza del diritto costituzionale tentava di affrancarsi da quella che era stata l'egemonia del diritto privato: per alcuni decenni il dibattito sul metodo e sugli obiettivi della disciplina fu molto articolato[43] e la produzione scientifica particolarmente impegnata e vivace[44].

Il superamento dello *jus commune* condusse i giuristi dell'Ottocento a soffermarsi sulla «necessità di recuperare un piano unitario rispetto alla frammentazione operata con la nascita degli Stati nazionali, sia per verificare la realtà dei singoli diritti, sia anche al fine di un'eventuale unificazione degli stessi»[45].

---

41 V. G. Dalla Torre, *Scritti su Avvenire. La laicità serena di un cattolico gentile* (a cura di G. Boni), Roma, 2021.

42 Sul punto si rimanda alla posizione (espressa in occasione del convegno di presentazione del volume citato nella nota precedente, tenutosi a Bologna nel 2022) di Giuseppe de Vergottini, il quale annovera Dalla Torre fra «i costituzionalisti italiani» non solo per aver insegnato la disciplina, ma soprattutto per la sua sensibilità verso questioni di carattere costituzionale.

43 M.S. Piretti, *Cesare Albicini e la scuola bolognese*, cit., 185 ss.

44 Sul punto A. Giannini, *Gli studi di diritto costituzionale in Italia* (1848-1948), in *Rassegna di diritto pubblico*, 1949, I, 88 ss.

45 F. Lanchester, *Momenti e figure*, cit., 6.

Muovendo dagli scritti dei primi costituzionalisti del Risorgimento è possibile individuare diversi impianti teorici alla base delle tendenze definitorie del nuovo Stato, dei suoi apparati e dei suoi poteri e la dottrina ritiene che solo nella seconda metà dell'Ottocento gli studi della giuspubblicistica nazionale si siano evoluti nel senso di un superamento di un'impostazione di matrice prettamente ideologica, basata sulla mera contrapposizione di modelli, uniti dal tentativo di individuare un paradigma tecnico comune[46].

Nel processo di vera e propria costruzione, tanto politica quanto giuridica, dello Stato unitario i costituzionalisti, assunsero un ruolo di primo piano, combinando l'esigenza di individuare un archetipo di Stato, che nella specificità delle forme fosse in grado di racchiudere e contenere i molteplici movimenti provenienti dal basso[47], con «l'esigenza di legare allo studio della Costituzione, le finalità politiche che presiedono la vita delle istituzioni e le regie storiche delle medesime»[48].

La Scuola bolognese di diritto costituzionale certamente vide quale suo primo autorevole protagonista Cesare Albicini il quale, secondo una dinamica che gli attirò, invero, alcune critiche da colleghi dell'epoca, concepiva la scienza del diritto costituzionale come intrisa di elementi propri delle discipline storico-politiche[49], mostrando attenzione anche verso profili di diritto comparato.

Albicini, unitamente ad alcuni suoi allievi quali Domenico Zanichelli e Guido Jona, esprimeva questa dimensione sociopolitica del diritto costituzionale nella *Rivista di diritto pubblico*, che rappresentò, almeno nei primi anni, una fucina del diritto pubblico e costituzionale, in cui si combinavano approcci teoretici[50] e metodologici[51], senza riuscire, tuttavia, in un orizzonte più lungo, ad esprimere «quel laboratorio giuridico in cui le categorie del diritto pubblico e del diritto amministrativo si fondono per cogliere fino alle estreme conseguenze quella forma Stato che è la risultante della compenetrazione tra stato amministrativo e Stato moderno, definito per eccellenza, Stato di diritto»[52].

---

[46] F. Lanchester, *Momenti e figure*, cit., 3 ss.

[47] M.S. Piretti, *Cesare Albicini e la scuola bolognese,* cit., 185 ss., e G. Cianferotti, *Il pensiero di Vittorio Emanuele Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano, 1980.

[48] M. Galizia, *Profilo storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale*, cit., 181.

[49] Peraltro, a sostegno dell'importanza che tale connessione esprime per l'autore, nel 1890, ad un anno dalla morte, Domenico Zanichelli raccolse alcuni scritti del maestro in un volume intitolato *Politica e storia. Scritti di Cesare Albicini*, Bologna, 1890. Per approfondimenti su come l'Albicini strutturava i propri corsi si v. L. Rossi, *Cesare Albicini. Prolusione al corso di diritto costituzionale nella Regia università di Bologna*, Bologna, 1891; D. Zanichelli, *Introduzione ad alcuni scritti di Cesare Albicini*, Bologna, 1900. Albicini era stato anche un protagonista dell'evoluzione dell'ordinamento dell'Ateneo, promuovendone il passaggio da università pontificia a università libera, nel 1859. Sul punto si v. F. Tarozzi, *L'università di Bologna nel passaggio dal regime pontificio al Regno d'Italia: le figure di Antonio Montanari e Cesare Albicini*, cit., 119 ss.

[50] C. Albicini, *L'idea del diritto*, in *Rivista di diritto pubblico*, I, 1889.

[51] Ad es. G. Jona, *Il metodo nello studio del diritto pubblico*, in *Rivista di diritto pubblico*, I, 1889, 28 ss. Progressivamente la rivista si è evoluta nel senso di accantonare, almeno in parte, l'impianto più propriamente teorico propendendo per una valorizzazione dei profili di carattere più eminentemente amministrativo. Per una lista degli articoli pubblicati nei primi anni si v. M.S. Piretti, *Cesare Albicini e la scuola bolognese*, cit., 193.

[52] M.S. Piretti, *Cesare Albicini e la scuola bolognese*, cit., 201.

Altre sedi in cui Albicini ebbe occasione di sviluppare il proprio pensiero furono sia le prolusioni ai corsi di diritto costituzionale, in particolare *L'individuo e l'incivilimento*[53]; sia articoli pubblicati nella *Rivista Bolognese di Scienze, Lettere, Arti e Scuole* aventi ad oggetto: *Il concetto della libertà*, e *I principi della società moderna*. Tali lavori verranno successivamente raccolti nel volume *Politica e storia*, del 1890, opera in cui l'Albicini condensò il proprio pensiero in relazione tanto alla dimensione giuridica (nei capitoli dedicati ai principi della società moderna, al concetto moderno delle libertà, alle tendenze del diritto pubblico odierno), quanto alla dimensione storica e politica (nei capitoli relativi ai manoscritti di Ugo Bassi, alla storia d'Italia, ai nuovi studi intorno a Niccolò Machiavelli, ecc.)[54].

Durante tutta la propria carriera accademica Albicini rifuggì e criticò il dottrinarismo di matrice francese, concepito come incompatibile con la trattazione scientifica del diritto costituzionale e tale sua posizione si rinviene anche nei suoi programmi di insegnamento. Egli approfondì il tema dell'«ottimo governo»[55], che i seguaci di Vittorio Emanuele Orlando avrebbero poi escluso dal diritto costituzionale, e la natura del diritto costituzionale e la definizione stessa della costituzione[56]. *Fil rouge* nell'arco temporale considerato è il ritenere imprescindibile la connessione fra la dimensione giuridica e quella storico-politica per poter addivenire alla corretta definizione di costituzione e di diritto costituzionale.

Albicini, ispirandosi a Pellegrino Luigi Edoardo Rossi[57] attribuisce al temine costituzione un significato polisemico: concependola sia in senso generale, quale insieme di leggi che costituisce uno Stato, sia in senso speciale, quale insieme di leggi che consentono e garantiscono al popolo l'esercizio delle libertà politiche.

In tal modo Albicini si discostava da quella dottrina che negli anni aveva ricondotto la costituzione al solo significato speciale, con il risultato di limitare il diritto costituzionale «alle contingenze di un dato ordinamento politico, di guisa che, se questo cessasse, cesserebbe di esistere la Scienza»[58].

Egli valorizzava il significato generale di costituzione, nella sua dimensione storico filosofica, richiamando le posizioni ciceroniane secondo cui la costituzione si identifica-

[53] C. Albicini, *L'individuo e l'incivilimento, Prolusione al corso di diritto costituzionale nella R. Università di Bologna, novembre 1866*, raccolto in *Politica e storia*, cit., 27 ss.

[54] C. Albicini, *Politica e storia*, cit. Si segnalano, in particolare i contributi relativi ai *Principj della società moderna* (1 ss.), *l'individuo e l'incivilimento* (27 ss.), *La nazionalità* (prelezione al corso di diritto costituzionale e internazionale nella R. Università di Bologna, 69 ss.), *Il concetto moderno di libertà* (dalla *Rivista Bolognese di Scienze, Arti e Scuole*, I, II, 1867, 103 ss.), *Le tendenze del diritto pubblico odierno* (dalla *Rivista di pubblico*, I, 1889, 537 ss.).

[55] A. De Benedictis, *Costituzione e Stato moderno*, cit., 100. Si v. il programma del corso relativo all'anno 1988/89 dedicato alla politica di Aristotele.

[56] Sul punto si v. l'introduzione di D. Zanichelli al volume *Alcuni scritti di Cesare Albicini*, cit.

[57] Su cui si v. A. Mattone, *Rossi, Pellegrino Luigi Edoardo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 1741 ss.

[58] C. Albicini, *Appunti di Diritto costituzionale ad uso degli studenti*. Anno Accademico 1890-1891. Si tratta di un quaderno manoscritto così citato in A. De Benedictis, *Costituzione e Stato moderno*, cit., 101.

va nell'ordinamento dello Stato, declinato nelle varie forme che questo poteva assumere. Conseguentemente, il diritto costituzionale è concepito come la scienza dello Stato in genere, e non di particolari forme di stato, legate alle contingenze storico-politiche. Il diritto costituzionale, pertanto, non si riduce all'analisi delle costituzioni dei soli stati qualificabili come liberi, ma include anche forme ulteriori, diverse e non libere, che presentano importanza e dignità in quanto esistenti nella dimensione storica e prodromiche all'evoluzione dello Stato.

Discostandosi da quelle che saranno le posizioni di Vittorio Emanuele Orlando, nella costruzione della sua teoria generale dello Stato, Albicini individuava la tradizione costituzionale italiana già nella dimensione storica e, in particolare, nell'esperienza comunale italiana dei secoli XI e XII, espressione di tradizione giuridica unitaria[59], ancorché carente di unità politica[60].

Albicini nei suoi scritti espresse molte dottrine eterodosse e si espose alle critiche di molti colleghi, specie della c.d. scuola romana, che si spinsero a ritenere che egli difettasse di «un sistema» essendo «più un politico che uno storico, è più uno storico che un giurista»[61]. Ciononostante, il diritto costituzionale non può non tener conto delle dimensioni anche storica e politica e probabilmente le stesse istituzioni del nostro Paese avrebbero operato in modo migliore rispetto a quanto è avvenuto, se non vi fosse stato un irrigidimento nelle formule giuridiche e una tale separazione fra sfera politica e giuridica, fra dimensione astratta e concreta.

Lo stesso Zanichelli, scrivendo l'introduzione ad una raccolta di scritti di Albicini, riconobbe che «il diritto costituzionale di uno Stato nuovo sorto dall'evoluzione storica e politica di un popolo antico quale quello italiano, di uno Stato che appena formato, anzi nel tempo stesso della sua formazione, ha dovuto sciogliere un formidabile problema come quello dell'abolizione del potere temporale dei Papi e sul quale incombono, mentre non ancora compiuto, il suo svolgimento politico interno esterno, le terribili questioni della democrazia sociale, il diritto costituzionale di uno Stato siffatto non può essere rigido in un sistema giuridico tolto, o parzialmente o totalmente, da altri Paesi, ma deve muoversi agile e sciolto, assimilando dagli stranieri senza copiare o rifare e soprattutto cercando fondamento enorme nella politica e nella storia»[62].

Secondo Zanichelli, Albicini era stato un vero pioniere nel comprendere l'importanza che le tre dimensioni, giuridica storica e politica, dovessero essere tenute e considerate assieme per non scadere nell'eccessivo formalismo e astrattismo, sebbene ciò fu in segui-

[59] Egli si riferiva in particolare agli statuti comunali, sistema di norme valevoli per tutta la popolazione e assimilabili, seppur cautamente, a delle vere e proprie costituzioni. A. De Benedictis, *Costituzione e Stato moderno*, cit., 83 ss.

[60] Pertanto, a suo dire, non la tradizione costituzionale italiana avrebbe dovuto esser messa in dubbio, quanto, piuttosto, quella americana o tedesca. La prima per mancanza di "storia", la seconda per carenza di unità sostanziale.

[61] Così citato in A. De Benedictis, *Costituzione e Stato moderno*, cit., 102.

[62] D. Zanichelli, *Introduzione ad alcuni scritti di Cesare Albicini*, cit., XXXIII.

to considerato, anche da suoi allievi, come Rossi, poco compatibile con altri prevalenti criteri di scientificità[63].

Le posizioni di Albicini furono successivamente sviluppate da vari docenti dell'Ateneo felsineo quali, in particolare Zanichelli, Jona e Minguzzi.

Il primo, si confrontò con alcuni fra i più illustri intellettuali dell'epoca quali il Carducci o Minghetti in un contesto storico in cui «intensa si mostrava la vita politica»[64]. Formatosi in un ambiente intellettuale morale e politico estremamente vivace, Zanichelli deve al suo periodo giovanile la genesi di quelli che costituiranno i tratti caratteristici della sua mentalità e opera scientifica, sviluppata in larga misura in qualità di Professore dell'università di Siena, ove pervenne nel 1893, dopo l'esperienza bolognese (v. *supra*, par. 2). Dall'esame delle sue prolusioni ai corsi di diritto costituzionale del 1883 e 1884, rispettivamente dedicate a *Le costituzioni moderne* e a *Nazione e democrazia*[65], si evince come egli abbia tentato di individuare un metodo originale di approccio alla disciplina, combinando sia la dimensione politica, sia quella giuridica, tanto che non era considerato facile «dare una categorica risposta» al quesito se egli «appartenesse alla scuola dei giuristi od a quella dei politici». Si è commentato che in lui vari ordini di cultura si sovrapponevano: quello storico al sociale, quello politico al giuridico. Dal *Jus* «Egli traeva sapientemente i principi, ma ad essi non si attaccava in modo assoluto, quando doveva tener conto dell'elemento politico. E pur collegando il contenuto della disciplina giuridica costituzionale alla funzione storica delle costituzioni, Egli volgeva acuto lo sguardo alla loro evoluzione sociale»[66].

Tale approccio multidisciplinare si rinveniva già negli anni della libera docenza presso l'Ateneo felsineo e divenne parte essenziale del suo approccio metodologico al diritto costituzionale, caratterizzato dalla compenetrazione fra piano politico, storico e giuridico assegnando «un incontestabile dominio ai criteri di natura non propriamente o punto giuridica». Pertanto, non poteva essere definito giurista «nel senso attribuito a questa parola da quei moderni cultori di diritto pubblico che tendono di preferenza studiare e indagare con criteri tecnici il lato puramente formale del diritto», in considerazione dell'«indole del suo temperamento mentale e dei tempi e delle condizioni d'ambiente in cui si sviluppò e si maturò la sua cultura» lo fu invece, «e solo, in quanto si adoperò a trasfondere nel diritto costituzionale quella corrente di idee … che più lo riavvicinassero alle esigenze della vita politica e sociale»[67]. In linea con il proprio Maestro nel

[63] A. De Benedictis, *Costituzione e Stato moderno*, cit., 103; D. Zanichelli, *Introduzione ad alcuni scritti di Cesare Albicini*, cit., XXXIV.

[64] A. Ferracciu, *Domenico Zanichelli e la sua opera scientifica*, Torino, 1908, 8-9.

[65] D. Zanichelli, *Le costituzioni moderne. Prolusione al corso libero di diritto costituzionale (leggi speciali politiche*) nella R. Università di Bologna, 11 dicembre 1883, Bologna, 1884; Id., *Nazione e democrazia. Prolusione al corso libero di diritto costituzionale (leggi speciali politiche)* nella R. Università di Bologna, 12 dicembre 1884, Bologna, 1885.

[66] G.B. Klein, *Necrologia - Domenico Zanichelli*, in *Archivio storico italiano*, 1909, serie V, 43, 204 -205.

[67] A. Ferracciu, *Domenico Zanichelli e la sua opera scientifica*, cit., 8, 9.

contestare il dottrinarismo radicale liberale di matrice francese, e non conquistato dalla proposta metodologica di Vittorio Emanuele Orlando, Zanichelli trasfuse tali posizioni nelle proprie opere che, se ritenute di difettare del rigore dei criteri giuridici, purtuttavia si connotavano per l'acume critico e la visione aperta alle dinamiche storico politiche[68].

Oltre al ruolo e al contributo nella *Rivista di diritto pubblico*, egli scrisse anche in altre importanti riviste dell'epoca quali la *Rassegna di scienze sociali e politiche*, l'*Archivio di diritto pubblico*, la *Cultura*, la *Riforma Sociale*, gli *Studi senesi* e la *Rassegna nazionale*, oltre ad essere il corrispondente della cronaca politica italiana nella *Revue de droit public et de la science politique*[69].

Zanichelli, Jona e Minguzzi furono accomunati dal ruolo centrale, e di soci fondatori, esercitato nella rivista *Archivio di diritto pubblico* ed «è solo attraverso lo strumento della rassegna della letteratura di diritto pubblico che riaffiorano qua e là per vie indirette gli interessi metodologici» e le linee di differenziazione della Scuola bolognese rispetto alle tendenze dottrinarie maggioritarie dell'epoca espresse, in particolar modo, da Orlando[70].

Jona, uno degli esponenti della c.d. scuola sociologica[71], condivise con Albicini e Zanichelli l'attenzione per alcune tematiche, come la rappresentanza politica o le leggi costituzionali[72] e la ricerca di un metodo da adottarsi nell'approccio al diritto pubblico e costituzionale[73]; e in relazione al problema del metodo, espresse alcune posizioni chiaramente divergenti rispetto alle linee ricostruttive proposte da Orlando[74].

---

[68] Si v. ad es., D. Zanichelli, *Introduzione ad alcuni scritti di Cesare Albicini*, Bologna, 1900; Id., *Politica e storia. Discorsi e studi*, Bologna, 1903; Id., *Studi di storia costituzionale e politica del Risorgimento italiano*, Bologna, 1900; Id., *Lezioni di diritto costituzionale del Chia.mo professore Domenico Zanichelli*, Pisa, 1909. Egli approfondì in particolare il sistema rappresentativo, il sistema delle incompatibilità parlamentari, il Governo di Gabinetto (*Del governo di gabinetto*, Bologna, 1889), la questione universitaria (*La questione universitaria in Italia. Note*, Bologna, 1890; *La riforma del sistema universitario (la legge 12 giugno 1904 e i traslochi dei professori universitari*, Roma, 1906).

[69] A. Ferracciu, *Domenico Zanichelli e la sua opera scientifica*, cit., 11.

[70] M. Fioravanti, *La scienza del diritto pubblico,* cit., 257.

[71] L'indirizzo c.d. sociologico sviluppatosi alla fine dell'Ottocento e avente quali esponenti anche G. Mosca, E. Lombardo-Pellegrino, M. Siotto Pintor e V. Miceli, mosse dal tentativo di sistematizzare il diritto costituzionale secondo criteri eminentemente sociologici, per poi giungere ad operare nel senso di temperare alcuni eccessi propri del c.d. indirizzo giuridico. Per approfondimenti si v. anche G. Caristia, *Degli odierni indirizzi nel diritto costituzionale italiano*, Milano, 1913, 66,67; V. Miceli, *Lo studio del diritto costituzionale e la moderna sociologia*, Perugia, 1890.

[72] G. Jona, *La riforma delle leggi costituzionali*, Torino, 1888; Id., *La rappresentanza politica*, Modena, 1892.

[73] Ad es. G. Jona, *Il metodo nello studio del diritto pubblico*, cit., 28 ss.

[74] G. Jona, *Nuovi indirizzi del diritto pubblico in Italia*, *a proposito di recenti pubblicazioni*, in *Archivio di diritto pubblico*, I, 1, 1891, 99 ss., ove Jona tenta di evidenziare le line discretive fra Orlando e Maiorana espresse, rispettivamente in *Principii di diritto costituzionale* e in *Il sistema dello Stato giuridico*, entrambi del 1889. Per approfondimenti si v. Fioravanti M., *La scienza del diritto pubblico*, cit., 219; L. Lacchè, *Lo Stato giuridico e la costituzione sociale. Angelo Majorana e la giuspubblicistica di fine secolo*, in G. Pace Gravina, *Il "giureconsulto della politica". Angelo Majorana e l'indirizzo sociologico del Diritto pubblico*, Macerata, 2011, 23 ss.

Analogamente, Minguzzi contribuì al dibattito sul metodo nel diritto costituzionale che animò la dottrina a cavallo fra Otto e Novecento, approfondendo alcuni temi particolarmente significativi, come la sovranità[75], combinando l'approccio giuridico con la prospettiva storica e la storia delle dottrine politiche, ed esortando ad abbandonare la ricerca della forma perfetta di costituzione, l'astrazione propria del dottrinarismo, auspicando nello studio della politica l'utilizzo del metodo positivo che riconduce all'analisi delle effettive forme delle istituzioni, in cui si manifestano le idee ed i concetti politici[76].

Per Minguzzi, la sovranità dello Stato non è altro che uno dei "fatti" sui cui il diritto pubblico generale è chiamato ad indagare, «esso è conseguente ad un movimento 'necessario' che è quello che conduce ogni collettività ad esprimersi politicamente in uno Stato che con la sua esistenza come 'persona', si pone immediatamente come sovrano» ed in questo senso perviene a considerare finanche superfluo il concetto stesso di sovranità, perché insito in quello di Stato, e l'effetto ultimo del primato della formula "sovranità dello Stato" «è quindi quello di sottrarre il dibattito sulla sovranità dall'ambito ideologico-politico, o da quello della lotta politico-sociale a fini di potere, per attrarlo al campo dell'osservazione scientifica, in primo luogo al campo teorico della giuspubblicistica»[77].

Se consideriamo nel complesso i primi decenni dell'arco temporale considerato nel presente lavoro, ancora nel 1913 apparivano evidenti «i dubbi e le incertezze […] intorno alla delimitazione dell'obiettivo del metodo dell'indirizzo da seguire in un sistema che al rigore scientifico sappia meglio avvicinarsi». La dottrina dell'epoca rilevava come in Italia il dibattito scientifico fosse sostanzialmente impregnato da teoretiche e sistemi «che non declamano, non deviano, ma si sforzano di sostituire alle vecchie logomachie liberali o radicali nuove formule e schemi di un valore, che, per essere dalla maggioranza riconosciuto, non è ancora indiscusso e sicuro»[78].

Progressivamente acquisì importanza e influenza in Italia la dottrina tedesca, grazie all'azione di traduzione di importanti autori anche se, ancora nel 1893, Rossi ne lamentava la scarsa diffusione e conoscenza nel nostro Paese[79].

---

[75] L. Minguzzi, *Alcune osservazioni sul concetto di sovranità*, in *Archivio di diritto pubblico*, 2, 1892, p. 39; Id., *Governo di gabinetto e governo presidenziale*, Bologna, 1886; Id., *Sul voto obbligatorio*, Milano, 1902.

[76] L. Minguzzi, *Del metodo negli studi politici,* in *Archivio giuridico*, 1887, 188 ss.

[77] M. Fioravanti, *La scienza del diritto pubblico*, cit., 223.

[78] C. Caristia, *Degli odierni indirizzi*, cit., 53. Per approfondimenti in merito alla dottrina dell'epoca si v. anche P. Sabbatini, *Il diritto pubblico alla fine del secolo XIX*, Modena, 1900; A. Ferraciu, *Tendenze recenti del costituzionalismo*, Siena, 1911; C. Caristia, *Il diritto costituzionale nella dottrina recentissima*, Torino, 1915; M. Fioravanti, *La scienza del diritto pubblico*, cit., M. Galizia, *Profilo storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale*, cit., 75 ss.; F. Lanchester, *Momenti e figure*, cit.; Id., *Pensare lo Stato: i giuspubblicisti nell'Italia unitaria*, Roma-Bari, 2004; G. Cianferotti, *Il pensiero di Vittorio Emanuele Orlando e la giuspubblicistica italiana*, cit.

[79] L. Rossi, *La letteratura di diritto pubblico. A proposito di recenti pubblicazioni*, in *Archivio di diritto pubblico*, II, 1892. In tal senso anche C. Caristia, *Degli odierni indirizzi*, cit., 52 ss.

Dalla dogmatica tedesca si trasse il tentativo di considerare «inadeguata o non rispondente a un qualsivoglia contenuto scientifico, l'espressione *diritto costituzionale*», tentativo rimasto privo di esito stante l'omnicomprensività dell'espressione o l'inadeguatezza del concetto di diritto pubblico a esprimere una nozione analoga a quella dello *Staatsrecht* tedesco[80].

L'influenza della dottrina tedesca, penetrata in Italia soprattutto grazie all'opera di Orlando[81] e della sua scuola, condusse la dottrina italiana a doversi confrontare con un cambiamento di paradigma metodologico «sterilizzando, nell'ambito del dogma della "personalità" e della sovranità dello Stato, ogni discussione politica sul compromesso costituzionale e statutario»[82]. In un siffatto contesto, il c.d. indirizzo giuridico della giuspubblicistica nazionale[83], il cui primo e maggior esponente fu certamente Orlando, soprattutto a partire dagli anni Ottanta dell'Ottocento, si impose sugli esponenti della Scuola storica e sociologica anche se non mancarono tentativi di mediazione fra le opposte posizioni.

A tal proposito si segnala l'opera di Luigi Rossi, maestro del diritto costituzionale, ma anche comparato[84], sia presso l'Ateneo felsineo, sia presso l'Università di Roma.

A cavallo fra Otto e Novecento larga parte della dottrina, fra cui si può annoverare anche Rossi[85], pare quindi alla ricerca di un autonomo campo teorico, teso ad operare un distacco dalla lettura storico-politica o sociologica del diritto costituzionale che aveva caratterizzato i decenni precedenti. Il c.d. indirizzo giuridico, che trovò ampie occasioni di approfondimento nella rivista *Archivio di diritto pubblico*, fondata e diretta da Orlando, condusse «gli studiosi a parlare, ad insistere su questioni di metodo che erano con grande svantaggio trascurate», scavalcando il predominio sino a quel momento esercitato dall'«elemento filosofico storico o non giuridico»[86].

Invero, la difficoltà di scindere completamente la dimensione politica da quella giuridica era ben nota non solo ad Orlando ed alla sua scuola[87], ma anche a Rossi, il quale,

---

[80] C. Caristia, *Degli odierni indirizzi*, cit., 54, ove V.E. Orlando, *Principi di diritto costituzionale*, Firenze, 1905, 41 ss.

[81] L'Autore sintetizza il senso della sua "rivoluzione" metodologica in V.E. Orlando, *La rivoluzione mondiale e il diritto*, in AA.VV., *Studi in memoria di L. Rossi*, Milano, 1952, 719 ss., 735.

[82] F. Lanchester, *Momenti e figure*, cit., 9.

[83] Qualificato da G. Caristia, (*Degli odierni indirizzi*, cit., 58) come «metodo o indirizzo, che uomini di vero ingegno e larga cultura hanno bandito come l'unico o il più adatto a una ricostruzione scientifica del diritto costituzionale».

[84] Invero a cavallo fra Otto e Novecento «il diritto comparato non otteneva legittimità nel contesto di ricerche basate sul diritto positivo interno e sospettose di ogni possibile deviazione dal paradigma della persona giuridica statale», F. Lanchester, *Momenti e figure*, cit., 10.

[85] Per approfondimenti sulla figura e sull'opera di Rossi si v.: F. Lanchaster, *Rossi, Luigi*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, Bologna, 2013, 1738 ss.; Id., *Il metodo nel diritto costituzionale comparato: Luigi Rossi e i suoi successori*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 4, 1993, 959 ss.; G. Perticone, *Il pensiero politico di Luigi Rossi*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto,* 1943, 214 ss.

[86] C. Caristia, *Degli odierni indirizzi*, cit., 59.

[87] C. Caristia, *Degli odierni indirizzi*, cit., 60, ha precisato come «compito principio dell'indirizzo dominante era ed è la netta separazione dell'ordine giuridico dall'ordine politico. Vero è che lo stesso

tuttavia, non muoveva da un approccio metodologico teso ad escludere o a ridurre al massimo ogni dimensione non giuridica nello studio del diritto pubblico/costituzionale[88], ma presentava dei significativi elementi di alterità riconducibili alla formazione avvenuta presso l'Ateneo felsineo e all'influenza di Albicini e dei suoi allievi[89].

L'analisi complessiva delle opere di Rossi dimostra chiaramente la sua autonomia metodologica e quanto articolato fosse il suo approccio[90]. Grande estimatore della dottrina tedesca, egli ebbe occasione di approfondire la dottrina giuspubblicistica straniera palesando un forte interesse per il diritto comparato, ritenuto essere uno strumento efficace per la comprensione del reale e l'individuazione di criteri di differenziazione fra il diritto costituzionale generale e quello particolare[91].

Egli, pur riconoscendo l'ineludibile primazia della dimensione giuridica in sede di studio del diritto costituzionale, era al contempo consapevole che un approccio metodologico sordo alla dimensione storico politica, e finanche a quella comparatistica, avrebbe condotto ad interpretazioni distoniche o distorsive dei fenomeni reali. Rigettando, pertanto, ogni forma di dogmatismo o approccio ideologico e manifestando apertura verso la dimensione comparatistica, egli si dimostrò un pioniere per lo sviluppo della scienza del diritto costituzionale e comparato.

Nel tentativo di operare una sintesi fra diversi e contrapposti elementi, al fine di non trascurarne alcuno e pervenire alla comprensione della dimensione reale, Rossi caratterizzò la propria opera adottando due prospettive "classiche" del metodo comparatistico: combinando l'approccio diacronico (e quindi valorizzando la dimensione della storia costituzionale) con quello sincronico (che tenesse in adeguata considerazione anche l'indagine del pensiero politico costituzionale)[92], nella consapevolezza che «la scienza del diritto pubblico "s'informa alla evoluzione mutevole dei diversi popoli"»[93].

Orlando non sa nascondersi la difficoltà di recidere, con un taglio netto, l'uno dall'altro, e consente, anzi, che l'indagine giuridica possa venire integrata e illuminata dall'indagine politica; ma una volta praticata la distinzione dell'uno dall'altro ordine, spetta, in prima e ultima istanza, all'ordine giuridico il compito di delineare quei rapporti *naturali e necessari*, che, a norma dei canoni della scuola del Savigny, determinano il diritto».

88 Concetti sostanzialmente coincidenti per Rossi anche perché «l'intrusione di elementi estranei nella nostra disciplina deriva non da necessità di materia bensì dalla debolezza del metodo e dalle pietose condizioni in cui essa disciplina oggi versa e tenta di svolgersi»: così C. Caristia, *Degli odierni indirizzi*, cit., 60, che cita L. Rossi, *La moderna scienza del diritto costituzionale nelle nazioni latine*, 8.

89 Cfr. A. Giannini, *Luigi Rossi nel suo ultimo anno di insegnamento* in Luigi Rossi, *Scritti vari di diritto pubblico*, Milano 1939, 5 ss.; S. Romano, Luigi Rossi, in AA.VV., *Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi*, Milano 1952, 7 ss. Secondo F. Lanchester, *Momenti e figure*, cit., 12, l'approccio di Rossi era «funzionale alla geografia e alla persistenza della scuola giuspubblicistica nazionale, in un momento in cui la stessa veniva contestata dalle innovazioni del regime».

90 Si v. ad esempio lo scritto sui *principi fondamentali della rappresentanza politica*, o sulla *natura giuridica del diritto elettorale politico*, ma anche il lavoro su *L'ordinamento dello stato d'assedio nelle ultime leggi italiane* o gli articoli pubblicati nell'*Archivio di diritto pubblico*. Per una panoramica si v. L. Rossi, *Scritti vari di diritto pubblico*, V, Milano, 1939 e Id., *Scritti vari di diritto pubblico*, VI, Milano, 1940.

91 F. Lanchester, *Momenti e figure*, cit., 11 ss.

92 F. Lanchester, *op. loc. cit*.

93 L. Rossi, così citato in F. Lanchester, *Rossi, Luigi*, cit., 1739.

Coevi a Rossi, operarono a Bologna quali docenti incaricati di Diritto costituzionale anche Gino Solazzi, trasferitosi presso l'Università di Sassari dopo il 1911, Ignazio Brunelli e Arturo Carlo Jemolo, ordinario di Diritto ecclesiastico.

Il primo, allievo di Rossi, approfondì il tema della libertà giuridica individuale, in aperta critica tanto delle teorie contrattualistiche, quanto dell'impostazione giusnaturalistica, propugnando una adeguata valorizzazione «dei supremi criteri giuridici che stanno alla base degli ordinamenti costituzionali moderni»[94]; del concetto di legge nello stato costituzionale[95]; del diritto elettorale politico[96], mentre, nella seconda parte della sua carriera, lontano dall'Ateneo felsineo, approfondì principalmente temi di storia del diritto.

Ignazio Brunelli fu uno dei protagonisti della cultura giuridica nazionale fino a quando non fu costretto ad interrompere la carriera accademica per aver assunto posizioni di dissenso rispetto al fascismo. Già dai primi del Novecento, Brunelli affrontò il tema delle libertà individuali tentando di proporre un metodo che fosse in grado di coniugare l'indirizzo giuridico dominante con il recupero della dimensione anche storico e politica del diritto costituzionale «per evitare di ridurre il diritto costituzionale ad una metafisica giuridica o un vuoto formalismo senza contatti con la vita reale»[97].

I suoi studi lo portano a sostenere la necessità di rafforzare la rappresentatività del governo parlamentare anche attraverso il riconoscimento del diritto di voto alle donne[98], ad approfondire il tema della sovranità[99], ad occuparsi del commento allo Statuto del Regno[100] e della materia penale[101].

3.2 Gli influssi del fascismo

L'ascesa politica di Mussolini impattò anche sul panorama accademico nazionale e molteplici autori elogiarono non solo la marcia su Roma, ma anche il nuovo assetto dei poteri[102].

La dottrina ricostruì i tratti fondamentali del sistema di diritto pubblico siccome elaborato ed instaurato dal regime fascista "leggendo" il diritto costituzionale alla luce delle

---

94 Nella monografia *Note critiche sulla libertà giuridica individuale*, Bologna, 1910.

95 In tal senso M. Pastorelli, *Solazzi, Gino*, cit., 1886.

96 G. Solazzi, *Diritto elettorale politico*, Torino, 1916.

97 I. Brunelli, *Il problema delle libertà individuali nello Stato moderno: Prolusione al corso libero di diritto costituzionale nella Università di Ferrara*, Ferrara, 1903.

98 I. Brunelli, *Il suffragio politico femminile ne' i suoi criteri giuridici*, Torino 1910. L'autore si è occupato anche del tema del divorzio, mostrando un approccio attento alla dimensione del reale e interrogandosi sull'opportunità di negare il divorzio a coloro i quali non sono cattolici, in *La donna di fronte al divorzio*, Ferrara, 1901, 9.

99 I. Brunelli, *Teorica della sovranità*, Ferrara, 1898.

100 F. Racioppi, I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, 3 voll., Torino, 1909.

101 I. Brunelli, *Del pubblico ministero: cenni storici e di legislazione comparata. Appunti critici con particolare riguardo all'Italia*, Torino, 1904.

102 Si v. ad es.: F. D'alessio, *Aspetti attuali del diritto pubblico italiano*, Pavia, 1927.

innovazioni portate dal regime, con un focus sul diritto corporativo ma senza tralasciare anche profili di diritto amministrativo e di diritto penale[103].

La retorica fascista e la narrativa del sistema, anche in relazione al diritto pubblico, spinsero la maggior parte dei costituzionalisti e pubblicisti dell'epoca ad adeguarsi al nuovo regime, finanche sostenendo l'abbandono «delle vecchie maglie degli antichi ideali che parevano intangibili» e l'avvento di un «nuovo diritto pubblico» profondamente trasformato in virtù «di leggi illuminate e potenti che hanno scardinato l'antico ordine di cose»[104].

Nel contesto della Scuola bolognese di diritto costituzionale solo Brunelli dovette abbandonare la cattedra nel 1926 per essersi rifiutato di prestare il giuramento (di non appartenenza ad «associazioni o partiti la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio»), proposto nella fase preparatoria e che, in seguito, nel 1931, porterà all'istituzione del giuramento di fedeltà al regime[105], mentre la maggior parte dei suoi colleghi in qualche misura si allinearono al nuovo ordine sebbene talvolta non assumendo posizioni di aperto sostegno, come nel caso di Rossi, il quale non aderì al P.N.F., ma abbandonò la carriera politica, conservando la cattedra.

In epoca fascista Rossi, dopo un rallentamento dovuto alla sua intensa attività politica, riprese l'attività scientifica[106], e non mancarono scritti in cui approfondì il tema della compatibilità del nuovo assetto costituzionale con il testo dello Statuto albertino[107].

Nel 1925, comunque, Rossi lasciò l'Ateneo felsineo per trasferirsi alla cattedra di Diritto pubblico comparato nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Roma, dando avvio ad una importante scuola anche in tale disciplina[108].

Dagli anni Trenta assunse l'incarico di Diritto costituzionale Pergolesi i cui scritti, durante l'epoca fascista, combinarono l'approfondimento del diritto del lavoro e del diritto corporativo[109] e la pubblicazione di un manuale di diritto costituzionale fortemente orientato all'approfondimento non solo di uno dei temi a lui più cari, quello delle

[103] Si v. anche P. Chimienti, *I lineamenti generali del diritto pubblico dello Stato italiano in regime fascista*, Roma, 1932, nonché, ex multis, C. Costamagna, *Elementi di diritto costituzionale corporativo fascista*, Firenze, 1929; C. Curcio, *Che cosa è il Regime?*, in *Lo Stato*, 1930, 327 ss.; F. Pergolesi, *Manuale di diritto costituzionale italiano. Raccolta di testi legislativi con introduzione dottrinale*, Roma, 1941; P. Biscaretti di Ruffia, *Le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo*, Milano, 1940; A. Solmi, *Il nuovo diritto pubblico e lo Stato fascista*, Milano, 1928.

[104] A. Solmi, *Il nuovo diritto pubblico e lo Stato fascista*, cit., 2.

[105] H. Goetz*, Il giuramento rifiutato. I docenti universitari e il regime fascista*, Milano, 2000.

[106] Per un elenco si v. *Opere di Luigi Rossi*, in AA.VV., *Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi*, Milano 1952, XIII -XVI; ma si v. anche L. Rossi, *Scritti vari di diritto pubblico*, vol. V, Milano, 1939 e Id., *Scritti vari di diritto pubblico*, vol. VI, Milano, 1940.

[107] L. Rossi, *La «elasticità dello Statuto italiano»*, ora in Id., *Scritti vari di diritto pubblico*, vol. VI, cit., 1 ss.

[108] Per approfondimenti su L. Rossi comparatista si v. F. Lanchester, *Momenti e figure*, cit., 3 ss.; S. Romano, *Luigi Rossi*, in AA.VV., *Studi di costituzionale in memoria di Luigi Rossi*, cit., 3 ss.

[109] F. Pergolesi, *Istituzioni di diritto corporativo, 3ª ed. rielaborata ed aggiornata anche con la legislazione libica*, Bologna, 1938; F. Pergolesi, G. Petraccone, *La disciplina corporativa dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici*, Milano, 1939.

fonti del diritto, ma anche (e non sarebbe potuto esser altrimenti) di tutte le istituzioni fasciste[110], dedicando ben poco spazio all'analisi dei diritti e delle libertà. Egli fu anche sospeso dall'insegnamento per essere stato uno dei docenti dell'Ateneo felsineo a rifiutarsi di ritornare ad insegnare durante la vigenza della Repubblica di Salò.

Con la fine del fascismo a Brunelli fu offerto di ritornare ad insegnare stabilmente presso l'Ateneo felsineo, ma questi fu costretto a declinare l'offerta per ragioni di età. Non interruppe però la propria attività scientifica avendo, infatti, pubblicato l'opera *Un dittatore fallito ed i suoi complici: studio documentato dedicato ai giovani di tutti i partiti*[111] che, in coerenza con il suo essere uno strenuo oppositore del fascismo, era tesa denunciare il regime e molti colleghi (come Santi Romano) considerati dal Brunelli suoi complici.

3.3 L'epoca repubblicana

Con la transizione al nuovo sistema costituzionale democratico Pergolesi continuò ad operare come professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Ateneo di Bologna e, nel complesso, durante la sua carriera pubblicò all'incirca duecento scritti (di taglio monografico o sotto forma di saggi in varie riviste giuridiche) che denotano spirito critico, capacità di ricostruzione sistematica e varietà di interessi[112]. Come anticipato al par. 2, Pergolesi approfondì, in particolare, la riflessione in merito al significato ultimo della costituzione, da intendersi quale fonte di validità dell'ordinamento giuridico[113], e, più in generale, il tema delle fonti del diritto, anche in relazione alla continuità dello Stato italiano nel processo di transizione democratica che ha vissuto in prima persona[114].

Al ritiro di Pergolesi, alla fine degli anni Sessanta, la cattedra di Diritto costituzionale fu assegnata ad Antonio la Pergola i cui scritti rappresentano un imprescindibile punto di riferimento per gli studiosi di molte discipline: dal diritto costituzionale a quello comparato, dal diritto comunitario al diritto internazionale.

Autore brillante dai molti interessi, La Pergola operò a lungo a Bologna, prima di trasferirsi presso l'università di Roma, combinando interessi politico-istituzionali con quelli accademici.

L'istituzione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e il neonato processo di integrazione europea, con il fiorire di fonti sovranazionali e internazionali destinate ad

---

110 F. Pergolesi, *Manuale di diritto costituzionale italiano: raccolta di testi legislativi con introduzione dottrinale*, Roma, 1941.

111 I. Brunelli, *Un dittatore fallito ed i suoi complici: studio documentato dedicato ai giovani di tutti i partiti*, Bologna, 1952.

112 E. Spagna Musso, *Ferruccio Pergolesi*, Cenno biografico - Annuario 1972-74; G. de Vergottini, *Ferruccio Pergolesi e lo studio del diritto pubblico*, cit., 701 ss.

113 F. Pergolesi, *Saggi su le fonti normative*, Milano, 1943; Id., *Sistema delle fonti normative*, Bologna, 1949.

114 F. Pergolesi, *Diritto costituzionale*, Bologna, 1948, ma si v. anche Id., *Orientamenti sociali delle costituzioni contemporanee*, Firenze, 1946, ove analizza il nuovo contesto costituzionale con gli occhi del giurista cattolico. Per approfondimenti sulla sua figura si veda anche U. De Siervo, *Figure del costituzionalismo cattolico*, in F. D'Agostino (a cura di), *Valori costituzionali*, Milano, 2010, 27 ss.

impattare a livello di ordinamenti interni, rappresentarono una importante fonte di ispirazione e studio per La Pergola.

Negli anni sessanta egli analizza il tema dei rapporti fra fonti internazionali e interne[115] e, come è stato rilevato, «l'analisi lapergoliana muove da un controllo logico della teoria dualistica e di quella monistica, per poi addentrarsi in una disanima comparatistica delle tecniche e delle norme di adattamento che consente […] di individuare dommaticamente una peculiare categoria di norme interne, caratterizzate da una diversità di resistenza dell'atto passivo rispetto a quello attivo e, perciò, definite "atipiche"»[116].

In parallelo egli si dedica ad approfondire il tema dei rapporti fra i diversi enti territoriali e del federalismo[117], in un'ottica anche comparata, che dimostra il suo approccio policromo al diritto costituzionale e la cui analisi tiene in significativo conto la sinergia fra la dimensione giuridica e quella storico-politica, già consolidatasi presso la Scuola bolognese nei decenni precedenti, seppur secondo coordinate differenti.

A partire dagli anni Settanta, con l'incremento della sua attività istituzionale, la produzione scientifica di La Pergola è meno numerosa ma non per questo meno rilevante. Come giudice della Corte costituzionale dimostrò di essere palesemente consapevole «che il diritto è un sapere empirico, un'*ars boni et aequi*, non una scienza esatta»[118] e ciò si riflette anche negli assetti istituzionali e nei rapporti fra le fonti, come dimostrò in qualità di redattore di numerose sentenze e, «proprio quale giudice costituzionale (da custode cioè della conformità delle leggi interne ai nostri principi costituzionali)» La Pergola ha «riformulato le linee portanti del rapporto tra fonti comunitarie e fonti interne, "stravolgendone" il precedente assetto, in una dimensione sovrastatale sganciata dai tradizionali parametri della sovranità»[119].

Egli fu l'artefice di una importantissima sentenza, la n. 170/1984, con la quale la Corte costituzionale tentò di comporre un lungo contrasto con la Corte di Lussemburgo[120] stabilendo che «il giudice del caso concreto è tenuto ad applicare sempre e subito la norma comunitaria che fissa la disciplina della specie, prescindendo dall'ordine temporale in cui

[115] Si v. l'importante saggio Esecuzione degli obblighi internazionali e competenza del legislatore regionale, articolo, scritto nel 1960, ora inserito nel volume *Tecniche costituzionali e problemi delle autonomie garantite: riflessioni comparatistiche sul federalismo e sul regionalismo,* a cura di M. Patrono e A. Reposo, Padova, 1987; v. altresì il volume *Costituzione e adattamento dell'ordinamento interno al diritto internazionale,* Milano, 1961.

[116] N. Olivetti Rason, A. Reposo, *La Pergola, Antonio,* cit., 1129 ss.

[117] A. La Pergola, *Residui contrattualistici e struttura federale nell'ordinamento degli Stati Uniti*, Milano, 1969; Id., *Sistema federale e "Compact Clause". Premesse allo studio degli accordi conclusi dagli Stati membri della federazione statunitense,* Milano, 1961.

[118] F.P. Casavola, in *Atti della giornata in ricordo del Presidente emerito della Corte costituzionale Antonio La Pergola*, 2008, Corte Costituzionale, Roma, 13. Testo in https://www.cortecostituzionale.it/documenti/pubblicazioni/Atti_giornata_La%20Pergola_2008.pdf

[119] G.M. Flick, in *Atti della giornata in ricordo del Presidente emerito della Corte costituzionale Antonio La Pergola*, cit., 56, 57.

[120] Già affrontato dal Giudice delle leggi in una serie di decisioni (es. sentenze. n. 14/1964 e n. 183/1973).

intervengono nell'ordinamento interno le disposizioni di legge che la contraddicono»[121]. Una siffatta posizione non ha mancato di sollevare alcuni contrasti dottrinali[122]; tuttavia, secondo La Pergola e la dottrina successiva, essa ha avuto il merito di tracciare «i criteri che hanno sancito l'applicazione diretta del diritto comunitario nell'ordinamento italiano per oltre vent'anni»[123].

Anche a livello politico La Pergola ha lasciato il segno nel panorama nazionale poiché, in qualità di ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ha sollecitato l'adozione della legge 9 marzo 1989, n. 86, conosciuta con il suo nome, e recante "*norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esenzione degli obblighi comunitari*". Il suo impegno istituzionale si è espresso pure nella dimensione sovranazionale: egli si segnala per aver rivestito un ruolo determinante per l'istituzione, nel 1989, della *Commissione per la democrazia attraverso il diritto* (c. d. *Commissione di Venezia*), dal lui presieduta dal 1990 sino alla sua morte; oltre che per aver operato, in qualità di esperto, in numerosi organismi europei e internazionali[124]. Tanto in qualità di parlamentare europeo (1989-94), quanto in quella di avvocato generale presso la Corte di giustizia delle Comunità europee (1994-1999) e successivamente di giudice della medesima Corte (1999-2006), La Pergola ha continuato a promuovere l'integrazione europea e la valorizzazione dell'idea della cittadinanza dell'Unione e ciò si rinviene anche nei suoi scritti più recenti[125]. Nel complesso, egli ha rappresentato uno degli attori principali sulla scena giuridica e politico-istituzionale europea, «facendo operare un salto di qualità allo studio del diritto pubblico comparato ed europeo»[126].

Successivamente al trasferimento a Roma di La Pergola, la cattedra di Diritto costituzionale fu occupata, come si è detto, per un paio d'anni da Fabio Alberto Roversi Monaco e poi da Enrico Spagna Musso dal 1975 al 1987.

L'attività scientifica di Spagna Musso si è orientata non solo alla manualistica relativa al diritto costituzionale e al diritto regionale, ma anche all'approfondimento del tema

---

[121] Le considerazioni qui riportate sono tratte dal saggio *Costituzione e integrazione europea: il contributo della giurisprudenza costituzionale,* in *AA.VV., Studi in onore di Leopoldo Elia,* I, Milano 1999, 815 ss., 829.

[122] Ad esempio, G. Tesauro (in *Atti della giornata in ricordo del Presidente emerito della Corte costituzionale Antonio La Pergola*, cit., 35-36), solleva alcune perplessità in merito alla sentenza n. 170/84. Egli, pur riconoscendo che la c.d. sentenza *Granital* rappresentò una svolta, riconobbe che interpretarla quale l'unico compromesso possibile fra monismo della Corte di giustizia e dualismo italiano non era che una delle interpretazioni possibili. Egli ricorda come larga parte della dottrina dubitasse «che *Granital* fosse la migliore possibile», apparendo una soluzione «almeno disinvolta». Lo stesso Autore, comunque, ricorda anche che per altra autorevole dottrina (es. Leopoldo Elia), la sentenza *Granital* non fa che esprimere un compromesso necessario.

[123] N.O. Rason, M. Patrono, A. Reposo, *Antonio La Pergola*, http://www.dpce.it/antonio-la-pergola.html, 1 ss.

[124] Ad esempio, la *Badinter Commission for the Establishment of the Court of Arbitration and Conciliation o il Committee of Wise Persons on the restructuring of the Council of Europe.*

[125] A. La Pergola, *Il Giudice costituzionale italiano di fronte al primato e all'effetto diretto del diritto comunitario: note su incontro di studio,* in *Giurisprudenza costituzionale,* 2003, 2420, ss.

[126] N.O. Rason, M. Patrono, A. Reposo, *Antonio La Pergola*, cit., 1.

dei principi generali del diritto, delle fonti del diritto, dei tratti essenziali dell'ordinamento costituzionale, dell'ordinamento costituzionale di San Marino e dello stato di cultura nella Costituzione italiana[127]. Un volume del 2008 raccoglie molti dei suoi scritti non monografici e consente di avere una panoramica precisa dei suoi interessi come studioso[128].

Uno degli ambiti al cui studio ha certamente diretto la propria attività scientifica è il diritto regionale[129], in un contesto storico in cui era in essere il processo di edificazione e attuazione del disegno costituzionale in materia di regionalismo e in cui la dottrina ha avuto spesso modo di evidenziare alcune deficienze nelle scelte del legislatore.

Infine, a conclusione della presente disamina, non si può non considerare uno dei grandi maestri viventi del diritto costituzionale e comparato, oltre che autorevolissimo protagonista della Scuola bolognese: Giuseppe de Vergottini.

Membro del comitato scientifico o della direzione di numerose riviste di rilevanza nazionale e internazionale[130], de Vergottini è l'autore di molteplici opere monografiche e saggi che spaziano dalla manualistica di diritto costituzionale e comparato[131], all'approfondimento di temi di diritto dell'economia pubblica[132], di diritto comunitario e comparato[133],

[127] E. Spagna Musso, *Diritto costituzionale*, Padova, 1976 e succ. ed.; Id., *Corso di diritto regionale*, Padova, 1983 e succ. ed.; Id., *Principi generali*, Padova, 1976, e succ. ed.; Id., *Costituzione rigida e fonti atipiche*, Napoli, 1966; Id., *Il potere d'iniziativa legislativa*, 1958; Id., *Ordinamento costituzionale italiano*, Padova, 1981; Id. e R. Lipparini, *L'ordinamento costituzionale di San Marino*, Modena, 1986; Id., *Lo Stato di cultura nella costituzione italiana*, Napoli, 1961.

[128] E. Spagna Musso, *Scritti di diritto costituzionale*, Milano, 2008.

[129] E. Spagna Musso, *Le autonomie regionali*, Bologna, 1978; Id., *Il ruolo della Regione nel nuovo ordinamento delle autonomie locali*, in R. Bin *et al*., *Il ruolo della Regione nel nuovo ordinamento delle autonomie locali*, Padova, 1991, 3 ss.; Id., *Osservazioni introduttive al tema dei rapporti tra giustizia e Regioni*, in AA.VV., *Giustizia e regioni*, Padova, 1990, 9 ss.; Id., *Il Presidente della Regione nel sistema degli ordinamenti regionali*, Napoli, 1961.

[130] È direttore responsabile della rivista *Percorsi costituzionali* e fa parte dei comitati di direzione/redazione delle seguenti riviste: *Diritto e Società*; *Nomos*; *Rassegna parlamentare*; *Archivio Giuridico*; *Diritto dell'Economia*; *Studi parlamentari e di politica costituzionale*; *Le istituzioni del federalismo*, *Regione e governo locale*; *Revista Peruana de Derecho Publico*, *Cuestiones Constitucionales*. Dal 1985 è anche Direttore della collana di volumi curata per il CISR (Centro Italiano per lo Sviluppo della ricerca - Bologna), pubblicata dalla Cedam, dedicata all'approfondimento di tematiche di diritto straniero e comparato.

[131] I manuali di Diritto costituzionale, Diritto pubblico e Diritto pubblico comparato vengono pubblicati da decenni e sono anche state tradotti all'estero.

[132] Es. G. de Vergottini, *Limiti fra settore imprenditoriale pubblico e privato e trattati europei*, Milano, 1967; Id., *Proposte del C.N.E.L. per una riforma delle norme regolanti la disciplina autoritativa dei prezzi*, Milano, 1964; Id., *Pianificazione statale e interventi comunitari*, Milano, 1967.

[133] Si segnalano, in particolare, i seguenti scritti di de Vergottini, *La riforma delle istituzioni comunitarie*, Milano, 1972; Id., *Gli obiettivi generali CECA. Strumenti di una pianificazione settoriale*, in *Diritto dell'Economia*, 1966; Id., *Note sugli atti normativi e amministrativi dell'ordinamento comunitario europeo*, Milano, 1964; Id., *Le origini della seconda repubblica portoghese*, 1974-1976, Milano, 1977; Id., *La comparazione nel diritto costituzionale: scienza e metodo,* in *Diritto e società*, 2, 1986, 165 ss.; Id., *Modelli comparati di difensore civico: accentramento e decentramento di una funzione di tutela in corso di tipizzazione*, in *La Comunità Internazionale*, 1, 1994, 3 ss.; e, più di recente, Id., *Le transizioni costituzionali: sviluppi e crisi del costituzionalismo alla fine del 20° secolo*, Bologna, 1998; Id., *Il dialogo transnazionale fra le Corti*, Napoli, 2010; Id., *Oltre il dialogo tra le corti*. *Giudici, diritto straniero e comparazione,* Bologna, 2010.

di diritto regionale[134], di analisi delle problematiche giuridiche connesse alla difesa, forze armate e alla politica estera[135], del ruolo delle istituzioni parlamentari e dell'opposizione parlamentare[136], dei diritti e della tutela delle minoranze[137].

La vocazione sovranazionale e internazionalistica di de Vergottini e i numerosi contatti con università estere gli hanno consentito non solo di ricevere varie lauree *honoris causa* in atenei stranieri, che si sono già menzionate, ma hanno anche portato alla traduzione di numerose sue opere all'estero contribuendo alla circolazione del suo pensiero e, più in generale, della dottrina della Scuola bolognese che egli autorevolissimamente rappresenta da decenni.

134 Es., G. de Vergottini, *Considerazioni sui rapporti fra direttiva comunitaria ed autonomia regionale*, Torino, 1972; Id., *Un ombudsman per le regioni*, in *Il Mulino*, 221, 1972, 424 ss.; Id., *L'ombudsman: esperienze e prospettive*, Firenze, 1973; Id., *Il regionalismo italiano. Cosa si può fare entro il 2000*, in *Istituzioni del Federalismo*, 6, 1999, 1115 ss.

135 Es., G. de Vergottini, *Indirizzo politico della difesa e sistema costituzionale*, Milano, 1971; Id., *Programmazione economica nel settore della difesa*, Milano, 1974; Id., *La modificazione delle competenze costituzionali in tema di difesa*, Milano, 1974; Id., *Sulla istituzione di un commissario parlamentare alle forze armate*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 2, 1970, 379 ss. Id., *Guerra e Costituzione*, Bologna, 2004.

136 Es., G. de Vergottini, *Lo* shadow cabinet*. Saggio comparativo sul rilievo costituzionale dell'opposizione nel regime parlamentare britannico*, Milano, 1973; Id., *Le funzioni delle assemblee parlamentari: anno accademico 1974-1975 / lezioni tenute dal professor Giuseppe de Vergottini*; Bologna, 1975.

137 Es., G. de Vergottini, *Diritti e doveri degli emigrati nelle comunità locali*, in M. Poli (a cura di), *Accoglienza*, Bologna, 2002, 51 ss.; Id., *Costituzione e pluralismo religioso*, in M. Poli (a cura di), *Identità cristiana e stato laico*, Bologna, 2001, 47 ss.; Id., *Libertà religiosa e rapporti tra etnie*, in M. Poli (a cura di), *Religioni e culture in una società multietnica*, Bologna, 2000, 27 ss.; Id*., Multiculturalismo, minoranze linguistiche e immigrazione*, in T. Bonazzi, M. Dunne, *Cittadinanza e diritti nelle società multiculturali*, Bologna, 1994, 237 ss.; Id., *Il conflitto etnico e ideologico sul confine orientale*, in M. Chessa, M. Poli (a cura di), *La presenza francescana tra Medioevo e modernità*, Firenze, 1996, 469 ss.; Id., *I rapporti etico-sociali*, in AA.VV., *40° anniversario della Costituzione italiana*, Bologna, 1989, 85 ss.

L'insegnamento e lo studio del Diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna (1860-1988)

*Nicola Aicardi**

1. Il diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna (1860-1988): una presenza ininterrotta (con l'affiorare sporadico della scienza dell'amministrazione)

L'istituzione del corso di Diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna si deve al decreto-legge dell'8 marzo 1860 del Governatore delle regie provincie dell'Emilia, Luigi Carlo Farini[1], che aggiunse ulteriori cattedre a quelle già contemplate dai decreti dell'anno precedente, con i quali, cessato il governo della Chiesa su Bologna, l'Ateneo era stato posto sotto l'autorità governativa e ne erano stati riordinati gli studi intorno a cinque Facoltà, tra cui quella di Giurisprudenza.

Simbolicamente, l'inserimento nello Studio bolognese della disciplina – il diritto amministrativo – più profondamente compenetrata con lo Stato moderno coincise, dunque, con il passaggio della città dallo Stato pontificio al Regno di Sardegna, che di lì a breve sarebbe divenuto il Regno d'Italia.

L'insegnamento del Diritto amministrativo prese così avvio nell'a.a. 1860-1861, all'alba dello Stato nazionale unitario, e da quel momento è stato costantemente impartito, senza interruzioni, come materia obbligatoria, sino ai giorni nostri.

Negli a.a. dal 1862-1863 al 1864-1865, in attuazione dell'effimera riforma di cui al r.d. 14 settembre 1862, n. 842 (regolamento Matteucci), che, unificando l'ordinamento degli studi per tutte le Università del Regno, aveva introdotto nelle Facoltà di Giurisprudenza due distinti corsi di studio, uno in Scienze giuridiche e uno, pensato

* Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università di Bologna.

[1] Lo si può leggere in *Annuario della Regia Università di Bologna. Anno scolastico 1897-98*, Bologna, Tip. Succ. Monti, 1898, pp. 358-359.

eminentemente per la formazione dei funzionari pubblici, in Scienze politico-amministrative[2], il Diritto amministrativo fu collocato soltanto nel secondo.

Ripristinata l'unità degli studi giuridici con il r.d. 8 ottobre 1865, n. 2525 (regolamento Natoli), il Diritto amministrativo, dall'a.a. 1865-1866, tornò ad essere materia del riunificato corso di laurea in Giurisprudenza. Il successivo r.d. 11 ottobre 1875, n. 2775 (regolamento Bonghi) dispose l'accorpamento tra il Diritto amministrativo e il Diritto costituzionale, ma esso non trovò applicazione nella Facoltà giuridica bolognese, dove anche per l'a.a. 1875-1876 gli insegnamenti delle due materie rimasero separati. L'anno successivo, con il r.d. 8 ottobre 1876, n. 3434 (regolamento Coppino I), le due materie tornarono peraltro a essere autonome.

In applicazione del r.d. 22 ottobre 1885, n. 3444 (regolamento Coppino II), dall'a.a. 1885-1886 all'insegnamento del Diritto amministrativo fu unito quello di Scienza dell'amministrazione[3]. Dall'a.a. 1897-1898 i due insegnamenti furono invece impartiti separatamente[4], per poi essere nuovamente accorpati, dopo poco meno di un ventennio, dall'a.a. 1915-1916.

In attuazione della riforma Gentile dell'istruzione superiore (r.d. 30 settembre 1923, n. 2102) – la quale concesse alle Università statali la potestà statutaria, affidando allo statuto, da approvarsi con decreto reale su proposta del Senato accademico, la determinazione, tra l'altro, delle materie d'insegnamento (art. 1, ultimo comma e art. 2, ultimo comma r.d. cit.) – l'Università di Bologna, con il proprio primo statuto, approvato con r.d. 14 ottobre 1926, n. 2170, soppresse il riferimento alla Scienza dell'amministrazione, tornando a denominare la disciplina (solo) Diritto amministrativo (art. 27). Peraltro, anche quando la competenza per la determinazione degli insegnamenti fu nuovamente centralizzata (art. 4 del r.d.l. 20 giugno 1935, n. 1071), nei conseguenti decreti la materia fu denominata (solo) Diritto amministrativo e fu eliminato ogni riferimento alla Scienza dell'amministrazione come insegnamento da impartirsi nelle Facoltà di Giurisprudenza[5]. In applicazione di queste previsioni, dall'a.a. 1926-1927 il corso, obbligatorio e fondamentale, tornò perciò a chiamarsi (solo) Diritto amministrativo e tale denominazione è rimasta, da allora, sempre immutata, fino al termine del periodo preso in considerazione da questo studio (1988), e comunque a tutt'oggi.

---

[2] In argomento, G. Fois, *Per una storia della facoltà di giurisprudenza: le due lauree della riforma Matteucci*, in *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*, 1991, pp. 573-594.

[3] In precedenza, nei regolamenti Bonghi del 1875 e Coppino I del 1876, già citati in testo, la scienza dell'amministrazione era stata invece contemplata come disciplina autonoma, ancorché complementare (nel regolamento Bonghi accorpata all'igiene pubblica); peraltro, nel decennio 1875-1885 nessun insegnamento autonomo di Scienza dell'amministrazione fu attivato presso la Facoltà giuridica bolognese. Sulle vicende della scienza dell'amministrazione in questo periodo storico v. C. Mozzarelli e S. Nespor, *Giuristi e scienze sociali nell'Italia liberale. Il dibattito sulla scienza dell'amministrazione e l'organizzazione dello Stato*, Venezia, Marsilio, 1981 e ivi la prefazione di S. Cassese.

[4] Una scelta analoga fu compiuta, in quello stesso periodo, anche dalle Facoltà di Giurisprudenza degli Atenei di Genova e di Roma.

[5] V. la Tabella II allegata al r.d. 28 novembre 1935, n. 2044, poi la tabella III allegata al r.d. 7 maggio 1936, n. 882 e infine la tabella III allegata al r.d. 30 settembre 1938, n. 1652.

La Scienza dell'amministrazione ricomparve brevemente come insegnamento complementare, per otto anni, tra gli a.a. 1957-1958 e 1964-1965, in concomitanza con l'istituzione della SPISA (della quale si dirà)[6]. Con l'attivazione della Facoltà di Scienze politiche nell'Università di Bologna (1965) l'insegnamento fu poi definitivamente traslato presso quest'ultima.

Fino al termine del periodo preso in considerazione da questo studio, non vi furono attivazioni di altri insegnamenti complementari nel settore disciplinare del Diritto amministrativo. Le uniche novità furono, dall'a.a. 1974-1975, il raddoppio delle cattedre dell'insegnamento fondamentale di Diritto amministrativo e poi la loro triplicazione dall'a.a. 1987-1988.

2. Gli albori della disciplina: il cinquantennio di Domenico Mantovani Orsetti e il contributo di Luigi Rava nella scienza dell'amministrazione

Il corso di Diritto amministrativo, tenuto nel primo anno della sua istituzione dal penalista Pietro Ellero, fu affidato dall'a.a. 1861-1862 a Domenico Mantovani Orsetti, chiamato a trent'anni sulla relativa cattedra[7], che resse per oltre cinquant'anni, fino alla sua morte nel 1915.

Mantovani Orsetti[8], nato a Treviso nel 1831, laureatosi a Padova *in utroque iure* nel 1854, già docente privato di Scienze politiche nella sua città natale (1855-1859), poi

[6] L'inserimento di questo insegnamento, avvenuta, su richiesta del Consiglio di Facoltà (verbale 23 marzo 1957), con modifica statutaria approvata con d.P.R. 2 settembre 1957, n. 930, con decorrenza dall'a.a. 1957-1958, fu possibile ai sensi dell'art. unico della legge 11 aprile 1953, n. 312, che consentiva l'introduzione negli statuti delle università di altri insegnamenti complementari oltre quelli indicati nelle tabelle annesse al citato r.d. n. 1652/1938, con facoltà di attribuire agli stessi «le denominazioni ritenute più opportune».

[7] È peraltro lo stesso Mantovani Orsetti (in D. Mantovani Orsetti, *Il corso libero di scienze politiche nell'Università di Bologna: cenni storici*, Bologna, Zanichelli, 1901, p. 4) a riferire che la cattedra bolognese di Diritto amministrativo era stata dapprima offerta a Francesco Paolo Trinchera, giurista ed economista (allora professore di Economia politica nell'Università di Modena), il quale tuttavia «vi aveva rinunciato ed era invece stato nominato professore onorario» (titolo che gli fu conservato dall'Ateneo bolognese fino alla sua morte a Napoli nel 1874, dove era stato chiamato, dopo l'Unità d'Italia, a dirigere gli Archivi delle Province napoletane). Su questa figura v. E. Caroppo, *Trinchera, Francesco Paolo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 96, Roma, Ist. Enc. It., 2019, pp. 796-799.

[8] N. Sarti, *Mantovani Orsetti, Domenico*, in I. Birocchi *et al.* (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 1262-1263; A. Sandulli, *Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia (1880-1945)*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 285; G. Cianferotti, *Storia della letteratura amministrativistica italiana, I: Dall'unità alla fine dell'Ottocento: autonomie locali, amministrazione e costituzione*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 258-263; F. Cammeo, *Domenico Mantovani Orsetti*, cenno necrologico in *Annuario della Regia Università di Bologna per l'anno accademico 1915-1916*, Bologna, Tip. Succ. Monti e Noè, 1916, pp. 285-287; L. Rava, *Discorso del prof. Luigi Rava in nome degli antichi discepoli*, in occasione del 50° anniversario della prima lezione di Mantovani Orsetti nell'Università di Bologna, in *Annuario della Regia Università di Bologna. Anno scolastico 1912-1913*, Bologna, Tip. Succ. Monti e Noè, 1913, pp. 36-40. V. anche i cenni autobiografici

libero docente di Diritto internazionale nell'Università di Pavia nel biennio 1859-1861 (nella cui città era emigrato per l'insofferenza verso la dominazione austriaca del Veneto) e dall'anno successivo incardinato in ruolo quale professore straordinario (ordinario dal 1863) di Diritto amministrativo nell'Università di Bologna[9], fu studioso eclettico, come tutta la schiera dei suoi contemporanei pre-orlandiani, alla prese con una disciplina nuova, ancora priva di una propria identità[10].

Nella Facoltà giuridica bolognese Mantovani Orsetti, oltre al Diritto amministrativo (e alla Scienza dell'amministrazione, accorpata al primo, come si è indicato, nel periodo 1885-1897, e poi più volte affidatagli per supplenza negli anni successivi, come si dirà), insegnò per incarico per oltre trent'anni (1871-1904) anche il Diritto internazionale. Promosse altresì, nel 1883, l'istituzione di una Scuola libera di Scienze politiche a completamento degli studi della Facoltà di Giurisprudenza, attiva per un decennio e volta a favorire la formazione dei funzionari pubblici, che egli diresse e presso la quale tenne corsi di Scienza politica e Storia dei trattati[11]. Per circa un decennio (1903-1912) fu anche preside della Facoltà.

Se varia e notevole fu l'attività didattica, più limitate, e non particolarmente significative, furono le pubblicazioni: nel campo del diritto amministrativo si ricordano, tra gli altri, uno studio sulla centralizzazione, di attualità all'epoca della formazione dello Stato unitario, nel quale Mantovani Orsetti si spese a favore di un'organizzazione decentrata[12], e alcuni saggi di legislazione universitaria[13]. Rimasero invece inedite le trattazioni manualistiche delle materie insegnate[14].

dello stesso Mantovani Orsetti in D. Mantovani Orsetti, *Il corso libero*, cit., pp. 3-6. Scheda biografica in L. Torchia *et al.* (a cura di), *La scienza del diritto amministrativo nella seconda metà del XX secolo*, Napoli, Editoriale scientifica, 2008, pp. 45-46.

[9] Si veda la prolusione: D. Mantovani Orsetti, *Prolusione al corso di diritto amministrativo letta il 26 novembre 1861 nella Regia Università di Bologna*, Bologna, Tip. G. Monti, 1862.

[10] Pre-orlandiani sono detti gli studiosi della generazione che precedette la c.d. svolta orlandiana, ossia la svolta dottrinale tesa ad affermare la purezza del metodo giuridico, cui diede impulso l'insegnamento e l'opera di Vittorio Emanuele Orlando, considerato il padre fondatore della moderna scienza del diritto amministrativo italiano: v., per tutti, G. Melis, *La storia del diritto amministrativo*, in S. Cassese (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo generale*, 2ª ed., Milano, Giuffrè, 2003, pp. 110-116. Sui caratteri dei giuristi pre-orlandiani, v., per tutti, A. Sandulli, *Costruire lo Stato*, cit., partic. pp. 45-46.

[11] Scopi e vicende di questa Scuola furono illustrati dallo stesso Mantovani Orsetti in D. Mantovani Orsetti, *Il corso libero*, cit., pp. 6-11; più recentemente, v. M.S. Piretti, *Educare alla politica: il progetto della Scuola di Scienze Politiche di Bologna*, in *Clio*, 1994, p. 355 ss.

[12] D. Mantovani Orsetti, *La centralizzazione*, Torino, Tip. Eredi Botta, 1862.

[13] D. Mantovani Orsetti, *Le leggi della università di Bologna*, Bologna, Tip. Succ. Monti, 1898; Id., *La legislazione dell'istruzione superiore in Italia e la riforma universitaria*, Bologna, Tip. Azzoguidi, 1902.

[14] E questo per «*amore del meglio*» e «*straordinaria modestia*»: così, rispettivamente, L. Rava e F. Cammeo negli scritti citati *supra* alla nt. 8, p. 39 e p. 286. Sono peraltro rinvenibili alcuni appunti delle sue lezioni, sia di Diritto amministrativo sia di Scienza dell'amministrazione, pubblicati litografati dagli studenti.

Dall'a.a. 1897-1898, per l'insegnamento autonomo della scienza dell'amministrazione, Mantovani Orsetti fu affiancato da Luigi Rava, chiamato per iniziativa del primo[15].

Rava[16], nato a Ravenna nel 1860 e laureatosi a Bologna nel 1883, dopo aver avviato la carriera accademica nel campo della filosofia del diritto, che già dall'anno dopo la laurea aveva insegnato a Bologna come libero docente presso la ricordata Scuola libera di scienze politiche (1884-1886)[17] per poi passare alle Università di Siena (1886-1888), come incaricato, e di Pavia, come straordinario (1888-1890), fece rientro nello Studio bolognese nel 1891, transitando sulle discipline pubblicistiche. Tenne dapprima l'insegnamento facoltativo di Contabilità di Stato[18] come libero docente di nuovo presso la Scuola libera di scienze politiche (1891-1893) e poi nella Facoltà di Giurisprudenza per incarico finanziato dalla Fondazione Cavazza (1893-1897)[19]. A partire dal 1897, come detto, gli fu infine assegnato, sempre nella Facoltà di Giurisprudenza, il corso obbligatorio di Scienza dell'amministrazione[20], che venne disgiunto da quello di Diritto amministrativo per consentirne, a trentasette anni d'età, l'incardinamento in ruolo come professore straordinario (ordinario dall'anno successivo).

Per lunghi tratti della sua permanenza bolognese prevalse tuttavia, per Rava, l'impegno politico e di governo rispetto all'attività accademica: fu deputato della Sinistra liberale (1891-1897 e 1900-1919), vicepresidente della Camera (1914-1919) e più volte

[15] Verbale del Consiglio di Facoltà, 3 luglio 1897.

[16] F. Cortese e A. Rapini, *L'antologia di un riformatore*, nella raccolta di scritti (a cura dei medesimi) L. Rava, *Un pensiero per lo Stato. Antologia di un riformatore*, Dueville (VC), Ronzani, 2022, pp. 7-26; A. Meniconi, *Rava, Luigi*, in *Dizionario biografico degli italiani*, cit., vol. 86, 2016, pp. 587-589; F. Cortese, *«Per ragioni pratiche e didattiche occorre dunque una cultura speciale»: il contributo di Luigi Rava (1860-1938) alla giuspubblicistica italiana*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2014, p. 721 ss.; D. D'Agostini, *Rava, Luigi*, in I. Birocchi *et al.* (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., p. 1660; A. Rapini, *Il discorso politico di Luigi Rava: lavoro, democrazia, riforma sociale*, in P. Mattera (a cura di), *Momenti del welfare in Italia. Storiografia e percorsi di ricerca*, Roma, Viella, 2012, p. 17 ss.; A. Sandulli, *Costruire lo Stato*, cit., pp. 148, 295-296; D. Longo, *Rava, Luigi*, in G. Melis (a cura di), *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia. Biografie dal 1861 al 1948*, t. II, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 1081-1087; F.P. Gabrieli, *Rava Luigi*, in *Nuovo Dig. It.*, X, Torino, Utet, 1939, p. 1138; F. Flora, *Luigi Rava*, necrologio in *R. Università di Bologna. Annuario dell'anno accademico 1938-39*, Bologna, Tip. Compositori, 1939, pp. 147-149; S. Muratori, *Luigi Rava: in memoria*, Ravenna, Società tipo-editrice ravennate, 1939. Scheda biografica in L. Torchia *et al.* (a cura di), *La scienza*, cit., pp. 55-56.

[17] Si veda la prolusione: L. Rava, *Filosofia del diritto e definizione del diritto*, Bologna, Zanichelli, 1885 (ora anche in Id., *Un pensiero*, cit., pp. 29-59).

[18] Corso che aveva già insegnato come libero docente anche nell'Università di Pavia nell'a.a. 1890-1891.

[19] Si veda la prolusione al primo corso tenuto nella Facoltà di Giurisprudenza: L. Rava, *La contabilità di Stato ed i suoi problemi attuali in relazione alla finanza e al diritto*, Bologna, Zanichelli, 1894 (ora anche in Id., *Un pensiero*, cit., pp. 93-134).

[20] Si veda la prolusione: L. Rava, *La scienza dell'amministrazione nelle sue origini italiane e nel suo più recente sviluppo*, Bologna, Zanichelli, 1898 (ora anche in Id., *Un pensiero*, cit., pp. 135-191).

sottosegretario e ministro[21]. Per vari anni fu perciò dispensato dall'insegnamento (specie in coincidenza con i suoi incarichi governativi) ed il suo corso di Scienza dell'amministrazione fu affidato per supplenza a Mantovani Orsetti.

Nel 1915, a seguito dell'assunzione dell'ufficio di Consigliere di Stato, Rava abbandonò definitivamente la cattedra e fu nominato professore emerito. Nel 1920 divenne senatore del Regno. Fu anche, per un breve periodo, Sindaco di Roma nonché presidente dell'ENIT. Morì a Roma nel 1938.

Di Rava restano numerosissimi scritti, legati, in prevalenza, alla sua attività politica (discorsi parlamentari, elettorali, studi per disegni di legge ecc.) e, specie nella seconda parte della sua vita, ai suoi interessi per la storia istituzionale[22].

Anche nei contributi di taglio più strettamente accademico – dedicati, in massima parte, a temi sociali, in coerenza con le sue posizioni politiche riformiste[23] – Rava pose peraltro sempre attenzione all'applicazione concreta del diritto nell'azione legislativa e amministrativa, in continuità, del resto, con la sua attività didattica, la quale fu concentrata, come detto, su materie più tecniche e specialistiche, come la contabilità di Stato e, soprattutto, la scienza dell'amministrazione, che egli concepì e insegnò come scienza degli istituti amministrativi sotto un profilo più applicativo, anche politico ed economico, e con specifica attenzione alle questioni sociali.

[21] Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e telegrafi (1893-1896); Sottosegretario di Stato al Ministero dell'agricoltura, industria e commercio (1900-1901); Ministro dell'agricoltura, industria e commercio (1903-1905); Ministro della pubblica istruzione (1906-1909); Ministro delle finanze (1914). Sulla carriera politico-parlamentare di Rava, A. Varni, *Luigi Rava, storico e uomo politico*, in *Studi romagnoli*, 1973, p. 507 ss. Nel campo del diritto amministrativo, va in particolare ricordato il ruolo avuto da Rava, in veste di Ministro della pubblica istruzione (il cui dicastero includeva allora anche le competenze in materia di antichità, belle arti, scavi e musei), nell'approvazione di alcune tra le prime leggi dello Stato unitario in materia di tutela dei beni culturali: dapprima le specifiche leggi sulla tutela della Pineta di Ravenna (leggi 16 luglio 1905, n. 441 e 28 giugno 1908, n. 376) e poi le leggi generali sull'organizzazione amministrativa e sulle funzioni in materia di tutela delle antichità e delle belle arti (rispettivamente, legge 27 giugno 1907, n. 386 e legge 20 giugno 1909, n. 364); in argomento, R. Balzani, *Rosadi, Rava e la legge n. 364 del 20 giugno 1909*, in C. Ceccuti (a cura di), *Cento anni di tutela*, Firenze, Polistampa, 2007, p. 39 ss. Più in generale, sul ruolo di Rava come Ministro della pubblica istruzione (anche con riguardo alla lotta all'analfabetismo e alla questione dell'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche) v. G. Bosi Maramotti, *Luigi Rava, Ministro della Pubblica Istruzione*, in *Studi romagnoli*, 1980, p. 241 ss.

[22] Un ampio elenco si trova in D. Longo, *Rava, Luigi*, cit., pp. 1088-1096.

[23] Tra questi è da segnalare L. Rava, *Dal codice civile al codice del lavoro*, discorso tenuto all'inaugurazione dell'a.a. 1912-1913 dell'Università di Bologna, in *Annuario della Regia Università di Bologna. Anno scolastico 1912-913*, cit., pp. 43-136 (ora anche in Id., *Un pensiero*, cit., pp. 193-257), in cui egli auspicava l'adozione di un "codice del lavoro", che recasse forme di tutela dei lavoratori (previdenziale, infortunistica, per maternità, per disoccupazione ecc.).

3. Il consolidamento della disciplina tra le due Guerre: il periodo bolognese di Federico Cammeo e la lunga stagione di Umberto Borsi

Dal 1915, anno della morte di Mantovani Orsetti e della contemporanea rinuncia di Rava all'insegnamento[24], due furono gli studiosi che si avvicendano sulla cattedra di Diritto amministrativo fino all'avvento della Repubblica e della Costituzione: Federico Cammeo e Umberto Borsi.

Rispetto al profilo per tanti versi minore, o comunque atipico, delle figure delle origini, Cammeo e Borsi – divisi da soli sei anni di età – furono ambedue esponenti di primo piano della dottrina amministrativistica tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, componenti, con Oreste Ranelletti, Santi Romano, Ugo Forti e Donato Donati, della generazione dei maestri che si affermò dopo la svolta orlandiana, portando a compimento la maturazione e la definitiva elevazione del diritto amministrativo a scienza giuridica autonoma[25]. Pur nelle differenze di vita e di pensiero, gli stessi possono essere accomunati, oltre che per l'interesse esteso ad altri rami del diritto (tratto, peraltro, ancora comune tra i cattedratici dell'epoca), per l'approccio individuale e solitario allo studio, che non ne fece dei capiscuola.

Cammeo[26], nato a Milano nel 1872 da genitori livornesi, ma presto trasferitosi con la famiglia a Firenze e quindi, a tutti gli effetti, fiorentino d'adozione, laureatosi a Pisa nel 1894 in Diritto amministrativo con Alfredo Codacci Pisanelli, ma poi allievo soprat-

[24] Per la restante parte del 1915 fu assegnato al libero docente Aldo Gamberini il compito di portare a termine gli insegnamenti rimasti vacanti.

[25] Così A. Sandulli, *La genealogia accademica del diritto amministrativo: metodo d'analisi e principali risultati*, in L. Torchia *et al.* (a cura di), *La scienza*, cit., p. 6.

[26] B. Sordi, *Cammeo, Federico*, in I. Birocchi *et al.* (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., pp. 398-401; A. Sandulli, *Costruire lo Stato*, cit., pp. 113-124, 265-268; M.S. Giannini, *Federico Cammeo il grande*, in *Quad. fior.*, 1993, pp. 7-18; G. Morbidelli, *Federico Cammeo: l'itinerario culturale e di vita*, ivi, pp. 19-104; F. Cipriani, *Federico Cammeo e la "procedura civile"*, ivi, partic. pp. 564-581 [questi tre scritti, insieme agli altri che saranno citati nelle note seguenti, fanno parte del numero monografico della Rivista *Quad. fior.*, 1993, intitolato *Per Federico Cammeo*]; P. Grossi, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana 1859-1950*, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 129-142; P. Craveri, *Cammeo, Federico*, in *Dizionario biografico degli italiani*, cit., vol. 16, 1974, pp. 286-288; F. Carnelutti, *Federico Cammeo nella storia della scienza italiana del diritto*, in *Federico Cammeo*, a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Firenze, Firenze, 1961, pp. 9-22 (ora anche in *Dir. fall.*, 1997, I, pp. 823-834); F.P. Gabrieli, *Cammeo Federico*, in *Noviss. Dig. It.*, II, Torino, Utet, 1957, p. 809; P. Calamandrei, *Federico Cammeo (nel decennale della sua morte)*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1949, pp. 388-396; A.C. Jemolo, *Commemorazione del corrispondente Federico Cammeo*, in *Atti Acc. Naz. Lincei. Rendiconti. Cl. sc. mor. stor. fil.*, 1948, pp. 130-132; S. Lessona, *L'opera di Federico Cammeo*, in F. Cammeo, *Società commerciale ed ente pubblico*, opera inedita pubblicata in memoria, Firenze, Universitaria editrice, s.d. [ma 1947], pp. III-X; F. Carnelutti, *Federico Cammeo*, necrologio in *Riv. dir. proc.*, 1946, I, p. 62; Anonimo [ma P. Calamandrei?], *In memoria di Federico Cammeo*, Firenze, Tip. Niccolai, 1939; *Federico Cammeo*, in *Riv. dir. pubbl.*, 1939, I, p. 279; U. Forti, *Federico Cammeo (compiendosi il trentesimo del suo insegnamento)*, ivi, 1933, I, pp. 301-304; V Scialoja, *Federico Cammeo*, presentazione a *Studi in onore di Federico Cammeo*, I, Padova, Cedam, 1933, pp. XV-XVI. Scheda biografica in L. Torchia *et al.* (a cura di), *La scienza*, cit., pp. 56-57.

tutto di Lodovico Mortara, allora cattedratico di Procedura civile e incaricato anche di Diritto costituzionale nell'Ateneo pisano, fu libero docente di Diritto amministrativo in questo stesso Ateneo (1898-1901), poi ordinario di Diritto amministrativo nell'Università di Cagliari (1901-1905) e in seguito straordinario, e quindi ordinario, di Procedura civile nell'Università di Padova (1905-1911), da dove giunse nello Studio bolognese, già nel 1911, per trasferimento sulla cattedra di Procedura civile.

Nel 1915, venute contestualmente meno, come detto, le figure di Mantovani Orsetti e Rava, Cammeo propose al Consiglio di Facoltà di chiamare per trasferimento, sulla cattedra di Diritto amministrativo (e con l'incarico di Scienza dell'amministrazione), Oreste Ranelletti, allora ordinario di Diritto amministrativo nell'Università di Pavia. Tuttavia, poiché questi addusse circostanze che non ne consentivano, nell'immediato, il trasferimento a Bologna, il Consiglio ne revocò la chiamata e dispose, dall'a.a. 1915-1916, il passaggio di Cammeo, a quarantatré anni d'età, dalla cattedra di Procedura civile (dove gli successe Enrico Redenti) a quella di Diritto amministrativo[27], che venne riunita a quella di Scienza dell'amministrazione[28].

Quasi contestualmente a questo passaggio, Cammeo fu peraltro richiamato alle armi, a causa dell'entrata in guerra dell'Italia[29], e rimase quindi per vari periodi lontano dall'insegnamento[30], anche oltre la fine del conflitto, quando ricevette alcuni incarichi pubblici legati al processo di pace[31].

Solo dall'a.a. 1919-1920 Cammeo tornò in servizio a pieno regime, come titolare del corso di Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione[32]. Mantenne l'insegnamento fino a dicembre 1924, quando rientrò a Firenze, città di residenza della famiglia (e dove esercitava anche la professione forense), accettando la chiamata della relativa Università, con il compito di fondare, con altri docenti, la nuova Facoltà giuridica[33]. Da questa Facoltà, di cui fu autorevolissimo esponente e anche preside (1935-1938), venne

[27] Verbali del Consiglio di Facoltà 19 aprile, 15 giugno, 24 giugno, 3 luglio e 21 dicembre 1915. Per un commento a questa singolare vicenda v. G. Morbidelli, *Federico Cammeo: l'itinerario culturale*, cit., pp. 41-43.

[28] Il Consiglio di Facoltà auspicò peraltro (ma senza successo) una futura nuova separazione delle due cattedre di Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione, augurandosi il ritorno di Rava all'insegnamento (v. in particolare il citato verbale 3 luglio 1915); solo per l'a.a. 1915-1916 le due cattedre rimasero formalmente separate per salvaguardare l'aspettativa degli studenti alla dispensa dalle tasse (v. in particolare il citato verbale 21 dicembre 1915).

[29] Fu assegnato al Comando dell'VIII Corpo d'armata e poi, dal maggio 1918, al Tribunale supremo di guerra e di marina di Roma, con grado di tenente colonnello, sino al congedo nel gennaio 1919.

[30] Al quale sopperì ancora il libero docente Aldo Gamberini, già citato alla nt. 24.

[31] Fu componente della Commissione per l'accertamento delle violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico (1918-1919) ed esperto con diritto di voto nella Sottocommissione per le riparazioni di guerra alla conferenza di Parigi (aprile 1919).

[32] Nell'a.a. 1920-1921 assunse anche l'incarico di Diritto ecclesiastico.

[33] A Firenze tenne altresì per incarico l'insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Istituto di Scienze sociali Cesare Alfieri.

infine repentinamente allontanato nel 1938, vittima delle ignominiose leggi antiebraiche. Morì a Firenze, isolato dai più, nel successivo anno 1939[34].

Cammeo, come già accennato, fu tra i maestri fondatori della moderna scienza del diritto amministrativo[35]. Di cultura liberale, convinto assertore della legalità e dei diritti soggettivi nei confronti del pubblico potere e, per queste ragioni, studioso profondo anche della giustizia amministrativa (che proprio negli anni della sua formazione aveva mosso i primi passi con l'istituzione, nel 1889, della IV Sezione del Consiglio di Stato), operò la sistemazione di vari istituti con contributi ancora di attualità, proprio per la sua concezione non autoritaria del potere[36]. Si distinse per l'attenzione ai casi concreti, alla giurisprudenza e al diritto positivo (certamente alimentata anche dalla pratica forense)[37], partendo dai quali giungeva a solide costruzioni di teoria generale, secondo una visione unitaria del diritto coerente con i dettami della pandettistica, adattati però alle esigenze di specialità della nuova disciplina pubblicistica[38]. Ebbe cura pure dei presupposti

[34] Tragico il destino della sua famiglia: il figlio Cesare morì suicida a Firenze nel 1941; la moglie Tilde e la figlia Maria furono deportate e uccise ad Auschwitz; sopravvisse solo la figlia Elisa, esule a Londra col marito, scomparsa nel 2015.

[35] La sua opera toccò, peraltro, anche altri rami del diritto: oltre alla procedura civile, insegnata, come detto, pure a Bologna (e su cui F. Cipriani, *Federico Cammeo e la "procedura civile"*, cit., p. 561 ss.), merita ricordare il diritto ecclesiastico e, in particolare, la collaborazione alla redazione dell'ordinamento dell'allora neocostituito Stato vaticano e la monografia che ne seguì (F. Cammeo, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Firenze, Bemporad, 1932, ora in rist. anastatica, Roma, Libreria Editrice Vaticana, 2005, con presentazione di A. Sodano, appendici di aggiornamento di G. Dalla Torre, P.A. Bonnet, G. Marrone, N. Picardi e bibliografia a cura di G. Boni); in argomento, F. Margiotta Broglio, *Federico Cammeo legislatore. Il contributo alla costruzione dell'ordinamento giuridico dello Stato vaticano*, in *Quad. fior.*, 1994, p. 247 ss.

[36] Per l'analisi dei singoli temi della produzione scientifica di Cammeo nel campo del diritto amministrativo: A. Pizzorusso, *Il potere regolamentare in Federico Cammeo*, in *Quad. fior.*, 1993, p. 403 ss.; E. Ferrari, *L'interesse legittimo secondo Federico Cammeo tra amministrazione e giurisdizione*, ivi, p. 421 ss.; A. Travi, *Cammeo e i ricorsi amministrativi*, ivi, p. 437 ss.; A. Andreani, *La valutazione del fatto nel giudizio amministrativo e gli apprezzamenti tecnici della pubblica amministrazione nel pensiero di F. Cammeo*, ivi, p. 475 ss.; D. Sorace, *Il giovane Cammeo e i servizi pubblici*, ivi, p. 511 ss.; L. Ammannati, *Il dibattito dottrinale dopo le leggi del 1889-90*, in U. Allegretti (a cura di), *Le riforme crispine*, II, *La giustizia amministrativa*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 646-654; B. Sordi, *Giustizia e amministrazione nell'Italia liberale: la formazione della nozione di interesse legittimo*, Milano, Giuffrè, 1985, partic. pp. 379-426.

[37] Ciò lo portò a una vasta produzione di note a sentenza (oltre 170, di cui almeno una cinquantina nel periodo bolognese), frutto di una collaborazione stabile, nell'arco di più di quarant'anni, con la *Giurisprudenza italiana*, alla quale fu indirizzato, sin da quando era ancora studente, da Lodovico Mortara e del cui comitato di direzione fu componente dal 1916. Oltre alle note a sentenza, che già di per sé erano spesso piccoli saggi, pubblico pure una dozzina di significativi studi in Parte IV (tra cui si segnala, nel periodo bolognese, F. Cammeo, *La prescrizione nel diritto amministrativo*, in *Giur. it.*, 1922, IV, c. 1 ss.). In argomento D.M. Traina, *La collaborazione ultraquarantennale alla Giurisprudenza italiana*, in *Quad. fior.*, 1993, p. 369 ss.; N. Marzona, *Cammeo giurista "puro" e giurista "pratico" nei commenti alla giurisprudenza*, ivi, p. 393 ss.; (L. Mortara), *In onore del prof. Federico Cammeo. Un quarantennio di collaborazione*, in *Giur. it.*, 1932, IV, cc. 33-34.

[38] B. Sordi, *Le Pandette e il diritto amministrativo. Privato e pubblico nell'itinerario giuridico di Federico Cammeo*, in *Quad. fior.*, 1993, p. 205 ss.

costituzionali della materia e dei profili di diritto comparato (anche con riferimento, insolitamente per l'epoca, agli ordinamenti anglosassoni)[39].

Di notevole mole e valore le pubblicazioni, specie nella prima parte della carriera accademica[40]. Al periodo bolognese, in cui la produttività si attenuò anche per il richiamo alle armi e i successivi incarichi pubblici, appartiene, però, la sua più significativa opera di carattere manualistico, e cioè il *Corso di diritto amministrativo*, pubblicato nel 1914 (quando peraltro egli non era ancora divenuto titolare del relativo insegnamento)[41], nonché il noto saggio sull'equità, frutto del discorso tenuto all'inaugurazione dell'a.a. 1923-1924 dell'Università di Bologna (che sarebbe stato l'ultimo della sua permanenza in Ateneo)[42].

---

[39] Per questi profili, M. Fioravanti, *I presupposti costituzionali dell'opera giuridica di Federico Cammeo*, in *Quad. fior.*, 1993, p. 165 ss.; M.P. Chiti, *Federico Cammeo comparatista*, ivi, p. 531 ss.

[40] Limitandosi al diritto amministrativo, si devono ricordare: F. Cammeo, *I monopoli comunali*, derivato dalla tesi di laurea, pubblicato a puntate in *Arch. Giur.* [LIV (1895), pp. 296-314; LV (1895), pp. 94-115, 304-327, 562-591; LVI (1896), pp. 71-100, 362-387, 521-546]; Id., *Demanio*, in *Dig. it.*, IX, 1, Torino, Utet, 1887-1898, p. 841-961 (voce edita nel 1897); Id., *Della manifestazione della volontà dello Stato nel campo del diritto amministrativo. Legge ed ordinanza (decreti e regolamenti)*, in V.E. Orlando (a cura di), *Primo Trattato completo di Diritto amministrativo italiano*, III, Milano, Società editrice libraria, 1901, pp. 1-222 (ma da ritenersi già completata nel 1899) [su queste prime tre opere, G. Cianferotti, *Gli scritti giovanili di Federico Cammeo (1895-1899)*, in *Quad. fior.*, 1993, p. 105 ss.]; Id., *Sanità pubblica, Parte I: principi generali, fonti ed organi dell'amministrazione sanitaria*, in V.E. Orlando (a cura di), *Primo Trattato*, cit., IV, 2, 1905, pp. 213-391; Id., *Commentario delle leggi sulla giustizia amministrativa*, I (unico edito), *Ricorsi amministrativi. Giurisdizione ordinaria*, Milano, Vallardi, s.d. (ma 1911), opera di oltre 1100 pagine, che raccoglieva anche parti già pubblicate a fascicoli nell'arco di un decennio, i cui contenuti andavano ben oltre i profili strettamente processuali, toccando tutti i principali istituti del diritto amministrativo (su quest'opera E. Cannada Bartoli, *Il "Commentario delle leggi sulla giustizia amministrativa" e il suo sistema*, in *Quad. fior.*, 1993, p. 279 ss.). L'elenco completo delle opere di Cammeo si trova in calce a F. Cammeo, *Società commerciale*, cit., pp. 37-49 (quest'ultima opera venne pubblicata postuma nel 1947 a cura dell'Università di Firenze; originariamente essa era destinata agli *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, pubblicati nel 1940, dove non fu tuttavia inserita sempre a causa delle leggi antiebraiche).

[41] F. Cammeo, *Corso di diritto amministrativo*, 3 voll., edizione litografata, Padova, La Litotipo, 1914 (mai pubblicata a stampa). Il *Corso* fu poi stampato dalla Cedam nel 1960, in un unico volume, con prefazione (pp. VII-VIII) e note di aggiornamento di G. Miele e ripubblicato in edizione anastatica, sempre dalla Cedam, nel 1992 (nella collana "I classici della Cedam" curata da A. Trabucchi), con prefazione di M.S. Giannini (pp. VII-XV). Sul *Corso* v. B. Sordi, *Il ritorno di un "vecchio amico" (a proposito di F. Cammeo, Corso di diritto amministrativo)*, in *Quad. fior.*, 1992, p. 681 ss.; V. Cerulli Irelli, *Le prime trattazioni del diritto amministrativo italiano e il "Corso" di Federico Cammeo*, ivi, 1993, partic. pp. 348-367.

[42] F. Cammeo, *L'equità nel diritto amministrativo*, in *Annuario della Regia Università di Bologna per l'anno accademico 1923-1924*, Bologna, Tip. Neri, 1924, pp. 13-34. In questo lavoro, considerato «uno degli scritti di maggior rilievo dell'intera opera cammeiana» (così A. Sandulli, *Costruire lo Stato*, cit., pp. 122-123), elevò la valutazione di equità a parametro del sindacato di eccesso di potere, anticipando esiti cui la dottrina sarebbe giunta un cinquantennio più tardi. In argomento v. anche F. Merusi, *L'equità nel diritto amministrativo secondo Cammeo: alla ricerca dei fondamenti primi della legalità sostanziale*, in *Quad. fior.*, 1993, p. 413 ss.; C. Latini, *«L'araba fenice». Specialità delle giurisdizioni ed equità giudiziale nella riflessione dottrinale italiana tra Otto e Novecento*, ivi, 2006, pp. 615-626.

Venuto meno Cammeo, la cattedra di Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione per l'a.a. 1924-1925 fu transitoriamente affidata ad Arturo Carlo Jemolo, già ordinario nell'Ateneo bolognese di Diritto ecclesiastico (che mantenne per incarico)[43]. Il corso fu confermato per incarico in capo al medesimo anche per l'a.a. 1925-1926, nonostante il suo passaggio come professore di Diritto pubblico ed ecclesiastico nell'Università cattolica di Milano (dalla quale, peraltro, fece ritorno a Bologna dopo due anni, nuovamente sulla cattedra di Diritto ecclesiastico[44], dove rimase fino al trasferimento a Roma nel 1933).

Dal successivo a.a. 1926-1927 la cattedra di Diritto amministrativo (che da quell'anno, come si è detto, perse la denominazione estesa alla Scienza dell'amministrazione) fu invece affidata a Borsi, che la mantenne per oltre un ventennio, fino all'a.a. 1948-1949.

Borsi[45], nato a Napoli nel 1878, ma di famiglia senese, cresciuto a Firenze e laureatosi a Siena nel 1900 con Giuseppe Leporini, acquisì la libera docenza in questo stesso Ateneo nel 1903, dopo studi di perfezionamento a Parigi e Heidelberg. Professore straordinario di Diritto amministrativo già nel 1905 nell'Università di Macerata (ordinario dal 1909), dove fu anche preside e rettore, passò poi alle Università di Siena (1915-1919)[46] e Pisa (1919-1924)[47], in entrambe le quali fu per brevi periodi anche preside, e in seguito a quella di Padova (1925), prima di giungere l'anno successivo, a quarantotto anni d'età, per chiamata diretta[48], a Bologna, dove si stabilì definitivamente, rinuncian-

[43] Nell'opera di Jemolo, ecclesiasticista, non mancano gli scritti di diritto amministrativo. V. esemplificativamente, nel biennio in cui resse la cattedra bolognese, oltre all'edizione litografata delle lezioni (A.C. Jemolo, *Corso di diritto amministrativo: lezioni*, a.a. 1924-25, 1925-26, Bologna, La Grafolito, s.d.), A.C. Jemolo, *L'ordinamento della burocrazia nel decreto 11 novembre 1923, n. 2395*, in *Riv. dir. pubbl.*, 1924, I, p. 82 ss.; Id., *Responsabilità personale degli amministratori del Comune*, in *Temi emil.*, 1925, p. 427 ss.; Id., *Ordinanze preparatorie di espropriazione per pubblica utilità. Presupposti di responsabilità del prefetto*, ivi, p. 717 ss.; Id., *Eliminazione di un grado di giudizio (in sede di giustizia amministrativa)?*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1926, p. 296 ss.; Id., *Limiti della "giurisdizione esclusiva" del Consiglio di Stato in materia di pubblico impiego*, in *Riv. dir. pubbl.*, 1926, II, p. 113 ss.

[44] Tenne altresì (1930-1933) l'incarico di Istituzioni di diritto pubblico presso il neonato Istituto superiore libero di Scienze economiche e commerciali (che sarebbe poi divenuto, dal 1937, la Facoltà di Economia e commercio dell'Università di Bologna).

[45] C. Barbati, *Borsi, Umberto*, in I. Birocchi *et al.* (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., pp. 310-311; M.G. Bollini, *Umberto Borsi*, in *Fondi nel Web. Guida online ai fondi archivistici e documentari della Biblioteca dell'Archiginnasio* (http://badigit.comune.bologna.it/fondi/fondi/ISAAR_Borsi.htm), 2010; A. Sandulli, *Costruire lo Stato*, cit., pp. 262-263; G.D. Comporti, *L'atto complesso di Umberto Borsi e il coordinamento procedimentale: ovvero il nome e la cosa*, in *Dir. amm.*, 2005, p. 275 ss.; A. Albini, *Presentazione*, in U. Borsi, *Studi di diritto pubblico*, Padova, Cedam, 1976, pp. VII-XXV; S. Lessona, *Umberto Borsi*, necrologio in *Università di Bologna. Annuario dell'anno accademico 1960-61*, Bologna, Tip. Compositori, 1962, pp. 179-182; *Borsi Umberto*, in *Noviss. Dig. It.*, II, cit., pp. 557-558; G. De Vergottini, *Presentazione*, in *Scritti della Facoltà giuridica di Bologna in onore di Umberto Borsi*, Padova, Cedam, 1955, pp. V-VIII. Scheda biografica in L. Torchia *et al.* (a cura di), *La scienza*, cit., p. 58.

[46] Sul periodo senese di Borsi, E. Balocchi, *L'insegnamento del diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza di Siena*, in *Scritti per Mario Delle Piane*, Napoli, ESI, 1986, pp. 250-253.

[47] Nel periodo pisano tenne corsi anche presso l'Istituto di Scienze sociali Cesare Alfieri di Firenze.

[48] Verbali del Consiglio di Facoltà 11 novembre e 7 dicembre 1926.

do anche a una successiva offerta di trasferimento a Roma[49]. Oltre al Diritto amministrativo, per lunghi periodi ebbe per incarico anche altri insegnamenti nella Facoltà di Giurisprudenza[50], di cui fu altresì preside per più di un decennio (1934-1945)[51]. Tenne corsi pure fuori della Facoltà di Giurisprudenza, anche in scuole e corsi di perfezionamento[52]. Collocato fuori ruolo al termine dell'a.a. 1947-1948, gli fu conservato, per il prestigio acquisito, l'insegnamento di Diritto amministrativo anche per l'a.a. 1948-1949[53]. Per sei anni, dal 1946 al 1952, fu Direttore dell'Istituto di applicazione forense, che aveva contribuito a creare nel 1927 con il processualista Enrico Redenti e il penalista Alessandro Stoppato. Collocato a riposo al termine dell'a.a. 1952-1953, fu contestualmente nominato emerito. Esercitò, specie dopo il trasferimento a Bologna, anche la professione forense. Celibe, morì a Bologna nel 1961, istituendo erede l'Università di Bologna[54].

Borsi fu giurista di spessore non inferiore al predecessore Cammeo, sebbene la sua figura e la sua opera non godano, oggi, di altrettanta notorietà. La sua incidenza sull'Ateneo bolognese fu, peraltro, indubbiamente maggiore, tenuto conto non solo dell'impegno profuso, per avervi prestato servizio per quasi un trentennio, anche con l'assunzione di importanti ruoli istituzionali e con incarichi di insegnamento su più sedi e fronti disciplinari, ma anche per l'attaccamento dimostrato, testimoniato, come detto, dalla rinuncia alla prestigiosa chiamata romana e dal lascito ereditario.

Quanto all'opera scientifica, Borsi fu tra i primi studiosi a formarsi nel campo specifico del diritto amministrativo (al quale non pervenne, come altri suoi contemporanei, da branche diverse del diritto). Anch'egli, come già anticipato, fu tra gli iniziali sistematori della nuova disciplina, che concorse a emancipare dalle categorie civilistiche, ritenute non conciliabili con l'esercizio del pubblico potere. Fin dai suoi primi scritti, risalenti all'inizio del Novecento, contribuì alla costruzione della teoria del provvedimento amministrativo, specie in relazione ai suoi effetti, con gli studi

[49] Per il riferimento a questa circostanza v. il verbale del Consiglio di Facoltà 16 luglio 1948.

[50] Diritto coloniale (1927-1936, 1938-1939, 1940-1941, 1943-1950), legislazione del lavoro (1928-1938, 1940-1945) e diritto internazionale (1943-1947).

[51] Per dieci giorni, dal 19 al 28 ottobre 1943, esercitò altresì le funzioni di rettore in qualità di preside anziano, nel tormentato periodo del passaggio tra i rettori Alessandro Ghigi e Goffredo Coppola.

[52] Diritto internazionale nella Facoltà di Economia e commercio (1944-1945); Ordinamento amministrativo con speciale riguardo per quello corporativo e Diritto del lavoro e dell'assistenza sociale presso la Scuola di perfezionamento nelle discipline corporative (1932-1942), di cui fu anche vicedirettore (1938-1942), Legislazione relativa alla tutela della maternità e dell'infanzia nella Scuola di perfezionamento in puericultura ed igiene infantile (1931-1942). Dal 1932 al 1952 diresse e organizzò i Corsi di perfezionamento per segretari comunali e provinciali promossi e finanziati dal Ministero dell'Interno e ospitati dall'Università di Bologna.

[53] Verbali del Consiglio di Facoltà 16 luglio e 14 dicembre 1948.

[54] In esecuzione della volontà testamentaria di Borsi, l'Ateneo costituì la Fondazione "Istituto di Studi amministrativi Umberto Borsi", riconosciuta con d.P.R. 2 novembre 1964, n. 1278, avente per scopo l'assegnazione di premi a studiosi di diritto amministrativo. La raccolta libraria fu invece legata da Borsi alla Biblioteca dell'Archiginnasio del Comune di Bologna (cui pervennero anche le carte dell'archivio personale).

sull'esecutorietà, che considerava caratteristica connaturata del provvedimento stesso quale atto d'impero, e sull'esecuzione forzata amministrativa, nonché alla sua genesi, con lo studio sull'atto amministrativo complesso, che intendeva quale atto generato dal concorso di più volontà di organi amministrativi[55]. Approfondì l'ordinamento comunale in un'ampia trattazione sulle funzioni dei Comuni inserita nel Trattato Orlando e in altri scritti successivi, nei quali aderì alla concezione del Comune come ente autarchico la cui autorità promana in via derivata dallo Stato centrale[56]. Scrisse a più riprese in tema di municipalizzazione dei servizi pubblici[57]. Si occupò anche, tra i vari temi affrontati, di silenzio amministrativo e di controlli sostitutivi e pure di storia della dottrina giuridica amministrativistica[58]. Alla stagione bolognese, durante la quale la produzione, specie dagli anni Quaranta, divenne meno intensa, appartengono, in particolare, il manuale sulla giustizia amministrativa, che ebbe più edizioni[59] (e che trattava non solo del diritto processuale, ma anche delle situazioni soggettive, degli atti amministrativi e dei relativi vizi), nonché, tra gli scritti minori, il saggio sugli obblighi di collaborazione civica in circostanze d'urgenza, in cui individuò la necessità della legge, e non nel solo presupposto dell'urgenza, quale fonte del potere dell'amministrazione di imporre prestazioni in natura agli amministrati[60].

La ricerca di Borsi spaziò, peraltro, anche oltre i confini del diritto amministrativo: coltivò il diritto internazionale pubblico (come era consueto per i giuspubblicisti della sua epoca) e in particolare il diritto amministrativo internazionale[61], il diritto coloniale,

---

[55] U. Borsi, *L'esecutorietà degli atti amministrativi*, pubblicato a puntate in *Studi senesi* (1900-1901, pp. 123-170, 275-388; 1902, pp. 3-80, 181-209) e in autonomo volume (Torino, F.lli Bocca, 1901); Id., *Fondamento giuridico dell'esecuzione forzata amministrativa*, in *Studi senesi*, 1905, p. 69 ss.; Id., *L'atto amministrativo complesso*, ivi, 1903, p. 3 ss. (tutti ora anche in Id., *Studi*, cit., p. 3 ss., 239 ss., 191 ss.). Sul contributo di Borsi a questi temi v. diffusamente G.D. Comporti, *L'atto complesso*, cit. nonché B. Sordi, *Giustizia e amministrazione*, cit., pp. 352-360.

[56] U. Borsi, *Le funzioni del comune italiano*, in V.E. Orlando (a cura di), *Primo Trattato*, cit., II, 2, 1915, pp. 1-604 (già apparso in estratto anticipato nel 1909); Id., *Regime uniforme e regime differenziale nell'autarchia locale*, in *Riv. dir. pubbl.*, 1927, I, p. 3 ss.; Id., *La determinazione degli enti autarchici territoriali nell'odierno diritto italiano*, ivi, 1930, I, p. 432 ss.; Id., *I rapporti fra Stato e Comune in recenti dibattiti internazionali*, ivi, 1931, I, p. 235 ss. In argomento G. Gardini, *Il regime del Comune italiano tra autarchia e differenziazione nell'opera di Umberto Borsi*, in *Carte e Storia*, 2007, p. 189 ss.

[57] Tra gli altri, U. Borsi, *Municipalizzazione e socialismo municipale nel diritto italiano*, in *Studi senesi*, 1910, p. 377 ss.; Id., *Municipalizzazione dei pubblici servizi*, in *Nuovo Dig. It.*, cit., VIII, 1939, pp. 802-808.

[58] U. Borsi, *Il silenzio della pubblica amministrazione nei riguardi della giustizia amministrativa*, in *Giur. it.*, 1903, IV, c. 255 ss.; Id., *Intorno al cosiddetto controllo sostitutivo*, in *Studi senesi*, 1916, p. 169 ss.; Id., *Il primo secolo della letteratura giuridica amministrativa italiana*, ivi, 1914, p. 209 ss.

[59] U. Borsi, *La giustizia amministrativa*, Padova, Cedam, 1930 (7a ed. 1941). Su Borsi processualamministrativista, F. Francario, *Riflessioni a margine del sistema di giustizia amministrativa di Umberto Borsi*, in *Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli*, IV, Padova, Cedam, 2007, p. 167 ss.

[60] U. Borsi, *La collaborazione civica obbligatoria in circostanze di urgenza*, in *Rendiconto delle sessioni della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di scienze morali*, serie 3, 2 (1927-28), Bologna, Tip. Azzoguidi, 1929 (ora anche in Id., *Studi*, cit., p. 289 ss.).

[61] Di questa materia tracciò i confini e studiò gli istituti fondamentali, con particolare riferimento all'allora neoistituita Società delle Nazioni: in argomento (e per i riferimenti alle opere) B.G. Mattarella, *Umberto Borsi e il diritto amministrativo internazionale*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2005, p. 933 ss.

materia di cui fu tra i fondatori e principali studiosi[62], e pure di diritto del lavoro, anche per i suoi legami con la disciplina del pubblico impiego[63].

4. Dal secondo dopoguerra agli anni Settanta: lo scorcio finale della carriera di Silvio Lessona e la nascita della SPISA, il tempo di Renato Alessi, la chiamata di Gianguido Sacchi Morsiani sulla cattedra raddoppiata

Per l'a.a. 1949-1950, secondo anno del fuori ruolo di Borsi, il Consiglio di Facoltà scelse di affidare provvisoriamente per incarico il corso di Diritto amministrativo al costituzionalista Ferruccio Pergolesi; l'auspicio era che l'insegnamento potesse essere, negli anni successivi, nuovamente conferito a Borsi (fino al suo definitivo pensionamento), qualora fossero andate in porto le iniziative legislative, allora ufficiosamente prospettate, volte a permettere l'attribuzione di corsi ufficiali anche ai professori fuori ruolo. L'anno successivo, tuttavia, constatato l'insuccesso di dette iniziative, il Consiglio di Facoltà si rassegnò a rinunciare a Borsi e, non avendo quest'ultimo coltivato allievi, stabilì di chiamare per trasferimento dall'esterno un nuovo docente sulla cattedra vacante di Diritto amministrativo[64].

A seguito di apposito bando, la scelta cadde su Silvio Lessona, allora ordinario nell'Università di Firenze, che fu preferito – eminentemente per ragioni di anzianità di insegnamento (oltre che anagrafiche) – agli altri professori che avevano presentato domanda, e cioè Antonio Amorth, allora ordinario nell'Università di Modena, e Giovanni Miele, allora ordinario nell'Università di Pisa[65].

Lessona[66], [67], più giovane di Borsi di nove anni, nato a Cremona nel 1887 e laureatosi a Pisa nel 1908, allievo di Giovanni Vacchelli, libero docente di Diritto sanitario nel medesimo Ateneo dal 1915, dopo aver servito nella Grande Guerra come comandante di batteria di

[62] U. Borsi, *Corso di diritto coloniale*, Padova, Cedam, 1932 (4a ed. 1941).

[63] Curò, con il collega costituzionalista dell'Ateneo bolognese Ferruccio Pergolesi, il *Trattato di diritto del lavoro*, 4 voll., Padova, Cedam, 1938-1939 (2a ed. rielaborata, 5 voll., 1953-1960).

[64] Verbali del Consiglio di Facoltà 3 novembre 1949 e del 19 ottobre 1950.

[65] Miele, peraltro, aveva chiesto in un primo tempo che la sua candidatura non fosse presa in considerazione in opposizione a quella di Lessona (bensì solo di altri eventuali candidati), ma successivamente dichiarò che la stessa dovesse essere considerata come principale e autonoma. Lessona prevalse con 7 voti (Amorth 3, Miele 1 e una scheda bianca). Su queste vicende, v. i verbali del Consiglio di Facoltà 28 novembre 1950 e 30 gennaio 1951.

[66] C. Latini, *Lessona, Silvio*, in I. Birocchi *et al.* (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., p. 1172; *Silvio Lessona*, necrologio in *Università di Bologna. Annuario degli anni accademici 1968-69 e 1969-70*, Bologna, Tip. Compositori, 1972, pp. 423-425; L. Praga, *Omaggio ad un Maestro. Silvio Lessona 1887-1969*, in *Nuova rass.*, 1969, pp. 1769-1771; R.P. Petrilli, *Presentazione agli scritti*, in *Studi in onore di Silvio Lessona*, I, Bologna, Zanichelli, 1963, pp. 1-5.

[67] Silvio era figlio di Carlo Lessona. Quest'ultimo, piemontese di origini, laureatosi a Torino nel 1885 (e all'epoca della nascita del figlio docente di Diritto nel Regio istituto tecnico di Cremona), fu poi professore di Procedura civile nelle Università di Siena e di Pisa, oltre che avvocato in Firenze, dove risiedeva la famiglia e dove morì, a 56 anni, nel 1919. Il fratello di Silvio, Alessandro Lessona, fu invece, tra l'altro, Ministro dell'Africa Italiana.

artiglieria, fu incaricato e poi straordinario di Diritto amministrativo nell'Università di Siena (1924-1927)[68]. Nel 1928 fu chiamato come straordinario sulla cattedra di Istituzioni di diritto pubblico dell'Università di Firenze, nella cui città risiedeva la famiglia ed egli esercitava la professione forense nello studio che era stato del padre. Ordinario di questa materia dal 1929, tenne l'insegnamento fino al 1935, dapprima nella Facoltà di Economia e commercio e poi in quella di Giurisprudenza, dove in seguito passò alla cattedra di Diritto corporativo. Nel 1938 transitò infine sulla cattedra di Diritto amministrativo che Cammeo (del quale può essere considerato allievo) fu costretto, come detto, a lasciare, subentrandogli anche nel ruolo di preside; su tale cattedra rimase fino al suo trasferimento a Bologna, all'inizio del 1951, mentre a Firenze gli successe Giovanni Miele[69]. Approdato nella Facoltà giuridica bolognese nella fase finale della carriera, all'età di sessantatré anni, vi insegnò Diritto amministrativo per sette anni, fino all'a.a. 1956-1957, al termine del quale fu collocato fuori ruolo.

A Bologna Lessona è da ricordare soprattutto in rapporto all'istituzione, nel 1955, a seguito dell'accordo tra l'Università di Bologna e l'Università di California Berkeley, del Corso di specializzazione in Scienze amministrative (poi dal 1957 Scuola di perfezionamento in Scienze amministrative - SPISA), di cui assunse, su proposta dell'allora rettore Felice Battaglia, la direzione, che mantenne fino al suo collocamento a riposo al termine dell'a.a. 1961-1962[70]. Nominato emerito nel 1963, morì a Varese nel 1969.

Lessona si occupò principalmente di diritto sanitario, materia in cui tra l'altro scrisse, tra il 1914 e il 1921, un trattato in due volumi[71], e di giustizia amministrativa[72]. Fu autore di vari manuali e di raccolte delle lezioni dei corsi tenuti[73]. I numerosi scritti minori furono ordinati in appositi volumi[74].

---

[68] Sul periodo senese di Lessona, E. Balocchi, *L'insegnamento*, cit., pp. 255-256.

[69] Su queste vicende P. Grossi, *Stile fiorentino*, cit., p. 194.

[70] G. Gemelli, *Gli anni americani e la direzione di Silvio Lessona. Le ingannevoli premesse di una fertilizzazione incrociata (1955-1962)*, in G. Gemelli (a cura di), *Nuove scienze per l'amministrazione. L'origine della SPISA: tra innovazione istituzionale e normalizzazione accademica*, Bologna, BUP, 2006, pp. 49-52.

[71] S. Lessona, *Trattato di diritto sanitario*, I *Concetti fondamentali; le professioni sanitarie*, Torino, Bocca, 1914; II *Gli organi dell'amministrazione sanitaria*, Torino, Bocca, 1921.

[72] Si ricorda, tra l'altro, lo studio monografico sull'eccesso di potere giurisdizionale: S. Lessona, *Il vizio di eccesso di potere nelle sentenze delle giurisdizioni speciali: contributo alla interpretazione dell'articolo 3, n. 3 della legge 31 marzo 1877*, Torino, Utet, 1925 (ora anche negli *Scritti minori* citati *infra* alla nt. 74, pp. 425-472).

[73] Tra questi si segnala, nel periodo bolognese, l'edizione del 1952 dei *Princìpi* di Vittorio Emanuele Orlando (V.E. Orlando, *Princìpi di diritto amministrativo*, nuova edizione interamente rifatta a cura di S. Lessona, con introduzione di V.E. Orlando sugli sviluppi storici del diritto amministrativo in Italia dal 1890 al 1950, Firenze, Barbera, 1952). Per inciso, si ricorda che Vittorio Emanuele Orlando, allora novantaduenne, morì al termine di quello stesso anno 1952 e Lessona ne tenne la commemorazione come discorso inaugurale dell'a.a. 1952-1953 dell'Università di Bologna (S. Lessona, *Commemorazione di Vittorio Emanuele Orlando*, in *Università di Bologna. Annuario degli anni accademici 1952-53 e 1953-54*, Bologna, Tip. Compositori, 1956, pp. 119-124). Sempre nella produzione manualistica successiva all'arrivo a Bologna si possono altresì ricordare S. Lessona, *Introduzione al diritto amministrativo e suoi principi*, Firenze, Editrice Universitaria, 1952; Id., *Introduzione al diritto amministrativo e sue strutture fondamentali*, Bologna, Zanichelli, 1960 (nuova ed., Firenze, Noccioli, 1964); Id., *La giustizia amministrativa*, Bologna, Zanichelli, 1953 (nuova ed., 1955).

[74] S. Lessona, *Scritti minori*, raccolti e ordinati a cura di L. Praga, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1958; Id., *Problemi amministrativi della società moderna (1958-1967)*, scritti raccolti a cura di L. Praga, Firenze, Noccioli, 1967.

Per l'a.a. 1957-1958, immediatamente successivo al collocamento fuori ruolo di Lessona, il corso di Diritto amministrativo fu affidato per incarico al libero docente Aldo Albini.

Dal successivo a.a. 1958-1959, a seguito di bando per trasferimento, la cattedra fu invece attribuita a Renato Alessi, allora ordinario nell'Università di Parma. La sua figura fu preferita a quelle di Eugenio Cannada Bartoli, allora ordinario nell'Università di Catania, e di Elio Casetta, allora ordinario nell'Università di Trieste, per la maggiore anzianità di insegnamento, la più compiuta maturità scientifica, già coronata anche da un'opera che abbracciava tutto il sistema del Diritto amministrativo italiano, e le capacità didattiche già apprezzate nei corsi tenuti presso la SPISA[75].

Alessi[76], nato a Voghera nel 1905 e laureatosi all'Università Cattolica di Milano sia in scienze politiche (1929) sia in giurisprudenza (1930), fu dapprima magistrato ordinario (1933-1942), ma affiancò alla funzione giudiziaria un'intensa attività di ricerca scientifica, che svolse prevalentemente presso l'Università statale (allora "regia") di Milano sotto la guida di Oreste Ranelletti e, poi, del suo successore sulla cattedra di Diritto amministrativo Giuseppe M. De Francesco. In questo Ateneo, dal 1937, fu libero docente di Diritto amministrativo ed ebbe incarichi di insegnamento. Nel 1942, dopo l'esito positivo del concorso in terna con Aldo M. Sandulli e Pietro Gasparri[77], fu chiamato come straordinario di Diritto amministrativo nell'Università di Urbino (ordinario dal 1945), dove fu anche preside (1946-1948). Passò poi, come detto, all'Università di Parma (1948), da dove giunse a Bologna dopo un decennio, all'età di cinquantadue anni (dopo aver mancato, nello stesso anno, l'occasione del rientro a Milano, dove nel 1958, nella procedura per la successione a Giuseppe M. De Francesco, gli fu preferito Antonio Amorth[78]).

Nella Facoltà giuridica bolognese Alessi fu il primo cattedratico di Diritto amministrativo di nascita e scuola lombarde, dopo oltre un quarantennio di docenti di provenienza e formazione toscane (Cammeo, Borsi e Lessona). Resse la cattedra per diciotto anni, fino al collocamento fuori ruolo al termine dell'a.a. 1975-1976. Dall'a.a. 1959-1960 tenne per incarico anche l'insegnamento complementare di Scienza dell'ammini-

[75] Verbali del Consiglio di Facoltà 22 marzo, 17 maggio e 10 luglio 1958. Alessi prevalse con 9 voti (Casetta 3, Cannada Bartoli 1).

[76] G. Piperata, *Alessi, Renato*, in I. Birocchi *et al.* (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., p. 36; M. Gnes, *Alessi, Renato*, in A. Tonelli (a cura di), *Maestri di Ateneo. I docenti dell'Università di Urbino nel Novecento*, Urbino, Quattroventi, 2013; A. Sandulli, *Costruire lo Stato*, cit., p. 259; *Alessi Renato*, in *Noviss. Dig. It.*, I, cit., Utet, 1957, p. 477. Scheda biografica in L. Torchia *et al.* (a cura di), *La scienza*, cit., pp. 70-71.

[77] Nel 1948 gli atti del concorso furono sottoposti a riesame per tenere conto dei candidati che non avevano potuto parteciparvi a causa delle leggi antiebraiche; il giudizio finale fu peraltro confermato: in argomento G. Fois, *I concorsi universitari*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2001, pp. 1213-1214.

[78] Su queste vicende R. Villata, *Gli amministrativisti*, in R. Clerici (a cura di), *Gli 80 anni della Facoltà di Giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 120.

strazione[79] finché questo rimase attivo presso la Facoltà di Giurisprudenza (e cioè fino all'a.a. 1964-1965), e dopo, per ulteriori tre anni (1965-1968), presso la neoistituita Facoltà di Scienze politiche (che in seguito lo avrebbe affidato ai politologi Vittorio Mortara e, poi, Giorgio Freddi). Dal 1960 fu vicedirettore della SPISA, di cui assunse la direzione, dopo il pensionamento di Lessona, dall'a.a. 1962-1963, reggendola fino al 1977[80]. Svolse anche la professione forense. Definitivamente collocato a riposo al termine dell'a.a. 1980-1981, morì a Bologna nel 1985.

Alessi appartenne alla generazione di studiosi immediatamente successiva a quella dei maestri fondatori del diritto amministrativo. Di scuola, come detto, ranellettiana, fu fedele interprete del metodo giuridico e si distinse – forse anche per la sua contestuale esperienza in magistratura – per l'attenta ricostruzione esegetica e sistematica degli istituti trattati, rifuggendo da astrazioni concettuali e contaminazioni storico-sociologiche.

Alessi fu autore di varie opere monografiche, che spesso ripubblicò in edizioni successive (a dimostrazione che si trattava di lavori non di pura speculazione teorica, ma suscettibili di utilità anche pratico-applicativa). Tre furono i suoi principali filoni di studio. Trattò dapprima del provvedimento amministrativo, contribuendo alla sua teorizzazione affrancata dalle categorie civilistiche[81] e approfondendo il profilo della revoca, istituto di cui affermò l'attinenza non al provvedimento, ma al rapporto, con conseguente possibilità per l'amministrazione di farne uso solo qualora avesse la potestà di modificare il rapporto stesso[82]. Coltivò poi a più riprese, con trattazioni organiche, il tema della responsabilità civile della pubblica amministrazione[83]. Dedicò, infine, uno studio monografico alle prestazioni amministrative rese ai privati, nel quale ricostruì in chiave pubblicistica i rapporti tra la pubblica amministrazione e gli utenti dei pubblici

[79] L'insegnamento era stato istituito, come già ricordato, nell'a.a. 1957-1958. In questo primo anno, tuttavia, esso tacque, mentre nel secondo (1958-1959) fu affidato per incarico a Salvatore Cimmino, che era stato assistente straordinario preso la SPISA (v. il verbale del Consiglio di Facoltà dicembre 1958). Per riferimenti sull'incarico a Cimmino, G. Gemelli, *Gli anni americani*, cit., p. 58.

[80] In argomento M. Caporale, *La Spisa durante la direzione di Renato Alessi (1962/1977): tra conservazione accademica e processi di innovazione nella Pubblica Amministrazione*, in G. Gemelli (a cura di), *Nuove scienze*, cit. p. 91 ss.

[81] Si vedano R. Alessi, *Intorno ai concetti di causa giuridica, illegittimità, eccesso di potere*, Milano, Giuffrè, 1934, dove dissentì dall'applicazione dell'elemento della causa al provvedimento amministrativo, e Id., *Spunti ricostruttivi per la teoria degli atti amministrativi*, in *Jus*, 1941, p. 385 ss., in cui avversò le teorie del provvedimento amministrativo ricalcate su quella del negozio giuridico (entrambi ora anche negli *Scritti minori* citati *infra* alla nt. 85, rispettivamente pp. 1-111 e pp. 251-316).

[82] R. Alessi, *La revocabilità dell'atto amministrativo*, Milano, Giuffrè, 1936. Lo stesso studio fu ripreso e ampliato in Id., *La revoca degli atti amministrativi*, Milano, Giuffrè, 1942, n. 7 collana "Studi di diritto pubblico" della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Milano (2a ed., fuori collana, 1956) e in Id., *Revoca (diritto amministrativo)*, in *Noviss. Dig. It.*, XV, cit., 1957, pp. 802-808.

[83] R. Alessi, *La responsabilità della pubblica amministrazione*, I, Milano, Giuffrè, 1939; II, *Parte speciale*, Milano, Giuffrè, 1941, rispettivamente n. 6.1. e n. 6.2. collana "Studi di diritto pubblico" della Facoltà di Giurisprudenza della Regia Università di Milano (2a ed. interamente rifatta e aggiornata, fuori collana in volume unico, 1951; 3a ed. 1955); Id., *Responsabilità civile della pubblica amministrazione*, in *Noviss. Dig. It.*, XV, cit., pp. 660-667; Id., *L'illecito e la responsabilità civile degli enti pubblici*, Milano, Giuffrè, 1964 (2a ed., 1972).

servizi[84]. Altri argomenti di studio, come quello dei beni demaniali, emergono dagli scritti minori[85]. Si occupò anche di diritto tributario[86].

La notorietà di Alessi si deve, peraltro, principalmente alla sua produzione manualistica, alla quale si dedicò soprattutto nella fase matura della carriera, compresi gli anni bolognesi. I suoi manuali[87] furono largamente adottati nei corsi di Diritto amministrativo nelle università italiane[88] ed ebbero diffusione pure all'estero, specialmente nei Paesi di lingua spagnola[89].

Con il raddoppio delle cattedre di Diritto amministrativo, intervenuto, come detto, dall'a.a. 1974-1975, la seconda fu affidata a Gianguido Sacchi Morsiani, per chiamata diretta, in presenza della sua sola domanda, sulla base della relazione favorevole di Alessi[90].

Sacchi Morsiani[91], nato a Scandiano nel 1934 e trasferitosi a Bologna con la famiglia durante l'adolescenza, si laureò a Bologna nel 1959 con Alessi, di cui fu allievo. Libero docente di Diritto amministrativo nell'Università di Bologna dal 1965, fu da allora docente della SPISA ed ebbe, dall'a.a. 1966-1967, l'incarico di Diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze politiche del medesimo Ateneo, che mantenne per circa un decennio. Assistente volontario, poi straordinario e infine, dal 1968, ordinario alla cattedra di Diritto amministrativo di Alessi, divenne straordinario di Diritto amministrativo nell'Università di Trieste dall'a.a. 1970-1971, dopo avere vinto nel 1970 il concorso bandito dall'Università di Ferrara, in terna con Giorgio Berti e Sabino Cassese[92]. Passò nel successivo biennio all'Università di Modena, per poi rientrare, come detto, dall'a.a. 1974-1975, quale ordinario, presso la Facoltà giuridica bolognese, a quarant'anni d'età, sulla neoistituita seconda cattedra di Diritto amministrativo, da dove

[84] R. Alessi, *Le prestazioni amministrative rese ai privati: teoria generale*, Milano, Giuffrè, 1946 (2a ed., 1956).

[85] Raccolti in R. Alessi, *Scritti minori*, Milano, Giuffrè, 1981, n. 95 collana del "Seminario giuridico" dell'Università di Bologna, con presentazione di G. Sacchi Morsiani (pp. V-VII).

[86] R. Alessi, *Monopoli fiscali. Imposte di fabbricazione. Dazi doganali*, vol. XI del *Trattato di diritto tributario*, diretto da A.D. Giannini, Torino, Utet, 1956; R. Alessi e G. Stammati, *Istituzioni di diritto tributario*, Torino, Utet, s.d. [ma 1965?].

[87] R. Alessi, *Diritto amministrativo*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1949-1950; Id., *Sistema istituzionale del diritto amministrativo italiano*, Milano, Giuffrè, 1953 (3a ed., 1960); Id., *Principi di diritto amministrativo italiano*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1966 (4a ed., 1978).

[88] G. Vesperini, *I manuali di diritto amministrativo*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2001, partic. pp. 1449-1455, colloca i manuali di Alessi tra quelli più significativi della produzione del periodo tra il secondo Dopoguerra e gli anni Settanta (accanto a quelli di M.S. Giannini, A.M. Sandulli, F. Benvenuti, P. Gasparri e G. Landi-G. Potenza) e ne evidenzia il «prevalente scopo didattico», ma con una equilibrata «combinazione tra i profili teorici e quelli descrittivi».

[89] R. Alessi, *Instituciones de derecho administrativo*, Barcelona, Bosch, 1970, recentemente rieditato: Id., *Instituciones de derecho administrativo*, Santiago de Chile, Ediciones Jurídicas Olejnik, 2022.

[90] Verbale del Consiglio di Facoltà 14 giugno 1974.

[91] *Lutto in Ateneo. È scomparso il prof. Gianguido Sacchi Morsiani*, in *Unibo Magazine* (magazine.unibo.it), 27 ottobre 2020. Scheda biografica in L. Torchia *et al.* (a cura di), *La scienza*, cit., pp. 86-87.

[92] G. Fois, *I concorsi*, cit., p. 1222.

infine transitò sulla prima, dall'a.a. 1976-1977, dopo il collocamento fuori ruolo di Alessi[93]. Tenne peraltro l'insegnamento per soli otto anni, e cioè fino al termine dell'a.a. 1981-1982, quando entrò in aspettativa obbligatoria non retribuita in ragione dell'acquisita titolarità della carica di presidente della locale Cassa di Risparmio. Non fece più ritorno all'insegnamento attivo, avendo mantenuto a lungo cariche direttive nel mondo bancario. Cessò definitivamente dal servizio, per dimissioni volontarie, nel febbraio 1997. Esercitò anche la professione forense. È morto a Bologna nel 2020.

Sacchi Morsiani fu, storicamente, il primo docente di formazione bolognese a ricoprire la cattedra di Diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna (fatto salvo il lontano precedente di Rava, che però, come illustrato, non insegnò mai Diritto amministrativo).

Della sua produzione scientifica, concentrata negli anni dell'insegnamento, è da ricordare, in particolare, il lavoro monografico in due volumi, in cui, precorrendo i tempi, affermò l'esistenza di un diritto amministrativo delle Comunità europee e ne delineò gli aspetti, affrontando, nella parte generale, le tipologie di provvedimenti amministrativi delle Comunità europee, il loro regime di invalidità e la tutela giurisdizionale avverso gli stessi e, nella parte speciale, i provvedimenti (e i relativi procedimenti) nel settore della tutela della concorrenza[94]. Trattò anche dell'esecuzione delle pretese amministrative (evidenziando l'esigenza di distinguere, nella categoria dei procedimenti esecutivi, quelli insiti nel potere sostanziale primario da quelli espressivi di un potere autonomo) nonché dell'eccesso di potere, in un'ampia voce enciclopedica[95].

5. Gli anni Settanta e Ottanta: la centralità della figura di Fabio Alberto Roversi Monaco, l'opera scientifica, la scuola e il lungo rettorato

Dall'a.a. 1976-1977, dopo il collocamento fuori ruolo di Alessi e il passaggio di Sacchi Morsiani alla prima cattedra di Diritto amministrativo, sulla seconda, provenendo per trasferimento da quella di Diritto costituzionale, gli subentrò Fabio Alberto Roversi Monaco, di quattro anni più giovane[96].

---

[93] Verbale del Consiglio di Facoltà 6 maggio 1976.

[94] G. Sacchi Morsiani, *Il potere amministrativo delle Comunità europee e le posizioni giuridiche dei privati*, I, *Parte generale. Teoria degli atti*, Milano, Giuffrè, 1965; II, *Parte speciale. I procedimenti a tutela della concorrenza*, Milano, Giuffrè, 1970, rispettivamente n. 43 e n. 55 collana del "Seminario giuridico" dell'Università di Bologna. Su quest'opera v. E. Chiti, *La scienza del diritto amministrativo e il diritto pubblico ultrastatale*, in L. Torchia *et al.* (a cura di), *La scienza*, cit., pp. 231-232; A. Sandulli, *Il ruolo del diritto in Europa*, Milano, Franco Angeli, 2017, pp. 171-172.

[95] Rispettivamente, G. Sacchi Morsiani, *L'esecuzione delle pretese amministrative. Parte generale* (unico pubblicato), Padova, Cedam, 1977 (nonché Id., *Esecuzione amministrativa*, in *Enc. Giur.*, XIII, Roma, Ist. Enc. It., 1989, pp. 1-20) e Id., *Eccesso di potere amministrativo*, in *Noviss. Dig. It.*, *Appendice*, III, Torino, Utet, 1982, pp. 219-233.

[96] Verbale del Consiglio di Facoltà 26 ottobre 1976. Il trasferimento fu deliberato all'unanimità dopo la rinuncia alla concorrente domanda presentata da Gustavo Vignocchi, allora ordinario di Istituzioni

Roversi Monaco[97], nato nel 1938 ad Addis Abeba, allora capitale della colonia dell'Africa Orientale Italiana, dove il padre operava come funzionario governativo, ma di famiglia di origini bolognesi, crebbe a Bologna, dove si laureò nel 1962 e si diplomò presso la SPISA nel 1964. È indicato come allievo di Alessi[98], con il quale discusse la tesi e che lo avviò agli studi, apprezzandone le capacità; sviluppò, peraltro, la carriera accademica in modo sostanzialmente autonomo, anche giovandosi del dialogo e del confronto con maestri e colleghi privatisti dell'Ateneo bolognese, come Walter Bigiavi e Francesco Galgano.

Libero docente di Diritto amministrativo nell'Università di Bologna già dal 1967 (in deroga al requisito dell'avvenuta decorrenza di cinque anni dalla laurea), Roversi Monaco iniziò da allora a insegnare presso la SPISA. Assistente incaricato e poi ordinario (dal giugno 1968) alla cattedra di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche del medesimo Ateneo, dall'a.a. 1968-1969 fu incaricato di tale stesso insegnamento, di cui, dall'a.a. 1972-1973, divenne per chiamata professore straordinario[99], dopo essere risultato vincitore nel 1971 (in terna con Fabio Merusi e Giuseppe Pericu) del concorso bandito dall'Università di Sassari nella materia del Diritto pubblico dell'economia[100]. Dall'a.a. 1974-1975 passò per trasferimento sulla neoistituita seconda cattedra di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza[101], dove divenne ordinario della materia l'anno successivo, per poi muovere un anno dopo, come detto, sulla cattedra di Diritto amministrativo, a trentotto anni d'età. Dal 1977, subentrando ad Alessi, assunse anche la direzione della SPISA (ufficio che ricoprì complessivamente per ventisei anni, dapprima fino al 1997 e poi ancora dal 2000 al 2006). Rimase sulla cattedra di diritto amministrativo per trentatré anni, fino al collocamento fuori ruolo al termine dell'a.a. 2008-2009 (cessando definitivamente dal servizio dopo un ulteriore biennio). Nel 2014 fu nominato professore emerito. Esercitò anche la professione forense, nei limiti consentiti dagli impegni accademici e istituzionali.

A differenza dei suoi predecessori, tutti approdati a Bologna già nel pieno della maturità scientifica (e del suo contemporaneo Sacchi Morsiani, anch'egli cresciuto nell'Ateneo bolognese, salvo una breve parentesi tra Trieste e Modena, ma distaccatosi relativamente presto dalla vita accademica), Roversi Monaco fu il primo professore di Diritto ammini-

di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia e commercio dello stesso Ateneo bolognese. L'insegnamento fu attribuito a Roversi Monaco per incarico nell'a.a. 1976-1977 (verbale del Consiglio di Facoltà 4 aprile 1977) e, dall'a.a. 1977-1978, per suo definitivo trasferimento dalla seconda cattedra di Diritto costituzionale.

97 Scheda biografica in L. Torchia *et al.* (a cura di), *La scienza*, cit., pp. 89-80.

98 Lo definiscono «principale allievo» di Alessi G. Piperata, *Alessi, Renato*, cit., p. 36 e M. Gnes, *Alessi, Renato*, cit., p. 20. A. Sandulli, *Costruire lo Stato*, cit., p. 259 lo colloca tra gli allievi di Alessi. La scheda biografica in L. Torchia *et al.* (a cura di), *La scienza*, cit., p. 89 ne indica Alessi come maestro.

99 Verbale del Consiglio di Facoltà di Scienze politiche 30 ottobre 1972.

100 G. Fois, *I concorsi*, cit., p. 1222.

101 Verbale del Consiglio di Facoltà 14 giugno 1974.

strativo la cui carriera ebbe sviluppo e si compì interamente nell'Ateneo bolognese, per la stragrande parte nella Facoltà di Giurisprudenza.

Dall'opera scientifica di Roversi Monaco emerse, sin dagli inizi, un forte impegno al rinnovamento degli studi dopo l'avvento della Costituzione, l'attenzione anche alla letteratura giuridica straniera e l'apertura agli apporti delle scienze giuridiche privatistiche nell'analisi dell'amministrazione pubblica[102]. Predilesse sempre – in coerenza con il suo temperamento di persona concreta e d'azione (come dimostrano anche gli importanti uffici lungamente ricoperti, di cui si dirà) – l'approfondimento di temi innovativi e moderni, legati al diritto positivo, alle sue ricadute pratiche e alle riforme in corso, alle quali diede in numerose occasioni anche il proprio contributo attivo, formulando proposte e partecipando a commissioni di ricerca e studio.

Il primo filone di indagine fu quello dell'intervento pubblico nell'economia, cui dedicò, tra l'altro, la monografia del 1967 sugli enti di gestione delle partecipazioni statali[103] e poi, dopo un decennio, due ampi saggi in tema di attività economica pubblica e di direzione e controllo delle imprese pubbliche[104]. Questi lavori affrontarono gli aspetti sia organizzativi, con la ricostruzione dei vari modelli gestionali, sia funzionali dell'intervento pubblico nell'economia, sottolineando, con considerazioni tuttora attuali, da un lato, la configurabilità come imprese pubbliche solo delle entità in cui fosse riscontrabile l'autosufficienza economica, il rischio d'impresa e la disciplina privatistica dell'attività e, dall'altro lato, l'esigenza di delimitare il potere pubblico di direttiva delle imprese pubbliche, il quale non doveva superare la soglia della tollerabilità, e cioè della compatibilità con l'interesse economico delle imprese stesse[105].

Altro campo di ricerca ampiamente coltivato fu quello del decentramento e del sistema delle autonomie locali[106]. In argomento sono da ricordare, in primo luogo, le due monografie del 1970, coeve all'attuazione dell'ordinamento regionale: la prima[107]

---

[102] In argomento, G. de Vergottini, *Una riflessione sul metodo di studio del diritto pubblico nelle opere di Fabio Roversi Monaco*, in *Diritto amministrativo e società civile. Muovendo dalle opere di Fabio Roversi Monaco*, II, *Garanzie dei diritti e qualità dei servizi*, Bologna, BUP, 2019, pp. 123-129.

[103] F.A. Roversi Monaco, *Gli enti di gestione: struttura, funzioni, limiti*, Milano Giuffrè, 1967, n. 45 collana "Seminario giuridico" dell'Università di Bologna.

[104] F.A. Roversi Monaco, *L'attività economica pubblica* e Id., *La direzione e il controllo delle imprese pubbliche*, in F. Galgano (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, I, *La Costituzione economica*, Padova, Cedam, 1977, pp. 385-481 e 483-509. V. anche, nello stesso anno, P. Armani e F.A. Roversi Monaco, *Le partecipazioni statali. Un'analisi critica*, Milano, Franco Angeli, 1977.

[105] Per questi aspetti del pensiero di Roversi Monaco, G. Morbidelli, *Dai programmi ed i controlli alla regolazione*, in *Diritto amministrativo e società civile*, II, cit., pp. 271-289.

[106] In argomento, L. Vandelli, *Riflessioni su autonomia e decentramento. Rileggendo le opere di Fabio Roversi Monaco*, in *Diritto amministrativo e società civile*, cit., I, *Studi introduttivi*, Bologna, BUP, 2018, pp. 39-58.

[107] F.A. Roversi Monaco, *Profili giuridici del decentramento nell'organizzazione amministrativa*, Padova, Cedam, 1970, n. 41 collana "Pubblicazioni dell'Istituto di diritto" (Università di Bologna. Facoltà di Economia e commercio). Sul tema v. anche Id., *Decentramento (e accentramento)*, in N. Bobbio *et al.* (diretto da), *Dizionario di politica*, Torino, Utet, 1976, pp. 290-295 (4a ed. 2016, pp. 226-230);

sul concetto di decentramento, trattato come formula organizzatoria sia nell'ambito dell'amministrazione statale (decentramento burocratico) sia nei confronti degli enti strumentali (decentramento funzionale o "per servizi") sia nel quadro del sistema delle autonomie locali (decentramento politico); la seconda[108] sulla relazione di delegazione amministrativa, sia interorganica sia intersoggettiva, con analisi specifica del tema della delegazione di funzioni nel quadro dell'ordinamento regionale alla luce dell'art. 118 Cost., nella versione originaria allora in vigore. A queste seguì, nel 1972, un articolato commento al neoapprovato Statuto della Regione Emilia-Romagna[109].

Roversi Monaco contribuì in modo significativo pure al diritto sanitario, in particolare quale curatore (e per varie parti autore) di commentari alle leggi di riforma succedutesi a partire dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale[110] nonché quale fondatore, nel 1981, della Rivista "Sanità pubblica", poi "Sanità pubblica e privata" (ed. Maggioli), che tuttora dirige.

Ulteriore settore approfondito, con studi all'avanguardia a partire dagli anni Ottanta fu, infine, quello del diritto dell'energia, anche con riferimento all'impatto ambientale degli impianti energetici[111].

Fu co-curatore e coautore di un'opera manualistica collettanea, che si distinse, per l'ampiezza e il taglio dogmatico, nel panorama dei lavori di carattere generale comparsi

Id., *Autonomie e decentramento*, in *Quad. reg.*, 1983, p. 1197 ss.; Id., *Autarchia*, in *Enc. Giur.*, cit., IV, 1988, pp. 1-6; Id., *Decentramento amministrativo*, ivi, X, 1988, pp. 1-4.

[108] F.A. Roversi Monaco, *La delegazione amministrativa nel quadro dell'ordinamento regionale*, Milano, Giuffrè, 1970, n. 56 collana "Seminario giuridico" dell'Università di Bologna. Sul tema v. anche Id., *I rapporti tra regioni ed enti locali a livello di amministrazione*, in ISAP (Contributi, n. 17), *Stato, regioni ed enti locali nella programmazione economica*, Milano, Giuffrè, 1973, pp. 247-328.

[109] F.A. Roversi Monaco, *Commento allo statuto della regione Emilia-Romagna*, Milano, Giuffrè, 1972, collana "Gli statuti regionali" (rist. anastatica a cura della SPISA, 2020).

[110] F.A. Roversi Monaco (con il coordinamento di), *Il servizio sanitario nazionale. Commento alla legge 23 dicembre 1978, n. 833*, Milano, Giuffrè, 1979; F.A. Roversi Monaco (con il coordinamento di), *Riordino della disciplina in materia sanitaria. Commento al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, Rimini, Maggioli, 1993; F.A. Roversi Monaco (con il coordinamento di), *La nuova sanità*, Rimini, Maggioli, 1995, commento al d.lgs. n. 502/1992 come modificato e integrato dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517; F.A. Roversi Monaco (a cura di), *Il nuovo servizio sanitario nazionale*, Rimini, Maggioli, 2000, commento al d.lgs. n. 502/1992 come modificato e integrato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.

[111] Tra gli altri, F.A. Roversi Monaco, *Quadro di riferimento normativo nel settore energetico. Le novità intervenute con la l. 308/82: nuove possibilità di azione per gli enti locali e le aziende municipalizzate*, in *Confronti*, 1983, p. 27 ss.; Id., *Localizzazione e costruzione di centrali per la produzione di energia elettrica. Procedimenti amministrativi e possibilità di loro semplificazione*, in *Rass. giur. en. el.*, 1985, p. 265 ss.; Id., *Ambiente ed energia: nuovi strumenti istituzionali e procedimenti autorizzativi*, ivi, p. 847 ss.; Id., *Le conseguenze giuridiche dei tre referendum sul nucleare*, in *Giur. cost.*, 1987, p. 3091 ss.; Id., *Scenario istituzionale e legislazione in materia elettrica con riguardo alla nazionalizzazione*, in *Dir. econ.*, 1989, p. 11 ss. Coordinò (con G. Caia), per *Nuove leggi civ. comm.*, i commentari alle seguenti leggi in materia energetica: 29 maggio 1982, n. 308 (ivi, 1983, p. 1159 ss.), 9 dicembre 1986, n. 896 (ivi, 1988, p. 1123 ss.), 9 gennaio 1991, n. 9 (ivi, 1993, p. 277 ss.). Diresse la collana "Energia e ambiente" (ed. Maggioli), che vide la pubblicazione di 12 volumi tra il 1983 e il 1992.

degli anni Novanta[112]. Fondò, con Franco Gaetano Scoca e Giuseppe Morbidelli, il trattato "Sistema del diritto amministrativo italiano" (ed. Giappichelli), di cui è tuttora condirettore.

Oltre al profilo di studioso, Roversi Monaco spicca, nella storia del diritto amministrativo bolognese, come iniziatore di una scuola giuridica. Giunto in cattedra, come accennato, senza un vero e proprio maestro, egli si adoperò sempre con particolare vigore – a differenza dei suoi predecessori – per la formazione e la crescita degli allievi, molti dei quali sono arrivati, in tempi più recenti, al vertice della carriera accademica nello Studio bolognese, in particolar modo sulle cattedre di Diritto amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza.

Possono qui essere specificamente menzionati coloro che si affacciarono all'insegnamento del Diritto amministrativo nella Facoltà giuridica bolognese nell'ultimo scorcio del periodo storico qui preso in considerazione, affiancando Roversi Monaco sulle cattedre della materia. Luciano Vandelli, che assunse dall'a.a. 1986-1987 per supplenza la cattedra di Diritto amministrativo rimasta vacante dopo l'entrata in aspettativa di Sacchi Morsiani[113], e Marco Cammelli, che venne incaricato della neoistituita terza cattedra di Diritto amministrativo dall'a.a. 1987-1988.

Trattando della figura di Roversi Monaco, non può infine essere dimenticato il ruolo che indubbiamente lo pone in una posizione di preminenza nella storia moderna dell'Ateneo bolognese, e cioè l'ufficio di rettore, che rivestì per un quindicennio, dal 1985[114] al 2000, confermato per quattro mandati consecutivi[115].

Del suo lungo rettorato, oltre al rilancio complessivo dell'Università, anche sul piano internazionale, dopo il periodo buio degli anni di piombo, con risultati assai significativi, tra cui l'avvio e il consolidamento del decentramento dell'Ateneo in Romagna (nelle città di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini), l'apertura della sede in Argentina, nella capitale Buenos Aires, e l'imponente incremento edilizio, con nuove realizzazioni e il recupero di importanti edifici storici, si devono ricordare, sul piano più strettamente giuridico-istituzionale, l'elaborazione e l'apertura alla firma, nel 1988, durante le celebrazioni del nono centenario della fondazione dell'Università, della *Magna Charta Universitatum*, documento che proclama i principi fondamentali della libertà accademica, dell'autono-

[112] L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco e F.G. Scoca (a cura di), *Diritto amministrativo*, Bologna, Monduzzi, 1993 (4a ed., 2005) e ivi, in particolare, il coordinamento della parte III (*Compiti, servizi e strumenti della pubblica amministrazione*) e la redazione dei cap. I (*Compiti e servizi. Profili generali*), II (*Compiti pubblici primari organizzati in forma amministrativa*) e VII (*Gli interventi pubblici in campo economico*). In argomento, G. Vesperini, *I manuali*, cit., partic. pp. 1469-1473.

[113] Negli a.a. dal 1982-1983 al 1985-1986 ambedue le cattedre di Diritto amministrativo erano state invece rette da Roversi Monaco.

[114] V. il discorso inaugurale del primo a.a. di mandato rettorale (1985-1986): F.A. Roversi Monaco, *Ritrovare l'Università*, Bologna, CLUEB, 1986.

[115] In precedenza, Roversi Monaco era stato per due mandati membro del Consiglio di amministrazione dell'Università di Bologna (1974-1979).

mia universitaria e dell'inscindibilità tra insegnamento e ricerca[116], e la promozione, nel 1999, della Dichiarazione di Bologna, che vincolò gli Stati membri dell'Unione europea ad assicurare l'equivalenza e il riconoscimento dei titoli di studio universitari e la libera circolazione degli studenti e dei laureati[117].

L'impegno di Roversi Monaco nelle istituzioni bolognesi non cessò, peraltro, con la fine del mandato rettorale. Egli fu infatti chiamato, per i successivi dodici anni, dal 2001 al 2013, al vertice della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e poi, sino al 2021, di Genus Bononiae, sua struttura operativa dedicata alle attività museali e culturali. Fu anche presidente di Bologna Fiere s.p.a. (2008-2011) e, in ambito extra-locale, consigliere di amministrazione e poi amministratore delegato dell'Istituto dell'enciclopedia italiana (2001-2003).

[116] Per vigilare sull'applicazione dei principi fondamentali enunciati dalla Magna Charta opera l'Osservatorio della Magna Charta, fondazione con sede presso l'Università di Bologna, di cui Roversi Monaco fu presidente (e tuttora mantiene il ruolo di presidente onorario).

[117] Dalla Dichiarazione di Bologna prese vita il *Bologna process*, cui oggi aderiscono 49 Stati europei, inclusi nella *European Higher Education Area* (EHEA); il *Bologna process* opera attraverso periodiche conferenze intergovernative, dove sono valutati i progressi compiuti e stabiliti obiettivi ulteriori, con il supporto esecutivo del *Bologna follow-up Group* (BFUG).

La fucina di Maestri della Facoltà giuridica bolognese: il *trait d'union* tra la scienza canonistica ed ecclesiasticistica*

*Andrea Zanotti** e Nico Tonti****

1. Premessa

Approcciare la storia della Facoltà giuridica bolognese ripercorrendone l'evoluzione diacronica della scienza ecclesiasticistica e canonistica non è impresa di certo agevole. A far tempo dalla seconda metà dell'Ottocento, infatti, sono numerosi gli eminenti interpreti che, attraverso il loro magistero, hanno apportato un significativo – in molteplici casi, invero, fondamentale –, contributo alle nostre discipline: tracciare una biografia completa di ciascuno di loro o condensarne il pensiero in questa sede esula dal compito sintetico che ci è stato richiesto. Molto più sommessamente, dunque, l'intento sarà quello fornire uno sguardo di sintesi, quasi una 'cavalcata' nella storia, sull'intera parabola percorsa dallo *ius canonicum* e dal diritto ecclesiastico dall'unità d'Italia fino a ridosso della contemporaneità, registrando tuttavia non solo la successione delle figure che hanno occupato le cattedre bolognesi ma soffermandosi soprattutto sui molteplici fattori che, nel tempo, hanno determinato profondi mutamenti sul modo stesso di concepire gli assetti fondamentali di quest'ambito del sapere giuridico; e, nello specifico, i diversi equilibri e gli orizzonti cangianti che ne hanno contrassegnato gli sviluppi presso l'*Alma Mater*: Ateneo che vanta, anche in queste materie, un primato fondativo.

2. Il diritto canonico e il 'trauma' dell'epoca liberale

La collocazione geografica e storica di Bologna nel secolo XIX non rappresenta affatto una variabile indipendente rispetto agli insegnamenti impartiti presso l'*Alma Mater Studiorum*: e, con particolare riguardo, in riferimento proprio alle discipline canonistiche.

---

* Andrea Zanotti è autore del primo e del secondo paragrafo; Nico Tonti del terzo e del quarto.

** Professore ordinario di Diritto canonico, Università di Bologna.

*** Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Bologna.

Dopo la bufera napoleonica e l'avvento della Repubblica Cispadana, infatti, nel 1816 venne ripristinata la Legazione apostolica di Bologna, e, con essa, la restaurazione del governo pontificio [1]. Le Università di Bologna e Ferrara furono disciplinate dalla Bolla di Leone XII *Quod divina sapientia*, per la quale le attività universitarie furono sottoposte al controllo delle autorità ecclesiastiche sia in sede locale che a livello centrale [2]. In particolare, la stessa Bolla istituiva un organismo della Curia romana, la Congregazione degli Studi, deputato a sovraintendere alla vita di tutti gli Atenei e non solo delle due Università primarie, Roma e Bologna [3]: in questo quadro è di tutta evidenza come l'insegnamento del Diritto canonico finisse per assumere una valenza del tutto funzionale ad una prospettiva squisitamente clericale [4]. In tal senso, infatti, delle dieci cattedre riservate a Giurisprudenza, ben due erano destinate alle discipline canonistiche [5].

Come noto, però, una nuova temperie si stagliava all'orizzonte e la sconfitta dell'esercito austriaco a Magenta ad opera dei franco-sabaudi ebbe come effetto diretto la fine del plurisecolare potere del Papa (sostenuto sin lì dalla forza militare dell'Impero asburgico) al di sopra dell'Appennino. Il 12 giugno 1859, infatti, il cardinale legato di Bologna – Giuseppe Milesi Pironi Ferretti – lasciava la città dove non sarebbe più ritornato [6]. Con un Decreto del successivo 6 luglio, il Governo provvisorio sottoponeva le Università alla propria immediata dipendenza, con conseguente potere di nomina e di allontanamento dei docenti: l'11 luglio venne esonerato, sempre per Decreto, monsignor Pietro Trombetti, professore di Storia ecclesiastica e Rettore dell'Università di Bologna [7]. Ma era tutto il quadro di riferimento a subire un mutamento profondo: a cominciare dal piano di studi della Facoltà giuridica bolognese, che conobbe – per effetto di un Decreto di Leonetto Cipriani, Governatore generale delle Romagne, emanato il 30 settembre 1859 – un allineamento rispetto a quanto era stato già disposto per la Facoltà omologa della Regia Università di Torino. L'adeguamento complessivo del sistema dell'alta formazione universitaria avvenne, subito dopo l'unificazione del Paese, con il Regolamento delle Facoltà di Giurisprudenza, provvedimento annesso al Regolamento generale delle Università, adottato con R.D. 14 settembre 1862. In esso si contemplava un corso di studi quadriennale, nel quale il diritto canonico (e non il diritto ecclesiastico) figurava addirittura al primo anno dando tuttavia la facoltà ai singoli atenei di sopprimere insegnamenti già esistenti: e questa possibilità «fu utilizzata su larga scala per far tacere la disciplina canonistico-ecclesiasticistica» [8]. Si apriva così la strada al maturarsi di quella profonda crisi degli insegnamenti canonistici che condurrà – in virtù del forte orientamento ideologico ostile alla Chiesa nel quale era maturato il processo di unità nazionale – alla soppressione delle cattedre relative a queste discipline, ritenute troppo pedissequamente papaline e aderenti all'ideologia dell'*Ancient Regime* [9]. Peraltro, la drasticità di questo provvedimento assunto dal Regolamento del Ministro Bonghi del 1875 fu mitigata dalla reintroduzione delle cattedre medesime sancita dal successore di Bonghi, Coppino, con un Regolamento adottato l'anno successivo insieme ad altri correttivi del complessivo assetto universitario [10].

Lo stretto periodo che segna la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta del secolo XIX costituisce in effetti una sorta di cerniera tra due tempi. Da un lato una

provenienza sostanzialmente clericale delle discipline canonistiche, osteggiate dal nuovo ceto politico ed intellettuale di stampo anticlericale, dall'altro un primo affacciarsi della disciplina ecclesiasticistica che tende a porre in primo piano il tema dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, nella contrapposizione dialettica delle rispettive (e gelosamente rivendicate) giurisdizioni. È forse sulla falsariga di questo crinale e di questi equilibri ancora precari che va letta la nomina di Giacomo Cassani – avvenuta con Decreto dell'ottobre del 1860 – a titolare della cattedra di Diritto canonico presso la facoltà di Giurisprudenza di Bologna [11]. Cassani si inseriva nella tradizione per la quale i docenti di diritto canonico erano sacerdoti: ma certamente la sua personalità e le opzioni politiche palesate non lo portavano certamente ad essere considerato esponente di un cattolicesimo curiale [12]. Non a caso le sue dichiarate posizioni a favore della 'rivoluzione nazionale' gli valsero varie censure ecclesiastiche, poi rimesse: egli, dunque, continuò il suo ministero sacerdotale corroborato da uno stile di vita irreprensibile [13]. Fino al 1866, anno in cui fu collocato a riposo, il tema di fondo delle riflessioni di Cassani può essere ricondotto alle (complesse) relazioni tra lo Stato e la Chiesa, interpretato, una volta compiuta l'unità d'Italia, secondo l'idea di una reciproca indipendenza. In questo senso, la figura di Giacomo Cassani si qualifica come una sorta di spartiacque tra due epoche (apparentemente) lontanissime: la prima che aveva conosciuto una lunga tradizione per la quale l'insegnamento del Diritto canonico a Bologna, seconda città dello Stato pontificio, aveva avuto una intonazione confessionale e referenziale ad un governo clericale; la seconda inaugurata dall'avvento dello Stato unitario di marca fortemente anticlericale che cercava invece di sradicare le discipline del sacro, ritenute depositarie della cultura reazionaria e quasi retrograda. Nel radicale cambiamento che connota lo scenario italiano della seconda metà dell'Ottocento, il diritto canonico versa quasi nella condizione di orfano del suo secolare retroterra di radicamento: e nella sua repentina obsolescenza trova un'ancora, se non la sua ragion d'essere, nell'interpretarsi e farsi interpretare come testimone di una storia millenaria, giunta, almeno nella sua concrezione secolare, al suo epilogo.

3. Il difficile passaggio del diritto canonico tra le storie e il diritto ecclesiastico

Le complicate relazioni tra Stato e Chiesa si riverberano, in quel torno di tempo, non solo su Bologna ma investono un orizzonte nazionale più vasto nel quale si inscrive una connessione stretta tra la storia del diritto italiano ed il diritto canonico. Si tenderà infatti ad affidare agli storici del diritto l'insegnamento canonistico; ed essi entreranno a costituire le commissioni dei concorsi relativi a questa disciplina [14]. L'*Alma Mater* funge, in questa prospettiva, da apripista: ripristinando per prima, mantenendo la denominazione di diritto canonico, questo insegnamento come corso complementare, facoltativo in un primo momento e poi come obbligatorio. A partire dall'anno accademico 1881/82, sarà infatti Augusto Gaudenzi – che aveva appena conseguita la libera docenza in Storia del diritto, ad un solo anno dalla laurea – a coprirlo, suben-

trando così nella relativa titolarità a Giacomo Cassani [15]. Questa figura di studioso coniugava l'impostazione metodologica della scuola storica – per la quale il diritto altro non era se non il prodotto di una società – con le acquisizioni del positivismo giuridico. Un progressivo interesse per la presenza di principi e istituti derivanti dal diritto romano negli ordinamenti del primo medioevo finì per assorbire la sua attenzione, che si volse a scoprire fonti di cognizione inedite, poi rifluite e pubblicate in un'opera nota come *Collezione Gaudenziana* [16].

L'intonazione comincia a mutare, per quanto riguarda l'approccio al diritto canonico, proprio in coincidenza con la successione di Gaudenzi. Fu infatti chiamato a sostituirlo Francesco Brandileone, ordinario di Storia del diritto, proveniente dall'Ateneo parmense nel quale aveva insegnato per quasi vent'anni: dal 1888 fino, appunto, al 1906 [17]. In quella sede, egli aveva tenuto non solo il corso di Storia del diritto: ma gli venne affidato anche l'incarico di un insegnamento autonomo di Diritto canonico, ristabilito dopo un decennio di silenzio. Proprio attraverso il varco di una storia del diritto che si avvaleva degli apporti ricostruttivi della dogmatica e della sistematica giuridica, si fa largo una sensibilità nuova nell'approcciare il diritto canonico: «quella che si potrebbe chiamare la considerazione laica del diritto canonico, cioè uno studio di tale diritto da parte di giuristi formatisi nelle università dello Stato, abituati ai metodi di lavoro ed alla sistematica del diritto statale» [18].

Questa inedita impostazione relativa alla ricerca canonistica comincia a prendere così abbrivi convincenti: a questo proposito si ricordino qui, del Brandileone, i contributi in materia beneficiaria e il saggio sui lasciti per l'anima, nonché la raccolta di scritti intorno al matrimonio canonico, con particolare riferimento alla materia del consenso e della forma di celebrazione. Il diritto canonico viene dunque trainato, in questa fase della sua trasformazione da disciplina giuridica per così dire "clericale" a scienza accademica "laica", dal diritto ecclesiastico: rientrato, dopo il superato ostracismo decretato dalle ragioni ideologiche più sopra illustrate, nell'offerta didattica delle università del Regno. Nell'orizzonte precedentemente rammentato, dunque, il diritto ecclesiastico assume un luogo primaziale, perché portatore di istanze direttamente funzionali alla costruzione di una nuova società civile e politica, nella quale l'equilibrio tra trono e altare, tra libertà di coscienza e appartenenza religiosa era elemento essenziale. Lo statuto epistemologico della disciplina ecclesiasticistica in questa fase si rafforza incredibilmente e la sua funzionalità diviene pienamente riconosciuta originando una progettualità culturale che varcherà ben presto i confini della pura speculazione scientifica per farsi portatrice di una circolarità del sapere giuridico: preziosa e fondativa di innovazioni metodologiche nonché più dinamica e aperta alle sfide di un tempo nuovo. Il terreno di confronto diventa quello di un dibattito di straordinario spessore che le riviste del tempo testimoniano: in primis, quell'*Archivio Giuridico*, palestra prima ed originale di una straordinaria interdisciplinarità che riflette i bisogni di una politica di elaborare i materiali di costruzione necessari all'edificazione della compagine statuale [19]. Non è infatti un caso che molti dei protagonisti di questa stagione fervidissima degli studi giuridici avvertano quasi come naturale il transito

dall'impegno scientifico e culturale all'azione direttamente politica: basti pensare, in ambito ecclesiasticistico, alle figure di Francesco Scaduto e Francesco Ruffini che saranno chiamati ad occupare lo scranno riservato ai senatori del Regno.

Sarà proprio il magistero di Francesco Ruffini a formare tutta una generazione di ecclesiasticisti che avranno molto a che vedere con la Facoltà bolognese: il capofila di questa 'discendenza accademica' fu Andrea Galante, che arriverà Bologna dopo una significativa esperienza come professore straordinario presso la Facoltà giuridica di lingua italiana di Innsbruck, dove rimarrà fino alla chiusura della stessa nel 1916. Sarà, questo, un periodo non facile per le lotte politiche che la questione dell'università italiana in Austria aveva fomentato e che videro Andrea Galante tra i protagonisti. Peraltro, insieme ai temi classici del diritto ecclesiastico, la sua fervidezza intellettuale lo spinse a solcare acque ancora poco esplorate: dal matrimonio al diritto di patronato, dalla teoria generale delle relazioni tra Stato e Chiesa all'esame analitico degli istituti dell'*exequatur* e del *placet* regio; in una dimensione che al diritto positivo affianca sempre la profondità di campo della storia e della filosofia. Ma in quegli anni, Galante focalizzò anche uno sguardo sintetico sull'intero ambito disciplinare prescelto, del quale mostrò un dominio sicuro nel volume *Elementi del diritto ecclesiastico* (1909) e, più compiutamente, nel *Manuale di diritto ecclesiastico*, edito nel 1914. La sua imprevedibile fine nel 1919 aprirà la strada di Bologna – dopo un biennio di transizione – ad un altro allievo di Francesco Ruffini proveniente dall'Università di Sassari: uno dei più illustri, Arturo Carlo Jemolo [20]. Per certi versi, il suo magistero si colloca sulla scia di quello del Galante, come si può evincere dallo schema del suo manuale *Elementi di diritto ecclesiastico* – pubblicato nel 1927 (ultimo, dunque, preconcordatario) – che di quello del Galante ricalca lo schema ricostruttivo, nel quale gli aspetti canonistici sono ben distinti da quelli più propriamente ecclesiasticistici, riconducibili all'ordinamento statuale. L'equilibrio tra le due materie risulta evidente dal dato per il quale circa la metà delle lezioni vengono riservate al diritto canonico – con particolare riferimento alla costituzione della Chiesa ed ai suoi organi di governo, al suo assetto patrimoniale e al matrimonio – e l'altra metà al diritto ecclesiastico nelle sue prospezioni sia storiche, sia giuspositive. È interessante invece notare come i contenuti e la sistematica del corso cambino dopo il 1929, anno – come noto – della firma del Concordato lateranense: come emerge, in particolare, dal registro delle lezioni dell'anno accademico 1932/33, l'ultimo presso l'*Alma Mater* [21].

Nel luglio del 1933 la Facoltà di Giurisprudenza di Roma, all'unanimità, lo chiama alla successione di Francesco Scaduto: tributandogli, in questo modo, un indiscusso e definitivo riconoscimento. Ad ogni modo, Arturo Carlo Jemolo ha lasciato e lascerà un segno profondo del suo passaggio presso la Facoltà giuridica bolognese, quasi un sigillo destinato a durare nel tempo: i suoi allievi diretti ed indiretti occuperanno infatti, nel volgere di qualche anno, le cattedre felsinee di Diritto canonico ed ecclesiastico.

4. Dall'eredità di Jemolo allo 'sdoppiamento' delle cattedre: veleggiando verso la contemporaneità

La fama di insigne studioso che Jemolo aveva già conquistato, probabilmente consigliò alla Facoltà bolognese, rimasta orfana dopo la sua chiamata romana, di attendere e ponderare bene quale potesse essere la migliore, e non facile, successione possibile. La scelta fu quella di non bandire subito la cattedra di Diritto ecclesiastico ma di affidare per incarico questo insegnamento che stava conoscendo, peraltro, uno straordinario impulso proprio per effetto della stipulazione dei Patti Lateranensi. E l'affidamento cadde sulla persona di Cesare Magni, ordinario nell'Università di Parma ove, proprio grazie al nuovo slancio che contraddistingueva la materia ecclesiasticistica, si decise di reintrodurne nuovamente la cattedra [22]. Come allievo di Brandileone, egli aveva dedicato i suoi primi lavori al campo della storia del diritto: ma ne aveva poi coniugato il portato con interessi giuspositivi e profili di dogmatica giuridica. La chiamata parmense, avvenuta per l'anno accademico 1933/34 coincise anche con l'incarico bolognese, che tenne fino al 1937. In quel torno di tempo, infatti, la Facoltà matura la decisione di bandire la vacanza e di affidare la scelta tra gli aspiranti al Ministero. Il prescelto fu Giuseppe Forchielli che aveva una produzione che indulgeva anche, e in larga parte, al diritto canonico: sia nella sua prospettiva storica (importante il suo contributo sulla storia della pieve rurale ed il suo ruolo nel diffondersi del cristianesimo e nella costituzione della Chiesa in Italia), che in quella positiva (è interessante notare come la sua opera forse più importante, e comunque quella che gli valse l'ordinariato, *Il diritto patrimoniale della Chiesa*, prendesse spunto da un suggerimento di Arturo Carlo Jemolo) [23]. A Bologna, dunque, dalla chiamata di Andrea Galante in poi, la cattedra di diritto ecclesiastico venne coperta da professori ordinari appartenenti a questa disciplina e non più "prestati" da altre.

Ma se la cattedra di riferimento recava l'etichetta "diritto ecclesiastico", rimane pur fermo il dato per il quale non solo in questa Facoltà si era radicata una sensibilità del tutto peculiare per il diritto canonico come già abbiamo visto maturare nel magistero di Arturo Carlo Jemolo; ma, ben oltre, presso di essa risulta attivato, a decorrere dall'anno accademico 1941/42, anche un corso autonomo di diritto canonico tenuto dall'ordinario titolare di Diritto ecclesiastico. E non è un caso che ciò accadesse durante il lungo periodo che segna la permanenza di Giuseppe Forchielli presso la Facoltà giuridica dell'*Alma Mater*: che va dal 1937 al 1955, anno che vede il suo collocamento a riposo.

Con Forchielli, infatti, si afferma quella rivalutazione del diritto canonico e della sua storia che proprio a Bologna aveva segnato il punto più alto della sua parabola. Questa raggiunta consapevolezza lo portò a fondare, nel 1953, gli *Studia Gratiana*, che tanta parte ebbero nel rilancio di questo ambito degli studi giuridici; e, sempre in questa prospettiva, si adoperò per l'organizzazione di un congresso internazionale in occasione dell'ottavo centenario del *Decretum* [24].

È questo il contesto nel quale, all'uscita di Forchielli dai ruoli dell'*Alma Mater*, fu chiamato a ricoprire la cattedra di ecclesiastico e tenere l'insegnamento di Diritto canonico il primo allievo di Jemolo, Luigi Scavo Lombardo. Nativo di Roma, Scavo

Lombardo proveniva anch'egli dall'Università di Parma: e in questa scelta operata dai bolognesi giocava probabilmente non solo la stima per Jemolo, ormai considerato uno dei più prestigiosi cattedratici italiani, ma anche l'inclinazione del prescelto verso la scienza canonistica, alla quale aveva dedicato molte ricerche ed uno studio molto considerato in dottrina [25]. Metodologicamente, egli era convinto – e così insegnava nei suoi corsi, da buon allievo di Jemolo – che la trattazione dogmatica dovesse nutrirsi di uno sguardo storico in grado di collocare, periodo per periodo, l'evoluzione degli istituti giuridici. Alla «moderna impostazione dei corsi accademici» Scavo Lombardo affianca «una cura particolare per le esercitazioni di tipo seminariale» [26]. Tale impostazione fu ripresa anche da Lorenzo Spinelli, successore di Scavo Lombardo, presso la cattedra bolognese di Diritto ecclesiastico. Spinelli, allievo anch'esso di Jemolo, proveniva dall'Università di Modena del quale era stato anche Rettore: esaurita tale funzione, egli tenne la titolarità del corso di Diritto ecclesiastico tra il 1969 e il 1978, conferendo al suo insegnamento la sistematica classica accolta e consolidata dal suo manuale, che ebbe una certa diffusione negli Atenei italiani [27]. Per sua stessa, esplicita ammissione, tale opera era frutto del magistero bolognese, protrattosi fino alla sua chiamata all'Università La Sapienza di Roma, avvenuta nel 1978.

Con Spinelli siamo già dentro ad un'Università di massa: alle attività didattiche collabora l'assistente Gaetano Lo Castro ed altre figure che poi si radicheranno presso l'*Alma Mater*: si ricordi, per tutti, il suo allievo romano Giuseppe Dalla Torre, che ne prenderà il posto all'atto della sua dipartita per Roma. Dalla Torre entrerà nella Facoltà bolognese nel 1975: inizialmente quale assistente incaricato supplente sul ruolo occupato come assistente ordinario da Gaetano Lo Castro, trasferitosi, come professore incaricato, all'Università di Palermo [28].

Ma il dato interessante riguarda il fatto che la Facoltà giuridica aveva colto – sulla scorta del rilancio di questa disciplina operato sia da Forchielli sia da Scavo Lombardo – l'impreteribilità di un autonomo insegnamento di Diritto canonico, per la rilevanza che esso aveva avuto nella rinascita degli studi giuridici che proprio a Bologna aveva trovato il suo epicentro. Sin dal 1974 essa aveva dunque destinato a tale materia una seconda cattedra esclusivamente dedicata. Essa fu affidata a Giuseppe Caputo, che in realtà già era stato incaricato di questo insegnamento nel 1969: e tale circostanza fa emergere come un orientamento in tal senso nella Facoltà si fosse probabilmente affermato in precedenza e già si ponesse come acquisito alla morte di Scavo Lombardo. Caputo, napoletano d'origine e laureatosi a Roma con Jemolo, intrattenne con lui un rapporto scientifico ed umano intenso, dato probabilmente non estraneo a questa scelta di collocarlo sulla sede bolognese. Certo in questa direzione inclinava anche il fatto di essere diventato assistente di ruolo di Pietro Agostino D'Avack, divenuto Rettore dell'Università "La Sapienza", dopo essere succeduto a Jemolo sulla cattedra di Diritto ecclesiastico successivamente al collocamento a riposo di quest'ultimo.

Dall'avvento di Giuseppe Caputo, due furono dunque le cattedre da ordinario destinate a questo settore disciplinare: una per il Diritto ecclesiastico, occupata da Dalla Torre, e l'altra per il Diritto canonico, presieduta proprio da Caputo. In tal senso, in

modi certamente diversi e secondo ispirazioni ideologiche certo distanti – cattolico militante il primo, il cui nonno era stato a lungo Direttore dell'Osservatore Romano; cattolico di provenienza ma crociano e radicale di formazione intellettuale e appartenenza il secondo – Giuseppe Dalla Torre e Giuseppe Caputo hanno impresso una forte dinamica alla ricerca e all'insegnamento di queste materie: senz'altro più adeguata alla sensibilità contemporanea di generazioni studentesche affacciate ad un mondo che aveva conosciuto, nel bene e nel male, la forte discontinuità del Sessantotto.

In conclusione, non è possibile non rammentare la vivacità intellettuale di Giuseppe Dalla Torre, scomparso solo qualche anno fa, che non limitava le proprie potenzialità al solo ambito accademico, come testimoniano, al di là delle opere comprese nella sua estesissima bibliografia scientifica, le sue brillanti pagine di giornalista del quotidiano *Avvenire* [29]. È in questo contesto che va letto anche il suo ritorno, nel 1990 a Roma: esso è dovuto, infatti, alla designazione a primo Rettore della Lumsa (presso la quale continuerà anche il suo magistero ecclesiasticistico e canonistico): carica cui seguirà, poi, la nomina a Presidente del Tribunale Vaticano. Alla sua scuola sono cresciuti diversi allievi: Erminia Camassa, Vincenzo Turchi, Paolo Cavana e Geraldina Boni, attuale ordinario di Diritto ecclesiastico presso il nostro Dipartimento di Scienze Giuridiche.

Altrettanto centrale la figura di Giuseppe Caputo, che sapientemente fu in grado di coniugare il rigore scientifico con una straordinaria sensibilità storica e culturale: tali caratteristiche lo portarono a qualificarsi come uno degli interpreti più originali anche del mito fondativo dell'Università di Bologna e a diventare Direttore dell'Istituto Giuridico. Fu questa inclinazione a sostanziare molta parte della riflessione che determinò e sostenne – nel corso degli anni del Rettorato di Fabio Roversi-Monaco, di cui Giuseppe Caputo fu senza dubbio ispiratore e braccio destro – la narrazione messa in campo per le celebrazioni dei nove secoli di fondazione dell'*Alma Mater* e che ne determinò il suo rilancio internazionale. Fu proprio lui – come fu Giosuè Carducci per l'Ottavo Centenario – a tenere il discorso celebrativo, il 18 settembre 1988, in una Piazza Maggiore gremita da più di seicento Rettori provenienti da ogni parte del mondo per sottoscrivere la *Magna Charta Universitatum* proposta dall'Ateneo bolognese [30]. Tra i suoi allievi vanno certamente ricordati Massimo Jasonni – ordinario poi a Modena – Berardino Cocchianella e Andrea Zanotti che a tutt'oggi, dopo la morte prematura di Giuseppe Caputo avvenuta nel 1991, siede sulla sua cattedra.

Bibliografia

[1] Cfr. sul punto D. Menozzi, *L'età napoleonica e la Restaurazione*, in G.P. Brizzi, *et al.* (a cura di), *L'università a Bologna. Maestri, studenti e luoghi dal XVI al XX secolo* (Cassa di Risparmio di Bologna, Bologna, 1988) pp. 29 ss.

[2] Se ne veda il testo in *Magnum Bullarium Romanum. Continuatio*, XVI (Romae, 1854) pp. 85 ss.

[3] D. Menozzi, *L'età napoleonica e la Restaurazione*, cit., pp. 36-37.

[4] Da una prospettiva più generale si veda l'approfondito studio di G. Catalano, *La problematica del diritto ecclesiastico ai tempi di Francesco Scaduto e ai giorni nostri*, «Il Diritto Ecclesiastico», LXXVI (1), 1965, pp. 42 ss.

[5] Si rimanda in tal senso a F.E. Adami, *Cattedre e docenti di diritto ecclesiastico nelle università emiliane*, in M. Miele (a cura di), *Gli insegnamenti del diritto ecclesiastico e del diritto canonico dopo l'Unità d'Italia* (Il Mulino, Bologna, 2015) pp. 55-56.

[6] E. Bottrigari, *Cronaca di Bologna*, a cura di A. Berselli, vol. II (Zanichelli, Bologna, 1960-62) pp. 419-420.

[7] F.E. Adami, *Cattedre e docenti di diritto ecclesiastico nelle università emiliane*, cit., p. 58, n. 14.

[8] F.E. Adami, *Cattedre e docenti di diritto ecclesiastico nelle università emiliane*, cit., p. 61.

[9] F. Scaduto, *Il concetto moderno di diritto ecclesiastico. Prolusione letta il 21 novembre 1884* (Palermo, 1885) pp. 5-6.

[10] F.E. Adami, *Cattedre e docenti di diritto ecclesiastico nelle università emiliane*, cit., p. 63.

[11] F.E. Adami, *Cattedre e docenti di diritto ecclesiastico nelle università emiliane*, cit., p. 66.

[12] Cfr. diffusamente, R. Fantini, *Sacerdoti bolognesi liberali dal 1848 all'Unità nazionale*, «Bollettino del Museo del Risorgimento (Bologna)», V (1960) (pt. II) pp. 451- 484; A. Berselli, *Aspetti e figure del movim. conciliatorista nelle ex-Legazioni*, «Archivio storico italiano», CXII, 1954, p. 84.; A. Albertazzi, Voce *Cassani*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, (XXI) 1978, pp. 436 ss.

[13] Così A. Albertazzi, Voce *Cassani*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, cit.

[14] C.G. Mor, *L'opera scientifica di Aldo Cecchini. Commemorazione tenuta il 1° aprile 1974 nell'Aula E del Palazzo universitario centrale*, «Annuario dell'Università di Padova», 1974, p. 9.

[15] F. Brandileone, *Commemorazione del professore Augusto Gaudenzi letta nella R. Università di Bologna il 25 marzo 1917 dal Prof. F.B.*, «Annuario accademico della R. Università di Bologna – 1916-17» (Bologna, 1917) p. 7 e ss.

[16] S.A., Voce *Augusto Gaudenzi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, (LII) 1999, p. 672; peraltro si veda anche A. Gaudenzi, *Lo Studio di Bologna nei primi due secoli della sua esistenza* (Premiato stab. tip. succ. Monti, Bologna, 1901).

[17] Così G.M. Monti, Voce *Francesco Brandileone*, in *Novissimo Digesto Italiano*, (II) (Utet, Torino, 1968) pp. 565 e ss.

[18] A.C. Jemolo, Voce *Francesco Ruffini*, in *Novissimo Digesto Italiano*, (XVI) (Utet, Torino, 1969) p. 277.

[19] Cfr. A. Zanotti, *Il significato e il valore di una rivista interdisciplinare per il recupero dell'unità della cultura e dell'esperienza giuridica*, «Archivio giuridico Filippo Serafini», 1, 2019, pp. 25-40.

[20] Cfr. F. Margiotta Broglio, Voce *Arturo Carlo Jemolo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, (LXII), 2004, pp. 196-201.

[21] Archivio storico dell'Università di Bologna (ASUBo), *Registro delle lezioni di Diritto ecclesiastico nell'anno scolastico 1922-23 del Prof. Arturo Carlo Jemolo*, lezioni 49 e 50.

[22] Cfr. E. Vitali, *Cesare Magni*, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», (1), 1995, pp. 245 e ss.

[23] P. Camponeschi, Voce *Giuseppe Forchielli*, in Dizionario Biografico degli Italiani, (XLVIII), 1997, p. 793.

[24] Si veda L. Spinelli, *Giuseppe Forchielli*, in «Università di Bologna, Annuario degli anni accademici 1968/69 e 1969/70» (Bologna, [s.n.]) pp. 426 e ss. Peraltro, queste iniziative furono determinanti per riposizionare nella giusta luce il ruolo di Graziano e di tutta la scienza ca-

nonistica bolognese. In verità l'idea, pensata con Pier Silverio Leicht, era emersa "in animis Bononiensium" sin dal 1937 e progressivamente condivisa ed incubata con Stephan Kuttner, Alfons Van Hove, Adam Vetulani, Gabriel Le Bras e Alfons Stickler: vuol dire il *Gotha* del dritto canonico e della storia del diritto canonico del tempo. A questo nucleo iniziale si aggiunsero, negli anni seguenti, tutti i maggiori studiosi del settore (compreso un giovane allievo di Vetulani, Karol Wojtyla) che alimentarono i quattordici volumi costituenti uno dei monumenti imprescindibili della scienza canonistica.

[25] L. Scavo Lombardo, *La buona fede nel diritto canonico* (Libreria della Città Universitaria, Roma, 1944).

[26] L. Spinelli, *Necrologio del Prof. Luigi Scavo Lombardo*, «Annuario dell'Università di Bologna – a.a. 1968-1970», p. 114.

[27] Cfr. F.E. Adami, *L'evoluzione della manualistica italiana di Diritto ecclesiastico*, in G.B Varnier (a cura di), *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano* (Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004) pp. 107 ss.

[28] Archivio storico dell'Università di Bologna (fascicolo reperibile presso APOS), *Fascicolo personale del Prof. Giuseppe Dalla Torre. Lettera del 25 giugno 1975 di Lorenzo Spinelli al Magnifico Rettore*, dalla quale si deduce che Dalla Torre aveva già svolto volontariamente le funzioni di assistente incaricato supplente presso la medesima cattedra sin dal 1972.

[29] I suoi molti articoli si trovano oggi raccolti in G. Boni (a cura di), *Scritti su Avvenire. La laicità serena di un cattolico gentile* (Studium edizioni, Roma, 2021).

[30] Se ne veda ora il testo in A. Zanotti (a cura di), *Bologna, una Università per l'Europa. Immagini e parole del IX Centenario* (Università degli Studi di Bologna, Bologna, 1989) pp. 104-112; e anche Id., *Nono centenario. Percorsi, fatti e prospettive. Bologna 1988* (Università degli Studi di Bologna, Bologna, 1990).

Il Diritto tributario nella Facoltà giuridica dell'Università di Bologna nel secondo dopoguerra

*Adriano Di Pietro**

1. Il difficile riconoscimento scientifico del diritto dei tributi e la conseguente qualificazione didattica del Diritto tributario a Bologna

Nell'elenco degli insegnamenti che arricchiscono, attualmente, il piano di studi per il percorso unico in Giurisprudenza nell'Università di Bologna, Diritto tributario è certo quella più recente delle materie obbligatorie.

La sua affermazione è stata una fatica di studio, prima ancora che di didattica. Come tale, dovuta alla difficoltà di far riconoscere identità scientifica al diritto dei tributi e, per conseguenza, di affermarne l'autonomia nell'insegnamento universitario. Per questo, il diritto dei tributi ha dovuto, prima, liberarsi dall'ambiguità economica nella quale era stato costretto dai lunghi anni di coesistenza con la Scienza delle finanze. Poi, ha dovuto acquisire consistenza e conquistare identità nella generica condivisione giuridica della disciplina dei tributi che concorreva all'affermazione del Diritto finanziario.

2. Dal diritto dei tributi al Diritto tributario nell'Università di Bologna

La consapevolezza dell'identità tributaria, e non solo della conoscenza della disciplina tributaria, non è stata facile. Una conquista di quel riconoscimento scientifico di cui godevano da tempo le tradizionali materie sulle quali si fondava la formazione dei futuri giuristi.

Il diritto dei tributi aveva, pur sempre, come naturale riferimento l'ordinamento tributario nazionale, quello che trovava e trova forza e debolezza nella sua complessità. Nel tempo veniva, infatti, sempre arricchito di tributi che, mantenendo la molteplicità

* Già Professore ordinario di Diritto tributario, Università di Bologna, Accademia delle Scienze.

dei caratteri e la varietà delle relative strutture, erano pur sempre uniti dalla consapevole funzione di finanziamento pubblico, ispirato da scelte politiche e finanziarie.

Per affermarsi, invece, il Diritto tributario avrebbe richiesto alla fiscalità nazionale di cedere il suo primato politico a quei vincoli di coerenza ed unità sui quali fondare la piena affermazione di principi e caratteri coerenti. Quelli che, in maniera originale, avrebbero qualificato il nuovo diritto, superando i limiti ordinamentali della disciplina tributaria.

Per il Diritto tributario è stato un percorso scientificamente complesso e didatticamente lungo. Sempre ispirato dalla coscienza, che nel tempo diventava consapevolezza, di riconoscere e, poi, offrire, al nuovo diritto, caratteri originali che lo studio del solo ordinamento non avrebbe potuto fornire. Quelli che, progressivamente, avrebbero consentito di integrare i principi costituzionali, di valorizzare i caratteri comuni della struttura del tributo, di esprimere i modelli di attuazione dei rapporti tra ente impositore e contribuenti, di qualificare, in termini generali la dinamica del controllo amministrativo e di affermare l'originalità di un contenzioso tributario.

Un percorso di autonomia scientifica che, formalmente. fu compiuto solo nel 1963 quando l'Università di Roma attivò Diritto tributario con la responsabilità di Gian Antonio Micheli.

Certo, dal secondo dopoguerra fino agli anni Ottanta, fu Scienza delle finanze e Diritto finanziario a offrire a tante università italiane un approdo didattico formale al Diritto tributario. Gli esiti non avrebbero potuto essere omogenei. Alla tradizionale visione economico finanziaria si sarebbe, poi, proposta quella dell'assetto dell'ordinamento, pur sempre vincolato alla complessità del fenomeno finanziario, e adottata una soluzione didatticamente coerente con lo sforzo di autonomia che il Diritto tributario stava guadagnando.

Certo, le scelte didattiche furono eterogenee nelle diverse università, a seconda che prevalesse, nella facoltà, la visione economica o quella giuridica, in coerenza con la formazione del docente che avesse avuto la responsabilità didattica della tradizionale materia. Anche la scelta, specificatamente giuridica, fu, comunque, pur sempre accompagnata dalla complessità del Diritto finanziario. Quello che, tradizionalmente, combinava l'interesse tributario con una visione integrata della finanza pubblica, comprensiva, dunque, anche di spese pubbliche e di bilancio.

3. Il Diritto tributario futuro e la modernizzazione tributaria della Scienza delle finanze e diritto finanziario nell'Università di Bologna

In questo quadro così eterogeneo per il futuro destino didattico del Diritto tributario in Italia, significativo fu il contributo originale che l'Università di Bologna seppe e volle dare al miglior esito dell'affermazione di questa non facile autonomia.

Una consapevolezza acquisita e manifestata per il Diritto tributario dall'Università di Bologna ben prima dell'attivazione della prima cattedra dell'ateneo romano. Diritto

tributario, infatti, aveva già trovato, ospitalità nel piano degli studi della Facoltà giuridica: quello che definiva il percorso formativo dei futuri studiosi giuridici. Un esito significativo dell'importanza che l'Ateneo bolognese attribuiva alla consapevole affermazione del Diritto tributario. Un esito con un doppio e significativo segnale: valorizzare, nella didattica, i più maturi risultati della ricerca del Diritto tributario e offrire una collocazione, anche didatticamente autonoma, rispetto alle promiscuità della Scienza delle finanze e del diritto finanziario. Una scelta di avanguardia, allora, ma che la Facoltà riuscì a realizzare solo nel 1982 quando Furio Bosello inaugurò la cattedra di Diritto tributario, quella che, invece, l'Università di Roma già nel 1963 era riuscita ad attivare affermando così, un primato nazionale, con la responsabilità di Gian Antonio Micheli. Un'affermazione che, in nome della raggiunta autonomia del nuovo Diritto, aveva privilegiato una visione procedimentale delle scelte impositive. Quella che, in nome della dinamica nei rapporti tributari, ne giustificava anche un'affermazione autoritaria e che divenne ispirazione di una ricca e qualificata Scuola romana.

Ben prima, però, del suo formale riconoscimento in sede nazionale, il Diritto tributario aveva potuto affermare nell'Ateneo bolognese quell'autonomia e quella dignità scientifica che avevano costituito, sul piano didattico, l'esito felice di un intenso lavoro scientifico. La scelta bolognese fu già in quegli anni, originale e coraggiosa. Considerare, sempre e comunque, la tradizionale intitolazione del Corso come puramente formale. Poi, assumere piena responsabilità di un'offerta didattica integramente dedicata al Diritto tributario dimenticando, così, definitivamente, le combinazioni di economia e diritto e quelle di finanza pubblica che ancora agitavano le scelte didattiche nazionali.

Fu una scelta coraggiosa di Antonio Berliri che, fin dal 1953, assunse l'insegnamento di Scienza delle finanze e diritto finanziario nella Facoltà giuridica dell'Ateneo bolognese, valorizzandone, così, peso e ruolo didattico che l'obbligatorietà nella formazione dei giuristi comportava. Suo merito fu quello di riuscire a combinare rispetto formale di una materia che i piani di studio della Facoltà di Giurisprudenza continuavano a considerare come obbligatoria, con una didattica che aveva saputo affermare la piena autonomia del Diritto tributario, con i suoi caratteri e le relative specificità. Quelli che la consolidata e continua attività scientifica avevano permesso ad Antonio Berliri di riconoscere. Era riuscito, infatti, a raccogliere in categorie originali sia la struttura del tributo, sia la sua applicazione, sia il relativo controllo. Un modello che Antonio Berliri seppe far conoscere ed apprezzare nei lunghi anni d'insegnamento bolognese. Un modello che Antonio Berliri aveva saputo ricondurre ad un rapporto definito come tributario. Quello che, animato dalle rispettive responsabilità di contribuenti ed amministrazione finanziaria, potesse comprendere, coerentemente, diritti ed obblighi reciproci che l'attuazione del prelievo prima, il controllo poi e la rettifica, infine, normativamente differenziavano.

Così, esperienza e conoscenza di Antonio Berliri, a Bologna, furono utili per offrire in lunghi anni d'insegnamento agli allievi della Facoltà giuridica quella visione unitaria che la varietà delle discipline che arricchivano l'ordinamento tributario, non avrebbe saputo dare.

4. Un impegno didattico originale per il Diritto tributario, frutto di una coerente elaborazione scientifica

La responsabilità didattica che, grazie a Antonio Berliri, animò per lunghi anni a Bologna l'insegnamento di Scienza delle finanze e diritto finanziario, seppe trovare un supporto pubblicistico originale ed efficace. Ciò, grazie a quell'ampio e articolato Corso istituzionale di Diritto tributario che offrì un supporto didattico originale per condividere con i futuri professionisti gli esiti della ricerca scientifica che Antonio Berliri aveva compiuto e continuava a realizzare. Quella che gli aveva consentito di valorizzare il ruolo efficace e determinante dei principi costituzionali in materia tributaria, di riconoscere un modello impositivo caratterizzato dall'equilibrio degli elementi che contribuivano a costituire il prelievo, di definire, grazie alla convinta funzione del rapporto tributario, la relativa dinamica della pretesa tributaria, comprendendo anche quella della funzione di controllo e di accertamento affidate agli uffici impositivi.

Il successo del Corso, con le diverse edizioni, valse come significativo apprezzamento della sua originalità. Collegato come fu da Antonio Berliri non tanto agli esiti di un'esperienza didattica, come tradizionalmente avveniva per i testi istituzionali offerti agli studenti. Quanto, invece, offerto loro come elaborazione in termini didatticamente compiuti ed efficaci di quello studio scientifico ampio, articolato e profondo dell'intera materia, divenuta stabilmente ed esclusivamente tributaria. Quello studio che aveva trovato un'originale e compiuta elaborazione nei tre volumi di quelli indicati, non senza coraggio, come Principi di un diritto ormai stabilmente tributario[1]. Quella dei Principi era stata un'opera determinante per la futura e stabile collocazione scientifica del "nuovo" Diritto. Un'opera ampia, nella convinta consapevolezza di dare sistematico assetto scientifico all'intera materia. Un'opera che, nell'originaria articolazione, aveva voluto dare valenza scientifica distinta alle fonti e ai principi costituzionali, al rapporto tributario e alla sua attuazione e all'attività di controllo. Un'opera fondativa che menzionava, citava e verificava, naturalmente, gli esiti dell'ordinamento tributario ma senza quella specificata articolazione con la quale i manuali avrebbero presentato tradizionalmente la disciplina dei tributi.

5. L'antica e la nuova pubblicistica tributaria di Giurisprudenza delle Imposte trova a Bologna un'efficace continuità

La difficile affermazione formale del Diritto tributario aveva, sostanzialmente, impedito l'affermazione e la diffusione in Italia di una pubblicistica significativamente coerente. L'interesse applicativo che caratterizzava le fatiche editoriali della materia ispirò una pubblicistica che, con l'apporto di bollettini e di rassegne, privilegiava il commento e

[1] A. Berliri, *Principi di Diritto tributario*, 3 voll., Giuffrè, Milano, 1952.

l'applicazione delle norme tributarie. D'altra parte, la non risolta condivisione della Scienza delle finanze e del diritto finanziario confinava l'elaborazione tributaria nella condizionata posizione di corollario del Diritto finanziario.

Negli anni di non facile affermazione del Diritto tributario mancava, quindi, un interesse diffuso per la sua applicazione. Quello che permettesse di attingere dall'esperienza giurisprudenziale tributaria non solo le concrete applicazioni dell'ordinamento, ma anche le categorie e i principi che ne sarebbero state le originarie e fondative ispirazioni. Un interesse che, fin dal 1909, aveva ispirato la più antica delle riviste tributarie mantenendola in vita fino ai giorni nostri. Infatti, come *Giurisprudenza delle imposte*, la rivista si caratterizza, ancora, dopo tanti anni, per una combinazione originale tra una raccolta, meticolosa e attenta, della giurisprudenza tributaria e commenti, anche scientifici, vari e qualificati, utili a valorizzare gli aspetti qualificanti delle decisioni, così come i principi che le avevano ispirati.

Certo, proprio il periodo bolognese rappresentò il momento di più efficace diffusione della rivista, così come quello di maggior prestigio. Nella convinta responsabilità di Direttore, Antonio Berliri seppe ulteriormente valorizzare la ricchezza scientifica e l'attualità della rivista. Così, rafforzò ulteriormente l'apporto della massimazione della giurisprudenza tributaria, del tutto sconosciuta tra le riviste tributarie italiane. Così, seppe moltiplicare i settori d'intervento scientifico, offrendo, con la numerosità degli interventi, un approfondimento qualitativamente avanzato. Poi, il successo che accompagnò la collaborazione scientifica con l'Università di Bologna, anche dopo il passaggio di Antonio Berliri a Roma, supportò sia l'affermazione dell'edizione informatica della rivista, prima tra le riviste scientifiche del settore, sia il pieno riconoscimento di rivista qualificata al più elevato livello di quelle scientifiche nazionali. Un esito ottenuto dalla rivista grazie anche all'impegno e alla partecipazione di quelli che furono, nei primi tempi d'insegnamento di Diritto tributario bolognese, collaboratori per poi diventare qualificati assistenti e, infine, arricchendo, da docenti, l'insegnamento a Bologna come una riconosciuta Scuola del nuovo diritto.

6. Un anticipato ruolo dell'Università di Bologna per la storia della finanza pubblica

Fu anche la storia ad arricchire la piena affermazione del Diritto tributario a Bologna. Una prospettiva che Antonio Berliri aveva iniziato ad apprezzare nel periodo bellico con lo studio dei profili tributari di uno dei più prestigiosi dottori dello Studium bolognese del Trecento. Quel Bartolo di Sassoferrato del quale Antonio Berliri, unico in Italia, seppe approfondire, apprezzare e diffondere, in un originale studio pubblicato nel 1949[2],

[2] A. Berliri, *L'ordinamento tributario nella prima metà del secolo XIV nell'Opera di Bartolo di Sassoferrato*, Giuffrè, Milano, 1949.

gli aspetti tributari dell'opera, dedicata, appunto, all'ordinamento tributario nella prima metà del secolo XIV.

L'interesse storico di Antonio Berliri fu proprio esaltato nella responsabilità didattica nell'Università di Bologna. La sua opera su Bartolo divenne lettura consigliata per la preparazione dell'esame di Scienza delle finanze e diritto finanziario. Fu merito di Furio Bosello che, dopo il passaggio di Antonio Berliri a Roma, assunse la cattedra di Diritto tributario nell'Ateneo bolognese, di rinnovare l'antica edizione dell'opera, arricchendola, dopo una nuova presentazione, anche di uno studio linguisticamente efficace per la migliore comprensione del testo medioevale[3]. Così l'opera di Bartolo conobbe una nuova giovinezza, offrendo agli studenti una visione diacronica della finanza pubblica: quella che, nel confronto tra autorità e contribuenti, sarebbe diventata, poi, un carattere qualificante del Diritto tributario.

Fu un segnale importante della continuità che l'interesse storico della finanza pubblica assumeva nella funzione didattica e scientifica nell'Ateneo bolognese. Un segnale apprezzato e sviluppato da un consapevole ricercatore nell'Ateneo bolognese: Cesare Belluzzi, che, nel 2007, propose una visione diacronica, attraverso i secoli, dei modelli di tassazione, in particolare, della ricchezza mobiliare[4]. Poi, nel 2013, con il *Denaro del Re*[5], Belluzzi volle creare un significativo ed originale ponte per la fiscalità moderna, con un'innovativa responsabilità storica per l'Ateneo bolognese. Uno studio che, seguendo forme ed itinerari del potere impositivo, si concentrasse sulla storia della finanza pubblica francese: dalle origini alla crisi dell'Antico Regime. Uno studio di sicura modernità tributaria, anche grazie al ricchissimo supporto bibliografico che aveva valorizzato le ampie collezioni di studi storici della vastissima biblioteca dell'allora Istituto giuridico dell'Ateneo bolognese.

7. L'interesse per l'iva e l'inizio della vocazione per la fiscalità europea della Università di Bologna

Quando Antonio Berliri abbandona Bologna, nel 1969, a Roma, Governo e Parlamento sono coinvolti nella preparazione di una legge delega per la progettazione della più importante riforma tributaria nazionale del dopoguerra. Una responsabilità che il Governo e il Ministero delle finanze di allora avevano voluto condividere con i più prestigiosi autori in materia finanziaria e tributaria e con quell'Assonime che dopo Bologna vedeva Antonio Berliri come Direttore generale.

Una responsabilità comune e coerente con l'ambizione che ispirava la futura legge di delega. Questa avrebbe dovuto razionalizzare l'intero sistema tributario. Nel contempo,

[3] A. Berliri, *L'ordinamento tributario nella prima metà del secolo XIV nell'Opera di Bartolo di Sassoferrato*, cit. Nuova edizione con introduzione di F. Bosello, Giuffrè, Milano, 1997.
[4] C. Belluzzi, *La tassazione della ricchezza mobiliare*, Università di Ferrara, 2007, Lulu Press, 2011.
[5] C. Belluzzi, *Il denaro del re*, Cedam, Padova, 2013.

avrebbe dovuto assicurare un'innovativa responsabilità europea con il compito, tra l'altro, d'introdurre un allora sconosciuto modello d'imposta sui consumi.

Una responsabilità nazionale gravosa e complessa, dal momento che, negli anni di preparazione e di approvazione poi nel 1971, della legge di delega, la primazia del diritto europeo era affidata a due direttive che si limitavano a descrivere in maniera sommaria l'ambito di applicazione della nuova imposta sui consumi. Per questa l'Italia fu la prima, tra i Paesi allora membri della Comunità europea, ad assumere, pienamente, una completa responsabilità normativa. Infatti, adottò nel 1972, dopo la legge delega, un decreto delegato con la integrale articolazione e la specifica disciplina dell'imposta. Quella che, certo, le originarie Direttive europee non avevano previsto e che altri Paesi europei non avevano allora realizzato.

Una responsabilità consapevole, con il contributo originale di Assonime e dell'acquisita conoscenza di comparazione tributaria europea di Antonio Berliri. Quella che, alla fine del periodo bolognese, aveva avuto modo di manifestare per l''elaborazione dell'imposizione indiretta nella futura legge di delega.

Comprensibile, quindi, che, con tale investitura originale e originaria, l'iva sia rimasta nella perdurante esperienza scientifica ed editoriale dell'Università di Bologna, anche dopo la partenza di Antonio Berliri.

L'imposta ispirò, infatti, l'impegno scientifico di Furio Bosello nel preparare e pubblicare, nel 1980, uno dei primi contributi scientifici[6]. La sua attenzione si concentrò sul rapporto tra l'innovativa struttura dell'iva e la sua dinamica applicativa per trarne, poi, elementi qualificanti la responsabilità dei contribuenti e la nascita del debito. Quelli utili a fondare il passaggio necessario tra il modello impositivo e i relativi elementi costitutivi. Quelli sui quali si fonda il prelievo e se ne legittima l'applicazione. Quelli su cui si sarebbe basata, poi, la ricostruzione di quel rapporto d'imposta che Antonio Berliri aveva inaugurato e che Furio Bosello volle orgogliosamente continuare con l'applicazione all'iva.

Questa, poi, sollecitò l'iniziativa di Adriano Di Pietro, con la responsabilità d'insegnamento di Scienza delle finanze e Diritto finanziario, e di un gruppo di giovani studiosi dell'Università di Bologna, per raccogliere ed elaborare una documentazione, unica in Europa, di comparazione delle aliquote dell'iva nei quindici Paesi che allora costituivano la Comunità europea. Una documentazione impegnativa per migliaia di prodotti disarticolati secondo il tariffario doganale europeo. Fu un esito straordinario che l'Università di Bologna seppe offrire alla stessa Commissione europea che ne fece uno strumento operativo per verificare il grado di armonizzazione dei Paesi membri.

Successivamente, poi, nel 2003, l'Università di Bologna confermò l'interesse per l'iva con una ricca ed articolata analisi della comparazione delle scelte sistematiche ed applicative dell'imposta negli Stati europei, con l'ispirazione, naturalmente, della sempre più ricca giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. Con l'apporto dei numerosi,

[6] F. Bosello, *L'imposta sul valore aggiunto*, Clueb, Bologna, 1979.

e sempre entusiasti, allievi del Dottorato di diritto tributario europeo, l'Università di Bologna riuscì ad offrire un quadro ricco e composito delle discipline nazionali dell'iva. Un quadro che né la Commissione europea era riuscita a realizzare e né la Corte di giustizia avrebbe potuto immaginare, concentrata com'era, sul giudizio delle singole e specifiche scelte degli Stati membri che fossero state sottoposte al suo esame.

In coerenza con il consolidato interesse europeo, l'Università di Bologna, con la responsabilità editoriale di Adriano Di Pietro e di altri colleghi europei, ha saputo attivare due collane editoriali nazionali l'una sul Diritto Tributario d'Europa e l'altra su Studi e ricerche della Scuola Europea di Alti Studi Tributari, entrambe ricche di contributi originali ed attuali.

8. Una responsabilità didattica e scientifica dell'Ateneo bolognese per il riconoscimento e lo sviluppo del Diritto tributario in Spagna

La scelta coraggiosa di Antonio Berliri per l'originale elaborazione del Diritto tributario, non si affermò solo in Italia. L'impegno di rendere il Diritto tributario autonomo, di elaborarne caratteri originali, di affermarne il modello del rapporto d'imposta, influenzarono l'affermazione e lo sviluppo del Diritto tributario in Spagna.

Il prestigio scientifico di Antonio Berliri e dell'Università di Bologna e una pluricentenaria tradizione culturale del Collegio di Spagna di Bologna, furono le naturali ispirazioni di un'avventura didattica e scientifica per il Diritto tributario in Spagna. Quella che si affermò con Antonio Berliri e continuò con i suoi allievi. Quella che permise alle prime legioni di giovani studiosi spagnoli di scoprire a Bologna identità e ricchezza di una materia che l'ordinamento spagnolo continuava a confinare nell'ampia ed indistinta ospitalità della Scienza delle finanze e del diritto finanziario. Quella che il vincolo politico della dittatura spagnola non voleva riconoscere, non consentendo neppure quell'evoluzione che la cultura tributaria italiana aveva conosciuto e continuava a sviluppare.

La partecipazione dei giovani studiosi di diritto tributario ai Corsi tenuti da Antonio Berliri nell'Università di Bologna è stata, fin dagli anni Cinquanta, massiccia e inarrestabile, grazie all'accordo intergovernativo che consentiva ai laureati spagnoli di poter beneficiare di un percorso specifico per ottenere una seconda laurea nell'Università di Bologna. Così, in nome di un Diritto tributario scientificamente autonomo e culturalmente originale, generazioni di giovani studiosi spagnoli, grazie a Bologna, fecero conoscere in Spagna una nuova materia giuridica, ne supportarono lo sviluppo e poi, nel passaggio alla democrazia spagnola, ne assicurarono un ruolo politico, assumendo responsabilità pubbliche nei Governi di transizione e ne consolidarono la presenza e il ruolo nelle Università spagnole. Una continuità scientifica che, con l'esempio di Antonio Berliri, l'Università di Bologna ha seguitato ad offrire con il fertile contributo dei colleghi che ne proseguirono l'insegnamento. Così il Diritto tributario, ormai declinato nella sicura e consolidata dimensione europea, è diventato parte integrante della cultura giuridica spagnola.

Le istituzioni accademiche bolognesi e le discipline giuridiche internazionalistiche

*Alessandra Zanobetti**

1. L'affermazione del diritto internazionale a Bologna come disciplina didattica e scientifica autonoma. Il contributo di Domenico Mantovani-Orsetti

L'istituzione nell'anno accademico 1906/07 della Classe di Scienze Morali in seno all'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna fu accompagnata dalla cooptazione dei membri della nuova classe[1]: fra i giuristi ammessi quell'anno figuravano Dionisio Anzilotti, ordinario di Diritto internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza bolognese, e Domenico Mantovani-Orsetti, ordinario di Diritto amministrativo ma incaricato per molti anni del corso di Diritto internazionale.

L'insegnamento del Diritto internazionale come disciplina autonoma e gli studi ad esso dedicati erano allora relativamente recenti e stavano progressivamente acquisendo quell'affermazione già posseduta saldamente da altri rami del diritto[2]. La prima cattedra era stata istituita a Torino nel 1851; a Bologna la materia, con la denominazione di

* Professoressa ordinaria di Diritto internazionale, Università di Bologna, Accademia delle Scienze.

[1] Le attività dell'Istituto di Bologna e dell'Accademia delle Scienze di Bologna avevano riguardato sino a quell'anno pressoché unicamente le scienze naturali, matematiche e sperimentali, in particolare la storia naturale, la geografia, le scienze matematiche, fisiche e astronomiche, la chimica, la meccanica e le scienze mediche; sulla nascita e gli sviluppi delle due istituzioni e sul loro rapporto con gli altri organismi scientifici internazionali v. W. Tega, *L'Istituto e l'Accademia delle scienze*, in *Storia illustrata di Bologna*, *volume sesto, I novecento anni dell'Università* (a cura di W. Tega), Milano, Nuova Editoriale AIEP, 1989, pp. 261-280. Sul processo che ha condotto alla creazione della nuova Classe di Scienze morali v. M. Zini, *Tre secoli di scienza: lineamenti della storia dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna attraverso gli studi e le vicende dei suoi membri più celebri*, Bologna, Bononia University Press, 2011, spec. p. 58 ss.

[2] Benché il diritto internazionale non costituisse prima della seconda metà del XIX secolo una materia autonoma, tuttavia le nozioni proprie delle scienze internazionalistiche e le idee degli studiosi della disciplina venivano almeno in parte insegnate all'interno di altri corsi. Sulla storia dell'insegnamento del diritto internazionale in Italia v. A. Giannini, *Il diritto internazionale in Italia (1851-1948)*, «Rivista di studi politici internazionali», 1948, pp. 377-405.

«Diritto internazionale pubblico, privato e marittimo»[3], era stata inserita fra le quindici obbligatorie previste dal piano di studio della Facoltà di Giurisprudenza adottato a partire dall'anno 1862/63, subito dopo la trasformazione dell'Archigymnasium Pontificium Bononiense in Regia Università di Bologna, seguita all'annessione della città al Regno di Sardegna e poi alla proclamazione del Regno d'Italia.

Sino al 1903, le materie internazionalistiche vennero costantemente attribuite per incarico a docenti della Facoltà bolognese titolari di cattedre di altre discipline. Si succedettero così Vincenzo Ferranti, sacerdote giobertiano, filosofo del diritto, al quale il Diritto internazionale venne con tutta probabilità assegnato per l'osmosi tra la disciplina e lo *jus gentium*[4], poi per cinque anni Cesare Albicini, ordinario di Diritto costituzionale, che dedicò alle scienze internazionalistiche importanti riflessioni[5], e poi, per oltre un trentennio, Domenico Mantovani-Orsetti.

Mantovani-Orsetti era ordinario, come si è detto, di Diritto amministrativo, ma il diritto internazionale era stato il suo primo campo di specializzazione[6]. Nel 1858 aveva pubblicato sul numero 24-26 dell'anno IX di *Giurisprudenza pratica* il contributo *Del diritto internazionale e del suo insegnamento* e nel 1860 aveva dato alle stampe due lezioni di *Introduzione allo studio del diritto internazionale moderno*[7]. Trasferitosi da Pavia a Bologna l'anno successivo, Mantovani-Orsetti si distinse anche per l'impulso dato alla creazione della Scuola libera di Scienze politiche come complemento di quella di Giurisprudenza, nella quale assunse la titolarità del nuovo corso di Diplomazia e storia dei trattati. Mantovani-Orsetti fu ammesso all'Accademia delle Scienze bolognese, come

[3] La nuova denominazione riprendeva nella sostanza quanto stabilito dalla legge piemontese del 14 novembre 1850 con cui era stata istituita nell'Università di Torino una «cattedra d'insegnamento di diritto pubblico esterno, ed internazionale privato», in cui doveva essere compreso «specialmente il diritto marittimo». Questa prima cattedra specificamente dedicata alla materia nel territorio italiano era destinata a consentire l'ingresso nella carriera universitaria a Pasquale Stanislao Mancini. Fuggito da Napoli per sottrarsi all'arresto da parte della polizia borbonica, Mancini si era stabilito a fine 1849 a Torino, dove già risiedevano illustri esuli napoletani; rivestì subito nella élite intellettuale e governativa piemontese una posizione di rilievo, fu immediatamente associato ai lavori allora in corso per l'adeguamento dei codici ai precetti costituzionali e venne creata una cattedra appositamente per lui. Su queste vicende v. la voce dedicata a Mancini nel *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, vol. 68, 2007, p. 540; v. altresì E. Mongiano, *Pasquale Stanislao Mancini. Nazionalità e diritto internazionale all'Università di Torino*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 2013, pp. 363-377, spec. 365 s.

[4] Il *Kalendarium* 1828-29 dell'Archigymnasium Bononiense, ad esempio, menziona l'insegnamento di *Institutiones Iuris Naturae, ac Gentium*, tenuto da quell'anno in poi da Rinaldo Baietti, con la lettura, a partire dall'anno 1852/53, di Vincenzo Ferranti. Lo stesso Mancini insegnava a Napoli Diritto naturale prima di trasferirsi a Torino.

[5] Si veda in particolare la sua prolusione all'anno 1870/71, pubblicata come volumetto dal titolo *La nazionalità. Prelezione*, Bologna, N. Zanichelli e comp. successori alli Marsigli e Rocchi, 1871.

[6] Sulla figura dello studioso v. N. Sarti, *Mantovani Orsetti, Domenico*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, Il Mulino, vol. II, 2013, pp. 1962-1963.

[7] D. Mantovani-Orsetti, *Introduzione allo studio del diritto internazionale moderno*, Pavia, Tipografia dei Fratelli Fusi, 1860. Lo scritto nelle prime pagine pone a confronto lo *Jus Gentium* con il «moderno» diritto internazionale.

si è accennato, appena venne istituita la Classe di Scienze Morali. Come ricorda il necrologio pubblicato sull'*Annuario* dell'Università di Bologna, la sua più proficua attività fu quella dell'insegnamento orale: nelle due materie del diritto amministrativo e del diritto internazionale egli «dettò così due poderosi trattati, che per amore di meglio e per straordinaria modestia non volle mai pubblicare»[8]. Egli formò numerosi giovani studiosi, fra cui Scipione Gemma, che alcuni anni dopo sarebbe divenuto ordinario a Bologna.

2. Dionisio Anzilotti e il suo apporto al fondamento positivistico del diritto internazionale

Nell'anno accademico 1903/04 inizia il proprio magistero a Bologna Dionisio Anzilotti, primo ordinario a ricoprire ufficialmente la cattedra di Diritto internazionale nell'ateneo bolognese, a ben quarant'anni dall'istituzione del corso. A Bologna Anzilotti rimarrà sino al 1910/11, anno del suo trasferimento a Roma.

Anzilotti, nato nel 1867 a Pescia dove morì nel 1950, si era laureato a Pisa e aveva poi brevemente insegnato a Firenze e a Palermo prima del trasferimento a Bologna[9]. Già nel periodo bolognese aveva ottenuto importanti riconoscimenti: era membro dell'Accademia delle Scienze cittadina e socio dell'Institut de droit international. Altri importanti incarichi e distinzioni, che contribuirono a rendere notissima la sua figura, gli furono attribuiti quando già insegnava a Roma: così le consulenze per il governo italiano, la nomina a sottosegretario generale della Società delle Nazioni, l'incarico di giudice della Corte permanente di giustizia internazionale dal 1921 al 1940, la partecipazione al Curatorium dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aja e l'elezione all'Accademia dei Lincei. Il periodo bolognese si caratterizzò per l'impegno scientifico e per la pubblicazione di numerosi scritti sia di diritto internazionale privato, sia di diritto internazionale pubblico, nonché di diritto processuale civile internazionale, molti dei quali egli avrebbe poi rielaborato anche in forma di trattazione sistematica[10]. In quegli anni pubblicò presso Zanichelli il volume *Il diritto internazionale nei giudizi interni*, 1905, che costituì un importante punto di svolta nella dottrina internazionalistica italiana. Anzilotti contribuì a fondare solidamente le scienze internazionalistiche sul diritto positivo, in una prospettiva non più meramente di ricerca speculativa ma improntata sullo studio della disciplina come diritto vigente e prendendone in considerazione la concreta applicazione, nel contesto del positivismo che caratterizzava in quegli anni la dottrina

[8] Così F. Cammeo, in *Annuario della R. Università di Bologna 1915/16*, p. 284 ss.

[9] Per un breve profilo biografico e scientifico v. F. Salerno, *Anzilotti, Dionisio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., vol. I, pp. 84-86.

[10] Gli scritti di Anzilotti sono stati ripubblicati in più volumi intitolati rispettivamente *Corso di diritto internazionale*, *Scritti di diritto internazionale pubblico*, *Scritti di diritto internazionale privato*, *Studi di diritto processuale internazionale e di filosofia del diritto* (*Opere di Dionisio Anzilotti*, Padova, Cedam, 1955/63).

giuridica italiana dominante, di cui egli si fece ispiratore ed esponente di spicco[11]. Nel 1906 fu tra i fondatori della *Rivista di diritto internazionale*, tuttora riferimento ineludibile della dottrina internazionalistica italiana[12].

Il corso da lui tenuto di «Diritto internazionale» comprendeva sia il diritto internazionale pubblico sia quello privato (materia, quest'ultima, per la quale Mantovani-Orsetti aveva invece fatto attivare un esame complementare), perché egli riteneva che tutte le discipline internazionalistiche fossero da considerarsi come volte al fine comune di coordinare e regolare «rapporti che intercedono fra Stati diversi, nella vita delle nazioni e dei singoli, nell'efficacia delle leggi e nell'impero delle autorità respettive». Questa concezione esercitò una forte influenza sulle due discipline, che continuarono così ad avere unità scientifica e anche didattica, differenziando la dottrina italiana da quella degli altri paesi in cui esse acquisirono presto una completa indipendenza. Tuttora, come è noto, pur essendo ormai da molti anni riconosciuta l'autonomia delle due materie, il settore scientifico-disciplinare nel quale esse sono inquadrate è rimasto unico, per fedeltà a quella ormai da tempo superata impostazione.

Ammesso all'Accademia delle Scienze bolognese nel 1907, egli partecipò attivamente ai lavori, tenendo subito in quell'anno una lettura scientifica divisa in due parti su «I limiti della giurisdizione italiana di fronte alle giurisdizioni straniere». Del suo «prezioso e largo» contributo alla «prima vita della Classe» vi è menzione nel Rendiconto dell'Accademia dell'A.A. 1912/13, quando viene preso atto, con rammarico ma plaudendo all'onore resogli, del suo trasferimento a Roma e del necessario suo inquadramento tra i soci non residenti.

3. Il lungo magistero di Scipione Gemma

Quando Anzilotti si trasferisce nella capitale, Scipione Gemma, che aveva preso la libera docenza sotto la direzione scientifica di Mantovani-Orsetti, torna a Bologna, chiamato sulla cattedra di Diritto internazionale[13].

[11] V. P. Ziccardi, *Caratteri del positivismo dell'Anzilotti*, «Rivista di diritto internazionale», 1953, p. 22 ss.; F. Salerno, *L'affermazione del positivismo giuridico nella scuola internazionalista italiana: il ruolo di Anzilotti e Perassi*, *ibidem*, 2012, p. 29 ss. Più in generale, sulla transizione da quella che viene definita «prima scuola italiana di diritto internazionale», di ispirazione giusnaturalistica, alla «seconda scuola italiana», impernata sul positivismo, e sul ruolo, anche metodologico, svolto da Anzilotti, v. A. Giannini, op. cit., p. 384 ss.; sull'evoluzione della dottrina italiana in quegli anni v. altresì G. Bartolini, *Italian Legal Scholarship of International Law in the Early Decades of the Twentieth Century*, in *A History of International Law in Italy* (a cura di G. Bartolini), Oxford, Oxford University Press, 2020, pp. 127-167.

[12] Sul ruolo svolto da Anzilotti nell'avvio della rivista e nella sua affermazione, che perdura tutt'oggi, come sede privilegiata degli studi di diritto internazionale e di diritto internazionale privato in Italia, v. F. Salerno, *La* Rivista *e gli studi di diritto internazionale nel periodo 1906-1943*, «Rivista di diritto internazionale», 2007, pp. 305 ss.; v. altresì, più brevemente, A. Giannini, *Dionisio Anzilotti (1869-1950)*, «Rivista di studi politici internazionali», 1950, pp. 422-426.

[13] Sulla figura di Gemma, v. il necrologio di G. Vedovato, in *Annuario dell'Università di Bologna 1950-52*, p. 162 s.

L'anno dopo rientra a Bologna da Torino, dove aveva ottenuto la libera docenza nel 1910, Luca Antonio Tosi Bellucci. Il giovane docente insegnava Diritto internazionale (pareggiato). Ma la guerra richiede un pesante tributo: nell'*Annuario 1916/17* dell'Università il rettore dà infatti notizia della morte del sottotenente Tosi Bellucci, caduto sul Monte San Michele[14].

Scipione Gemma resta così unico internazionalista nella Facoltà bolognese sulla cattedra che manterrà sino al 1937/38, anno di suo collocamento a riposo. Fu membro dell'Institut de droit international, socio dell'Accademia delle Scienze di Bologna e di quella dei Georgofili.

Gemma, che prima di intraprendere la carriera universitaria era stato per breve tempo diplomatico, era appassionato di storia, che approfondiva attraverso lo studio degli «atti scritti della prassi internazionale», in particolare dei trattati. Nel 1895 aveva pubblicato per i tipi dell'editore Barbera di Firenze il volume *Storia dei trattati nel secolo XIX*, più volte aggiornato. La biblioteca dell'Accademia delle Scienze conserva una copia dell'edizione del 1949, pubblicata anch'essa da Barbera con il titolo di *Storia dei trattati e degli atti diplomatici europei. Dal Congresso di Vienna (1815) ai giorni nostri*, con dedica autografa dell'autore «Alla classe di Scienze morali».

Egli possedeva una sensibilità spiccatamente moderna che solo molti anni dopo sarebbe divenuta patrimonio comune dei giuristi. In un suo lungo articolo sull'*Archivio giuridico* del 1892 dal titolo *La condizione giuridica dello straniero nel passato e nel presente* Gemma afferma che «se non possiamo essere cittadini dappertutto siamo però dovunque membri della famiglia umana, e come uomini dobbiamo godere dovunque dei diritti inerenti all'uomo» e aggiunge che esiste una «obbligazione in ciascuno Stato di riconoscere negli stranieri quei diritti che, essendo ad essi inerenti nella loro qualità di uomini e non di cittadini, meritano di essere sempre e dovunque rispettati».

Nel 1938 Gemma, per raggiunti limiti di età, lascia l'insegnamento; nel 1939 viene nominato emerito e prosegue il suo lavoro scientifico e la sua presenza nelle attività dell'Accademia sino alla morte, avvenuta nel 1951. Nella sua intensa partecipazione ai lavori dell'Accademia delle Scienze bolognese Gemma diede prova della vastità dei suoi interessi: si possono menzionare una densa comunicazione nel 1929 dal titolo «Note di diritto internazionale privato in relazione alle riforme legislative italiane»[15], e una nota del 1946 su «Un aspetto sociale della collaborazione internazionale» dedicato all'Orga-

[14] Tosi Bellucci, socialista, neutralista e membro della giunta comunale bolognese nel periodo in cui fu sindaco Luigi Zanardi, morì per le ferite riportate nel tentativo di disinnescare un proiettile austriaco assieme ad un commilitone. Il loro sacrificio è ricordato nel monumento loro dedicato nel cimitero di Romans d'Isonzo. Il nome di Tosi Bellucci è iscritto nel monumento ai caduti dell'Università di Bologna nella Grande guerra (l'unico cui spettasse il titolo di professore) che si trova a Palazzo Poggi, e nella lapide dedicata agli avvocati e magistrati bolognesi caduti nella pima guerra mondiale, posta nel Palazzo di giustizia di Bologna.

[15] In *Memorie della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna*, *Classe di Scienze morali*, Serie II, Tomo X – Serie III, Tomi I-III, 1925-26 – 1926-29, Bologna, Coop. tipografica Azzoguidi, 1929, p. 55.

nizzazione internazionale del lavoro nella quale l'Italia era appena rientrata, dopo esserne uscita nel 1939[16].

4. Gli anni dal 1939 al 1945: Claudio Baldoni e Gabriele Salvioli

La Facoltà aveva chiamato nel 1939 sulla cattedra lasciata da Gemma un giovane e valente internazionalista di scuola romana, Claudio Baldoni. Pochi mesi dopo egli perì in un tragico incidente marittimo nelle acque di Fregene: come ricorda la lapide apposta nel 1951 nel corridoio del rettorato, Baldoni «nel tentativo di salvare una vita umana – con istintiva prodezza – per ardore magnanimo di bene – varcò le soglie della morte»[17]. Sotto l'iscrizione marmorea figura la toccante incisione nel bronzo di un'onda che trascina con sé un ramo di palma.

Gabriele Salvioli, nato a Palermo ma di origine modenese, viene allora chiamato da Padova sulla cattedra bolognese, che lascerà nel 1943 per trasferirsi a Firenze. Salvioli è già un internazionalista noto; egli fra l'altro ha tenuto, fatto piuttosto raro, tre corsi all'Accademia di diritto internazionale dell'Aja, a cui se ne aggiungeranno altri due dopo la guerra[18]. Egli fu autore sintetico e sobrio: le sue monografie e i suoi corsi dell'Aja sono relativamente concisi, come è breve anche se intenso il ricordo di Baldoni da lui scritto per l'*Annuario* dell'Università[19]. Nel periodo bolognese egli dedicò ampie e profonde riflessioni a studi i cui risultati furono pubblicati nel volume *La tutela dei diritti e degli interessi internazionali* del 1941[20].

Nel drammatico periodo dell'occupazione tedesca di Bologna l'insegnamento di Diritto internazionale tornò così ad essere assegnato per supplenza, e ne divenne titolare Umberto Borsi[21], ordinario di Diritto amministrativo e preside di Facoltà.

---

16 *Rendiconto delle sessioni della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna*, *Classe di Scienze morali*, Serie IV – Vol. IX (1945-46), Bologna, Coop. tipografica Azzoguidi, 1947, p. 76.

17 Il testo della lapide fu scritto dal prof. Carlo Calcaterra.

18 Questi i corsi tenuti all'Aja da Salvioli, tutti pubblicati sul *Recueil des cours* dell'Accademia dell'Aja: *La jurisprudence de la Cour permanente de justice internationale* (1926), *La responsabilité des États et la fixation des dommages et intérêts par les tribunaux internationaux* (1929), *Les règles générales de la paix* (1933), *La règle de droit international* (1948) e *Problèmes de procédure dans la jurisprudence internationale* (1957).

19 Il necrologio a firma di Salvioli fu pubblicato sull'*Annuario della R. Università di Bologna 1939/40*, p. 167.

20 L'opera costituisce il vol. II del *Trattato di diritto internazionale* diretto da P. Fedozzi e S. Romano ed edito dalla Cedam.

21 Sul ruolo svolto da Borsi in quegli anni nel mantenere il governo della Facoltà conforme ai dettami dell'ideologia fascista v. D. Hoxha, *Sintomatologia da transito. La Facoltà di Giurisprudenza di Bologna da Umberto Borsi ad Antonio Cicu*, in *Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana,* a cura di M. Cavina, Bologna, Clueb, 2014, pp. 159-186. Nel dopoguerra, la proposta di sospenderlo dall'insegnamento per le opinioni professate e l'attività svolta negli anni dell'occupazione tedesca non ebbe seguito. D'altra parte, al suo pensionamento la Facoltà gli offrì un corposo volume di *Scritti in onore*, pubblicato nel 1955 presso la Cedam, a cui parteciparono molti

5. Il dopoguerra

Anche dopo la Liberazione la cattedra di Diritto internazionale rimase vacante per vari anni. Tenne l'insegnamento per incarico, ma per un solo anno, Rolando Quadri, allora ordinario a Padova, da dove si sarebbe poi trasferito a Pisa, Napoli e infine Roma. La presenza a Bologna del grande studioso di scuola napoletana è stata troppo breve per poter lasciare testimonianza; egli faceva parte della delegazione italiana alla Conferenza della pace ed è forse per questo che l'impegno bolognese fu così rapidamente interrotto[22].

A Quadri seguì brevemente di nuovo Borsi nel 1946/47, poi sino al 1950/51 l'insegnamento passò a Giancarlo Venturini, allora ordinario a Parma, sua città di origine, nel cui ateneo egli svolse praticamente tutta la sua vita accademica e di cui fu anche rettore[23].

Successivamente assunse per due anni l'incarico di Diritto internazionale Giuseppe Vedovato, allora straordinario a Perugia. Egli ebbe l'onore, ancora vivente, di vedere il suo busto fra quelli dei grandi costruttori d'Europa in una galleria del Palazzo d'Europa a Strasburgo, accanto a quelli degli italiani Mazzini e De Gasperi e a fianco di Churchill, Adenauer e Schumann[24]. L'insolita e moderna scultura che lo raffigura con il viso appoggiato a una pila di libri porta una dedica che lo definisce «testimone ed attore di mezzo secolo di storia europea e mondiale, presidente dal 1972 al 1975 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, profeta cristiano della Grande Europa e garante della sua eredità culturale». Del suo amore per i libri, che ha sicuramente ispirato l'autrice del busto[25], sono testimonianza la donazione di oltre 21.000 dei volumi che componevano la sua biblioteca al Consiglio d'Europa per la creazione della «Bibliothèque Vedovato»[26] e quella di oltre 36.000 volumi alla biblioteca dell'Università gregoriana.

Nel 1953 Vedovato venne eletto deputato nelle liste della Democrazia Cristiana; pur mantenendo la cattedra universitaria (prima a Perugia e poi alla Sapienza), lasciò però l'incarico nell'ateneo bolognese, che passò a Edoardo Vitta.

---

docenti, inclusi quelli che avevano preso parte alla guerra di liberazione e quelli che avevano subito le conseguenze delle leggi razziali.

[22] V. P. De Sena, *Quadri, Rolando*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., vol. II, pp. 1641-42.

[23] Per alcune note biografiche su Venturini v. M. Potestà, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., vol. II, pp. 2032-33.

[24] M. G. Melchionni, *Giuseppe Vedovato tra i grandi del Palais de l'Europe a Strasburgo*, «Rivista di studi politici internazionali», 2007, pp. 432-441; sulla figura di Vedovato come europeista, v. M. Naldini, *Giuseppe Vedovato. Una biografia*, Firenze, Polistampa, 2013, e i contributi pubblicati nel volume A. Andria e G. Cipollone (a cura di), *Giuseppe Vedovato. Un italiano per l'Europa*, Roma, Gangemi Editore, 2015.

[25] La scultura, opera di Aurelia Attili Bernucci, si chiama appunto *Amor libri*.

[26] M. L. Sternini, *La Biblioteca europea Vedovato al Palais de l'Europe*, «Rivista di studi politici internazionali», 1989, pp. 483-487.

6. Il rientro in Italia di due giuristi cacciati dalle leggi razziali: Edoardo Vitta e Angelo Piero Sereni

Edoardo Vitta aveva solo venticinque anni quando entrarono in vigore le leggi razziali, che ne bloccarono la carriera prima che egli potesse presentarsi a un concorso. Tornò dalla Palestina, in cui si era rifugiato per sfuggire alle persecuzioni nazifasciste, quando nel 1953 Bologna gli offrì l'incarico di Diritto internazionale[27]; nel 1958 vinse una cattedra a Cagliari e poi si trasferì a Torino dove trascorse l'ultimo periodo della sua vita accademica[28]. Nel periodo bolognese si occupò prevalentemente di diritto dei trattati. Vitta è però sicuramente più noto per i suoi lavori nel campo del diritto internazionale privato, e specialmente per i tre volumi del suo *Diritto internazionale privato*, pubblicati a Torino da Utet tra il 1972 e il 1975. Egli fu anche promotore di una riforma legislativa della materia: redasse il testo di un progetto che diede l'avvio ad un ampio dibattito e che fu fra i fattori che condussero alla nomina di una commissione ministeriale incaricata di redigere una proposta in merito, dalla quale ebbe origine la legge n. 218 del 1995[29].

Angelo Piero Sereni venne chiamato a Bologna sulla cattedra di Diritto internazionale nell'A.A. 1958/59. Sereni aveva subito l'allontanamento dai ruoli universitari a seguito delle leggi razziali: aveva però all'epoca già vinto un concorso a cattedra e dopo il suo esilio negli Stati Uniti aveva potuto essere reintegrato in servizio nell'Università di Ferrara, con ricostruzione della carriera[30]. Negli Stati Uniti Sereni aveva esercitato la professione forense, ma aveva anche insegnato alla Columbia University, che più tardi gli avrebbe conferito la laurea *honoris causa*. Anche dopo il rientro in Italia mantenne forti legami con il paese che l'aveva accolto: tenne corsi presso la New York University

[27] V. T. Treves, *Italian International Lawyers Facing Racial Laws: The Fate of Angelo Piero Sereni and Edoardo Vitta*, in A. Gattini, P. Webb, R. Garciandia (eds), *Human Dignity and International Law*, Leiden, Brill Nijhoff, 2020, p. 9 ss.; v. altresì G. Bartolini, *Le leggi razziali e la dottrina italiana di diritto internazionale*, in G. Resta e V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Leggi razziali. Passato/Presente*, Roma, Roma Tre-Press, 2015, pp. 55-76.

[28] Per alcune note biografiche e una rassegna dei suoi lavori, v. il necrologio di A. Migliazza, «Rivista di diritto internazionale», 1988, p. 366 ss., e, più ampiamente, Id., *Commemorazione di Edoardo Vitta*, in *La riforma del diritto internazionale privato e processuale*, Milano, Giuffré, 1994, pp. IX-XXIII, nonché F. Mosconi, *Vitta, Edoardo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., vol. II, pp. 2057-58.

[29] Il progetto Vitta, composto di 57 articoli, è pubblicato in *Problemi di riforma del diritto internazionale privato italiano* (a cura del Consiglio nazionale del Notariato), Milano, Giuffré, 1986, assieme ad un ampio *Memoriale* scritto dallo stesso Vitta. Alla memoria di Vitta venne dedicato un volume di scritti su *La riforma del diritto internazionale privato e processuale*, cit.

[30] Sulla figura di Sereni si veda la voce di P. Mengozzi in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., vol. II, pp. 1851-52, nonché i numerosi necrologi, testimonianza della risonanza suscitata dalla sua morte prematura e improvvisa: G. Arangio-Ruiz, in *Annuario dell'Università di Bologna 1966-67*, pp. 342-346; T. Carnacini, «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 1957, p. 1048; A. Giuliani, «Rivista del Notariato», 1967 pp. 350-351; S. Lessona, in *Atti dell'Accademia - Classe di Scienze morali - Rendiconti*, vol. LXI, 1967-1968; P. Mengozzi, «Annuario di diritto internazionale», 1967, p. 732; R. Quadri, *ibidem*, pp. 727-732; G. Morelli, «Rivista di diritto internazionale», 1967; C. Rousseau, «Revue générale de Droit international public», 1967, pp. 557-558; M. Scerni, «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 1967, p. 350.

e insegnò nel campus bolognese della Johns Hopkins University. Fu, inoltre, membro dell'Institut de droit international e socio dell'Accademia delle Scienze di Bologna.

Il pensiero di Sereni nel campo del diritto internazionale può essere ricostruito in particolare attraverso i quattro volumi (di cui il secondo diviso in due tomi) del suo *Diritto internazionale*, pubblicati da Giuffré tra il 1956 e il 1965. La morte lo colse all'improvviso nel 1967, mentre preparava il corso generale che avrebbe dovuto tenere nell'estate di quell'anno all'Accademia dell'Aja. La sua scomparsa suscitò grande emozione e cordoglio; l'Accademia delle Scienze gli dedicò un commosso ricordo, pubblicato nei *Rendiconti della Classe di Scienze morali* del 1967/68[31].

7. Gli anni bolognesi di Gaetano Arangio-Ruiz

Alla morte di Sereni, la Facoltà di Giurisprudenza decise di chiamare da Padova sulla cattedra di Diritto internazionale Gaetano Arangio-Ruiz, che avrebbe lasciato Bologna per la Sapienza alcuni anni dopo.

Il suo ricordo si basa sulla memoria personale di chi scrive: io lo ebbi infatti come professore di Diritto internazionale nel mio secondo anno di studi e poi rimasi in contatto con lui sino alla sua morte, avvenuta a Roma nel 2022.

Arangio-Ruiz insegnò a Bologna negli anni della contestazione. La Facoltà, per dare seguito alle richieste studentesche di aggiornare i corsi di studio, aveva deciso di mantenere il vecchio ordine degli studi con l'appellativo di «fondamentale» ma di declassare in pari tempo moltissime materie da obbligatorie a facoltative, che gli studenti potevano sostituire con altre, ritenute più interessanti o semplicemente più facili. Il Diritto internazionale era così divenuto opzionale, per la prima volta dal 1862; anche quando, qualche anno dopo, fu deciso di rendere meno libera la scelta lasciata agli studenti, introducendo l'obbligo di inserire, oltre ai nove insegnamenti obbligatori, anche quattro insegnamenti scelti fra una lista di materie indicate dalla Facoltà, fra queste non figurava il Diritto internazionale. Gli studenti che decidevano di non sostituirlo erano poco numerosi: si era diffusa la voce che Arangio-Ruiz fosse molto severo agli esami e il programma era considerato difficile, soprattutto perché includeva una monografia dello stesso Arangio su temi complessi e sofisticati, di lettura ostica per studenti di secondo anno. Ma si deve anche riconoscere che l'improvvida decisione della Facoltà suggeriva agli studenti l'idea che la materia non fosse indispensabile alla formazione del giurista.

Nel periodo bolognese Arangio-Ruiz approfondì la sua indagine sulla personalità giuridica internazionale e preparò il corso che tenne all'Aja nel 1972[32]. Il corso illustra

[31] V. S. Lessona, cit. alla nota precedente.

[32] *The Normative Role of the General Assembly of the United Nations and the Declaration of Principles of Friendly Relations with an Appendix on the Concept of International Law and the Theory of International Organisation*, in *Recueil des cours de l'Académie de La Haye de droit international*, vol. 137 (1972), pp. 419-742.

con compiutezza le riflessioni dell'autore sulla natura del diritto internazionale e sul ruolo delle organizzazioni internazionali. Arangio-Ruiz, in particolare, contestava la teoria secondo cui il diritto internazionale svolgerebbe la funzione di diritto costituzionale universale[33]. Anzi, egli non riteneva che si potesse parlare di un vero e proprio «ordinamento internazionale» per l'assenza di una sufficiente struttura istituzionale.

Gli incarichi internazionali nei quali Arangio-Ruiz ha svolto un ruolo rilevante nello sviluppo del diritto internazionale gli sono stati attribuiti quando egli era già alla Sapienza; fra questi merita particolare menzione la sua elezione nel 1986 a membro della Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite, nella quale ha ricoperto dal 1987 al 1996 il ruolo di *special rapporteur* nel progetto di codificazione sulla responsabilità internazionale degli Stati[34].

8. Paolo Mengozzi: l'avvio di una nuova stagione per gli studi internazionalistici bolognesi

Quando Arangio-Ruiz si trasferisce a Roma, la Facoltà di Giurisprudenza decide di attribuire un incarico a Paolo Mengozzi, allievo di Sereni e all'epoca assistente ordinario. La soluzione era evidentemente transitoria: Mengozzi aveva allora già scritto tre monografie[35] oltre a un congruo numero di pubblicazioni minori e la Facoltà ben sapeva che egli avrebbe presto vinto un concorso a cattedra, come in effetti avvenne nel 1975.

Con Paolo Mengozzi la scuola internazionalistica bolognese si apre alla collaborazione con colleghi di altri atenei italiani ed esteri e Bologna ospita convegni, cicli di lezioni e seminari. Alcuni di questi vengono organizzati assieme alla Johns Hopkins University, nella cui sede bolognese Mengozzi è *adjunct professor* dal 1977: merita menzione un bellissimo convegno sulla Convenzione sul diritto del mare, tenutosi nel 1982, a cui avevano preso parte Tullio Treves e Arvin Pardo. Altre iniziative furono organizzate con il Collegio di Spagna, grazie anche all'amicizia personale di Mengozzi con il rettore dell'epoca, Evelio Verdera y Tuells (a cui la Facoltà di Giurisprudenza avrebbe conferito la laurea *honoris causa* nel 1992), altre ancora con l'Associazione Italia-USA. Un bel con-

[33] V. L. Picchio Forlati, G. Palmisano, *La lezione di una vita: cos'è e com'è il diritto internazionale*, in *Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz*, Napoli, vol. I, 2004, p. XXXII ss.

[34] Le sue idee, in particolare quelle riguardanti le modalità di accertamento della commissione di un illecito da parte di uno Stato, furono considerate troppo innovatrici da alcuni degli Stati membri delle Nazioni Unite; il governo italiano decise pertanto di non ripresentare la sua candidatura nel momento in cui l'incarico avrebbe dovuto essere rinnovato. Fu lo stesso Arangio-Ruiz a raccontare la vicenda in un articolo sulla *Rivista di diritto internazionale*: *Fine prematura del ruolo preminente di studiosi italiani nel progetto di codificazione della responsabilità degli Stati: specie a proposito di crimini internazionali e dei poteri del Consiglio di sicurezza*, «Rivista di diritto internazionale», 1998, pp. 110-129.

[35] *L'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom* (1964), *L'efficacia in Italia di atti stranieri di potestà pubblica su beni privati* (1967), *Il regime giuridico internazionale del fondo marino* (1971), tutti pubblicati da Giuffrè nella Collana del Seminario giuridico dell'Università di Bologna.

vegno era stato organizzato nell'imminenza dell'adozione della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

L'attenzione di Paolo Mengozzi per il diritto internazionale privato lo portò a scrivere, in quegli anni, il volume *Diritto internazionale privato italiano*, pubblicato da Utet nel 1983[36], che ha avuto numerose riedizioni. Anche il corso che egli ha tenuto all'Accademia dell'Aja nel 2001 riflette il suo interesse per il diritto internazionale privato, coniugato con un altro suo interesse, quello per il diritto del commercio internazionale[37]. Egli è ora professore emerito e socio emerito dell'Accademia delle Scienze bolognese.

L'impegno verso le istituzioni e la capacità organizzativa suggerirono agli organi accademici di porre Mengozzi alla presidenza della Commissione d'ateneo per la sperimentazione organizzativa e didattica, creata nel 1983 con il compito di adeguare l'Ateneo al nuovo assetto deciso dal legislatore, che prevedeva il superamento della divisione in istituti e la creazione dei dipartimenti. Mengozzi svolse e portò a termine il gravoso incarico con grande senso di responsabilità[38].

Si era formato in quegli anni un gruppo di giovani che frequentava l'Istituto giuridico e partecipava alle attività della cattedre internazionalistica, di cui facevano parte Carlo Baldi, che insegnava Organizzazione internazionale nella Facoltà di Scienze politiche, l'allora assistente ordinario Massimo Magagni, divenuto professore associato nel 1987, che doveva purtroppo mancare pochi anni dopo, poco più che quarantenne[39], io stessa (divenuta ricercatrice nel 1981) e altri allievi di Mengozzi, alcuni anche borsisti del Collegio di Spagna, fra i quali il mio coetaneo e fraterno amico Alfonso-Luis Calvo Caravaca, ora *catédratico* nell'Università Carlos III di Madrid.

Intanto la riforma del sistema universitario italiano attuata dalla legge 382/1980 aveva istituito il dottorato di ricerca. Gli atenei più importanti si consorziarono subito per dare vita ai nuovi cicli di studio. Su iniziativa di Paolo Mengozzi e di alcuni colleghi (Tito Ballarino, Laura Picchio Forlati, Antonio Ruini e Tullio Scovazzi) fu deciso di creare assieme agli atenei vicini di Ferrara, Modena, Padova e Parma un dottorato di Diritto delle Comunità europee, il primo in Italia dedicato a quell'area di studi, con sede amministrativa a Bologna. Si sono formati nei primissimi anni di funzionamento del dottorato i due giudici italiani in servizio oggi a Lussemburgo, Lucia Serena Rossi alla Corte e Roberto Mastroianni al Tribunale, e in quegli anni e negli anni successivi sono stati allevi di Mengozzi in quel dottorato molti degli attuali docenti dell'Università

[36] Il libro fa parte del *Trattato di diritto privato* diretto da Pietro Rescigno.

[37] *Private international law and the WTO law*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, vol. 292 (2001), pp. 249-285. Nel 1997 Mengozzi aveva diretto la sessione del Centre de recherche de l'Académie de droit international de La Haye, dedicata quell'anno al diritto dell'Organizzazione mondiale del commercio.

[38] Per un resoconto dell'attività svolta, v. P. Mengozzi*, La Commissione di Ateneo dell'Università degli studi di Bologna. 1981-'85: significato di un'esperienza*, Bologna, Clueb, 1986.

[39] Massimo Magagni morì per infarto nel 1997. Sulla sua figura di docente e studioso e sui contributi che egli fornì agli studi internazionalistici si veda il necrologio a firma di Paolo Mengozzi, «Rivista di diritto internazionale», 1997, pp. 777-785.

di Bologna, come la stessa Lucia Rossi (ora socia dell'Accademia delle Scienze, come chi scrive), Pietro Manzini, Marco Balboni, Elisa Baroncini. La tradizione continua con una nuova generazione di giuristi esperti di materie internazionalistiche ed europee.

9. Lo sviluppo degli studi europei e il contributo dei Maestri bolognesi

Non v'è dubbio che uno degli elementi distintivi della recente vita accademica bolognese è il ruolo che essa ha svolto nello sviluppo degli studi in materia di diritto delle Comunità europee. Fondamentali sono stati lo spirito di iniziativa e la sensibilità ad un tempo giuridica e politica di Paolo Mengozzi, della Facoltà, dell'intero Ateneo e si potrebbe anche dire della città nel suo complesso, che hanno consentito di dar vita a molteplici iniziative e di contribuire alla creazione di un ambiente favorevole all'approfondimento delle diverse tematiche.

Un primo insegnamento di Diritto delle Comunità europee a Bologna era stato attivato nel 1972 nella Facoltà di Scienze politiche su iniziativa degli amministrativisti e Gianguido Sacchi Morsiani ne era stato incaricato. Il corso era stato però messo a tacere nel 1978, essendo Sacchi Morsiani passato su una cattedra di Diritto amministrativo.

Paolo Mengozzi fece attivare l'insegnamento di Diritto delle Comunità europee nella Facoltà di Giurisprudenza nel 1985, assumendone la titolarità per incarico. Il corso prestava grande attenzione alla giurisprudenza della Corte di giustizia, che andava in quegli anni con le proprie sentenze precisando il carattere e gli obiettivi della costruzione comunitaria, forse anche oltre il ruolo assegnatole dai trattati istitutivi. Mengozzi decise così di integrare il programma con un testo di *Casi e materiali* che costituiva una novità nel panorama degli studi giuridici italiani e che fu più volte aggiornato. La seconda edizione aveva la copertina porpora e oro per armonizzarsi con la veste tipografica del volume *Il diritto della Comunità europea*, scritto da Mengozzi come quindicesimo tomo del *Trattato di diritto commerciale e di diritto dell'economia* diretto da Franco Galgano, pubblicato dalla Cedam nel 1990. L'opera, che ha avuto numerose edizioni, arricchiva l'impostazione prevalentemente istituzionale dei testi apparsi sino a quel momento e presentava la Comunità in una prospettiva d'insieme che dava conto dell'emergere di principi propri del fenomeno di integrazione europea e dell'influenza esercitata dalle libertà del mercato unico anche nei rapporti fra la Comunità e il resto del mondo.

D'altra parte un bolognese, Giorgio Bernini, aveva pubblicato uno dei primissimi manuali di diritto comunitario (*Profili di diritto delle Comunità europee*, Napoli, Morano editore, 1968) e si era interessato a tematiche comunitarie nei propri scritti giovanili (in particolare in materia di diritto della concorrenza, negli anni fra il 1962 e il 1966), così come avevano fatto Giuseppe De Vergottini con la sua monografia *Pianificazione statale e interventi comunitari* edita da Giuffrè nel 1967, preceduta e seguita da numerosi scritti su questioni comunitarie, e Gianguido Sacchi Morsiani aveva pubblicato lo studio monografico *Il potere amministrativo delle Comunità europee e le posizioni giuridiche dei privati*, uscito in due volumi tra il 1965 e il 1970; un altro bolognese, Giuseppe Federico

Mancini, nel 1982 era passato dalla cattedra di Diritto del lavoro alla Corte di giustizia, ove sarebbe rimasto, dapprima come avvocato generale e poi come giudice, sino alla morte avvenuta nel 1999; Antonio La Pergola, che aveva lasciato un forte ricordo del suo periodo di insegnamento a Bologna e che i colleghi dell'epoca avevano conosciuto molto bene, nel suo ruolo di giudice costituzionale aveva fatto da relatore alla sentenza *Granital* del 1984, avrebbe poi ispirato la legge del 1989 che porta il suo nome e sarebbe altresì divenuto avvocato generale, e successivamente giudice, alla Corte di Lussemburgo negli anni dal 1994 al 2006. Anche Paolo Mengozzi avrebbe lasciato l'insegnamento attivo per il Tribunale dell'Unione europea e, poi, per la Corte di giustizia, ove avrebbe trascorso oltre vent'anni, dal 1998 al 2018.

L'affermarsi degli studi nell'area del diritto europeo è stato, per i motivi indicati, ampio e veloce e ha prodotto una benefica ripercussione sull'insieme degli studi internazionalistici, che hanno potuto riacquisire un ruolo centrale nella preparazione dei giuristi anche grazie alla grande visibilità politica del fenomeno dell'integrazione europea e alla percezione dell'interesse professionale dello studio della materia. Nel loro insieme, diritto internazionale pubblico e privato e diritto europeo hanno influenzato in modo penetrante anche gli altri rami del diritto: l'attenzione alle fonti internazionali ed europee è ormai caratteristica ineludibile degli studi e della pratica giuridica e ne costituisce un tratto essenziale a cui i grandi Maestri bolognesi hanno offerto un rilevante contribuito.

Il Diritto processuale civile e la Scuola bolognese

*Federico Carpi** e *Carlo Rasia***

1. Introduzione: dalla procedura civile al diritto processuale civile

È nostra intenzione rivisitare le grandi figure dei docenti di diritto processuale civile che hanno illustrato con la loro presenza e il loro insegnamento l'Università di Bologna[1].

Il campo di osservazione è stato delimitato all'arco temporale che collega l'unificazione d'Italia alle celebrazioni del nono centenario dell'Università di Bologna e ha l'intento di dare un quadro di massima, senza pretese di completezza, sia del passaggio dai corsi di «Procedura civile ed ordinamento giudiziario» al moderno «Diritto processuale civile», sia dei programmi didattici e dei filoni di ricerca che gli studiosi hanno coltivato a cavallo dei due secoli.

All'indomani della proclamazione del Regno d'Italia, il 1865 costituisce un anno memorabile per la storia processualcivilistica per due eventi: da un lato, viene approvato da Vittorio Emanuele II, con r.d. del 25 giugno, il primo codice di procedura civile del Regno d'Italia, dall'altro, viene riformulata, con r.d. dell'8 ottobre (c.d. regolamento Natoli) la «tabella didattica» delle Facoltà giuridiche che il nuovo Stato aveva ereditato da quelli preunitari.

Come ricorda Franco Cipriani, prende vita in quegli anni, vuoi per l'ormai acquisita consapevolezza dell'importanza del processo, vuoi per la sempre più evidente rilevanza dell'organizzazione giudiziaria, l'insegnamento di «Procedura civile e ordinamento giudiziario», così separando definitivamente la procedura civile dalla penale e facendo acquisire sempre più spazio all'ordinamento giudiziario[2]. L'insegnamento viene inserito

* Professore Emerito, già Ordinario di Diritto processuale civile, Università di Bologna, Accademia delle Scienze.

** Professore associato di Diritto processuale civile, Università di Bologna.

[1] Il presente scritto costituisce la versione più ridotta, con modifiche, del lavoro di F. Carpi, C. Rasia, *Il diritto processuale civile e la scuola bolognese*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.,* 2022, p. 389 ss.

[2] F. Cipriani, *Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936*), Milano, 1991, p. 15. In precedenza, come ci ricorda l'a., la legislazione universitaria piemontese, con

al terzo anno di giurisprudenza e diventa obbligatorio[3], in coppia con l'ordinamento giudiziario, in tutte le università del Regno fino alla riforma Gentile del 1923 e, per scelta delle singole università, fino al 1935 in cui viene trasformato in «Procedura civile», tramutato l'anno successivo nell'attuale «Diritto processuale civile», anno che segna anche la scomparsa dell'ordinamento giudiziario dall'elenco delle discipline obbligatorie[4].

2. I professori e i corsi attivati nella seconda metà dell'Ottocento: da Ceneri a Mortara

In questo contesto, nell'a.a. 1859/60, troviamo attivato a Bologna il corso di «diritto della procedura»: a tenerlo per supplenza è Giuseppe Ceneri (Bologna 1827 - ivi, 1898), incarnazione, per definizione dello storico bolognese Angelo Varni, della figura di «avvocato, studioso e politico»[5]. Consigliere dell'ordine di Bologna di cui è anche il primo presidente[6], Ceneri è docente di Diritto romano (Pandette); eccezionale risulta, dunque, la supplenza di «Diritto della procedura» per l'a.a. 1859/60, spiegabile per vicende interne della Facoltà bolognese. L'incarico è di svolgere un corso «trattando della procedura romana secondo i differenti sistemi»[7], un corso che secondo alcuni, Ceneri non tenne in quanto, nel novembre 1859, venne nominato giudice della Corte d'appello di Bologna[8].

Nel biennio successivo la cattedra di «Diritto della procedura» viene ricoperta, sempre per incarico, da un altro ordinario, anche questa volta di Pandette, Luigi Borsari (1804-1887) e quindi da Bartolomeo Zavatteri, per il decennio successivo (fino all'a.a. 1872/73): l'insegnamento è diventato dapprima di «Procedura civile e penale» e quindi, a seguito della menzionata riforma tabellare del 1865, di «Procedura civile e ordinamento giudiziario».

---

un r.d. 31 maggio 1848, prevedeva un insegnamento di «Procedura civile e criminale» e di «Teoria delle prove», poi fuse nel «Diritto giudiziario», che l'art. 51 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 (c.d. legge Casati) aveva poi trasformato in «Procedura civile e penale».

3 F.A. Genovese, *L'insegnamento dell'ordinamento giudiziario nelle facoltà di giurisprudenza dal 1859 ad oggi*, in *Dir. e giur.*, 1987, p. 787.

4 F.A. Genovese, *op. cit.*, pp. 793 ss. e 799 ss.; F. Dal Canto, *Ordinamento giudiziario e insegnamento universitario: le vicissitudini, una rapida panoramica e qualche spunto in prospettiva*, in *Foro it.*, 2007, c. 261 ss.

5 A. Varni, *Giuseppe Ceneri: l'avvocato, lo studioso, il politico*, Bologna, 2002, *passim*.

6 G. Berti Arnoaldi Veli, *Giuseppe Ceneri*, in A. Varni, *op. cit.*, p. 7, il quale ricorda che l'ordine al tempo contava 115 iscritti in una città di 90.000 abitanti.

7 Così nell'Annuario della Regia Università del 1859.

8 Secondo R. Bonini, *Giuseppe Ceneri. Dal diritto romano alla professione forense,* in A. Varni, *op. cit.*, p. 89 s., l'insegnamento di Procedura civile non è mai stato di fatto svolto dal Ceneri per la concomitante nomina in corte d'appello.

Gli succede nella cattedra fino al 1890 Gustavo Sangiorgi, avvocato e consigliere dell'ordine di Bologna, a testimonianza del fatto che, come successo col Ceneri, il legame tra l'ordine e la Facoltà di giurisprudenza era al tempo molto stretto[9].

Intanto, l'8 marzo 1882, otteneva la libera docenza in Procedura civile a Bologna un ventisettenne Lodovico Mortara (Mantova, 16 aprile 1855 - Roma, 31 dicembre 1936), uno degli studiosi che più hanno segnato la storia processuale italiana. A Mortara rimane per sette anni dall'a.a. 1882/83 fino all'a.a. 1888/89. Gli viene per lo più affidato un corso speciale in tema di esecuzione forzata, ad integrazione del corso ordinario.

Negli anni di libera docenza Mortara elabora importanti monografie: si pensi al *Lo Stato moderno e la giustizia* (Torino, 1885), dove si occupa pressoché totalmente ai problemi della giustizia ordinamentale, così come alle prime opere sul processo civile: *Alcune questioni di diritto e di procedura civile* (Mantova, 1885, nel quale l'a. raggruppa tutti i saggi che aveva scritto in quel momento), il *Commento al libro IV del Codice del Commercio* (Verona-Padova, 1885, monografia sulle azioni commerciali), *Dell'appello civile-Trattato* (Torino, 1885).

Negli ultimi anni bolognesi, tra il 1887 e il 1888, pubblica i due volumi del *Manuale della procedura civile* (Torino, 1887-1888) e il *Commentario del Codice delle leggi di procedura civile* (in 5 vol., Milano, 1889-1890), che rimarrà una pietra miliare della disciplina per moltissimi decenni. Fa parte della storia, che Mortara, dopo aver tenuto la cattedra all'Università di Napoli, forse deluso per non potersi trasferire all'Università di Roma, nel 1903, a 48 anni, lascia l'insegnamento ed entra in magistratura come consigliere di cassazione, per divenirne primo presidente, rimanendo alla Corte suprema per quasi ventuno anni[10].

Alla morte di Gustavo Sangiorgi nel 1890, la cattedra di procedura civile e ordinamento giudiziario passa a Giuseppe Manfredini che la copre per una decina d'anni, fino al 1902, anno della sua morte e dell'arrivo a Bologna di Giuseppe Chiovenda.

3. Giuseppe Chiovenda e la nascita del diritto processuale civile

Giuseppe Chiovenda (Premosello-Chiovenda, 2 febbraio 1872 - ivi, 7 novembre 1937), prima straordinario a Parma, prende servizio a Bologna il 1° gennaio 1903[11].

---

[9] Oltre a Ceneri, personaggio più emblematico del periodo, sono consiglieri accademici: Oreste Regnoli, presidente dell'ordine dal 1883 al 1885, docente di Diritto civile, preside della Facoltà, deputato nella VII-VIII-X-XIII legislatura; Gustavo Sangiorgi, Luigi D'Apel, Ernesto Diena Della Peruta, Alberto Calda, Gian Alessandro Stoppato, Giacomo Venezian.

[10] N. Picardi, *voce Mortara, Lodovico*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, Bologna, 2013, p. 1383 ss.

[11] Moltissimi gli scritti su Giuseppe Chiovenda, cfr. per una panoramica biografica, M. Taruffo, voce *Chiovenda, Giuseppe,* in *Dizionario biografico*, I, cit., p. 526 ss. Per il periodo bolognese, essenziale la lettura degli scritti della giornata chiovendiana tenutasi a Bologna il 3 febbraio 2003 in occasione dei cento anni della prolusione bolognese, tutti raccolti in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, p. 1098 ss., con

Il 3 febbraio, trentatré giorni dopo la presa di servizio, Chiovenda legge la prolusione su *L'azione nel sistema dei diritti*, probabilmente nell'aula V del palazzo Poggi, oggi sede centrale dell'Università in via Zamboni 33, aula che si affaccia sul cortile d'Ercole, al pari di quella ove Carducci teneva le sue lezioni e per questo oggi ne porta il suo nome[12].

Com'è stato ben detto da Vittorio Colesanti, la prolusione bolognese, e in generale tutta l'opera del Mastro piemontese, «si impone come un faro lucente per brillantezza, lo scintillio di forma e la densità di contenuto, tali da destare comunque l'ammirazione di chiunque»[13]. La prolusione, in seguito, sarebbe stata considerata il «manifesto» della nuova scienza processualcivilistica italiana. Chiovenda, evidentemente, rifletteva da tempo sul tema: è impensabile che la prolusione sia stata scritta solo per l'occasione, in quanto constava, grazie alle note e all'appendice, di una monografia di ben 128 pagine, che fu edita per i tipi di Zanichelli nello stesso 1903[14].

La prolusione esordisce con un elogio a Bologna e alla sua storia. Si legge, infatti: «Il diritto processuale di gran parte delle nazioni moderne è dovuto sostanzialmente a Bologna, come il diritto civile a Roma: perocché una autonoma trattazione sistematica dell'istituto del processo, quantunque con materiali in gran pare romani, fu, se non per la prima volta tentata, certamente consolidata negli scritti degli antichi giuristi che qui fiorirono».

Chiovenda abbandona la concezione tradizionale della procedura civile, che aveva dominato la dottrina italiana dell'Ottocento e secondo cui il processo si riduce ad una mera appendice del diritto privato, mettendone, invece, in evidenza il carattere pubblicistico. Come noto, con Chiovenda si è definitivamente affermato il fenomeno della «pubblicizzazione» del processo civile, giunto ormai all'apice con l'espressione «diritto processuale civile» Tale concezione pubblicistica muta sensibilmente il modo di configurare la funzione e lo scopo del processo, che non avrebbe più mirato alla sola definizione della lite, quale strumento di pacificazione sociale, ma si sarebbe tradotto in un mezzo atto a garantire la formazione di una decisione in vista dell'oggettiva attuazione del diritto sostanziale tra le parti.

Nella prolusione egli abbraccia la tesi dell'indipendenza e dell'autonomia del diritto di azione dal diritto sostanziale: egli non dubita che l'azione sussista solo se fondata, ritenendo, però, che non per questo debba essere confusa col diritto che ognuno possiede già prima di agire in giudizio[15].

---

scritti di E. Fazzalari, *Giornata Chiovendiana* (p. 1098 ss.), di F. Carpi, *Giuseppe Chiovenda professore a Bologna* (p. 1101 ss.); di V. Colesanti, *La prolusione bolognese di Chiovenda del 1903* (p. 1119 ss.); F. Cipriani, *Il 3 febbraio 1903 tra mito e realtà* (p. 1123 ss.); di M. Taruffo, *Considerazioni sulla teoria chiovendiana dell'azione* (p. 1139 ss.). Cfr. anche A. Proto Pisani, *Ricordando Giuseppe Chiovenda: le note alla «azione nel sistema dei diritti» del 1903*, in *Foro it.*, 2003, V, c. 61 ss.

[12] F. Carpi, *Giuseppe Chiovenda professore a Bologna,* cit., p. 1103.

[13] V. Colesanti, *La prolusione bolognese di Chiovenda del 1903*, cit., p. 1117.

[14] In questo senso, F. Carpi, *Giuseppe Chiovenda*, cit., p. 1103. La prolusione verrà pubblicata dapprima come volumetto singolo (G. Chiovenda, *L'azione nel sistema dei diritti*, Bologna, 1903, pp. 128) e l'anno successivo in apertura dei *Saggi* (Id., *Saggi di diritto processuale civile*, Bologna, 1904, p. 1 ss.).

[15] Scrive qualche anno dopo Vincenzo Simoncelli, nella sua valutazione per la promozione ad ordinario di Chiovenda a Napoli nel corso del 1905 (di cui abbiamo fatto menzione): «Le note di cui il

Quando approda a Bologna, Chiovenda è già un giurista maturo. Ed infatti, dopo poco più di due anni (il 9 marzo 1905), viene promosso qui ad ordinario e, lo stesso giorno, vince la cattedra a Napoli, dove si trasferisce prima di giungere successivamente a Roma.

4. L'insegnamento nei primi anni del Novecento: da Venezian a Cammeo

Nel 1905 la cattedra rimane vacante e viene ricoperta per incarico dal civilista Lamberto Ramponi (1865-1930), che tiene per incarico il corso di «procedura civile e ordinamento giudiziario» per cinque anni accademici.

Nel frattempo, nell'anno 1900, era tornato a Bologna, il triestino Giacomo Venezian (Trieste, 7 dicembre 1861 - Carso, 20 novembre 1915), libero docente di diritto civile ma che, come dice molto bene Paolo Grossi, non disdegna l'insegnamento di altre discipline giuridiche[16]. Ottiene infatti a Bologna l'incarico di «principi di diritto e di legislazione rurale» presso la Scuola superiore di agraria, di «legislazione rurale», di «pratica civile», materia che insegna per cinque anni accademici (dall'a.a. 1905-06 all'a.a. 1909-10), mentre Lamberto Ramponi tiene il corso principale di procedura.

Quello di Venezian è un seminario giuridico dalla libera frequenza, consistente negli esercizi pratici di diritto civile, che prevede l'indagine di taluni istituti e nozioni di diritto civile e quindi della loro applicazione pratica, anche nel processo[17].

Concluso l'incarico per pensionamento di Ramponi, la cattedra di procedura civile ed ordinamento giudiziario viene coperta da un quasi quarantenne Federico Cammeo (Milano, 20 luglio 1872 - Firenze, 17 marzo 1939), già ordinario a Padova.

L'insegnamento dopo quasi un decennio è finalmente coperto con un ordinario della materia. Ma Cammeo non è un processualista puro[18]. Egli dapprima libero docente di Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, diviene professore ordinario di Diritto amministrativo all'Università di Cagliari. Poi, probabilmente per desiderio di ritornare in continente, si presenta al concorso di Procedura civile a Padova che vince grazie agli studi sulla giustizia amministrativa e, in particolare, al *Commentario alle leggi sulla giustizia amministrativa.* Cammeo diventa quindi processualista e da ordinario di Procedura civile ed ordinamento giudiziario, tiene la cattedra prima a Padova e dal 1912

saggio [la prolusione] abbonda contengono altre preziose monografie su argomenti eleganti, come la nota 7ª sul concetto del procedimento esecutivo; e la nota 8ª sul concetto di giurisdizione; la nota 68 sulle azioni dichiarative: nelle quali il Chiovenda condensa storia, dottrina e critica col solido magistero». V. il doc. 1906 in F. Cipriani, *Storie di processualisti*, cit., p. 474.

16 Cfr. P. Grossi, voce *Venezian, Giacomo*, in *Dizionario biografico*, II, cit., p. 2029 ss.

17 Come fu scritto in occasione della commemorazione della morte del Venezian, *La morte del prof. Giacomo Venezian caduto in una ricognizione sul campo di battaglia*, in *L'avvenire d'Italia*, 24 novembre 1915.

18 Vedi maggiori approfondimenti in F. Cipriani, *Scritti in onore dei patres*, Milano, p. 193 ss.; B. Sordi, voce *Cammeo, Federico*, in *Dizionario biografico*, I, cit., p. 398 ss.

a Bologna. È in questo periodo che vengono pubblicate le *Lezioni di procedura civile* (Padova, 1910, ristampata a Padova nel 1992, con prefazione di F. Cipriani), le quali, tuttavia, non sono state redatte da Cammeo di persona ma da due studenti da lui incaricati. Come è stato detto, l'autore preferisce non impegnarsi più del necessario, «non per incapacità, bensì, per conservare intatta la propria identità di amministrativista e per non invadere oltre misura il campo altrui»[19].

Ben presto, nel 1915, dopo aver insegnato Procedura per quattro anni, ripasserà, per trasferimento interno, a Diritto amministrativo, materia cui preferì dedicarsi e dove primeggiò.

5. Enrico Redenti e l'inizio della Scuola processualistica bolognese

A metà del 1915 la cattedra di Procedura di Bologna è vacante per il passaggio di Cammeo al Diritto amministrativo. A fare domanda questa volta è Enrico Redenti (Parma, 15 dicembre 1883 – Bologna, 1° gennaio 1963).

È estremamente difficile in poche pagine, e non vi è qui intenzione, ripercorre tutto l'*iter* scientifico di Redenti oggetto di più approfonditi lavori cui si rinvia[20]. Note sono le caratteristiche dell'opera scientifica del Redenti: le interazioni fra diritto e processo, il procedere per gradi con metodo induttivo nell'osservazione della realtà, com'è stato detto da più parti, con spirito galileiano, la sensibilità ad un tempo per la storia del fenomeno esaminato, l'attenzione per i profili di organizzazione giudiziaria. È proprio durante il periodo bolognese di Redenti (nell'a.a. 1935/36) che, per decisione ministeriale, il corso allora di «Procedura civile e ordinamento giudiziario» assume il nome attuale di «Diritto processuale civile».

Un'occhiata ad alcune date può aiutare a comprendere meglio l'evoluzione e la continuità del pensiero di Redenti. Consegue nel 1904 la laurea *cum laude*, discutendo una tesi su *I magistrati del lavoro* con Vincenzo Simoncelli presso la Facoltà romana, ove si forma anche con maestri come Vittorio Scialoja e Cesare Vivante. Nel 1905 pubblica il *Contratto di lavoro nella giurisprudenza dei probiviri*[21], il 1906 è l'anno di edizione

[19] Così, F. Cipriani, *op. ult. cit.*

[20] Cfr. T. Carnacini, *La vita e le opere di Enrico Redenti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1961, p. 1 ss.; Id., *Enrico Redenti nel centenario*, ivi, 1983, p. 769; E. Fazzalari, *Enrico Redenti nella cultura giuridica italiana*, in *Riv. dir. proc.*, 1963, p. 362 ss.; E. Grasso, *Metodo giuridico e scienza del processo nel pensiero di Enrico Redenti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1985, p. 24 ss.; G. Auletta, *Gli studi di diritto sostanziale di Enrico Redenti*, ivi, 1985, p. 1 ss.; U. Romagnoli, *Un giurista liberal-democratico e il diritto dei probiviri*, ivi, 1985, p. 49 ss.; F. Caprioli, *Redenti giurista empirico*, Introduzione alla ristampa del *Massimario della giurisprudenza dei probiviri* (Roma, 1906), a cura di Umberto Santarelli, Torino, 1992; F. Cipriani, *Alla scoperta di Enrico Redenti (e alle radici de codice di procedura civile)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, p. 75 ss.; F. Carpi, *Enrico Redenti: dal «Massimario» al «diritto processuale civile»*, ivi, 1994, p. 387 ss. (relazione svolta all'Accademia dei Lincei il 22 gennaio 1994); C. Vellani, voce *Redenti, Enrico*, in *Dizionario biografico*, II, cit., p. 1665 ss.

[21] In *Riv. dir. comm.*, 1905, I, p. 356 e in *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, II, Milano, 1962, p. 541 ss.

del *Massimario della giurisprudenza dei probiviri* (Roma, 1906), nel 1907 esce il lungo studio storico sulla *Pluralità di parti nel processo civile (diritto romano)*[22]. L'8 marzo 1907 ottiene l'incarico di procedura civile nella libera Università di Camerino, ove insegna anche diritto commerciale; nel 1908, venticinquenne, consegue a Roma la libera docenza in Procedura civile e il 25 maggio dello stesso anno viene promosso straordinario da una commissione composta da Simoncelli, Chiovenda e Alfredo Rocco. Da Camerino il Redenti passa alla fine del 1909 a Perugia come straordinario di Procedura civile e ordinamento giudiziario e con l'incarico di Istituzioni di diritto privato. Qui resta appena un anno perché in data 16 gennaio 1911 viene chiamato, a seguito di concorso, all'Università di Parma, presso la quale consegue l'ordinariato dal 1° luglio 1915[23].

Nel 1911 vede la luce la monografia *Il giudizio civile con pluralità di parti*[24] e poi ancora nel 1910 pubblica la voce *Fideussione* per il *Dizionario pratico di diritto privato*[25], ritenuta esemplare da Auletta nella sua relazione in occasione del centenario della nascita di Redenti[26]. È del 1912 *Frammenti* da *La prova della data riguardo ai terzi*, di cui prepara in veste monografica la prima parte nel 1915[27].

Appena conseguito l'ordinariato a Parma nel 1915, a fine dello stesso anno, vista la vacanza della cattedra di Procedura civile a Bologna, presenta domanda alla Facoltà di Giurisprudenza di Bologna. A Bologna resta fedele per il resto della vita, declinando gli inviti a Napoli e a Roma, salvo assumere l'incarico di Diritto commerciale presso l'Università Bocconi di Milano.

Redenti ricopre ininterrottamente la cattedra di Diritto processuale civile a Bologna fino al collocamento fuori ruolo a novembre 1954, proseguendo l'attività didattica anche oltre e fino al definitivo collocamento a riposo, avvenuto il 1° novembre 1959, anno in cui si registrano poco meno di un migliaio di studenti iscritti e un centinaio di laureandi. Ottiene l'emeritato il 30 gennaio 1960.

Nel corso degli anni è sempre molto attivo nei ruoli universitari. È tra i membri dell'Ateneo che, consci delle nuove esigenze dello studio e dell'insegnamento, si adoperano perché accanto alla biblioteca giuridica venga costituito un Istituto di applicazione forense dove laureandi e laureati possano assistere ad esercitazioni e seminari di accompagnamento ai corsi principali. Dal 1928 fino al collocamento a riposo nel 1959,

[22] In *Arch. giur.*, 1907, p. 3 ss. e in *Scritti e discorsi giuridici*, cit., I, p. 5 ss.

[23] Cfr. T. Carnacini, *La vita e le opere di Enrico Redenti*, cit., p. 11.

[24] Ristampato, con *Prefazione*, nella collana della Fondazione Calamandrei, Milano, 1960.

[25] In *Dizionario pratico di diritto privato*, diretto da Scialoja, De Ruggiero e Bonfante, III/1, Milano, 1923, p. 118 ss. e in *Scritti e discorsi giuridici*, cit., II, p. 137 ss.

[26] G. Auletta, *Gli studi di diritto sostanziale di Enrico Redenti*, cit., p. 1 ss.

[27] In *Scritti e discorsi giuridici*, cit., II, p. 233 s., vi è menzionato un volume pubblicato l'edizione provvisoria, Roma, 1915. Redenti annota, ivi: «La composizione tipografica andò perduta per vicende belliche, I frammenti attuali sono ricavati da bozze rivedute e corrette dopo la guerra 1919) per una edizione definitiva, che poi non ebbe seguito». Oggi, in realtà una copia del libro è stata recuperata ed è presente in copia fotostatica che viene conservata presso la Biblioteca giuridica A. Cicu dell'Università di Bologna.

ne è direttore e vi ricopre anche l'insegnamento di diritto processuale civile. L'Istituto prenderà poi il suo nome sotto la successiva direzione di Tito Carnacini.

Ricopre per anni il ruolo di consigliere di amministrazione dell'Università ed è anche Rettore: in realtà per due mesi soltanto dal 31 agosto al 28 ottobre 1943, dopo Alessandro Ghigi, sebbene non ne assuma né ne eserciti di fatto l'ufficio, a seguito degli avvenimenti accaduti dopo l'armistizio di Cassibile dell'8 settembre di quell'anno.

Come detto, nonostante il collocamento fuori ruolo nel novembre 1954, per volontà della Facoltà, Redenti continua a ricoprire l'incarico di direttore dell'Istituto di applicazione forense e ad insegnare a Giurisprudenza tenendo una serie di conferenze collegate al corso ufficiale di Diritto processuale civile[28].

Sotto il profilo scientifico, nel 1932 scrive le dispense litografate del *Corso di procedura civile ed ordinamento giudiziario* e *I profili pratici del diritto processuale civile* (Milano, 1938)[29].

Il Redenti, già dopo qualche anno dall'inizio effettivo dell'insegnamento presso l'Università di Bologna, apre uno studio d'avvocato, poi, nel dopoguerra, sito in via Guerrazzi[30].

Enrico Redenti non era solo un avvocato, era un grande avvocato, è consigliere dell'ordine e riveste la carica di presidente per cinque mandati. È anche membro del Consiglio nazionale forense[31].

Il Redenti partecipa anche ai lavori preparatori per il nuovo codice di procedura civile. Fa parte nel tempo di diverse commissioni e sottocommissioni cui viene affidata la preparazione del nuovo codice di procedura civile, che arriverà però solo nel 1940 sotto la guida del Guardasigilli Dino Grandi. Sarà questi, di origine imolesi, a sceglierlo ritenendolo tra i maggiori studiosi dell'epoca, come «iscritto al partito fascista ma di spirito indipendente», come lo definì lo stesso Grandi[32].

Assieme ai maggiori giuristi dell'epoca (Piero Calamandrei, Francesco Carnelutti e il magistrato Leopoldo Conforti), sarà il motore del testo del codice di procedura civile

[28] Conferenze in materia di azione esecutiva, impugnazioni, arbitrato e arbitramento.

[29] I *Profili pratici del diritto processuale civile* conosceranno edizioni reiterate nel manuale di *Diritto processuale civile* (Milano, 1947-1950), che subirono diversi aggiornamenti a cura di Tito Carnacini e Mario Vellani fino all'edizione del 2005 uscita col titolo E. Redenti-M. Vellani, *Lineamenti di diritto processuale civile*, con un'appendice di aggiornamento nel 2006.

[30] Egli si avvale di uno staff ragguardevole di avvocati: Angiola Sbaiz, Vittorio Fratta, Federico Masé Dari, tutti di grande spessore. Tito Carnacini era pur presente, ma si era dedicato moltissimo all'insegnamento e alla scuola, tanto che era passato a «tempo pieno» alla fine della carriera. In brevissimo tempo si trova sommerso da un importante carico di lavoro che affronta con eccezionale dedizione. Cfr. T. Carnacini, *La vita e le opere di Enrico Redenti*, cit., p. 15.

[31] Su Enrico Redenti avvocato, vedi il bel libretto di A. Legnani Annichini, *Pagine sparse sull'avvocatura*, a cura della Fondazione Enrico Redenti e della Fondazione forense bolognese, S. Giovanni in Persiceto, 2021, *passim*.

[32] Cfr. *funditus* l'ampia autobiografia di Grandi in D. Grandi, *Il mio paese. Ricordi autobiografici*, Bologna, 1985, p. 477 ss., spec. p. 487 che fu guardasigilli dl 1° agosto 1939 al 25 luglio 1943 e che probabilmente conosceva Redenti di persona anche perché avvocati iscritti al medesimo foro e nella corrispondenza usavano il «tu».

adottato nel 1940, dopo ben 16 progetti di riforma, il secondo dall'unità d'Italia, dopo quello del 1865[33].

Dopo la promulgazione del codice, Redenti rivolge la sua attenzione ai commenti al nuovo testo. Provvede alla scrittura di un esaustivo ed approfondito *Trattato sulla giustizia civile* mai giunto a compimento (pubblicato solo in parte ove si occupa dell'evoluzione legislativa e delle norme sulla giurisdizione e competenza), ed accantonato in favore dei tre volumi, successivamente pubblicati, del manuale di *Diritto processuale civile*[34].

Nel frattempo, all'attività scientifica e professionale, accompagna anche l'attività congressuale e associativa. Organizza nel gennaio del 1947 con Calamandrei a Firenze un convegno sulla riforma del diritto processuale civile, ma per una «improvvisa indisposizione» non vi può partecipare[35]. Sempre in quella occasione, però, viene costituita l'*Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile*, della quale egli assume dopo poco la presidenza.

Nel medesimo anno, Redenti, insieme ad Antonio Cicu, fonda a Bologna la *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, di cui i due sono i primi direttori, insieme ai commercialisti Tullio Ascarelli e Walter Bigiavi. I rapporti tra i direttori vanno ben presto incrinandosi[36] e nel 1955 Bigiavi lascerà la *Trimestrale* e fonderà la *Rivista di diritto civile*.

Redenti è scienziato noto sia in Italia che all'estero: viene insignito nel 1955 della medaglia d'oro dei benemeriti della scuola della cultura e dell'arte; nel 1957 riceve il diploma al merito della Repubblica italiana, viene a far parte dell'Accademia nazionale dei Lincei e della Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna e di altre numerose accademie italiane e straniere. È vicepresidente del comitato scientifico dell'Istituto internazionale di scienze amministrative di Bruxelles. Per merito di guerra ottiene l'onorificenza di cavaliere della Legion d'onore.

Con Enrico Redenti nasce a Bologna una scuola, quella di diritto processuale civile.

---

[33] Lo ricorda F. Cipriani, *Piero Calamandrei e la procedura civile. Miti leggende interpretazioni e documenti*, 2ª ed., Napoli, 2007, p. 110.

[34] *Diritto processuale civile*, 1ª ediz. in due volumi (il secondo in tre puntate), Milano, I, 1947, II, 1947; II, 1949-1951; 2ª ediz. in tre volumi, Milano, I, 1952, II, 1953, III, 1954. Tale manuale riceve il benestare oltreoceano: viene tradotto in lingua spagnola a Buenos Aires ed è accompagnato da un esplicito riconoscimento contenuto nella prefazione a cura di Alcalà Zamorra y Castillo: *Derecho procesal civil*, traduzione di Santiago Sentis Melendo e Marino Ayerrà Redìn, Buenos Aires, 1957.

[35] C. Furno, *Il convegno degli studiosi del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1947, p. 66.

[36] F. Cipriani, *Alla scoperta di Enrico Redenti*, cit., p. 116 aggiunge a proposito della fondazione della *Rivista Trimestrale* che «sono sicuro che Redenti ci stava pensando (per lo meno) dal 1924, come è dimostrato dal fatto che i quattro direttori non erano tutti sullo stesso piano: il responsabile, infatti (ma forse dovrei dire ovviamente) era lui, troppo grande per essere un semplice direttore. Da notare che in fondo all'annata del 1948 fu precisato, chissà perché, che i proprietari erano Redenti e Cicu». L'articolo di Walter Bigiavi, condirettore della rivista, che porterà alla rottura è titolato *Scritti quasi-giuridici in onore di me stesso compiendosi il mio cinquantesimo anno* (in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1954, p.186-201).

6. Tito Carnacini processualista e rettore

Alla cattedra di Redenti succede Tito Carnacini (Bologna, 29 giugno 1909 - Forte dei Marmi, 26 settembre 1983)[37], di cui costituisce l'allievo prediletto.

Si laurea *cum laude* nel 1930 con quest'ultimo presso l'Università di Bologna e consegue nella stessa la libera docenza in Diritto processuale civile nel 1934. Viene incaricato ad Urbino dal 1934 al 1937 e, nel 1938, vince il concorso a cattedra in Diritto processuale civile. Tra il 1937 e il 1939 è titolare di cattedra presso l'Università di Ferrara e poi fino al 1949 a Modena, ove ricopre le funzioni di preside della Facoltà di Giurisprudenza. Viene poi definitivamente chiamato a Bologna prima alla cattedra di Diritto del lavoro e, solo nell'a.a. 1954/55, a quella di Diritto processuale civile, dopo la messa fuori ruolo di Redenti.

Carnacini è da allora titolare della cattedra di Diritto processuale civile ininterrottamente a Bologna fino all'a.a. 1978/79, continuando ad insegnare come fuori ruolo anche successivamente e fino all'anno della sua morte.

Collabora con la commissione incaricata di redigere il nuovo codice di procedura civile assieme al suo Maestro. In quegli anni è giovane ufficiale di marina distaccato proprio a Roma presso il Ministero della giustizia. Gli anni sono difficili, ma egli ritiene di portare il suo contributo tecnico, al pari di più anziani Maestri come Carnelutti, Calamandrei e lo stesso Redenti. Grazie anche a Carnacini il libro terzo del codice sull'esecuzione forzata viene confezionato con apprezzato tecnicismo[38].

Alle riforme ritornerà nei successivi quarant'anni. Nel 1947 pubblica un volumetto su *Relazione sulla riforma di procedura civile* (Modena, 1947), che egli redige come preside modenese. All'Accademia dei Lincei, di cui è membro, presenta il progetto di riforma della fine degli anni '70, a cui partecipa come presidente della sottocommissione sull'esecuzione forzata e i procedimenti speciali.

Il Carnacini ha di fatto impegnato la sua vita per la cultura e l'Università. Qui si inseriscono due aspetti peculiari della personalità di Carnacini: la passione per l'insegnamento e l'impegno di organizzatore di cultura. Uomo di cultura, ha saputo organizzarla attraverso la *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* (di cui sarà direttore dopo Redenti e fino alla morte), l'*Associazione fra gli studiosi del processo civile* di cui sarà presidente per molti anni, segretario del Comitato promotore dell'Istituto internazionale

[37] F. Carpi, voce *Carnacini, Tito*, in *Dizionario biografico*, I, cit. p. 453; *Ricordi* di U. Romagnoli, F. Carpi, G. Ghezzi, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, p. 1222 ss.; M. Vellani, *Tito Carnacini processualista*, ivi, 1984, p. 633 s.; G.F. Mancini, *Il liberale Tito Carnacini*, ivi, p. 625 ss.; F. Carpi, *Tito Carnacini processualista e rettore*, ivi, 2007, p. 371 ss.; U. Romagnoli, *Tito Carnacini e il diritto del lavoro*, ivi, 2007, p. 380 ss. Di recente l'opera collettanea di F. Carpi, P. Biavati, E. Zucconi Galli Fonseca, C. Rasia, *Tito Carnacini. Il Maestro, lo studioso, il Rettore*, Bologna, 2024, edita nella collana dei Grandi giuristi bolognese del secondo Novecento.

[38] È lo stesso T. Carnacini, *Ricordo di tre magistrati*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1963, p. 1273, a ricordare la sua partecipazione ai lavori della commissione, su indicazione di Redenti. Vedi anche F. Carpi, *Tito Carnacini processualista e rettore*, cit., p. 375.

di diritto processuale (poi divenuta *Associazione internazionale di diritto processuale*). Ha creato intorno a sé un cenacolo di giovani, due importanti scuole, di diritto processuale civile e di diritto del lavoro, come diremo poco innanzi.

È però anche uomo delle istituzioni: preside a Bologna dal 1965 al 1968, poi di nuovo, quando è fuori ruolo dal 1982 alla scomparsa.

Merita poi un breve cenno, la figura di Carnacini rettore dell'Ateneo bolognese, ufficio che ricopre dal 1968 al 1976, negli anni della contestazione studentesca[39]. Nel 1972 viene anche eletto come presidente della conferenza permanente dei rettori. Gli anni di rettorato del Carnacini sono senz'altro anni difficili, trovatosi di colpo ad affrontare una rivolta dissolvente, di proporzioni, durata e profondità inattese e gravissime, un attacco a fondo alla istituzione universitaria. Carnacini decide di non ritirarsi, accettando di governare proprio ed allora, in una situazione tanto diversa da quella in cui era cresciuto.

È nota la «chiarezza del pensiero» e l'«approfondimento» del Carnacini, frutto del suo studio severo. Carnacini è, invero, conscio della sua qualità di comunicatore cui dedica tutto il suo impegno, non solo nelle lezioni del corso base, mai trascurato, ma anche nei seminari avanzati del lunedì sera presso l'Istituto di applicazione forense, di cui è direttore, come detto, dopo Enrico Redenti.

Tutte le opere del Carnacini si distinguono per un loro singolare pregio e per aver inciso significativamente e contribuito a dare un volto al diritto positivo, assicurando così all'autore un autorevole posto nella scienza del diritto. L'opera si contraddistingue per il gusto dell'indagine storica e l'attenzione agli ordinamenti stranieri, nonché un «redentiano senso del concreto»[40], sempre presente nei suoi studi giuridici[41].

Muore il 26 settembre 1983, dieci giorni dopo essere tornato dal congresso internazionale di Würzburg, che divenne noto per aver consolidato la globalizzazione della *Associazione Internazionale di diritto processuale*, cui Carnacini aveva sempre fermamente creduto e dove la comunità di colleghi lo accolse e lo festeggiò. Fu in quell'incontro, cui partecipò attivamente (insieme a Federico Carpi) svolgendo due interventi in tedesco – lingua che conosceva molto bene – ove i membri dell'Associazione decisero di abbandonare il nome «Organizzazione» e al tempo stesso di nominare Mauro Cappelletti presidente, Marcel Storme segretario generale esecutivo, e Walther Habscheid e Vittorio Denti segretari generali.

Non c'è dubbio che il germe dell'internazionalizzazione sia stato gettato da Carnacini, che molto teneva a quella dimensione.

[39] Vedi l'articolo di S. Maldini, *Il rettore degli anni difficili. Tito Carnacini*, sulle colonne de *Il Resto del Carlino* del 17 novembre 1976.

[40] F. Carpi, *Tito Carnacini processualista e rettore*, cit., p. 374.

[41] M. Vellani, *Tito Carnacini processualista*, cit., p. 634. V., sull'influenza del maestro Redenti sull'opera di Carnacini, spec. p. 643.

7. La Scuola bolognese

Al di là degli ora menzionati meriti scientifici, è opportuno ribadire, come già accennato, due aspetti della multiforme personalità di Tito Carnacini.

La prima riguarda la sua attività di rettore, amministratore di una grande Università in un periodo difficile.

Scrive molto bene Federico Mancini[42]: «con gli studenti – e Dio sa se gli costò – s'impose quindi di trattare sempre. Cortese per quanto essi erano ruvidi, duttile nell'aggirare le intransigenze, il suo costante obiettivo fu capire quali bisogni materiali e quali rivendicazioni di libertà si nascondessero dietro il loro balbettio ideologico; e poi ottenere che, per vedere appagati quei bisogni o riconosciuti quei diritti (buone mense, locali per riunioni, ecc.), i suoi interlocutori lasciassero vivere l'Università». Ed ancora: «certo che amò l'Università e che per risparmiare umiliazioni ai suoi uomini o per salvarne suppellettili e libri avrebbe venduto l'anima».

In effetti, finché esercitò le funzioni di guida, nulla di grave e irreparabile accadde. Solo durante il mandato del suo successore si verificò la morte di uno studente e l'arrivo dei carri armati in via Zamboni.

Carnacini non l'avrebbe mai permesso.

Il secondo aspetto che vogliamo qui sottolineare fu il singolare fascino che esercitò sui giovani, creando e curando la scuola, mai trascurata, non certo per impegni professionali, praticamente abbandonati, ma per il governo universitario per il quale non mancò mai a quel singolare cenacolo che fu la sua rivista, con le riunioni serali allo studio Redenti di via Guerrazzi.

Oppure nei seminari del lunedì, alle cinque del pomeriggio, all'Istituto di applicazione forense «E. Redenti» ai quali di rado non partecipava.

Abbiamo visto che Tito Carnacini fu chiamato a Bologna alla cattedra di diritto del lavoro, quando ancora Redenti insegnava il diritto processuale civile.

Ed egli si accostò alla disciplina «*non tamquam transfuga sed tamquam explorator*»[43].

E nel diritto del lavoro creò una delle scuole più importanti in Italia e in Europa, prima con Federico Mancini, poi con Giorgio Ghezzi, Umberto Romagnoli, Luigi Montuschi; poi ancora con Franco Carinci; per poi svilupparsi con allievi più giovani come Piergiovanni Alleva, Marcello Pedrazzoli, Guido Balandi, Marco Biagi, Luigi Mariucci.

E questo scrivendo poco della materia, ma insegnando molto agli studenti e a coloro che a lui si rifacevano per avere suggerimenti o revisioni di lavori scientifici.

Poi certo al diritto processuale civile dedicò il suo maggior impegno, fin da quando a Modena lo seguì Mario Vellani e poi Franco Lancellotti.

---

[42] G.F. Mancini, *Il liberale Tito Carnacini*, cit., p. 625 ss. spec., pp. 630-631.

[43] Lo ricorda bene G. Ghezzi nella commemorazione letta al consiglio della Facoltà bolognese di giurisprudenza il 3 ottobre 1983, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, cit., p. 1225 ss.; si veda anche G.F. Mancini, *op. loc. ultt. citt.*

A Bologna trovò un allievo, che sarebbe stato destinato a proseguire la scuola di Redenti, per la sua capacità fuori dal comune, e cioè Angelo Gualandi, mancato appena trentaduenne il 17 maggio 1965, dopo aver conseguito la libera docenza ed acquisito il primo incarico in Ancona[44].

Scomparso Angelo Gualandi, la cattedra spettò giustamente a Mario Vellani, prima a Macerata, poi a Bologna, infine a Modena (nonostante la contrarietà del Maestro), dove divenne anche Rettore.

Poi Angelo Bonsignori e Raffaele Poggeschi, passati attraverso la funzione di professori aggregati.

Poi ancora Federico Carpi e successivamente Domenico Borghesi.

Luigi Persico, nel frattempo, aveva scelto la magistratura e Guido Pini era mancato, ancor giovane, funzionario della Regione Emilia-Romagna.

Dopo di loro e per loro impulso la scuola è proseguita con Gian Franco Ricci, Paolo Biavati, Elena Zucconi Galli Fonseca, Andrea Graziosi, Michele Lupoi; e poi ancora Lea Querzola, Carlo Rasia, Brunella Brunelli, Caterina Arrigoni, Giulia Canella e tanti altri. A Modena Carlo Vellani.

Non è il caso di menzionare qui la produzione scientifica della scuola, perché essa si arricchisce di giorno in giorno, anche sulle pagine della *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, che prosegue puntuale come una delle più prestigiose riviste giuridiche italiane, nel ricordo, mai affievolito, dei fondatori e del rifondatore.

[44] E basta leggere le commosse parole con le quali il maestro ricordò l'allievo, per comprendere quanto egli tenesse ai giovani ritenuti di valore; T. Carnacini, *Angelo Gualandi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1965, p. 737 s.

L'insegnamento della Procedura penale nell'Università di Bologna (1861-1988)

*Renzo Orlandi**

1. Premessa: Vicende di una disciplina

La procedura penale è una disciplina recente. Risulterà dalla storia raccontata nella parte seconda di questo scritto quanto sia risultato faticoso il percorso che la porta ad essere coltivata come materia autonoma di insegnamento.

L'interesse per il processo penale come fenomeno sia reale sia normativamente regolato è antico. Facile immaginarlo e assumerlo come dato. La prima cattedra bolognese di *Ius criminale,* assegnata nel 1509 a Ippolito Marsilii, copriva, a ben vedere, la materia oggi ricompresa nella dicitura *Procedura penale.* I grandi criminalisti cinque-seicenteschi (Giulio Claro, Prospero Farinacci, Egidio Bossi, Tiberio Deciani, Benedikt Carpzov) consumavano le loro giornate studiando le modalità procedurali che legittimavano la condanna, più che i reati che ne costituivano l'occasione. Tuttavia, l'invito dal quale trae spunto questo scritto è più modesto, perché abbraccia un periodo della modernità: quello che va dall'unità d'Italia al 1988 (anno del Novecentenario dell'*Alma Mater*, ma anche anno della approvazione del codice di procedura penale (primo codice dell'Italia repubblicana, si disse all'epoca, nella speranza che non restasse l'unico).

Escono pertanto dalla nostra cronologia sia gli insegnamenti di epoca pre-unitaria, sia quelli dell'ultimo trentennio, nel quale la disciplina si è andata consolidando, ramificandosi in una considerevole quantità di insegnamenti complementari al corso istituzionale, resi opportuni dal mutato contesto politico-costituzionale (progressiva compenetrazione fra diritto statuale e normative euro-unitarie e internazionali), oltre che dalla accresciuta importanza pratica di taluni settori dell'esperienza penalistica (esecuzione penale, giustizia penale riparativa, perseguimento penale delle persone giuridiche) e dalla espansione del controllo sociale con modalità amministrative che esigono spesso l'intervento dell'autorità giudiziaria penale (immigrazione, prevenzione *ante-delictum*).

* Professore ordinario di Procedura penale, Università di Bologna.

Nel lasso di tempo preso a misura di questo contributo, la *Procedura penale* (strettamente intesa) è sempre stata oggetto di insegnamento accademico corrispondente all'attuale corso istituzionale. Inizialmente, le lezioni furono affidate ai cultori della procedura civile, perché si privilegiavano gli elementi comuni alle due tipologie procedurali. Successivamente, quando il profilo contenutistico prevalse su quello giudiziario-ordinamentale del fenomeno esaminato, toccò ai penalisti occuparsi del processo penale.

Val la pena segnalare che in alcune realtà straniere a noi vicine per affinità giuridico-culturale e con noi facilmente comparabili, la didattica accademica della Procedura penale ricorda il nostro passato. In Spagna moderna, ad esempio, dove le discipline processuali sono nate sul terreno della pratica forense, essa viene insegnata da docenti abilitati anche all'insegnamento della *Procedura civile*: *Derecho procesal* è concetto di genere che include le due procedure. In Germania, lo *Strafprozessrecht* viene insegnato da docenti abilitati anche nello *Strafrecht*. In Italia, come detto la *Procedura penale* si è staccata dal *Diritto penale*, ad imitazione della *Procedura civile* che si è staccata dal *Diritto civile*. Senonché, mentre la separazione delle due discipline civilistiche ha un senso, perché le norme del diritto civile trovano amplissima applicazione anche fuori del processo, la separazione fra *Diritto penale* e *Procedura penale* appare più problematica, perché le norme penali vivono essenzialmente solo nel processo e in funzione di esso. Questo isolamento disciplinare espone pertanto il processualista ad approfondire solipsisticamente i propri temi, ignaro dei risultati raggiunti dalla scienza penalistica. Reciprocamente, il penalista rischia di fermare la propria attenzione sui classici temi della penalità (struttura del reato, sanzione) trascurando o marginalizzando come insignificante quell'accidente (necessario) che è il processo penale.

2. Il ventennio successivo all'Unità d'Italia

Nell'arco temporale considerato (1861-1988) la *Procedura penale* è sempre comparsa, con questa dicitura, nei piani-studio della Facoltà giuridica bolognese. Tuttavia, per un periodo lungo quasi ottant'anni non ha avuto il rango di insegnamento autonomo. Abbinata inizialmente alla *Procedura civile* e, successivamente, al *Diritto penale*, solo nel 1938 diventerà disciplina obbligatoria, autonoma dal diritto penale. Anche dopo tale anno, tuttavia, a insegnarla saranno per molto tempo ancora i penalisti, quasi in tutte le Università italiane e certamente, nella Università bolognese, dove il primo processualista "puro" (non proveniente dalla carriera accademica dei penal-sostanzialisti) approderà soltanto nel dicembre 1963.

In altre parole, per più di un secolo (a partire dal 1861) la Procedura penale è stata insegnata da docenti specializzati principalmente in altre discipline, tradizionalmente considerate più importanti: la *Procedura civile* da un lato e il *Diritto penale* dall'altro.

Nei paragrafi che seguono, l'illustrazione delle sorti accademiche della *Procedura penale* terrà conto dei singolari abbinamenti con le accennate discipline. Con riguardo ai docenti bolognesi avvicendatisi dal 1861 al 1963 su cattedre intitolate anche alla

Procedura penale ci si limiterà quindi a evidenziare i contributi dati alla ricerca e all'insegnamento processualistici.

Per illustrare la nostra storia conviene partire dal regio decreto 14 settembre 1862 (Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia), contenente il Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza, il cui art. 4 elencava *Procedura civile e procedura penale* fra gli insegnamenti obbligatori. Nell'Italia da poco unificata vigeva ancora la codificazione processuale preunitaria del 1859. La manualistica processualistica era pertanto quella piemontese con autori quali Federigo Sclopis e Matteo Pescatore.

Dal 1862 al 1864, la cattedra bolognese di *Procedura civile e procedura penale* è affidato a Bartolomeo Zavateri, uno studioso con chiara propensione per il "diritto giudiziario civile", come usava dire all'epoca. Ne è dimostrazione il manuale da lui pubblicato nel 1867 dal titolo *L'ordinamento giudiziario e la giurisdizione civile* (Società tipografica pistoiese), dove abbondano rifermenti ai citati autori piemontesi e a letteratura francese.

Nel 1865 l'ordinamento didattico della facoltà giuridica subisce una modifica che assegna al penalista l'insegnamento della Procedura penale, associando la Procedura civile all'ordinamento giudiziario. È una modifica che – salvo qualche isolata parentesi, come si vedrà – durerà a lungo: di fatto, per un intero secolo. Docente di Diritto penale, in quel periodo, è il friulano Pietro Ellero, di formazione padovana, cittadino austriaco che optò per l'Italia, acquisendo nel dicembre 1860 la cittadinanza dal re di Sardegna. Il magistero bolognese di Ellero durerà circa vent'anni, fino al 1880. Anni fecondi nei quali darà prova di impegno civile, fondando una rivista politicamente molto schierata (*Giornale per l'abolizione della pena di morte*, 1861-1865) e, qualche anno più tardi (1868), l'*Archivio giuridico,* prima rivista giuridica dell'Italia unita (tuttora edita), per la quale redigerà il *Manifesto* programmatico che apre il primo fascicolo.

Stando agli scritti pubblicati, il suo interesse per la procedura penale riguarda principalmente le tematiche probatorie e i percorsi del convincimento giudiziale. Nel secondo dei due volumi che compongono i suoi *Trattati criminali* pubblicato a Bologna nel 1875[1] spicca una lunga dissertazione sulle prove, quasi una monografia lunga circa 200 pagine[2]. Ellero vi affronta il difficile tema dell'indizio e della valutazione giudiziale, con frequenti riferimenti, anche critici, a Bentham e al suo "regolo immaginato per determinare numericamente i gradi di persuasione" del giudice. La sua teoria probatoria risente ancora dell'influenza esercitata dalle diverse tipologie criminose sul conoscere giudiziale. Il giudice, come soggetto percipiente, è immaginato come soggetto razionale, della cui imparzialità non si dubita. Come tale, è al centro del fenomeno probatorio: conosce i fatti direttamente, tramite i propri sensi, oppure affidandosi al racconto altrui. Riecheggia l'antica teorica del *corpus delicti,* con la distinzione, quanto meno logica, se non proprio procedurale, fra il compito di accertare "l'ingenere del delitto" (prova oggettiva) e quello

[1] Ma datato Bologna, 27 giugno 1864, quando Ellero era poco più che trentenne.
[2] *Della Critica criminale,* in *Trattati criminali* di Pietro Ellero, vol. II, Bologna 1875, pp. 93-281.

di fissare le singole responsabilità individuali (prova soggettiva)[3]. Meritevole di essere qui menzionato il paragrafo dedicato alla prova peritale[4], per la significativa irresolutezza dell'Autore nel classificare tale mezzo conoscitivo fra le prove oppure fra gli strumenti liberamente utilizzabili dal giudice per superare le barriere dei propri personali limiti conoscitivi. Ellero pone qui – senza risolverlo – un problema che la processualistica tedesca di fine Ottocento[5] (seguita dalla dottrina italiana di inizio Novecento[6]) affronterà collocando la perizia nel novero delle prove, con tutto quel che ne segue in termini di diritti delle parti e limiti all'invadenza istruttoria dell'organo giurisdizionale.

Il discorso su Ellero non sarebbe completo se non si desse conto della acuta consapevolezza dei problemi politico-sociali che caratterizzava il suo approccio all'insegnamento del diritto e della procedura penale. Nei saggi raccolti nel volume la *Questione sociale*[7], l'Autore si cimenta con le tensioni che caratterizzano la vita sociale dell'epoca. Erano vicini gli echi della Comune di Parigi (1871). Ellero trae spunto proprio dalle nascenti dottrine politiche attente ai bisogni del quarto stato per prendere le distanze dalle pulsioni anarco-socialiste e, al contempo, per criticare l'immobilismo della politica conservatrice. Pur nell'ingenuità (oggi evidente) di riferimenti storico-filosifici e teologici non sempre rigorosi, appare ammirevole lo sforzo del "penalista" di ravvisare in un ordinamento giuridico capace di assicurare la giustizia sociale il miglior antidoto alla prevenzione del delitto.

Ellero abbandonerà la cattedra nel 1880, non ancora cinquantenne, per trasferirsi a Roma, essendo stato nominato magistrato di cassazione.

Per due anni, la cattedra di *Diritto e procedura penale* sarà affidata (per incarico) a un suo giovane allievo: Enrico Ferri, che con lui si era laureato nel 1877, discutendo una tesi su La teorica dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio. È verosimile che Ferri sia rimasto colpito dall'Ellero "filosofo sociale", oltre che dal "penalista", come mostrano alcune citazioni delle quali si dirà fra breve. Ebbe anche contatti con Roberto Ardigò e con Cesare Lombroso, nonché – grazie a un soggiorno parigino presso la Sorbona – con studiosi francesi abituati a maneggiare le statistiche criminali. Conobbe personalmente Francesco Carrara, ormai anziano, che sarebbe diventato "modello ammiratissimo", ma da superare.

---

[3] «La distinzione delle prove in obbiettive e subbiettive è una scissione mentale del cumulo probatorio, e non altro: onde non veggo la necessità o meglio la ragionevolezza di quel precetto che la prova soggettiva non valga, quando non esista l'oggettiva»: *Trattati criminali*, Bologna, Fava e Garagnani, 1875, p. 139.

[4] Delle perizie, in *Trattati criminali*, cit., pp. 226-228.

[5] Penso in particolare alla fondamentale monografia di Friedrich Stein, *Das private Wissen des Richters- Untersuchungen zum Beweisrecht beider Prozesse*, Leipzig, 1893. e al precedente, ampio saggio di Andreas Heusler, *Die Grundlagen des Beweisrechts*, in *Archiv für die civilistische Praxis*, 62, 1879, pp. 209-219

[6] Il riferimento è principalmente a F. Carnelutti, *La prova civile*, Roma, Athenaeum, 1915, che argomenta dettagliatamente sull'appartenenza della perizia al diritto probatorio.

[7] Pubblicato a Bologna nel 1875.

A soli 24 anni, Ferri tenne la sua prima lezione di diritto penale all'Università di Bologna, con una prolusione dal titolo I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale, destinata a scuotere violentemente le sorti dell'insegnamento carrariano. Ferri rende omaggio al settantacinquenne lucchese, definendo «insuperato» il suo Programma, nel quale «dal principio posto a priori che il reato è un ente giuridico, un'infrazione e non un'azione, sono dedotte, col solo magistero di una meravigliosa potenza logica, tutte le principali conseguenze giuridiche astratte, di cui quel principio era suscettibile»[8]: come dire che tutto quel che poteva darci la scuola da Ferri definita "classica", lo ha già dato. Il nuovo orizzonte che lui intravede, quello della "scuola positiva" non nasce quindi per contrasto, bensì come naturale superamento della "classica". Nel testo di quella prolusione sono citati altri penalisti italiani il napoletano Pessina e il suo primo maestro Pietro Ellero, del quale cita a più riprese il volume sulla Questione sociale, come esemplificativo di una capacità di tematizzare la questione criminale nel più ampio contesto del disagio e delle discriminazioni sociali[9]. Abbondano poi i riferimenti a pensatori stranieri di area inglese, francese e tedesca, fra i quali val la pena ricordare Jeremy Bentham, Herbert Spencer, Stuart Mill, Charles Darwin, Krafft-Ebing, Tarde, Jellinek, Mittermayer, Le Bon, von Liszt.

La preoccupata (quasi ossessiva) focalizzazione sull'"uomo che delinque", induce Ferri ad attaccare i classici formalismi della procedura penale, ripudiando molte garanzie tipiche delle dottrine liberali. Denuncia l'assurdità della presunzione d'innocenza e della corrispondente formula in dubio pro reo[10]; considera incomprensibile il divieto di reformatio in peius in favore dell'impugnante, così come il divieto di revisionare le sentenze assolutorie, qualora sopraggiungano prove di colpevolezza che segnalano la pericolosità dell'autore[11]. Auspica un processo penale volto ad accertare la personalità dell'autore, avvalendosi delle nuove scienze criminologiche, statistiche, psicologiche e antropologiche; un processo da affidare a specialisti, formati anche in quelle discipline extragiuridiche e che si dimostrino capaci di diagnosticare il grado di pericolosità sociale degli imputati, sani o folli che fossero. Di qui il ripudio delle giurie popolari, per l'assoluta inadeguatezza del cittadino comune a svolgere l'impegnativa diagnosi di pericolosità e ad applicare i corrispondenti mezzi di difesa sociale[12].

Facile immaginare lo scandalo che questa dottrina eterodossa poteva sollevare presso i colleghi più anziani e altrettanto facile immaginare la presa che le sue parole potevano avere sui giovani che si avviavano allo studio delle discipline penalistiche[13]. Ferri lascerà

---

[8] *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, 2ª edizione, Bologna, Zanichelli, 1884, p. 4.

[9] Nella Prefazione, Ferri indica con queste parole i tre maestri che lo hanno influenzato nel suo iniziale percorso accademico: «Mi è caro cominciare questo libro col ricordo di quella triade gloriosa di pensatori italiani cui debbo la mia vita intellettuale: Roberto Ardigò, Pietro Ellero, Cesare Lombroso» *(disposti in ordine alfabetico, per non far torto a nessuno).*

[10] *I nuovi orizzonti,* cit., p. 429 ss.

[11] *I nuovi orizzonti,* cit., p. 442.

[12] *I nuovi orizzonti,* cit., p. 457.

[13] Esprime bene questo sentimento F. Carnelutti che, in uno dei suoi scritti autobiografici, confessa che avrebbe avuto per maestro uno studioso con le caratteristiche di Enrico Ferri: *«facile, se pur non*

Bologna per Siena nel 1882, ma la sua carriera (forense, accademica, politica) continuerà fino alla sua scomparsa nel 1929. Fonderà nel 1891 una rivista importante, La Scuola Positiva, destinata ad animare il dibattito anche processualistico per circa ottant'anni[14]. Quel che più conta è che le tematiche poste dalla sua Scuola contageranno anche i penalisti del Novecento (prima metà del secolo) che, pur dichiarandosi fedeli al "classico" Carrara, coltiveranno un approccio eclettico alla disciplina penalistica, facendosi carico di numerosi spunti offerti da Ferri e suoi seguaci.

In ricordo di quella prolusione, l'Università di Bologna gli tributerà, nel 1953, l'onore di un busto con targa commemorativa, nel corridoio che fiancheggia l'aula VI di via Zamboni 33, dove si tenevano, all'epoca, le lezioni di Diritto e Procedura penale[15].

A pochi metri, nello stesso corridoio, si vede il busto con dedica al suo maestro Pietro Ellero che «Qui professò dal 1861-62 al 1879-80 il Diritto e la Procedura penale con insuperabile magistero nell'ammirazione e riverenza generale nell'alta gratitudine e la costante devota corrispondenza dei discepoli e di tutto lo studio mentre in pari tempo compieva le poderose opere di civile sapienza»[16].

3. La parentesi liberale (1882-1931)

Da Siena, dove era diretto Enrico Ferri, arrivò a Bologna, nel 1882, Luigi Lucchini. Di scuola padovana (era allievo di Gian Piero Tolomei), Lucchini vinceva la cattedra di Bologna all'età di 35 anni, avendo alle spalle già una significativa attività scientifico-editoriale. Aveva infatti fondato (a soli 27 anni) la *Rivista penale*, primo periodico penalistico dell'Italia unita e vantava ottimi rapporti con Giuseppe Zanardelli, divenuto da poco (1881) ministro di Grazia e Giustizia. Esponente del liberalismo, si riteneva legato alla "scuola classica" di diritto penale, vedendo in Francesco Carrara il suo punto di riferimento ideale[17]. Il contrasto con la focosa prolusione sui "Nuovi orizzonti" di Enrico

semplice, era la sua [di Ferri] eloquenza e umana la dottrina, ma quello che avvinceva i giovani era che nelle sue parole, finalmente, si ricomponeva l'uomo, che inganna, che ruba, che uccide, ossia la realtà del diritto penale» (Mio fratello Daniele, Milano, Fabbri editori, 1955, p. 19).

[14] L'esistenza di talune linee di continuità fra codesti due autori è tematizzata nel recente studio di P. Schirò, *From Pietro Ellero to Enrico Ferri: the Genesis of Penalistica Sociale*, in *Italian Review of Legal History*, 2021, p. 257 ss.

[15] Questa la dedica: «*Qui ENRICO FERRI il VI dicembre MDCCCLXXX dischiudendo "nuovi orizzonti" al diritto e alla procedura penale" diede impulso alla riforma delle leggi elevate da strumento repressivo a mezzi di umana redenzione*».

[16] Da notare che questa targa fu scoperta nel 1928, quando ancora Ellero era in vita: morirà tre anni dopo (1931) quasi centenario.

[17] Si veda la rappresentazione che ne fa M. Sbriccoli, *Il diritto penale liberale. La «Rivista penale» di Luigi Lucchini. 1874-1900*, in *Quaderni fiorentini per la cultura giuridica moderna*, vol. XVI, 1987, p. 105 ss. Ulteriori informazioni sulla personalità politica e scientifica di L. Lucchini sono fornite da M. Miletti, *Dall'adesione alla disillusione. La parabola del fascismo nella lettura panpenalistica di Luigi Lucchini*, in I. Birocchi e L. Lo Schiavo, *I giuristi e il fascino del regime*, Roma-Tre Press, 2015, p. 289 ss.

Ferri era inevitabile. Per quasi cinquant'anni i due giuristi incroceranno le loro armi sia sulle riviste, sia nelle aule parlamentari.

Nella prolusione bolognese del 1882, Lucchini si pone in continuità con la «maschia dottrina» del suo predecessore Pietro Ellero[18] e, pur senza nominarlo, riserva un cenno fiducioso, quasi affettuoso a Enrico Ferri[19]. Il tono cambierà radicalmente di lì a poco, quando, nel 1886, pubblicherà un violento *pamphlet* contro gli esponenti della Scuola positiva, tacciati di aver ingenuamente marginalizzato, fin quasi a sopprimerlo, il lato giuridico del diritto penale[20]. Lucchini riconosce la validità delle discipline ausiliarie (in particolare della statistica), ma nel contesto di un approccio marcatamente giuridico (non sociologico o medico-terapeutico) nella considerazione dei reati e dei relativi autori. Può apparir azzardato, ma nasce forse con lui l'atteggiamento eclettico che, senza ripudiare i postulati del pensiero carrariano, è pronto ad accogliere (senza troppo clamore) taluni spunti in tema di pericolosità sociale propri della Scuola positiva. Un approccio teorico destinato ad affiorare – come si dirà – nella prima metà del Novecento, anche in rappresentanti della penalistica bolognese.

Lucchini dimostra una vivacità propositiva sul terreno della didattica e una marcata propensione per gli "esperimenti dal vivo", proponendo *Corsi di Pratica criminali*, complementari al corso istituzionale: precorre la nascita delle cliniche legali e delle scuole di specializzazione volte ad agevolare l'esercizio forense; suggerisce i processi simulati («simulacri di processi»), l'assistenza a udienze di Corte d'Assise e la visita a stabilimenti carcerari[21].

La sua presenza sulla cattedra penalistica bolognese durerà tuttavia poco. Nel 1892, all'età di 47 anni, accetta la nomina presso la Corte di cassazione romana, unificata per la materia penalistica nel 1890, in coincidenza con l'entrata in vigore del codice Zanardelli, alla cui redazione Lucchini aveva attivamente contribuito. Ed è verosimile che egli preferisse usare il suo ingegno per guidare dallo scranno della Corte di cassazione (anziché osservare dalla cattedra) le prime applicazioni di un codice di chiara impronta liberale, nell'epoca delle inquietudini securitarie e antigarantistiche fomentate dagli esponenti della Scuola positiva.

Gli succede, per incarico, Giuseppe Manfredini, maestro riconosciuto della *Procedura civile,* anche lui formatosi a Padova. Dovrebbe trattarsi di una sostituzione di breve du-

---

e da F. Venturini, *Luigi Lucchini, magistrato e politico*, in *Studi storici, La magistratura italiana tra età liberale e fascismo*, 2010, p. 881 ss.

[18] *La giustizia penale nella democrazia*, Bologna, Zanichelli, 1883, p. 8.

[19] «Facciamo sì che la nostra scienza non si isterilisca in isterili astrazioni, ma le sia conferita con l'analisi positiva e sperimentata dei fenomeni, adoperando con mano ferma il coltello dell'anatomico, la critica del fisiologo e l'arte dello statistico (cui un robusto e giovane ingegno, a voi ben famigliare e simpatico, vi à con opera assidua e originale iniziati», *La giustizia penale nella democrazia*, cit., p. 27.

[20] *I semplicisti (antropologi, psicologi e sociologi) del diritto penale,* Torino, Unione tipografico Editrice, 1886.

[21] Il programma del primo corso è riprodotto nell'*Annuario della regia Università di Bologna*, 1884-85, pp. 27-29.

rata, che tuttavia si prolungherà per un quadriennio. Manfredini è un liberale, convinto assertore dell'autonomia e indipendenza della magistratura. Non ha coltivato le discipline penalistiche, essendo piuttosto incline ad approfondire le tematiche (oggi diremmo costituzionalistiche) che riguardano i rapporti fra poteri dello Stato e, in particolare, fra magistratura e potere esecutivo, secondo l'impostazione allora seguita dagli studiosi del diritto giudiziario (di formazione "francese") quali Luigi Mattirolo e successivamente Ludovico Mortara. Ne abbiamo un chiaro esempio nel discorso inaugurale per l'anno accademico 1893/94 dedicato proprio alla criticabile dipendenza della magistratura dal Governo, secondo l'allora vigente ordinamento giudiziario (1865)[22].

Nel 1898, finalmente, l'insegnamento della *Procedura penale* viene assegnato a un penalista, Alessandro Stoppato, che lo onorerà per un trentennio. Di formazione patavina, come Luigi Lucchini, allievo dello stesso maestro (G.P. Tolomei), anche lui simpatizzava per la "scuola classica". Lo si può considerare un esponente di quella che Mario Sbriccoli avrebbe poi etichettato come "penalistica civile"[23], nella quale si fondevano la "ragione penale" (di impronta carrariana) e l'"impegno civile", che animava i "positivisti". Nella prolusione del dicembre 1898[24] e ancor più nel discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico 1908/09[25], Stoppato si schiera con la Scuola classica, ricostruendo una genealogia che va da Cesare Beccaria, a Tommaso Natale, a Gaetano Filangieri, a Mario Pagano, a Giandomenico Romagnosi, a Pellegrino Rossi e, soprattutto, a Francesco Carrara «stella polare dei nostri studi». Concede qualcosa alle proposte innovative formulate dai rappresentanti della Scuola positiva[26], ai quali non risparmia peraltro serrate critiche, principalmente per il loro rifiuto (antiscientifico) di considerare il reato un "ente giuridico", secondo l'insegnamento di Carrara.

La cultura liberale di Stoppato ispira anche la sua posizione rispetto alle tematiche processuali, se si pensa all'impegno da lui profuso nella riforma del processo penale entrata in vigore nel 1913. Divenuto parlamentare nel 1905, avrà un ruolo di primo piano nella redazione di quel codice, nella veste di relatore sul progetto di riforma[27]. La tutela dei diritti individuali vi trova un riconoscimento ben superiore al codice previgente: «Il *favor defensionis* come presunzione di innocenza è principio di eterna giustizia»[28]: le garanzie difensive sono ammesse, pur parzialmente, nella fase istruttoria, fino ad allora

[22] *Della giustizia in Italia*, in *Annuario della regia università di Bologna*, 1893-94, p. 22 ss.

[23] *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti* (1972-2007), Milano, Giuffrè, 2009, Tomo I, p. 493 ss.

[24] *Dell'elemento etico nel magistero penale*, Bologna, Zanichelli, 1898.

[25] *La Scuola giuridica italiana e il progresso del diritto penale*, in *Archivio della regia università di Bologna*, 1908, p. 19 ss.

[26] Soprattutto con riguardo ai minori e alla necessità di trattarli per quel che sono e meno per il reato che hanno commesso: cfr. *La Scuola giuridica italiana*, cit., p. 69.

[27] Si vedano *Sul codice di procedura penale: discorso dell'on. Alessandro Stoppato*, e la *Relazione sul nuovo codice di procedura penale per il Regno d'Italia*, entrambi pubblicati a Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1912.

[28] *Relazione sul nuovo codice*, cit., p. 10.

segretissima e inaccessibile al difensore; la libertà personale è meglio tutelata, grazie a controlli giurisdizionali sulla sua durata e alla possibilità di chiedere la scarcerazione; il contraddittorio dibattimentale è assicurato con modalità ignote al codice di rito del 1865, modellato sul napoleonico *code d'instruction criminelle* (1808) e caratterizzato dallo strapotere del giudice istruttore. La riforma processuale del 1913 non avrà vita lunga. Sarà cancellata dalle riforme penali fasciste del 1930, ma tornerà di attualità nel 1945, alla caduta del regime, quando, il desiderio di cancellare la legislazione autoritaria del ventennio, indurrà qualche politico a proporre il ripristino del codice liberale del 1913[29].

Sul piano didattico, l'attività di Stoppato non segnala particolari iniziative collaterali al corso istituzionale, sul tipo di quelle che avevano invece caratterizzato il decennio di docenza del predecessore Lucchini. Merita tuttavia di essere segnalata – verso la fine della sua esperienza accademica – la partecipazione al "Consiglio degli insegnanti" nel "Seminario di applicazione forense", organizzato da Enrico Redenti nella seconda metà degli anni Venti e istituito ufficialmente con un decreto del febbraio 1929.[30]

4. Influssi fascisti (1931-1945)

Con la scomparsa di Alessandro Stoppato (1931) si chiude l'epoca dei penalisti autenticamente liberali. Sulla cattedra bolognese di *Diritto e procedura penale* viene chiamato Alfredo De Marsico, di formazione napoletana, pressoché autodidatta[31], oscillante fra Scuola positiva, alla quale in un primo momento aderisce, e Scuola classica, nella quale sembra in parte riconoscersi.

Oltre che un giurista, De Marsico è un politico, eletto come deputato, agli inizi dell'esperienza fascista, nel 1924, ("listone Mussolini"), alla quale egli parteciperà anche con ruoli di primo piano come Ministro della giustizia dal febbraio al 25 luglio 1943. De Marsico resterà a Bologna fino al 1934, ma non è dato sapere quale sia stato il suo effettivo contributo alla cattedra penalistica. Per quel triennio, gli annuari lo danno domiciliato presso la Regia Università di Bologna, il che significa che il più delle volte si faceva probabilmente sostituire da un magistrato bolognese (Camillo Bianchedi), già collaboratore di Alessandro Stoppato.

---

[29] Per ulteriori dettagli su questo passaggio si rinvia al precedente studio R. Orlandi, *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana*, in D. Negri, M. Pifferi, *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 59.

[30] Autorizzato con D.M. del 7 febbraio 1929 (cfr. *Annuario della Regia Università di Bologna*, 1928/29, p. 135). Da quel Seminario si è poi sviluppato quell'*Istituto di applicazione forense,* dedicato principalmente alla formazione degli avvocati, che, tra le alterne vicende degli ordinamenti didattici susseguitisi nei decenni, è tuttora (2022) operante nel nostro Ateneo richiamando nel titolo il nome di Enrico Redenti.

[31] Un "maestro" senza "maestri", come è stato detto: cfr. P. Coco, *Il pensiero di Alfredo De Marsico nel dibattito dottrinale del '900*, in *Arch. pen.* 2018, accessibile al seguente link: https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=627b9005-d597-4646-b6b4-3d7e75a6cfda&idarticolo=18514.

La traccia più vistosa del suo passaggio bolognese la si ritrova nella solenne, lunga commemorazione di Alessandro Stoppato[32]. L'oratore coglie l'occasione per passare in rassegna tutti i penalisti succedutisi sulla cattedra felsinea dall'Unità d'Italia, a partire da Pietro Ellero e ravvisando una sintonia di posizioni e orientamenti dottrinali con il napoletano Enrico Pessina[33]: sintonia guidata dalla «necessità operante di un prestabilito disegno storico, iniziatosi nel 1861». L'orazione commemorativa è in realtà l'occasione per celebrare la bontà della riforma penale fascista da poco entrata in vigore. Stoppato viene presentato come uno studioso di prim'ordine, sensibile alle esigenze di difesa sociale più che alla difesa dei diritti individuali. La presunzione d'innocenza da lui propagandata sarebbe priva di quelle esagerazioni che i "positivisti" rimproveravano ai "classicisti". In realtà, la riforma penale fascista aveva praticamente disconosciuto la presunzione di innocenza, non ne aveva certo affermato la versione "razionale" patrocinata da Stoppato nella citata relazione al progetto di codice di procedura penale. De Marsico, va più in là e rivendica il diritto dello Stato fascista (del "regime") di far valere istanze politiche anche nell'amministrazione della giustizia penale: «tra filosofia e politica è un continuo, reciproco potenziamento dovuto all'unicità della loro sorgente: l'io etico, politico intellettuale della nazione»[34]. Pur riconoscendo il valore della dogmatica, sferra un attacco al dogmatismo con parole che parrebbero collocarlo fra i critici dell'allora imperante tecnicismo giuridico. Basti questa citazione: «La semplice dogmatica non basta più, poiché l'assunzione di norme in principi non può essere offerta solo dalla dogmatica, ma a questa essere offerta anche da principi che stanno al di fuori delle norme e che ne hanno determinato la formazione»[35].

In altre parole, prima e al di fuori del diritto c'è l'interesse della Nazione, interpretato e realizzato dal partito fascista.

Nel 1935, sulla cattedra penalistica lasciata da De Marsico e in sintonia con lui succede Giulio Battaglini, proveniente dall'Università di Pavia. Il suo insegnamento ha riguardato prevalentemente il diritto penale oltre a temi di teoria generale del diritto[36], fatta eccezione per il tema della querela, oggetto di molteplici suoi scritti anche di carattere monografico. Gli annuari bolognesi segnalano una sua affiliazione, dal 1940, al *Comitato permanente per i rapporti giuridici italo-germanici*. Dalla seconda metà degli anni '30 fu altresì socio onorario della *Kriminalbiologische Gesellschaft* di Graz, che an-

[32] *Il pensiero di Alessandro Stoppato e gli attuali orientamenti del diritto penale*, in *Annuario della Regia Università di Bologna*, 1932/33, p. 19 ss.

[33] Che aveva avuto, a sua volta, un fugace passaggio nell'Università di Bologna, in epoca preunitaria (1860), su chiamata di Luigi Farini, dittatore dell'Emilia, con decreto del 2 febbraio 1860.

[34] *Il pensiero di Alessandro Stoppato*, cit., p. 93.

[35] *Il pensiero di Alessandro Stoppato*, cit., p. 94. La tensione fra "norme" e "principi" sembra anticipare quella fra "regole" e "principi" evocata dalle moderne teorie realistiche del diritto e, in generale, le correnti antidogmatiche diffusesi anche in Italia nella seconda metà del Novecento. Sola, decisiva differenza: la posizione di De Marsico metteva la Nazione quale valore supremo (al quale lo stesso Stato era subordinato), mentre le correnti del secondo Novecento incardinano l'ordinamento giuridico sull'individuo e sulla dignità umana.

[36] Era amico e in stretto rapporto intellettuale con il filosofo del diritto Giorgio Del Vecchio.

noverava ai suoi vertici il penalista tedesco Edmund Mezger, fortemente compromesso con il regime nazista sin dal 1933.

Fu tra i fondatori, nel 1929, della *Rivista italiana di diritto penale,* sorta di organo ufficiale del tecnicismo giuridico, ispirata dai due penalisti più in voga dell'epoca: Arturo Rocco e Vincenzo Manzini; Battaglini ne diventerà direttore nel biennio 1931-1933[37].

La sua vicinanza ideologica al fascismo e al nazismo lo esposero alla epurazione amministrativa dopo la Liberazione. Nel giugno 1945, all'età di sessant'anni, gli venne tolta la cattedra bolognese. Fu rimandato a Pavia[38], da dove fu presto inviato al Ministero della Giustizia in un ruolo di consulente. Ma «alla fine la sua buona fede e al sua rettitudine trionfarono»[39]: gli fu restituita la cattedra (a Bari) e fu insignito della medaglia d'oro della scuola e della cultura.

Analogo destino subì De Marsico, al quale fu interdetta la professione per un quadriennio (fino al 1949) e l'attività didattica per sette anni (fino al 1952)[40]. Anche lui sarà poi riabilitato e onorato con una solenne cerimonia in occasione del suo congedo dall'Università di Roma (1963)[41] e con il conferimento di diversi titoli onorifici (cittadinanza onoraria di Avellino, Cavaliere di Gran croce dell'ordine Mauriziano).

Un cenno merita il clima spirituale che, in linea generale, caratterizzò quegli anni dell'ateneo bolognese. Consultando gli annuari dell'Università bolognese si può dire che l'influsso del regime fascista iniziò a farsi sentire proprio verso la metà degli anni Trenta: vale a dire per circa un decennio dopo la conquista del potere.

Ne è conferma la scelta di abolire i discorsi inaugurali su argomenti di alto interesse scientifico (spesso anche giuridico) a partire dall'anno accademico 1934/35. Indesiderate esercitazioni di libero pensiero, i discorsi inaugurali furono sostituti (sicuramente fino al 1942) dalla sola relazione del rettore[42], alla quale si aggiungevano immancabilmente le relazioni sulle Attività del gruppo universitario fascista (GUF): sermoni gonfi di retorica e davvero privi di alto contenuto scientifico.

La pratica dei discorsi inaugurali riprenderà nel 1946, con l'Italia liberata anche da quella "superiore disposizione" che limitava l'orizzonte del pensiero. In definitiva, il ventennio fascista fece sentire la propria condizionante presenza anche nella Facoltà di

---

37 Come ricorda G. Bettiol, *Ricordo di Giulio Battaglini*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1962, p. 163.

38 «Sospeso dall'insegnamento il 16 giugno 1945 e "restituito" all'Università di Pavia l'11 novembre 1945», nota laconicamente l'*Annuario dell'Università di Bologna*, 1945-46, p. 21.
Il dramma di Giulio Battaglini è ricostruito nei dettagli da G. Dodaro, *Giuliano Vassalli tra fascismo e democrazia,* Milano, Giuffrè, 2022, p. 98 ss.

39 Così G. Bettiol, *Ricordo di Giulio Battaglini*, cit., p. 164.

40 Un distacco – quello dalla cattedra – avvertito dal corpo accademico italiano come «irreparabile mutilazione», secondo le parole del suo allievo G.D. Pisapia*, Introduzione* in A. De Marsico, *Penalisti italiani*, Napoli, Jovene, 1960, p. V.

41 Come ricorda nella commemorazione subito successiva alla sua scomparsa G. Vassalli, *Alfredo De Marsico*, in *Arch. pen.*, 1986, p. 156.

42 «A partire dall'anno accademico 1934-35 ha avuto luogo la sola Relazione annuale del Rettore, essendo stata esclusa, per superiore disposizione, l'orazione inaugurale»: così si legge nell'*Annuario della Regia Università di Bologna*, 1941-42, p. 122.

Giurisprudenza per circa dieci anni: precisamente quelli che coincidono – quanto all'insegnamento delle materie penalistiche – con la presenza di Giulio Battaglini.

5. Autonomia didattica della Procedura penale (1938)

Durante la docenza penalistica bolognese di Giulio Battaglini intervenne una modifica normativa degli ordinamenti didattici di capitale importanza per la disciplina qui considerata. Nel settembre del 1938 venne infatti emanato un regio decreto che separava l'insegnamento della *Procedura penale* da quello del *Diritto penale*[43]. Si trattò di una decisione essenzialmente politica, non preparata da una adeguata discussione in sede dottrinale.

Compulsando le principali riviste penali degli anni Trenta non si trova traccia di discussione al riguardo. Una lontana presa di posizione sulla opportunità di separare l'insegnamento della Procedura penale da quello del Diritto penale la si trova in un passaggio de *I nuovi orizzonti* dell'inquieto Enrico Ferri. Nel tentativo di corrispondere all'invito di Francesco Carrara che in uno dei suoi ultimi discorsi raccomandava ai giovani piuttosto lo studio della procedura che quello del diritto criminale, perché in questo «poco rimane da aggiungere su quello che fu fatto dai padri nostri», Ferri notava polemicamente che «una delle principali ragioni di questo abbandono della procedura penale è l'unione illogica e dannosa di questa scienza con quella del diritto criminale, in una cattedra sola. In Italia, come altrove, la scienza ha i suoi più numerosi e fecondi cultori nei professori universitari: e così un errato ordinamento universitario si ripercuote sullo sviluppo stesso della scienza, perché né il tempo basta per essere insieme profondi criminalisti e profondi proceduristi, né l'indole, troppo diversa, delle due discipline lo permette»[44]. Posizione chiara e forte che non ha però avuto né commentatori, né critici.

Resta dunque misteriosa la ragione che spinse il governo dell'epoca a separare le sorti delle due discipline, anche perché gli ordinamenti didattici di Università straniere alle quali i penalisti italiani guardavano con interesse continuavano a mantenere l'unità fra il diritto penale sostanziale e il diritto processuale[45]. Forse una ragione è riscontrabile nel parallelo sviluppo dei rapporti fra diritto civile e procedura civile. Dall'inizio del Novecento (con la sua celebre prolusione bolognese del 1903) Giuseppe Chiovenda aveva operato una netta separazione del fenomeno processuale da quello sostanziale. Il suo insegnamento aveva influenzato anche gli studiosi del processo penale, accreditando l'idea del "diritto processuale" come oggetto di studio sistematico, da coltivare sulla scorta

[43] Regio decreto 30 settembre 1938, n. 1852.

[44] *I nuovi orizzonti*, cit., p. 559, nota 3.

[45] Penso in particolare alle istituzioni accademiche di area tedesca dove, tuttora, il Diritto penale e la Procedura penale sono oggetto di un medesimo insegnamento. Analogo rilievo vale per la Francia, dove tuttora l'insegnamento del Diritto penale è associato alla Procedura penale (e spesso alla Criminologia).

di adeguati concetti dottrinali (presupposti processuali, rapporto giuridico processuale, distinzione fra diritto obbiettivo e diritto subbiettivo).

È significativo che il citato regio decreto del 1938, al quale si deve la autonomia accademica della *Procedura penale*, modifichi il titolo dell'altra disciplina processualistica nel senso auspicato qualche decennio prima dallo stesso Chiovenda: non più "procedura civile e ordinamento giudiziario", bensì "diritto processuale civile"[46]; non più studio delle tecnicalità processuali volte all'affermazione del diritto soggettivo, bensì studio sistematico di una tipologia processuale (il processo civile) che esige di essere analizzato alla luce di adeguate categorie concettuali costruite dalla corrispondente dottrina.

La *Procedura penale* diventa pertanto disciplina autonoma nell'autunno del 1938. Occorrerà attendere circa cinquant'anni per vederla "promossa" al rango di "diritto processuale penale", benché – come si dirà – vi sia anche fra gli autori più recenti chi preferisce adottare la terminologia originaria[47].

La conquistata autonomia non si risolse tuttavia in una effettiva separazione della *Procedura penale* dal *Diritto penale*. Quasi tutte le Università italiane affidarono ai propri penalisti (per incarico) l'insegnamento della disciplina processualistica. Unica importante eccezione, la facoltà giuridica romana, che nel 1938 chiamò Vincenzo Manzini sulla neo-istituita cattedra. Egli ci restò solo un anno e, tornato a Padova sulla cattedra penalistica, lasciò il posto ad Alfredo De Marsico, poi sostituito da Filippo Grispigni, a sua volta sostituito, nella seconda metà degli anni '40, da Francesco Carnelutti che chiuderà la sua carriera accademica proprio insegnando la *Procedura penale*.

Roma è stata pertanto la sola grande sede universitaria dove questo nuovo insegnamento ha sempre contato su docenti ad esso specificamente dedicati a partire dal 1938. Nelle restanti Università (inclusa Bologna) l'effettiva autonomia della Procedura penale faticherà ad affermarsi. Inizieranno le piccole (es. Camerino, Urbino) o le medie (Trieste), specialmente a partire dagli anni Cinquanta, ad ospitare i primi vincitori di concorso dedicati esclusivamente alla nuova disciplina.

6. Uscita dal fascismo e rinnovati fermenti di scuola positiva (1946-1963)

L'uscita precipitosa di Giulio Battaglini crea un vuoto nell'insegnamento delle materie penalistiche che viene temporaneamente colmato dando il relativo incarico a Giulio

[46] Sul "cambio di sesso" dell'insegnamento processualistico si vedano le argute osservazioni di S. Satta, *Dalla procedura civile al diritto processuale civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1964, p. 28 ss. La diversa terminologia segnala anche il passaggio dall'impostazione dottrinale francese (dove tuttora si parla di *Procédure*), prevalente in Italia fino all'inizio del Novecento a quella tedesca (del *Zivilprozessrecht*), diffusa da Chiovenda e da suoi numerosi seguaci.

[47] L'odierna nomenclatura, sia quella governativa dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD), sia quella accademica adottata dalla maggior parte dell'Università ha optato per la dicitura "Diritto processuale penale". Fa eccezione l'Università di Bologna, dove la disciplina – quanto meno nei programmi didattici del corso di laurea in Scienze giuridiche – viene tuttora chiamata (2022) "Procedura penale".

Peveri (un magistrato, verosimilmente). Occorre attendere il 1947 per poter contare sulla chiamata di un vero cattedratico, individuato in Silvio Ranieri, inizialmente allievo di Vincenzo Manzini (con il quale si laurea nel 1918) e successivo convinto collaboratore del "positivista" Filippo Grispigni[48].

Proveniente dall'Università di Modena, anche Ranieri può essere annoverato fra gli eclettici che, nella prima metà del Novecento, si sono sforzati di conciliare il tecnicismo giuridico di Arturo Rocco e Vincenzo Manzini con gli stimoli che la *Scuola positiva* continuava a fornire[49]. Appare però chiara la sua netta propensione per le posizioni positiviste, come risulta dall'orazione inaugurale, affidatagli nel 1948, nell'immediatezza della sua chiamata a Bologna[50]. In quel discorso, Ranieri lamenta l'incompleta attuazione nel codice del 1930 dei principi della Scuola positiva e auspica, pertanto, una revisione della normativa penale alla stregua di quei postulati, più che alla luce della nuova costituzione appena entrata in vigore. Leggere oggi quel testo ha qualcosa di straniante, per la difficoltà dell'autore di cogliere la grande cesura politico-giuridica che l'uscita dal conflitto mondiale e la contestuale fondazione dello stato demo-costituzionale avevano comportato anche sul piano delle categorie concettuali fiorite nella prima metà del secolo scorso intorno ai temi della penalità e della pericolosità sociale. Ci vorrà del tempo per "metabolizzare" a livello dottrinale quell'epocale passaggio politico-costituzionale.

La produzione processualistica di Silvio Ranieri annovera scritti significativi: da quello giovanile sull'azione penale[51], concepito sotto la guida di Luigi Lucchini a quelli più maturi del periodo bolognese su temi di sicura attualità quali la riforma del processo penale[52], o i rapporti fra medicina e giustizia penale[53]. È stato anche autore di un *Manuale di Diritto processuale penale*, la cui ultima edizione è apparsa presso Cedam nel 1965.

Ha diretto la *Scuola positiva* dal 1959 al 1972, anno della sua scomparsa che coincide con l'anno nel quale la rivista fondata da Enrico Ferri ottant'anni prima (1891) cessa definitivamente le pubblicazioni.

Ha altresì fondato e diretto (per l'editore Giuffrè) una collana legata alla *Scuola positiva* di *Scritti di criminologia e diritto criminale* con una decina di pubblicazioni dalla metà degli anni Sessanta alla metà dei Settanta[54].

---

[48] Per ulteriori dettagli sulla sua personalità di studioso si veda F. Gianniti, *L'opera scientifica di Silvio Ranieri e problemi attuali di politica criminale*, in *Atti della Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna,* vol. LXIV, 1975-76, Bologna, Tipografia Compositori, p. 373 ss.

[49] Questa è la tesi sottesa al ricordo che ne traccia il suo successore sulla cattedra penalistica bolognese F. Bricola, *Silvio Ranieri*, in *Annuario dell'Università di Bologna*, 1971-72, p. 453.

[50] *Il progetto di riforma del codice penale*, in *Annuario dell'Università di Bologna*, 1948-50, p. 117 ss.

[51] *L'azione penale: contributo alla teoria dell'azione nel diritto processuale penale*, Milano, Ist. Editoriale scientifico, 1928.

[52] *Riforma del processo penale*, in *Scuola Positiva*, 1967, p. 353 e *Ancora sulla riforma del processo penale*, ivi, 1971, p. 43 ss.

[53] *Medici e giuristi nell'amministrazione della giustizia penale*, in *Minerva medica*, 1964, p. 4026.

[54] Ulteriori dettagli su autori e titoli di codesta collana in F. Gianniti, *L'opera scientifica di Silvio Ranieri*, cit., p. 387, nota 30.

7. Riscoperta dei diritti individuali e visione costituzionale del processo penale (1963-1988)

L'anno 1963 ha un'importanza particolarissima per l'insegnamento della procedura penale nell'ateneo bolognese. Viene per la prima volta chiamato un processualista "puro". Finisce, si può dire definitivamente, la pratica di affidare la disciplina processuale per incarico al penalista di turno. Dopo un quarto di secolo, diventa effettiva, a Bologna, l'autonomia stabilita ufficialmente nel regio decreto del 1938 citato in precedenza. La scelta cade su Giuseppe De Luca che nel triennio precedente aveva insegnato la procedura penale a Trieste.

Sensibile il cambio di passo rispetto all'insegnamento di Silvio Ranieri (che per un quinquennio continuerà a tenere la cattedra di *Diritto penale*).

De Luca (classe 1926) era allievo di Francesco Carnelutti: del Carnelutti già anziano, che – come anticipato – aveva desiderato chiudere la sua mirabolante carriera accademica nella facoltà giuridica romana, insegnando a sua volta Procedura penale (dal 1946 al 1949) sulla cattedra lasciata libera da Filippo Grispigni.

De Luca affiancherà il grande giurista friuliano in importanti iniziative volte ad animare il dibattito – vivacissimo fra fine anni '50 e inizio anni '60 – sulle riforme del processo penale. Poco prima di essere chiamato a Bologna, lo troviamo all'opera – poco più che trentenne – nella organizzazione di un convegno veneziano (settembre 1961) voluto da Carnelutti sulla riforma del processo penale[55]. Da quel convegno – al quale era presente l'allora ministro di grazia e giustizia Guido Gonella – nasce l'idea di istituire una Commissione per la riforma del processo penale, presieduta dallo stesso Carnelutti. Nella commissione Carnelutti chiama al proprio fianco alcuni giovani[56], promettenti penalisti e processualisti: Giovanni Conso, Franco Cordero, Pietro Nuvolone, Giuliano Vassalli e il suo allievo diretto Giuseppe De Luca, con funzioni di segretario. Nell'autunno del 1962 la Commissione (ridottasi alla fine ai soli Carnelutti, Vassalli e da Nicola Reale, avvocato generale presso la Corte di cassazione, con De Luca ancora in funzione di segretario) licenzia nel settembre del 1962 una bozza di riforma del codice di rito penale in 227 articoli[57]. Si tratta di un documento di eccezionale importanza per le sorti della procedura penale italiana, perché sull'idea ispiratrice del progetto (separare la fase investigativa da quella dibattimentale per esaltare il contraddittorio nella formazione della prova) si imbastirà la riforma processuale destinata a sfociare nel codice del 1988[58].

[55] Gli atti di quel convegno sono raccolti nel volume *Primi problemi della riforma del processo penale*, curato per l'appunto da G. De Luca, Firenze, Sansoni, 1962.

[56] Nessuno di loro aveva superato la soglia dei cinquant'anni, mentre Carnelutti era già ultraottantenne.

[57] Il testo è pubblicato nel volume *Verso la riforma del processo penale*, Napoli, Morano, 1963.

[58] Per ulteriori dettagli sul valore e il significato della "bozza Carnelutti" nel dibattito italiano sulla riforma del processo penale sia consentito rinviare a R. Orlandi, *Diritti individuali e processo penale*, cit., p. 53 ss.

Quanto all'attività scientifica la produzione di Giuseppe De Luca annovera studi pregevoli. La monografia giovanile in materia cautelare[59] completata da due significative voci redatte per la neonata *Enciclopedia del diritto*[60]. Di notevole spessore la monografia più matura su *I limiti soggettivi della cosa giudicata penale* (Milano, Giuffrè, 1963), con la quale l'autore anticipa di un decennio la giurisprudenza della Corte costituzionale che, in nome del diritto di difesa (art, 24 comma 2 Cost.), ridimensiona considerevolmente l'effetto vincolante del giudicato penale in altri giudizi (penali ed extra-penali)[61]. Il diritto individuale dell'imputato prevale sulla mistica del giudicato: un rovesciamento del rapporto fra cittadino e Stato, colto (tale rapporto) in uno degli aspetti simbolicamente più pregnanti, quello dell'insuperabile autorità delle decisioni giudiziarie.

De Luca lascerà l'ateneo bolognese nel 1974 per trasferirsi all'Università di Roma-La Sapienza. Formerà due allievi (Massimo Nobili e Giulio Illuminati) destinati a rivestire un ruolo di primo piano nella svolta costituzionalistica che anche la disciplina processualpenalistica sperimenterà a partire dai primi anni '70.

In particolare, Massimo Nobili vince (giovanissimo, a 29 anni) il concorso da ordinario cosicché sostituirà immediatamente il suo maestro – per incarico – nei due anni successivi (1974-1976). Chiamato a Perugia nel 1975 come straordinario, rientrerà a Bologna nel tumultuoso autunno del 1977. Presso l'*Alma Mater* insegnerà fino al 2003, condividendo a lungo l'insegnamento – nel frattempo sdoppiato – con Francesco Gianniti (classe 1921).

A partire dalla metà degli anni '70, la Procedura penale bolognese poteva dunque contare su due docenti. Due studiosi che appartenevano a generazioni diverse e avevano, anche per questo, sensibilità diversissime. Massimo Nobili, cresciuto come detto alla scuola di De Luca, aveva assorbito ed elaborato i fermenti politico-sociali di fine anni-Sessanta. Francesco Gianniti veniva dalla scuola di Silvio Ranieri, col quale aveva collaborato negli anni '60, rimanendo fedele ai postulati della Scuola positiva. Non c'è dubbio che, dei due, il più capace di cogliere lo "spirito del tempo" era quello più giovane, di notevole apertura mentale, animato da grande passione civile e politica.

La produzione scientifica di Nobili ha raggiunto livelli di eccellenza sotto il profilo del metodo e dello stile, con contributi che hanno lasciato un'impronta profonda nel dibattito dottrinale italiano. Il primo lavoro (sulle massime d'esperienza[62]) rivelava già un giovane di vaglia: uno studio preparatorio dell'impegnativa monografia sul *Principio del libero convincimento* – pubblicata nel 1974 – che gli varrà l'ordinariato e lo segnalerà sul piano nazionale come studioso di grandi promesse. Nobili conferma con quel volume la tempra di giurista d'ampie vedute, già maturo nell'affrontare spinose questioni

[59] *Lineamenti della tutela cautelare penale*, Padova, Cedam, 1953.

[60] *Accompagnamento coattivo*, in *Enc. dir.* 1958, vol. I e *Cattura*, ivi, 1960, vol. IV.

[61] Basti citare al riguardo la sent. n. 55 del 1971 che dichiarava illegittimo l'art. 28 c.p.p. allora vigente «*nella parte in cui dispone(va) che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei*».

[62] *Nuove polemiche sulle cosiddette "massime d'esperienza"*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1969, p. 123 ss.

interpretative, collocandole sapientemente nella cornice di altre scienze umane utili a un illuminante inquadramento: la storia, prima di tutto, ma anche la filosofia, la logica, la scienza politica. Basta scorrere la ricchissima bibliografia, fatta di circa 900 opere, per rendersi conto del gigantesco sforzo affrontato. Esso attirerà l'attenzione persino della dottrina germanica, meritando la recensione di un processualista del calibro di Wolfgang Grunsky[63] e, successivamente, una traduzione ad uso dei lettori di lingua tedesca[64]. L'eco di codesto studio nella letteratura italiana è stato considerevole: si può dire che, a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, tutti gli autori impegnati sul tema della prova e della relativa valutazione, erano costretti a misurarsi con la monografia di Nobili, della quale spesso ricalcavano l'impostazione, a partire dalla ricostruzione storica iniziale.

Risale alla primavera dello stesso anno (aprile 1974) la relazione svolta al convegno di Alghero sulle misure di prevenzione. Ancora assistente ordinario presso l'Università di Bologna, Nobili affronta con piglio deciso il tema insondato dei rapporti – sul piano probatorio – fra procedimento di prevenzione e procedimento penale[65]. Di quell'esperienza, vissuta con l'entusiasmo di un ventinovenne in mezzo a giuristi già affermati (Bellavista, Bricola, Delogu, Nuvolone, Pisapia, Vassalli, solo per ricordarne alcuni) Nobili amava rievocare un episodio che avrebbe potuto risultare traumatico per un giovane alla sua prima, importante uscita pubblica. Nel corso della relazione si era lasciato andare a qualche suggestiva rievocazione di antiche pratiche criminali, avvalendosi di citazioni iconografiche da pittori fiamminghi (Bosch, Bruegel il vecchio) per rendere più efficace il senso di una critica alle pratiche del presente. Il presidente di sessione (un magistrato di cassazione) lo interruppe bruscamente, ricordandogli che quello era un convegno giuridico e che si dovevano evitare divagazioni fuorvianti e non pertinenti. Nobili interruppe bruscamente la propria comunicazione e preferì rinunciare al resto della relazione, che poi pubblicò – separatamente dalla relazione ufficiale – col titolo *Ritorno al medioevo?*[66], con l'avvertenza che quelle pagine riproducevano «un intervento orale (che non ho potuto tenere) al IX Convegno di studio E. De Nicola su *Le misure di prevenzione*». C'è, in questo episodio, molto della personalità umana e scientifica di Massimo Nobili. L'orgogliosa rinuncia a proseguire la relazione, seguita dalla pubblicazione dell'intervento su una rivista di larga diffusione, grazie alla quale avrebbe raggiunto un pubblico ben più vasto di quello presente al convegno. Quello scritto evidenziava una sincera passione per gli sfondi storici degli istituti, capaci di svelare inedite costanti del diritto punitivo. Si ripudiava il tecnicismo-giuridico che – se coltivato come metodo esclusivo – può ottundere la mente del giurista, confondendo il dover essere con l'essere e restringendo entro limiti troppo angusti la riflessione del giurista. Si manifestava la

[63] *Zeitschrift für Zivilprozess*, 1976, p. 223.
[64] *Die freie richterliche Überzeugungsbildung*, trad. di Th. Vormbaum e M. Maiwald, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2001.
[65] *Le «informazioni» di pubblica sicurezza e la prova nel processo di prevenzione*, in *Le misure di prevenzione*, in *Atti del convegno di studio E. De Nicola*, 26-28 aprile 1974, Milano, Giuffrè, 1975, p. 237 s.
[66] *Ritorno al medioevo? (Note sulla prova nel processo di prevenzione criminale*, in *Pol. dir.*, 1974, p. 419 s.

profonda convinzione che il diritto (anche quello penale e processuale) va ben oltre la norma che testualmente lo enuncia: un fenomeno vivo, da studiare anche nel suo aspetto applicativo oltre che nelle dimensioni organizzative che ne rendono possibile e concreta l'attuazione o la mancata attuazione.

Di qui l'interesse per approcci sociologici ed empirici in grado di superare le asfittiche prospettive che, fino ad allora, avevano in prevalenza caratterizzato gli approcci dottrinali. Esemplare, al riguardo, il saggio *La procedura penale tra «dommatica» e sociologia: significato politico di una vecchia polemica*[67], dove – sulla scorta di un'osservazione realistica delle pratiche giudiziarie – viene smentita l'idea tradizionale del processo come «attività tesa esclusivamente ad un accertamento (cosa giudicata) e alla irrogazione eventuale di trattamenti penali», ravvisando in esso piuttosto uno strumento di "controllo sociale" azionabile – per finalità politiche – da chi ne controlla le leve, in un rapporto di perversa implicazione con l'uso dei *mass media* servili e proni a tali esigenze di controllo[68]: un'attenzione questa, all'uso concretamente "sanzionatorio" dei mezzi di comunicazione che costituirà una costante nel suo sguardo al fenomeno processuale.

Preferiva etichettare la disciplina che studiava e insegnava con l'espressione antica di "procedura penale", per rimarcarne il carattere pratico e lo sfondo realistico. Diffidava del chiovendiano "diritto processuale", dietro il quale si celava – a suo avviso – un mistificante approccio scientifico che, attraverso astratte generalizzazioni concettuali, rischiava di isterilire o restringere entro limiti troppo angusti la prospettiva dello studioso, marginalizzando o espungendo dal suo campo di interesse proprio le componenti più vive e reali dell'esperienza giudiziaria. Non era in gioco solo una variante nominalistica. Nella sua concezione, la "procedura penale" evocava immediatamente un ventaglio ben più ampio di fenomeni da studiare e analizzare, rispetto al "diritto processuale penale", che poneva l'enfasi su una dogmatica dei concetti di origine essenzialmente pandettistica. Occuparsi di "procedura penale" significava dover includere nell'area di interesse della ricerca anche i modi concreti in cui le norme vivono nella quotidianità giudiziaria; occorreva prestare attenzione ai mille condizionamenti di fatto che di quelle stesse norme influenzavano l'applicazione, ivi compresi gli aspetti organizzativi e ordinamentali, percepiti allora come estranei al campo di indagine del processualpenalista[69].

L'approccio realistico allo studio del fenomeno processuale, si coniugava con una attenzione particolare, quasi maniacale, ai profili costituzionali del processo. Era, quella degli anni Settanta, la stagione dei diritti che, grazie all'impostazione individualistico-solidaristica della Costituzione repubblicana, cominciavano a farsi strada in tutte le discipline giuridiche. Una nuova generazione di giuristi stava gradualmente sostituendo

[67] In *La Questione criminale,* 1977, p. 51 ss.

[68] Cfr. il breve contributo intitolato *Rapporto fra processo penale e organi di informazione*, in *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa, Atti del convegno giuridico "Informazione, Diffamazione, Risarcimento"*, promosso dal Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei, Milano, Feltrinelli, 1978, p. 164

[69] Esemplare, al riguardo, il contributo su *Accusa e burocrazia. Profili storico-costituzionale*, in *Pubblico ministero e accusa penale*, a cura di G. Conso, Bologna, Zanichelli, 1979, p. 89 ss.

i "maestri" formatisi in epoca precostituzionale. Fecero da apripista alcuni cultori della procedura civile (in particolare Mauro Cappelletti, sulle orme di Piero Calamandrei, e Vittorio Denti). Giovanni Conso, già autorevolissimo esponente della dottrina processualpenalistica, inizialmente seguace del metodo tecnico-giuridico, realizzò a un certo punto una svolta significativa: in un importante convegno pavese organizzato dai processualcivilisti nel maggio 1968 egli ebbe a sottolineare con forza il fondamento costituzionale delle norme sulle prove[70]. Una svolta metodologica (come la definì Mauro Cappelletti) che contribuì a incoraggiare (nelle giovani generazioni) quella lettura critica della legge processuale, alla luce di principi sovra-legali, che segnava uno stacco netto dall'approccio tecnico-giuridico.

Dal canto suo, qualche anno dopo, Massimo Nobili impegnava il proprio talento in una rassegna accurata di tutte gli articoli della nostra costituzione che impongono scelte ispirate a principi trascendenti la *voluntas* del legislatore, limitandone l'arbitrio. Il volume (ormai raro) su *La disciplina costituzionale del processo. Appunti di procedura penale dal corso del prof. Massimo Nobili* (Bologna, tip. Lorenzini, 1976) si presenta come nuova, aperta sfida al tecnicismo giuridico (la prima parte è dedicata a *Lo studio del processo penale fra metodo sociologico e metodo "tecnico-giuridico*). C'è la consapevolezza, netta e orgogliosamente rivendicata, di una svolta metodologica, di un cambio di passo nella considerazione del fenomeno processuale reso necessario da una mutata temperie culturale.

È quello, del resto, il periodo nel quale, a Bologna, si produce quella singolare esperienza intellettuale, guidata da Franco Bricola e Alessandro Baratta e avente il suo punto di riferimento nella rivista *La questione criminale* (1975-1981). L'impegno politico (nel senso migliore del termine) per un'attuazione dei principi costituzionali sarà la divisa di quell'avventura editoriale

Risale a quel periodo anche un libriccino curioso, che svela, al contempo, la passione di Nobili per la didattica e il suo amore per il bello stile: la *Guida alla tesi di laurea (in materie giuridiche e politico-sociali)* (Bologna, Pàtron ed., 1978). Oltre ai consigli pratici riguardanti la stesura del testo nonché la tecnica di redazione delle note e delle citazioni, il volumetto conteneva preziose indicazioni circa il modo di condurre una ricerca in ambito giuridico, dispensava astuzie sullo stile espositivo, si spingeva a suggerire letture anche extra-giuridiche per meglio inquadrare il tema assegnato.

Chi – come l'autore di questo scritto – ha avuto la fortuna di seguire un suo corso (e, precisamente, il suo primo corso bolognese nell'anno 1977/78), sa bene quanta energia e quanta passione Nobili era solito dedicare alla didattica.

Nelle lezioni applicava con scrupolo il metodo che era andato teorizzando: quello di una procedura penale capace di integrarsi con altre discipline (storiche, filosofiche, sociologiche etc.). L'aspetto tecnico-giuridico non era trascurato, ma era illusorio e fuorviante pretendere che l'analisi del fenomeno processuale potesse limitarsi nell'in-

[70] *La natura giuridica delle norme sulle prove nel processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1970, p. 8 s.

terpretazione delle norme che lo regolano. Ogni lezione apriva squarci affascinanti sui grandi temi della riflessione storico-filosofica, su fatti lontani nel tempo, resi vicini da un vigoroso moto del pensiero, così come su vicende della quotidianità, spogliate del loro aspetto banale e contingente. Oggetto di attenzione e studio poteva essere tanto il brocardo di un'antica pratica criminale, quanto uno dei *murales* o dei graffiti realizzati dagli studenti del movimento bolognese, nel clima effervescente e tumultuoso del 1977. Ogni lezione evidenziava i retroscena extra-giuridici delle norme processuali; si risolveva perciò in un esplicito invito a coltivare una varietà di letture (non giuridiche) che consentissero di cogliere il substrato extra-giuridico (sociale, culturale) delle norme stesse. Del resto, erano quegli gli anni della riforma carceraria appena varata sul presupposto di significative aperture ai postulati costituzionali del punire; gli anni (già ricordati) de *La Questione criminale,* delle riflessioni sulle ragioni della penalità, gli anni del M. Foucault di *Sorvegliare e punire*, testo fondamentale, in quel periodo, dove si denunciava l'illusione che l'apparato penale fosse solo un modo per reprimere i delitti; i sistemi punitivi andavano piuttosto analizzati e studiati come fenomeni sociali per comprendere i quali era insufficiente dar conto della sola armatura giuridica fatta di codici e scelte normative, trattandosi piuttosto di sistemi che azionavano (ed erano azionati da) dispositivi complessi, al cui uso si riallacciavano effetti simbolici "positivi e utili" per l'intera società. Anni, in definitiva, caratterizzati da una temperie culturale incline a cogliere i molteplici nessi fra la "scienza penale" e le restanti scienze umane.

Chiusa l'avventura de *La questione criminale* (1981), viene scemando anche l'impegno politico-sociale che aveva caratterizzato il decennio precedente. L'attenzione della processualistica penale italiana è di nuovo attratta dalle discussioni sulla riforma del codice di procedura, fallita nella seconda metà degli anni '70 a causa delle pulsioni antigarantiste che la legislazione emergenziale dell'epoca subì in coincidenza con le cruente espressioni del terrorismo politico (si pensi al caso Moro). Le discussioni sulla riforma processuale ripresero, per l'appunto, nella prima metà degli anni '80 per poi sfociare nel varo del nuovo codice di Procedura penale (ottobre del 1988). I cattedratici bolognesi (Gianniti e Nobili) non ebbero parte diretta nella Commissione governativa presieduta da Gian Domenico Pisapia, incaricata di redigere il testo del codice sulla scorta delle direttive fissate nella legge delega del febbraio 1987[71].

Nobili sarà anzi uno dei rari critici severi di quel parto normativo, del quale denuncerà subito i rischi insiti nella scelta di assegnare al pubblico ministero un potere eccessivo, relegando il giudice per le indagini preliminari in un assurdo ruolo di controllore debole sulle iniziative dell'organo accusatore: questo sul discutibile presupposto (ingenua illusione, se non cinica malafede) che nell'indagine condotta dal pubblico ministero nulla accade di veramente importante per le sorti dell'indagato.

[71] Unico "bolognese" cooptato nella segreteria scientifica che affiancava la Commissione Pisapia fu Giulio Illuminati, all'epoca di ruolo presso l'università di Camerino, dalla quale rientrerà a Bologna nel 1989.

Va detto che nel 1979, Massimo Nobili era stato incaricato dal governo sammarinese di redigere un progetto di riforma del codice di procedura penale. Il suo impegno durò un decennio e si concluse proprio quando era da poco entrata in vigore la nuova codificazione penale italiana (ottobre 1989)[72]. Indubbiamente, l'esperienza sammarinese favorì nella mente di Massimo Nobili un distacco critico rispetto agli esiti della riforma italiana, verso la quale la quasi totalità dei processualpenalisti italiani nutriva aspettative palingenetiche che ben presto si sarebbero rivelate mal riposte[73].

Nel 1988, con la pubblicazione del nuovo codice di procedura penale, si chiude il ciclo che per quasi un trentennio aveva visto le dottrine processuali impegnate in favore di un adeguamento degli istituti processuali alle norme costituzionali.

Da lì, per la *Procedura penale*, ha preso il via un nuovo ciclo tuttora (2022) in corso, che ha visto crescere notevolmente l'offerta didattica riconducibile a tale disciplina. La crescente importanza dell'esecuzione penale, ormai oggetto di una copiosissima giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ha consigliato di dedicare un insegnamento apposito alla corrispondente parte del codice di procedura penale (libro X). Analogo rilievo vale per la normativa sulla responsabilità penale delle persone giuridiche, anch'essa oggetto di un insegnamento autonomo.

Inoltre, due potenti fattori di grande rilievo politico hanno contribuito a estendere l'ambito didattico della disciplina qui considerata: da un lato, la progressiva attrazione dell'ordinamento giuridico italiano nell'ordinamento euro-unitario (la piccola Europa, con le sue istituzioni politiche e giudiziarie) e in quello (più ampio) presidiato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nonché dal Consiglio d'Europa (grande Europa); dall'altro, l'affermarsi di pratiche para-penali che si prestano ad essere analizzate con lo strumentario concettuale tipico del processualpenalista.

Con riguardo al primo dei due fattori indicati, si può dire che quasi ogni riforma penale e/o processuale è ispirata, se non addirittura imposta dalle accennate istituzioni sovranazionali. È presto per dire se l'intenso lavoro svolto dalle istituzioni politiche e, soprattutto, dalle Corti europee (Strasburgo, Lussemburgo) sfocerà nella costruzione di una sorta di diritto penale federale, quanto meno per la "piccola Europa". Certo è che, pur fra comprensibili resistenze locali, l'armonizzazione fra i diversi sistemi penali degli stati membri UE viene perseguita da una sorta di "politica penale" sovranazionale, particolarmente evidente nel settore della cooperazione giudiziaria, oltre che dell'iniziativa repressiva a tutela degli interessi finanziari dell'UE (Procura europea). Il mutato assetto

[72] Informazioni al riguardo in M. Nobili, *Verso un nuovo processo penale sammarinese. Sintesi e comparazione con il codice italiano del 1988*, in *Miscellanea dell'Istituto Giuridico Sammarinese*, fasc. 1°, febbraio 1991, p. 55 ss., nonché Idem, *Per il nuovo processo penale sammarinese*, *ivi*, fasc. 7°, settembre 2001, p. 15 ss.

[73] Pur non coronata dall'approvazione in sede politica, la riforma processuale sammarinese progettata da Massimo Nobili resta un documento di alto interesse anche per lo studioso di altri ordinamenti (lo si può leggere nell'appendice al volume *Scenari e trasformazioni del processo penale,* Padova, Cedam, 1998, p. 209 s.).

politico-costituzionale implica nuove sfide, delle quali già si intravedono i profili problematici anche per le dottrine penali e processuali.

L'espressione "pratiche para-penali" allude invece a quei settori delle normative di controllo sociale che – pur estranee alla materia penale strettamente intesa – toccano diritti fondamentali della persona in una misura prossima a quella degli istituti processuali penali. Ne sono un chiaro esempio le norme in tema di immigrazione (d.lgs. 286/1998); le iniziative di giustizia penale preventiva (d.lgs. 159/2011, cosiddetto codice antimafia) e quelle di giustizia penale riparativa (mediazione penale). Le esperienze giuridiche adombrate da codeste normative – spesso affidate alla magistratura penale – si prestano ad essere esaminate e vagliate criticamente con le categorie concettuali elaborate dalla dottrina processualistica. Questo spiega il fiorire (anche nell'Università di Bologna) di insegnamenti ad esse specificamente dedicati, nella consapevolezza del carattere necessariamente interdisciplinari degli stessi.

Il paradigma costituzionalistico e la Scuola penalistica bolognese

*Stefano Canestrari**

1. Il costituzionalismo elaborato dal pensiero di Franco Bricola, "nato" nella culla universitaria di Bologna, si è tradotto in un vero e proprio metodo di "reinterpretazione" del diritto penale. La caratterizzazione fondamentale della Scuola penalistica bolognese, fondata da Bricola, è il suo costante orientamento alla Carta fondamentale della Repubblica: la Costituzione ha sempre rappresentato il filtro attraverso il quale rileggere – ed eventualmente correggere – l'intero sistema penale.

Essendo tuttora vigente il Codice penale del 1930, che manifesta chiaramente la sua matrice autoritaria, prodotto dell'epoca in cui è stato concepito, sono stati i principi della Costituzione repubblicana a permettere una sorta di "riscrittura corretta" di molte categorie ed istituti della parte generale del diritto penale. Ma gli stessi principi hanno condotto autorevoli esponenti della Scuola penalistica bolognese a mettere in discussione anche settori significativi della legislazione successiva, quella dell'ordinamento democratico introdotto dopo la caduta del fascismo e la fine del secondo conflitto mondiale, spesso non conforme ad un modello realmente liberale di diritto penale.

L'orientamento ai principi costituzionali costituisce la vera impronta originale degli allievi di Franco Bricola – di prima e di seconda generazione[1] – e da tempo può dirsi un metodo trasversale alle varie Scuole penalistiche italiane. I principi costituzionali sono stati assunti non soltanto alla stregua di meri limiti al legislatore in sede di adozione dello strumento penale, ma come fondamento dell'intervento penale. In questa sede, per motivi di spazio, mi limito a porre in evidenza soltanto due aspetti.

* Professore ordinario di Diritto penale, Università di Bologna, della cui Facoltà di Giurisprudenza è stato Preside per due mandati, dal 2004 al 2010; Accademia delle Scienze.

[1] Nella prima generazione segnalo Filippo Sgubbi, Luigi Stortoni, Nicola Mazzacuva, Franco Tagliarini, Massimo Pavarini, Gaetano Insolera, Marco Zanotti, Elio Carletti, Alessandro Gamberini, Milli Virgilio, Umberto Guerini, Massimo Bonafede, Efisio Loi; nell'ambito della seconda generazione: Lorenzo Picotti, Massimo Donini, Stefano Canestrari, Alessandro Melchionda, Gabriele Fornasari, Marco Mantovani, Luigi Foffani, Francesca Curi, Silvia Cagli.

In primo luogo, un diritto penale costituzionalmente orientato si caratterizza già per il modo di concepire la menzionata funzione della pena.

In effetti, la Carta fondamentale della Repubblica all'art. 27, comma 3, sancisce il principio del teleologismo rieducativo della pena o risocializzazione del reo: le pene devono tendere alla rieducazione del condannato; pertanto, assume precipuo rilievo la risocializzazione quale seguito naturale del processo di orientamento culturale ai valori della convivenza, avviato con la minaccia della pena e "personalizzato" con l'inflizione.

Inoltre, lo stesso art. 27 consacra il principio di umanità delle pene e il divieto di pena di morte, contrassegnando ulteriormente in senso personalistico il modello di intervento penale costituzionalmente legittimo. Nella prospettiva di un giurista penalista, la pena di morte costituisce, da sempre e fuori ogni retorica, un tema inaggirabile e fondamentale. Per queste ragioni, nel 2009, chi scrive – nella doppia veste di Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna e di Professore ordinario di Diritto penale – ha ritenuto importante celebrare il V centenario dalla nascita, presso l'Università di Bologna, del primo insegnamento di *ius criminale,* proprio all'insegna dell'impegno contro la pena di morte. È nato così il *Documento per l'abolizione universale della pena di morte* che ha raccolto le sottoscrizioni dei docenti di materie penalistiche di tutte le università italiane, ed è stato diffuso in oltre ottocento atenei del mondo, alcuni dei quali aventi sede in Paesi che ancora applicano la pena capitale. Tale documento è stato adottato come manifesto al Convegno di Madrid del dicembre 2009, dove è stato costituito l'*International Academic Network for the Abolition of Capital Punishment*[2].

Il secondo aspetto essenziale di un diritto penale costituzionalmente orientato sta nell'esigenza di un'interpretazione delle norme penali conforme alla Costituzione. Le opere monografiche di tutti gli esponenti della Scuola penalistica bolognese si caratterizzano per avere sempre posto, sulla scia dell'insegnamento di Franco Bricola, la Costituzione come criterio di interpretazione delle disposizioni di legge vigenti[3]. In questa direzione possono dirsi fecondi e di particolare rilevo gli studi che hanno consentito di superare alcune forme di responsabilità oggettiva, valorizzando la piena espansione del principio costituzionale di colpevolezza (art. 27, comma 1, Cost.).

In generale, sottesa all'idea di subordinazione del diritto penale a principi di garanzia personale – costituzionali o, comunque, fondamentali – vi è, con tutta evidenza, una forte istanza di razionalizzazione del sistema penale. La pena non può essere svenduta al sentimento di vendetta collettivo o individuale; la sua esecuzione non può ridursi a cieca reazione isterica di fronte a fatti che destano allarme sociale.

[2] Per ulteriori riferimenti e per la lettura del testo del Documento sia consentito il rinvio a S. Canestrari, *Bioetica e diritto penale. Materiali per una discussione*, Torino, 2014, p. 249 ss.

[3] Il riconoscimento dell'insegnamento di Franco Bricola da parte dei suoi allievi è pienamente manifesto anche nella costituzione, nel gennaio del 1998, dell'Associazione a lui dedicata e intitolata, la quale ha promosso e promuove incontri scientifici di livello internazionale, caratterizzati da interdisciplinarità e fondati sul metodo storico e comparatistico, secondo la concezione – cara a Bricola – del dialogo e dell'apertura delle scienze penalistiche alle discipline concorrenti.

La Scuola penalistica bolognese ha sempre sostenuto con energia e fermezza che un diritto penale costituzionalmente orientato è un diritto razionalizzato: esso si radica nell'esigenza di delimitazione "critica" dell'autorità punitiva. Il diritto penale implica la restrizione della sfera di libertà dei cittadini, poiché vieta la realizzazione di determinate condotte; inoltre è destinato, per sua natura, a incidere duramente – attraverso le sanzioni più invasive – su beni altamente personali. Tali caratteristiche del diritto penale pongono in primo piano l'esigenza di garantire il cittadino da possibili arbitri del potere esecutivo e del potere giudiziario.

Gli esponenti della Scuola penalistica bolognese si sono cimentati in entrambi i versanti della scienza penale: la dogmatica penale e la politica criminale. In questa prospettiva si è consolidato il dialogo della scienza giuridico penale con le altre scienze sociali.

Dopo decenni di predominio dell'indirizzo tecnico-giuridico la scienza penale si è confrontata direttamente con l'analisi della realtà sociale per un controllo delle proprie matrici ideologiche, per una consapevolezza critica delle proprie scelte. Dall'incontro con le altre scienze sociali (sociologiche, antropologiche, psicologiche, ecc.) è nato un nuovo modello integrato di scienza penalistica al cui sviluppo le diverse generazioni della Scuola penalistica bolognese hanno dato un significativo contributo. Una porzione di grande rilievo della produzione scientifica della Scuola penale di Bologna consiste nell'esercizio della funzione critica rispetto alle scelte di penalizzazione e alla costruzione degli illeciti penali, con un confronto approfondito e costante con il diritto comparato in una dimensione europea ed internazionale[4].

In questa prospettiva, all'intento garantistico che conduce ad una rigorosa verifica del sistema penale alla luce dei principi costituzionali, si unisce una solida costruzione di un'autentica "scienza penale integrata", fondata su un dialogo costante con le scienze empiriche. In tale direzione sia consentito porre in evidenza che proprio nell'Ateneo bolognese è stato istituito l'insegnamento di Biodiritto penale, dove il dialogo tra le scienze sociali affronta le questioni cruciali del *bios*[5].

In conclusione, si può affermare che la lettura dell'intero diritto penale alla luce della Costituzione è un metodo ormai dominante. Per quanto siano state mosse delle critiche alla sua impostazione ed esso abbia assunto declinazioni differenti a seconda delle Scuole di pensiero sviluppatesi, il costituzionalismo penale è espressione dei valori conquistati dal secondo dopoguerra sino ad oggi. A ragione il costituzionalismo penale può dirsi la «grammatica comune» della nostra cultura penalistica[6], la quale pone in primo piano la preoccupazione per le garanzie dei cittadini, eredità della Scuola classica e della migliore tradizione italiana.

[4] Come testimoniano gli insegnamenti di Diritto penale comparato, di Diritto penale europeo e di Diritto penale internazionale, istituiti nella Facoltà di Giurisprudenza e nel Dipartimento di Scienze Giuridiche.

[5] Sia consentito il rinvio a S. Canestrari, *Principi di biodiritto penale*, il Mulino, Bologna, 1ª ed., 2015, 2ª ed., 2023.

[6] M. Donini, *L'eredità di Bricola e il costituzionalismo penale come metodo. Radici nazionali, sviluppi sovranazionali*, «Dir. pen. cont. - Riv. trim.», 2, 2012, p. 59.

2. Tra i membri della Scuola penalistica bolognese, nell'ambito della prima generazione degli allievi di Bricola, va ricordata la figura di insigne studioso di Filippo Sgubbi (Bologna, 30 aprile 1945 - Bologna, 19 luglio 2020), recentemente scomparso[7], che assume la cattedra di diritto penale per incarico nel 1974, per poi divenire professore ordinario dal 1983 fino al 2015. Sgubbi insegnerà in plurime università nel corso della sua carriera, tenendo altresì per affidamento anche il corso di diritto penale comparato nell'ateneo felsineo, dal 1989 al 1995.

Già avvocato stimato e protagonista di numerosi processi penali, Sgubbi concentra i suoi studi penalistici sul rispetto delle garanzie costituzionali, analizzate e difese con lo stile sintetico, chiaro ed efficace che ha sempre contraddistinto la sua penna[8]. In uno dei suoi più celebri lavori scientifici, Sgubbi definisce il reato come «rischio sociale», richiamando l'attenzione sulla deriva della legislazione penale, accusata, senza mezzi termini, di realizzare un «diritto penale omnicomprensivo», da cui consegue «un drastico rovesciamento dei postulati tradizionali: frammentaria è ora la libertà»[9].

Le riflessioni sul mancato rispetto dei principi di legalità e frammentarietà saranno coltivate durante l'arco della sua intera carriera[10], confluendo nella sua ultima opera, *Il diritto penale totale*[11]. Nella sua analisi critica, egli tiene conto del cangiante contesto sociale: è quanto emerge proprio in questo suo ultimo scritto, in cui Sgubbi dà atto di ulteriori tendenze patologiche non menzionate agli esordi della sua carriera scientifica. Si tratta di tematiche che hanno costantemente assorbito la sua attenzione, anche in riferimento ai suoi studi sul diritto penale dell'economia[12], e che si sono evolute in alcuni dei principali problemi con cui si confronta la dottrina attuale.

Accanto all'attività accademica, Sgubbi è stato membro della Commissione per la riforma del Codice penale istituita il 1° ottobre 1998 dal Ministro della giustizia; inoltre, ha fatto parte della Commissione per la riforma della legge fallimentare, istituita nel 2001 presso l'Ufficio legislativo del ministero della giustizia; in tale contesto, è stato coordinatore della sottocommissione che ha trattato le nuove norme penali fallimentari.

---

[7] Alla sua morte, tra gli altri, ne restituisce un commosso ricordo anche la sua allieva, oggi Professoressa ordinaria di diritto penale nell'Università di Bologna: cfr. D. Fondaroli, *Nel ricordo del Professor Filippo Sgubbi. I Maestri non svaniscono mai*, «Archivio penale», 2, 2020, pp. 1-10.

[8] Di nuovo cfr. D. Fondaroli, *Nel ricordo del Professor Filippo Sgubbi*, cit.

[9] F. Sgubbi, *Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell'illegalità penale*, il Mulino, Bologna, 1990, p. 11. L'opera denuncia l'inflazione penale già in voga negli anni Settanta, che permea ogni condotta minimamente trasgressiva.

[10] Particolarmente incisivi, sul punto, sono i seguenti contributi: F. Sgubbi, *Responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento*, Cedam, Padova, 1975; Id., *Meccanismo di "aggiramento" della legalità e della tassatività nel Codice Rocco*, «La questione criminale», 1988, pp. 319 ss.; Id., *Il diritto penale giurisprudenziale*, «Dei delitti e delle pene», 1991, pp. 68 ss.

[11] F. Sgubbi, *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, il Mulino, Bologna, 2019. In proposito, cfr. G. Insolera, *Dal "reato come rischio sociale" al "diritto penale totale"*, «Discrimen», 2 febbraio 2021.

[12] Tra i diversi contributi scientifici si richiamano F. Sgubbi, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio: libertà economica, difesa dei rapporti di proprietà e reati contro il patrimonio*, Giuffrè, Milano, 1980; Id., *Tutela degli interessi diffusi*, «La questione criminale», 1975, pp. 439 ss.

È altresì divenuto co-direttore della rivista scientifica «Ius17@unibo.it. Studi e materiali di diritto penale», con sede a Bologna.

Il pensiero critico di Sgubbi, scomparso nel luglio 2020 all'età di 75 anni, accompagna tutt'oggi le indagini della dottrina penalistica, così come il suo ricordo di brillante docente e avvocato[13].

3. Nella richiamata cornice di dialogo tra il diritto penale e le scienze sociali, un altro insigne studioso della Scuola penalistica bolognese, distintosi a livello nazionale e internazionale per i suoi studi dedicati alla teoria della pena, è Massimo Pavarini (Bologna, 3 marzo 1947 - Bologna, 29 settembre 2015), padre del diritto penitenziario, materia che ha insegnato dal 1977 fino alla sua recente scomparsa[14].

Allievo di Baratta e di Bricola, è attivo testimone della nascita della rivista «La questione criminale», fondata dai suoi Maestri, con l'intento di fornire spunti di riflessione per una scienza penale "integrata". Dopo il tramonto del progetto editoriale, Pavarini partecipa con grande dedizione alla rivista «Dei delitti e delle pene», nuovamente diretta da Alessandro Baratta.

La carriera scientifica di Pavarini si focalizza sul diritto punitivo e, in particolare, sulla pena carceraria, traducendosi in diversi contributi scientifici pubblicati nelle numerose riviste italiane e internazionali con cui ha collaborato proficuamente[15]. Sulle orme di Baratta, Massimo Pavarini fonda la sua critica alla dogmatica penalistica sulle conoscenze criminologiche e sociologiche acquisite attraverso un metodo rigorosamente empirico e descrittivo, «osservando la pena dall'esterno e con un *modus procedendi* che metteva in dialogo essere e dover essere, infrangendo la "grande divisione" e criticando la teoria attraverso la prassi»[16].

Muovendo dall'assunto che la funzione della scienza penalistica risieda nella «riduzione del male che il diritto penale reca con sé»[17], e dunque nel garantismo ispirato dalla concezione costituzionalista che ormai si stava affermando, le sue indagini conducono a un lavoro di destrutturazione di ogni argomento finalizzato a giustificare la pena, concludendo che quest'ultima sia uno strumento di cui lo Stato si avvale per la gestione delle disuguaglianze sociali, inevitabili nel sistema capitalistico; di conseguenza, il garantismo perseguito dalla scienza penalistica dovrebbe indurre i giuristi a delegittimare la pena stessa.

---

[13] G. Fornasari, *Ricordo di Filippo Sgubbi*, «Diritto penale XXI secolo», 2020, pp. 1 ss.

[14] Per un ricordo di Massimo Pavarini, si veda M. Ruotolo (a cura di), *Ricordando Massimo Pavarini. Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, «Rass. pen. criminol.», 1, 2015, pp. 21-29.

[15] Per un approfondimento dell'opera di Pavarini si rinvia a M. Donini, *Massimo Pavarini e la scienza penale. Ovvero, sul valore conoscitivo dell'antimoderno sentimento della compassione applicato allo studio della questione criminale*, «Dir. pen. cont.», 13 settembre 2017.

[16] M. Donini, *Massimo Pavarini e la scienza penale*, cit., p. 6.

[17] *Ivi*, p. 6.

La sua ferrea critica – non tanto al diritto penale in sé, ma alla pena carceraria – parte da un'osservazione della realtà attraverso la scienza criminologica, approccio che ha portato Pavarini ad essere riconosciuto come uno dei più grandi studiosi dell'istituto della pena anche oltreoceano, in particolare in America Latina, dove ha trascorso un proficuo soggiorno in qualità di *visiting professor*[18].

La sua ricca e cospicua bibliografia è quasi totalmente dedicata ai temi qui richiamati. Essa testimonia le numerose riforme penitenziarie che si sono susseguite in quegli anni, e si rivela particolarmente preziosa per gli studiosi che si cimentano in questi temi[19]. Fra i vari contributi, si richiama il celebre scritto *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario (XVI-XIX secolo)*[20], redatto unitamente al Professore di criminologia dell'Università di Bologna Dario Melossi e divenuto ormai un classico di riferimento nel campo disciplinare. Il saggio, tradotto in più lingue, svolge un'analisi storica del rapporto tra lavoro e carcere in Europa, nonché delle istituzioni carcerarie statunitensi, evidenziando come la pena inframuraria non faccia altro che riproporre in modo repressivo i modelli organizzativi propri della società.

Il magistero di Pavarini prosegue fino alla sua morte, nel 2015, ma la sua ricca bibliografia resta tutt'oggi apprezzata dalla comunità scientifica e approfondita nel corso complementare di diritto penitenziario dell'ateneo felsineo.

[18] Cfr. M. Donini, *Massimo Pavarini e la scienza penale*, cit., pp. 2 ss.

[19] Cfr. M. Pavarini, *Dopo la riforma carceraria: perché ancora rivolte?*, «Il Mulino», 1976, pp. 637 ss.; Id., *La nuova disciplina del lavoro carcerario nella riforma dell'ordinamento penitenziario*, in F. Bricola (a cura di), *Il carcere riformato*, il Mulino, Bologna, 1977; Id., *Il 'carcere di massima sicurezza' e nuove strategie di controllo sociale*, «Qualegiustizia», 1979, pp. 461 ss.; Id., *Riflessioni in merito alle modifiche sull'ordinamento penitenziario*, «Marginalità e società», 1987, pp. 102 ss.

[20] Cfr. D. Melossi, M. Pavarini, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario (XVI-XIX secolo)*, il Mulino, Bologna, 1977. In proposito, si veda anche M. Donini, *Genesi ed eterogenesi "moderne" della misura e dell'unità di misura delle pene. Commento a Carcere e fabbrica, quarant'anni dopo*, «Criminalia», 2019, pp. 85 ss., pubblicazione che riporta il testo rivisto della relazione svolta a Bologna il 27 marzo 2019, in occasione della presentazione della ristampa del libro.

Franco Bricola (Novi Ligure 1934 - Parigi 1994)

*Luigi Stortoni**

1. Il Prof. Franco Bricola è stato titolare della cattedra di Diritto penale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Alma Mater dal 1967 al 1994 con una assenza nel triennio 1984-1987 in cui ha ricoperto lo stesso incarico nell'Università romana de "La Sapienza".

La sua attività di docente e di studioso ne fa una delle figure più significative tra i professori di Diritto della Facoltà giuridica felsinea dei tempi più recenti. Presso la stessa egli ha anche insegnato Diritto costituzionale, Diritto pubblico comparato, Istituzioni di diritto penale e Diritto penale commerciale.

La sua fama di penalista, per la forza innovativa della sua opera, è tuttora vivissima sia in Italia che all'estero.

A dar segno della dimensione dell'insegnante e dello studioso, sta, per un verso, la riconosciuta esistenza di una "Scuola bolognese di diritto penale" di cui è espressione la Associazione di studiosi che porta il suo nome e che, nata l'anno successivo alla sua morte, opera ed è tuttora attiva nell'organizzazione di seminari e convegni di studio di rilevanza nazionale ed internazionale. I suoi numerosi allievi hanno ricoperto e ricoprono cattedre non solo in Bologna, ma in molti Atenei italiani.

Dall'altro, ne è segno il permanente riferimento ai suoi scritti come fondanti quello che viene oramai usualmente indicato come "diritto penale costituzionale".

Plurimi, quindi, i profili che la personalità di Franco Bricola mostra; diversi e concorrenti che la compongono e che mostrano rilievo ed interesse.

Non disutile la collocazione storica che ne lumeggia i significati.

2. Franco Bricola: piemontese, nato a Novi Ligure nel 1934, laureato a Pavia nel 1953 con il Prof. Pietro Nuvolone, libero docente nel 1962, straordinario a Sassari nel 1964, giunge a Bologna nell'anno accademico 1966/67. Ha solo 32 anni ma ha alle spalle una solida preparazione penalistica maturata, oltreché in Italia, in numerosissimi soggiorni

* Professore Emerito, già Ordinario di Diritto penale, Università di Bologna, Accademia delle Scienze.

a Friburgo al *Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht* sotto la guida del suo fondatore, il Prof. Hans-Heinrich Jescheck.

Oltre a questo – e ciò che ancor più conta – è di già autore, oltreché di numerosi articoli e note a sentenza, di ben tre monografie che trattano temi fondamentali della parte generale e della teoria generale del diritto penale: *Dolus in re ipsa* (1960), *Fatto del non imputabile e pericolosità* (1961) e *La discrezionalità nel diritto penale* (1965).

Si tratta – come ogni penalista ben sa – di opere che costituiscono tuttora punti di riferimento per gli studi penalistici e che sono universalmente ascritte ai "classici" della dottrina penale.

L'ultima in specie riveste particolare importanza perché in essa Bricola affronta *problemi fondamentali* – quali quelli della legalità penale, della legittimazione del *jure* penale, del rapporto tra legge e giudice – alla luce e secondo i dettami della Carta costituzionale, di cui indaga i principi riferibili al diritto penale.

Un approccio originale in cui il rigore dell'analisi si coniuga con gli orizzonti nuovi che la – allora giovane – Costituzione dischiudeva agli studi giuridici ed a quelli penalistici in specie.

Meno di dieci anni dopo comparirà la *Teoria generale del reato* (voce del Novissimo Digesto – 1974) che svilupperà il discorso fondando quella concezione costituzionale della dogmatica del reato che costituirà, e tuttora rappresenta, una pietra miliare della dottrina penalistica.

Riprendendo le fila del discorso e riservandomi di tornare brevemente su questo tema, il tempo in cui Bricola inizia la sua attività a Bologna è quello della fine degli anni Sessanta: stagione convulsa ma pur stimolante – mi limito a dire, tra contestazione e Costituzione – coincidenza – per certi versi – felice.

La sua didattica appassionata e appassionante si articola in più forme: lezioni in cui l'esposizione della materia è arricchita dall'indagine sui significati ed i contenuti – anche politici – del diritto in generale che – per così dire – esplodono nel diritto criminale, esercitazioni sui principi costituzionali del diritto penale, tematiche allora, come già notavo, nuove e di grande prospettiva, animati gruppi di studio. Le aule sono piene e – come rammenta chi scrive, allora discente – gli studenti che non trovavano posto nei banchi si siedono sui gradini dell'anfiteatro della mitica aula V.

A fianco – fisiologicamente – giovani laureati che collaborano con il "professore" ed intraprendono gli studi penalistici. Ma non solo penalisti bensì anche criminologi, sociologi, penitenziaristi, filosofi; in una concezione della scienza penale aperta alle discipline concorrenti.

Di qui il primo nucleo di quella Scuola Penalistica di cui prima dicevo.

È in quegli anni che Bricola fonda con Alessandro Baratta la rivista *La Questione criminale*, animata dagli allievi del penalista bolognese e del filosofo/criminologo che insegna in Germania a Saarbrücken; vi collaborano molti studiosi soprattutto giovani, sia italiani che stranieri.

La rivista, che ebbe all'epoca grande rilievo per la esperienza di polidisciplinarietà che realizzava, è tutt'ora citata come particolarmente significativa.

3. La produzione scientifica di Bricola è estremamente vasta e tocca i più diversi temi di parte generale e di parte speciale del diritto penale. Lo attestano i quattro ponderosi tomi editi da Giuffrè nel 1997 [1], contenenti gli "scritti minori" del Maestro; ancor più le monografie che ho ricordato, ora anch'esse raccolte in un volume pubblicato dallo stesso Editore nel 2000 [2].

A queste va aggiunta – per lo speciale rilievo che ha avuto ed ha tuttora nel dibattito penalistico – la già menzionata voce *Teoria generale del reato*.

Impossibile in questa sede esporre compiutamente caratteri, contenuti, metodologia che dell'opera di Bricola fanno un *unicum*: solo qualche cenno – di certo riduttivo – a quelli che ne sono i tratti salienti e peculiari.

Bricola eredita e fa sua la dommatica penalistica già patrimonio della Scuola Classica, affinata pur attraverso varie temperie, dal tecnicismo giuridico del primo Novecento; ne recepisce il rigore scientifico ma ne denuncia e ne supera l'angusto angolo visuale.

Sulle orme del suo maestro, Pietro Nuvolone, che già prospettava la necessità per il penalista di aprirsi alle scienze sociali e che individuava nella Costituzione la fonte di una rivisitazione complessiva del diritto penale, Bricola propone una nuova strutturazione dei concetti penalistici.

Il filo conduttore che lega i suoi scritti – e che si individua nelle tre monografie – si esplicita con lucidità nella voce *Teoria generale*: esso sta proprio nel coniugare il rigore scientifico con la costante e progressiva apertura alle sollecitazioni nuove della società in anni di profonda e, a volte, radicale trasformazione.

La robusta struttura dogmatica non impedisce a Bricola di aprirsi alle esigenze di una realtà in rapida evoluzione; al contrario essa funge da filtro razionalizzante per la lettura difficile del mondo che cambia.

In questo senso può senz'altro asserirsi che Bricola è artefice – se non unico – certo primario – di un passaggio epocale della scienza penale che si esprime, quindi, in termini di superamento e non di cesura. Questo processo trova nella Carta costituzionale il suo fulcro: la Carta come fonte e legittimazione del diritto penale, la sua idea portante.

Il diritto penale, la norma penale, la incriminazione di un fatto in quanto incidenti sul bene primario della libertà personale debbono trovare ragione legittimante in un bene che trovi nella Costituzione il suo riconoscimento. Per Bricola l'ancoramento costituzionale del diritto penale non è solo accettazione etico/politica dei valori della Carta fondamentale, ma costituisce base della stessa legittimazione del diritto punitivo.

Con queste asserzioni in cui può sintetizzarsi – pur in modo inevitabilmente approssimativo, ma ben altrimenti svolte nella più volte citata *Teoria generale* – il suo pensiero, si è confrontata e continua a confrontarsi tuttora, pur con diversità d'accenti, la dottrina penale non solo italiana.

Di questa teorizzazione – ciò che è altrettanto importante – si trova sempre più frequente e non marginale segno nella giurisprudenza costituzionale.

Discorso condotto dal Maestro in chiave di garanzia nel consapevole recupero di una concezione del diritto penale quale tutela del cittadino oltreché – e per certi versi prima ancora che – strumento di difesa sociale.

Precisazione questa non solo fondamentale perché dovuta alla fedeltà al pensiero del Maestro, ma altresì opportuna a petto di tentativi di trarre dalla Costituzione pretesi "obblighi di penalizzazione" agibili avanti la Corte costituzionale; tentativi per altro anche di recente fermamente respinti da quest'ultima.

Coerente con la valenza rigorosamente di "garanzia" del riferimento ai beni costituzionali, l'affermazione che l'uso dello *jus terribilis* debba essere assistito da rigorosi principi dettati ed evincibili dalla Carta stessa.

Di qui il primario rilievo che Bricola assegna alla legalità penale come riserva di legge, tassatività, irretroattività della norma penale; al principio di personalità della responsabilità penale; a quello di colpevolezza e – sul piano della sanzione – alla doverosa finalità rieducativa della pena.

4. Accanto al Franco Bricola Professore non può non essere menzionato l'Avvocato di chiara fama a livello nazionale, partecipe di importanti processi, la cui riconosciuta eccellenza professionale si rispecchia nell'intitolazione a suo nome della Camera Penale di Bologna.

Bibliografia

[1] F. Bricola, *Scritti di diritto penale*, a cura di Stefano Canestrari e Alessandro Melchionda, vol. I (tomi I e II) e vol. II (tomi I e II), Giuffrè, Milano, 1997.

[2] F. Bricola, *Scritti di diritto penale (Opere Monografiche)*, a cura di Stefano Canestrari e Alessandro Melchionda, Giuffrè, Milano, 2000.

L'insegnamento del Diritto romano a Bologna (1859-1988)*

*Giovanni Luchetti**, Elena Pezzato***, Gianni Santucci*****

1. Nei primi decenni dell'Ottocento, il diritto romano si trova ad affrontare in Italia una situazione nuova a seguito della generalizzata scelta degli Stati preunitari di dotarsi, negli anni della restaurazione, di Codici civili sul modello di quello francese del 1804, già diffusamente vigente in Italia in epoca napoleonica non solo nei territori annessi all'Impero francese, ma anche in quelli facenti parte del Regno d'Italia e del Regno di Napoli[1].

La – sia pur breve – stagione napoleonica, infatti, aveva lasciato un segno profondo nella vita giuridica dell'Italia di quegli anni e la convinzione dei governi che il Codice fosse ormai uno strumento indispensabile nella gestione dei rapporti fra privati. Ciò avrebbe dovuto inevitabilmente attribuire fin da subito una dimensione nuova al diritto romano, che in precedenza, sia pur attualizzato e reinterpretato fin dall'epoca dei glossatori, si identificava, sotto la forma di diritto comune, col diritto civile in vigore.

Questo profondo mutamento di prospettiva, invero, non avvenne immediatamente e in larga parte delle università degli stati preunitari faticarono ad affermarsi insegna-

* Giovanni Luchetti è autore del secondo e terzo paragrafo e coautore, insieme a Gianni Santucci (che si è occupato delle parti relative a Enzo Nardi e Danilo Dalla) del quarto. Di Elena Pezzato è invece il primo paragrafo.

** Professore ordinario di Diritto romano, Università di Bologna.

*** Assegnista di ricerca in Diritto romano, Università di Bologna.

**** Professore ordinario di Diritto romano, Università di Bologna.

[1] Il Codice, promulgato in Francia il 21 marzo 1804 e pertanto originariamente vigente in Piemonte, già annesso alla Francia il 21 settembre 1802, fu poi esteso a tutti i territori successivamente annessi da Napoleone all'impero francese e più precisamente nel 1805 all'ex Repubblica ligure, a Parma e Piacenza, nel 1809 alla Toscana, nel 1812 all'Umbria al Lazio (ultimi residui dei domini pontifici annessi nel 1809). Peraltro, il Codice era già entrato in vigore il 1° aprile 1806 in tre diverse versioni, italiana, latina e francese nel Regno Italico che comprendeva Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Dal maggio 1806 il Codice fu inoltre vigente nel Principato di Lucca e Piombino (già assegnato nel 1805 a Elisa Bonaparte e Felice Baciocchi), mentre nel gennaio 1809 venne esteso al Regno di Napoli, dove Gioacchino Murat era succeduto a Giuseppe Bonaparte, divenuto re di Spagna, che ne era stato in precedenza reggente dal 1806.

menti esclusivamente dedicati al diritto civile e correlativamente lo studio del diritto romano continuò quasi ovunque seguendo schemi e modalità eminentemente pratici. Evidentemente, la forza di una tradizione plurisecolare mostrava una resistenza nella mentalità dei professori e delle istituzioni accademiche che risultava difficile ripensare in tempi brevi[2].

Tutto ciò fu ancor più vero nelle università dello Stato pontificio in cui, restaurato il potere temporale del Papa, venne ripristinata anche la vigenza del diritto comune, ancora ribadita nel *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili* emanato da papa Gregorio XVI nel 1834 con cui venne appunto mantenuto come vigente, salvo diversa disposizione specifica dello stesso Regolamento, il diritto comune canonico e civile[3].

Questo comportò che nelle università dello Stato pontificio, suddivise dalla Costituzione apostolica di Papa Leone XII *Quod Divina Sapientia* emanata il 24 agosto 1824[4] nelle due diverse categorie delle "Università primarie" (Roma e Bologna) e delle "Università secondarie" (Ferrara, Perugia, Camerino, Macerata e Fermo, quest'ultima peraltro chiusa nel 1826 – da notare che non vi è invece menzione di Urbino[5] che però risulta attiva nei fatti già dall'a.a. 1814-1815 –), l'insegnamento del Diritto romano fosse impartito per tre anni da due diversi professori attraverso l'insegnamento di Testo Civile, destinato alla lettura dei cinquanta libri del Digesto e articolato in quattro corsi annuali a partire dal secondo anno e con due diversi corsi impartiti nel quarto («*et denique per tres annos adheant Cathedras textus Civilis, quem duo Professores quatuor annis interpre-*

[2] Così, ad esempio, avvenne a Palermo, dove la prima cattedra di Diritto civile venne istituita soltanto nel 1841 e, comunque, ebbe il nome di "Codice civile col confronto delle leggi romane": sul punto vd. M. Marrone, *Romanisti professori a Palermo*, in *Index*, 25 (1997), pp. 588 s.

[3] Cfr. *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili emanato dalla Santità di nostro Signore Gregorio Papa XVI con moto proprio del 10 novembre 1834 esibito il 17 dello stesso mese negli atti dell'Apolloni segretario e cancelliere della R. C. A.*, Roma, 1834, § 1: «Le leggi del diritto comune, moderate secondo il diritto canonico e le costituzioni apostoliche, continueranno ad essere la norma dei giudizi civili in tutto ciò che non viene altrimenti disposto in questo Regolamento. Sono considerate come una parte del diritto civile vigente nello Stato Pontificio le leggi commerciali pubblicate con l'editto del 1° giugno 1821».

[4] La bolla venne presto integrata dalle *Ordinationes S. Congregationis Studiorum* del 1826 e 1827: cfr. *Collectio legum et ordinationum de recta studiorum ratione editarum A. SS. D. N. Leone XII P. M. et Sacra Congregatione Studiis moderandis*, Romae, 1828, p. 17 ss. (*Quod divina sapientia*), p. 115 ss. (*Ordinationes* del 18 agosto 1826), p. 136 ss. (*Ordinationes* del 7 novembre 1827), anche in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio*, II, Roma, 1834, Appendice, n. 1, pp. 137-196; n. 3, pp. 205-219; n. 4, pp. 219-222. Sul punto, e più in generale sulla situazione della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna negli anni a cavallo tra lo Stato pontificio e il Regno d'Italia, vd. in ispecie P. Bonacini, *1848-1888: dalla rivoluzione alla celebrazione. La Facoltà giuridica bolognese tra governo pontificio e Regno d'Italia*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 154 (2022), pp. 41 ss. Per un quadro di maggiore respiro sugli ordinamenti universitari italiani prima e dopo l'Unità, vd. invece F. Casavola, *Breve appunto ragionato su profili romanistici italiani*, in *Soliditas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, VIII, Napoli, 1984, p. 262 ss.

[5] A proposito dell'insegnamento di Diritto romano presso l'Università di Urbino, vd. ampiamente A.M. Giomaro, *La formazione del giurista nel XIX secolo. Il caso della "libera" Università di Urbino (quasi una cronaca)*, in *Studi urbinati di scienze giuridiche politiche ed economiche, Nuova serie A*, 68 (2017), fasc. 3/4, pp. 401-509.

tantur secundum quinquaginta libros Pandectarum»). La normativa pontificia richiedeva che tale insegnamento fosse svolto in modo che i docenti «*cum opus sit, referent in locum suum correctiones, quas jus Canonicum in nonnullis legibus Civilibus fecit, & quidquid posterioribus temporibus constitutum est*». La bolla papale del 1824 stabiliva anche come dovesse essere suddivisa la materia fra i due professori («*Professores in tradendis lectionibus ipsum Corpus Civile sequantur, quod ut quinquaginta Pandectarum libros in septem partes divitit*»): uno avrebbe dunque svolto il proprio insegnamento sulle prime tre parti del Digesto e cioè sui *prota*, sulla *pars de iudiciis* e sulla *pars de rebus*, occupandosi altresì, nel primo anno, anche *De origine, & progressu Juris Civilis, & de ratione universas leges, & statuta interpretandi, deque regulis Juris, & verborum significatione*, mentre l'altro si sarebbe dovuto occupare della lettura delle altre quattro parti.

In effetti, sulla base di questo schema, venne strutturato l'insegnamento del Diritto romano anche nella Facoltà giuridica bolognese ove, negli anni successivi, troviamo a dividersi l'insegnamento di Testo civile da un lato Bernardo Gasparini (1787-1862), che terrà l'insegnamento dal luglio del 1835 fino al settembre del 1859, momento in cui, ormai ultrasettantenne, fu messo a riposo (significativo che ciò sia avvenuto immediatamente dopo l'abbandono di Bologna da parte delle truppe austriache nel giugno dello stesso anno e in corrispondenza della riforma dell'Ateneo intervenuta proprio nel settembre del 1859), dall'altro, tre figure che si avvicendarono nella cattedra più o meno in quegli stessi anni. Mi riferisco a Clemente Giovanardi (1806-1875), che tenne la cattedra prima nell'a.a. 1846-1847 e successivamente negli a.a. 1850-1851 e 1851-1852, a Ferdinando Mazza (1812-1901), "giudice aggiunto al Tribunale di prima istanza civile e criminale di Bologna" e collegiato della Facoltà legale che lo sostituì negli a.a. dal 1847-1848 al 1849-1850 e infine a Giuseppe Ceneri che subentrò al Giovanardi prima come supplente (nel 1852) e poi come titolare (nel 1853)[6].

Di quest'ultimo, figura importante non solo nella Facoltà giuridica, ma personaggio di spicco nella vita politica non solo bolognese dei primi venti anni dell'Italia unita torneremo a parlare fra poco. Quanto agli altri si può dire che il Gasparini, nato a Lizzano nell'appennino bolognese e avvocato già dal 1814, si segnalò soprattutto per l'indiscussa fede papalina e per aver ricoperto numerosi incarichi nell'amministrazione pontificia (prima e durante la sua attività docente nella Facoltà giuridica), mentre come docente non fu certo brillante, rasentando a tratti l'incompetenza e subendo i lazzi degli studenti che nel 1854 tentarono addirittura di incendiarne la cattedra. Se ciò non gli impedì di tenere l'insegnamento per quasi trent'anni, fugace fu invece la presenza di Mazza e di Giovanardi che pur senza incidere particolarmente risultarono figure più apprezzate e certamente più rilevanti (basterà qui ricordare il trattato di Giovanardi su *Il Sistema ipotecario ridotto a principii generali e conseguenziali per modo di istituzioni elementari: cento*

[6] Sulle figure di Bernardo Gasparini, di Clemente Giovanardi e di Ferdinando Mazza, vd. S. Mazzetti, *Repertorio di tutti i professori antichi, e moderni della famosa Università, e del celebre Istituto delle Scienze di Bologna*, Bologna, 1947, rispettivamente pp. 143, 151-152 e 206.

dissertazioni, in quattro volumi, edito a Imola fra il 1854 e il 1857 presso la tipografia Galeati).

L'assetto della didattica cambia almeno in parte nel nuovo quadro politico che è anche un nuovo quadro giuridico per l'entrata in vigore nel territorio della Legazione delle Romagne del Codice civile sardo, con la conseguente cessazione del diritto romano come diritto vigente. La riforma dell'Ateneo e della Facoltà giuridica avviene infatti già all'inizio dell'autunno del 1859 (con due provvedimenti del 30 settembre, emanati in seguito al rapporto presentato al Governatore generale delle Romagne dall'allora Ministro della Pubblica Istruzione, Cesare Albicini) mentre a Torino era ancora in gestazione la legge Casati, dedicata alla riforma dell'intero sistema scolastico e universitario promulgata poi il 13 novembre 1859 e più tardi estesa all'Italia unita[7]. Al Diritto romano nel nuovo assetto didattico viene conservato un ruolo importante nel corso di studi, ruolo affidato al corso di Pandette che si impartisce di norma nel secondo e nel terzo anno. E proprio quella di un romanista è forse la figura di maggiore spicco della Facoltà giuridica bolognese in quegli anni cruciali. Mi riferisco al già citato Giuseppe Ceneri che non a caso fu chiamato a rappresentare la Facoltà giuridica nel Consiglio di Reggenza dell'Università e a pronunciare il primo discorso di apertura del nuovo corso politico. Egli, consapevole delle esigenze dei tempi nuovi e attento alle più avanzate correnti dottrinarie di quegli anni[8], premetterà all'insegnamento di Pandette "un breve trattato sulla interpretazione delle leggi" sulla scorta del primo libro della *Geschichte* di Friedrich Carl von Savigny avendo altresì adottato come testo di studio per gli studenti, già fin dalla metà degli anni Cinquanta, la *Doctrina pandectarum* di Christian Friedrich Mühlenbruch (1785-1843), uno dei principali esponenti della pandettistica dell'epoca, affiancandovi i testi dei propri corsi monografici che verranno di volta in volta pubblicati negli anni successivi[9].

[7] Cfr. Regio Decreto del 13 novembre 1859, n. 3725 e Regio Decreto del 28 novembre 1861, n. 347, Gazzetta Ufficiale n. 307 del 19 dicembre 1861, *Che determina le attribuzioni del Ministero d'Istruzione pubblica, e di quello dell'Agricoltura, Industria e Commercio riguardo ad alcuni Istituti e Scuole pubbliche*. A proposito della Legge Casati e delle sue fasi preparatorie, vd. M. Moretti, I. Porciani, *Da un frammento a un testo. Estate 1859, la discussione preparatoria sulla legge Casati*, in *Le Università e l'Unità d'Italia (1848-1870)*, a cura di A. Ferraresi, E. Signori, Bologna, 2012, pp. 15-34. Sulla normativa, ampiamente trattata, vd. per tutti, A. Ferraresi, *Le Università dall'Età Francese all'Unità*; F. Colao, *Tra accentramento e autonomia: l'amministrazione universitaria dall'Unità a oggi*; I. Porciani, M. Moretti, *La creazione del sistema universitario nella nuova Italia*, tutti in *Storia delle Università in Italia*, I, a cura di G.P. Brizzi, P. Del Negro, A. Romano, Messina, 2007, rispettivamente pp. 243 ss., pp. 287 ss., pp. 324 ss.

[8] A proposito degli indirizzi didattici nell'insegnamento di Diritto romano tra fine Ottocento e inizio Novecento, cfr. E. Stolfi, *Studio e insegnamento del diritto romano dagli ultimi decenni dell'Ottocento alla Prima Guerra mondiale*, in *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, a cura di I. Birocchi e M. Brutti, Torino, 2016, p. 3 ss., nonché, più di recente e per un arco temporale più ristretto, L. Peppe, *Diritto romano – La produzione didattica nell'Ottocento: dalla restaurazione al 1885*, in *I generi letterari della storiografia giuridica. La produzione didattica negli ultimi due secoli (manuali, trattati, corsi e prolusioni). Atti del Convegno della Società italiana di storia del diritto. Catania, 9-11 novembre 2017*, Torino, 2019, pp. 1 ss.

[9] Cfr. G. Ceneri, *Due lezioni del prof. avvocato Giuseppe Ceneri contenenti l'epilogo del trattato generale delle obbligazioni e un discorso del medesimo sul metodo esegetico applicato allo studio della giurisprudenza*,

I primi anni dell'unità nazionale furono piuttosto travagliati nella definizione dell'assetto didattico delle facoltà giuridiche, la cui durata dei corsi oscillò fra l'altro più volte fra una durata quadriennale e una durata quinquennale per poi tornare definitivamente a una durata del corso di quattro anni. Ciò non ebbe peraltro particolari riflessi sull'insegnamento del Diritto romano, salvo lo spostamento del corso di Pandette al terzo e quarto anno nei periodi in cui il corso ebbe durata quinquennale[10].

Peraltro, già con il Regolamento Mamiani, emanato con Regio Decreto del 20 ottobre 1860 n. 4373 del Regno di Sardegna e successivamente esteso anche alla Facoltà felsinea, venne previsto per la prima volta nelle facoltà giuridiche un insegnamento di Istituzioni del diritto romano, trasformato poi in Istituzioni di diritto romano comparato col vigente diritto patrio dal Regolamento Natoli, successivamente emanato con Regio Decreto 8 ottobre 1865, n. 2525[11]. A tale insegnamento, più tardi nuovamente denominato Istituzioni di diritto romano dal Regio Decreto 11 ottobre 1875, n. 2775 (Regolamento Bondi) e poi dal Regio Decreto 8 ottobre 1876 n. 3434 (Primo Regolamento Coppino), si affiancherà negli anni successivi il corso di Storia del diritto romano, istituito con Regio Decreto 22 ottobre 1885, n. 3444 (Secondo Regolamento Coppino) ove appunto, fra altri riassetti, si ridefinì la suddivisione tematica e didattica tra le materie di Storia del diritto romano e Storia del diritto italiano (dalle invasioni barbariche ai dì nostri)[12].

Tale assetto è passato immutato attraverso le successive riforme degli ordinamenti didattici, che comunque conservarono al diritto romano l'obbligatorietà degli insegna-

Bologna, 1854; Id., *Lezioni di diritto romano: lette nell'Università di Bologna, l'anno scolastico 1867-68*, Bologna, 1868; Id., *Introduzione al corso di pandette per l'anno scolastico 1873-74*, Bologna, 1874; Id., *Temi relativi a una parte del corso di pandette: anno 1876-1877 dedicati agli studenti di 2. e 3. anno dal prof. Giuseppe Ceneri*, Bologna, 1877; Id., *Lezioni su temi del jus familiae*, Bologna, 1881.

[10] Su questo assetto non apportò particolari modifiche (almeno per l'insegnamento del Diritto romano) il Regolamento emanato dal ministro della Pubblica Istruzione Carlo Matteucci attraverso il Regio Decreto del 14 settembre 1862, n. 842, (GU n. 232 del 1° ottobre 1862 e SO relativo alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 9 ottobre 1862).

[11] Cfr. Gazzetta Ufficiale n. 270 del 22 ottobre 1865 (*Regolamento per la Facoltà di giurisprudenza*, art. 4 n. 2). L'art. 8, inoltre, stabilisce che: «Nell'insegnamento del diritto romano il professore, per aver modo di sviluppare largamente le parti più importanti della materia, ometterà l'esposizione di quelle parti puramente storiche ed archeologiche che non abbiano riscontro colle moderne istituzioni». A proposito dell'insegnamento di Istituzioni di diritto romano, cfr. S. Schipani, *Sull'insegnamento delle Istituzioni*, in *Il modello di Gaio nella formazione del giurista. Atti Torino 4-5 maggio 1978*, Milano, 1981, pp. 139 ss. (vedi anche in Id., *La codificazione del diritto romano comune*, Torino, 1996, pp. 189 ss.).

[12] Per il Regolamento Bondi, cfr. Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 1875 (*Regolamento della Facoltà di giurisprudenza*, art. 3); per il Primo Regolamento Coppino, cfr. Gazzetta Ufficiale n. 252 del 28 ottobre 1876 (*Regolamento della Facoltà di giurisprudenza*, art. 3). Per il Secondo Regolamento Coppino, cfr. Gazzetta Ufficiale n. 262 del 28 ottobre 1885, art. 1 e art. 2: «… Le istituzioni di diritto romano comprendono parimenti la esposizione elementare del diritto romano giustinianeo; [i]l corso di storia del diritto romano tratta del diritto pubblico e privato di Romani dalle origini fino a Giustiniano…; [q]uello di storia del diritto italiano espone la storia del diritto in Italia dalle invasioni barbariche fino ai moderni codici, e comprende parimenti tanto il diritto pubblico quanto il privato…».

menti di Istituzioni, di Storia e quello biennale di Diritto romano (si ricordi in particolare il Regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652), per mantenersi fino alla fine degli anni Sessanta del Novecento[13]. È in questo momento, segnato dalle vicende del sessantotto e posto ormai alla fine degli orizzonti temporali che ci siamo dati, che la liberalizzazione dei piani di studio, avvenuta con la Legge dell'11 dicembre 1969, n. 910, porterà a Bologna, caso peraltro unico in Italia, ad eliminare l'obbligatorietà degli insegnamenti di Diritto romano, inseriti in un gruppo di materie semiobbligatorie rimesse alla scelta dello studente[14]. Questa situazione durerà più di un ventennio nella Facoltà bolognese e bisognerà attendere le riforme degli anni Novanta – e più precisamente la Legge 19 novembre 1990, n. 341 e il d.m. 11 febbraio 1994 – per rivedere ripristinata nell'Alma Mater l'obbligatorietà di almeno uno degli insegnamenti romanistici[15].

2. Nella seconda metà del XIX secolo, guida della scuola di Diritto romano bolognese fu certamente Giuseppe Ceneri (1827-1898), che, dopo aver partecipato alla guerra del 1848 come volontario nell'esercito piemontese, si era laureato, nello stesso anno, presso la Facoltà giuridica dello Studio bolognese. Come abbiamo accennato, già nel 1852 aveva ottenuto la supplenza di una delle due cattedre di Testo civile, cui fu poi designato come titolare con decreto del 28 settembre 1853. A conseguenza dei fatti del 1859 e della successiva annessione della Legazione delle Romagne al Regno di Sardegna, fu nominato (salvo un breve intervallo di allontanamento, essenzialmente per ragioni politiche, fra il 1868 e il 1871) come titolare della cattedra di Pandette (in cui lo studio del diritto romano aveva peraltro assunto una nuova connotazione per la già ricordata entrata in vigore del Codice civile sardo), poi ben presto ridenominata di Diritto romano a partire dall'a.a. 1862-1863, cattedra che mantenne poi fino al 1888, allorquando, proprio nell'anno dell'ottavo centenario, lasciò l'università per motivi di salute.

Nel corso del suo lungo magistero presso la Facoltà giuridica bolognese ne fu anche preside negli anni dal 1878 al 1884. Affiancando la professione forense (era avvocato dal 1849) all'attività accademica, Ceneri, legato a un metodo dogmatico di tipo tradizionale, fu influenzato dalla scuola pandettistica tedesca, benché all'enunciazione dei dogmi

[13] Cfr. Regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, Gazzetta Ufficiale n. 248 del 29 ottobre 1938, Suppl. Ordinario n. 248, *Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario*, Tabella III. Il quadro era stato confermato anche dal Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1927, *Approvazione dello statuto della Regia Università di Palermo*, quest'ultimo con specifico riferimento appunto alla Facoltà palermitana.

[14] Cfr. Legge 11 dicembre 1969 n. 910, Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 314 del 13 dicembre 1969, *Provvedimenti urgenti per l'Università*, art. 2: «Per l'anno accademico 1969-70, lo studente può predisporre un piano di studio diverso da quelli previsti dagli ordinamenti didattici in vigore, purché nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel numero di insegnamenti stabilito. Il piano è sottoposto, non oltre il mese di dicembre, all'approvazione del consiglio di facoltà, che decide tenuto conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente».

[15] Cfr. Legge 19 novembre 1990, n. 341, Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre 1990, *Riforma degli ordinamenti didattici universitari*, art. 3.3. e d.m. 11 febbraio 1994, Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 148 del 27 giugno 1994.

giuridici abbinasse una mirabile capacità esegetica. Svolse anche una rilevante attività politica, ispirandosi dapprima al giobertinismo e rimanendo legato fino all'ultimo (e sia pure con qualche sbandamento) al potere temporale della Chiesa per poi passare, già nel 1859 a un pieno allineamento filopiemontese, ampiamente testimoniato dalla nomina a segretario generale alla Pubblica Istruzione nella Giunta provvisoria di governo e dall'essere deputato all'Assemblea delle Romagne (1859). Nella carriera politica successiva (consigliere comunale [eletto nel 1864 e nel 1870]; deputato del Regno [eletto nel 1869 e nel 1882]; infine senatore del Regno [1889]) maturò (fra il 1866 e il 1867) una propensione democratica antimonarchica di ispirazione garibaldina che lo indusse prima a partire volontario e raggiungere il grande nizzardo e a prendere parte ai combattimenti di Monterotondo e di Mentana e a diventare poi uno dei principali esponenti del radicalismo italiano e uno dei più determinati sostenitori del progetto politico che intendeva unire le correnti più progressiste della borghesia e le prime associazioni socialiste e operaie[16].

In quegli stessi anni con il Regolamento Mamiani (1860) venne previsto – come abbiamo già avuto occasione di ricordare – per la prima volta nelle Facoltà giuridiche un insegnamento di Istituzioni del diritto romano, trasformato poi in Istituzioni di diritto romano comparato col vigente diritto patrio dal Regolamento Natoli (1865). Tale insegnamento, poi nuovamente denominato Istituzioni di diritto romano dai Regolamenti Bondi e Coppino (1875-1876), fu tenuto a Bologna per quasi un quarantennio (dall'a.a. 1862-1863 all'a.a. 1900-1901) da Emilio Giusti (1829-1902), in precedenza titolare del corso di Istituzioni di diritto civile (1859-1862), ereditato dal padre Luigi, cui il figlio si conformò anche nell'utilizzo dei testi di studio, confermando l'uso didattico delle tradizionali opere di Johann Gottlieb Heinecke[17].

Negli anni del provvisorio allontanamento di Giuseppe Ceneri (1868-1871) insegnò nella cattedra bolognese di Diritto romano per un breve periodo, proveniente da Pavia, un ancor giovane Filippo Serafini (1831-1897), che in quegli stessi anni (e più esattamente nel 1869, a partire dal IV fascicolo della rivista) iniziò la sua direzione dell'*Archivio giuridico* (a cui fu poi legato proprio il nome di Serafini) e cioè di quella che sarà ed è tuttora una delle più influenti riviste giuridiche, fondata dal penalista Pietro Ellero l'anno precedente. Il passaggio a Bologna di Serafini fu comunque assai breve perché

[16] Cfr. il necrologio apparso in *Rivista della massoneria italiana*, 19 (1898), pp. 215-227 e di E. Costa, *Giuseppe Ceneri*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 11 (1898), pp. 227-230; G. Brini, *Commemorazione di Giuseppe Ceneri*, Bologna, 1899; s.v. *Ceneri Giuseppe*, in *Novissimo Digesto Italiano*, III, Torino, 1959 (rist. 1981), p. 91; M. Caravale, s.v. *Ceneri, Giuseppe*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XXIII, Roma, 1979, pp. 528-533; R. Bonini, *Giuseppe Ceneri (1827-1898). Dal diritto romano alla professione forense*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, 219 (1999), pp. 249-276; *Giuseppe Ceneri: l'avvocato, lo studioso, il politico*, a cura di A. Varni, Bologna, 2002; G. Mazzanti, *Giuseppe Ceneri*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, pp. 409-423; M. Cavina, s.v. *Ceneri, Giuseppe*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna, 2013, p. 506.

[17] Si trattava, in particolare, degli *Elementa juris civilis secundum ordinem Institutionum* (Amsterdam, 1725) e degli *Elementa juris civilis secundum ordinem Pandectarum* (Amsterdam, 1728).

subito dopo gli eventi di Porta Pia e l'annessione di Roma al Regno d'Italia egli fu chiamato, sia pur per breve tempo, sulla cattedra della Sapienza[18]. La prolusione che vi tenne nel novembre 1871 (*Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, ora in *Opere minori. Parte prima. Scritti varii*, Modena, 1901, pp. 201-219) segna un passaggio importante perché rappresentò, come è stato giustamente rilevato, «una specie di solenne manifesto programmatico per la rinascita degli studi di diritto romano nella nuova Italia»[19].

Dopo la breve parentesi bolognese di Filippo Serafini e il lungo magistero di Giuseppe Ceneri come abbiamo visto tornato alla docenza fino al 1888, la cattedra di Diritto romano passò nel 1889, in seguito a concorso, a Giuseppe Brini (1856-1941) che giunse a Bologna dopo aver insegnato prima a Macerata e poi a Parma. Brini, bolognese di nascita come già Ceneri, insegnò per alcuni anni anche nel corso di Esegesi delle fonti del diritto romano (dal 1889 al 1894) e conservò la cattedra di Diritto romano sino al 1928. Allievo dello stesso Ceneri, ebbe una vita accademica particolarmente attiva: più volte Preside di Facoltà (1899-1902, 1920-1921), fu eletto Presidente della Classe di Scienze Morali dell'Accademia delle Scienze (1907-1909), nonché membro del Consiglio di amministrazione dell'Università e, per un quinquennio, del Consiglio Superiore della Pubblica istruzione. Fu autore di opere sistematiche di ampio respiro (ricordo a questo proposito in specie il trattato su *Matrimonio e divorzio nel diritto romano* in tre volumi, Bologna, 1887-1889, ristampa Roma, 1975), caratterizzate da notevole rigore dogmatico, risentì dell'influsso della pandettistica e rimase sempre fortemente contrario all'impiego del metodo interpolazionistico nello studio delle fonti, metodo che cominciava ampiamente a diffondersi soprattutto negli anni finali del suo magistero[20].

Un ruolo minore nell'insegnamento del Diritto romano nella Facoltà giuridica bolognese di fine Ottocento lo ebbe anche Augusto Gaudenzi (1858-1916), che, dopo aver vinto il concorso per professore straordinario di Storia del diritto italiano nel 1886, venne chiamato come ordinario tre anni dopo. Gaudenzi, straordinario conoscitore del diritto intermedio e in particolare inesausto cultore del diritto altomedioevale fu infatti

[18] Cfr. *Filippo Serafini*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 58 (1897), pp. 507-526; *Necrologie – Filippo Serafini*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 11 (1898), pp. 38-43; B. Brugi, *Le Opere minori di Filippo Serafini*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 68 (1902), pp. 159-165; L. Landucci, *Filippo Serafini*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 85 (1921), pp. 9-31; s.v. *Serafini Enrico*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XVII, Torino, 1970, p. 85; E. Stolfi, s.v. *Serafini, Filippo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna, 2013, p. 1850 e Id., *Dizionario biografico degli italiani*, XCII, Roma, 2018, pp. 39-42.

[19] Le parole fra virgolette sono di A. Schiavone, *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla repubblica*, a cura di A. Schiavone, Roma-Bari, 1990, p. 279.

[20] Cfr. P. Silvani, *Giuseppe Brini*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 47 (1940), pp. 416-424; G.I. Luzzatto, *Giuseppe Brini*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 125 (1941), pp. 224-229; U. Brasiello, *Giuseppe Brini*, in *R. Università di Bologna. Annuario dell'anno accademico 1941-42*, pp. 153-154; G. Luchetti, s.v. *Brini, Giuseppe*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, I, cit., pp. 339-340.

incaricato di insegnare nell'a.a. 1885-86 e poi fino all'a.a. 1891-1892 la Storia del diritto romano, che da poco era diventata un corso a sé stante, separato da quello della Storia del diritto (mi riferisco al Regio Decreto 22 ottobre 1885, n. 3444, ricordato anche come Secondo Regolamento Coppino). Nel suo percorso scientifico è in particolare evidente la progressiva maturazione della consapevolezza della rilevante presenza di istituti e principî romanistici negli ordinamenti del primo Medioevo, osservazione che lo portò a sostenerne la continuità con il Diritto romano. Alla sua memoria e a quella di Guido Fassò è stato intitolato il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica dell'Università di Bologna (CIRSFID), istituito nel 1986 grazie al lascito di Palazzo Gaudenzi all'Università di Bologna per lo studio delle discipline storico-giuridiche[21].

Nell'insegnamento di Storia del diritto romano ad Augusto Gaudenzi successe Emilio Costa (1866-1926), parmense, allievo di Giuseppe Brini. Quella di Costa è una personalità eclettica (autore di lavori di critica letteraria, editore di inediti della letteratura italiana fra Cinquecento e Ottocento, di studi storici e filologici e lui stesso autore di opere poetiche). Libero docente di Storia del diritto romano dal 3 giugno 1891 al 2 gennaio 1896, poi straordinario dal 3 gennaio 1896 e successivamente ordinario dal 16 dicembre 1897, tenne dall'a.a. 1892-1893 all'a.a. 1925-1926 il corso Storia del diritto romano, così come, succedendo a Brini, quello di Esegesi delle fonti del diritto romano, quasi ininterrottamente dall'a.a. 1895-1896 all'a.a. 1922-1923.

Fu altresì direttore del Seminario, poi Istituto, giuridico e Preside della Facoltà dall'a.a. 1923-24 anche in questo caso fino alla sua morte. Tra i suoi meriti va in particolare annoverato quello di esteso gli studi giusromanistici alle fonti atecniche, e particolarmente a quelle letterarie e filosofiche, facendosi promotore della collaborazione interdisciplinare fra cultori della storia della letteratura, della filosofia e del diritto. In questa linea si collocano in particolare gli studi sulle commedie di Plauto attraverso cui il Costa ricostruisce sistematicamente gli istituti del diritto privato romano arcaico. I suoi interessi scientifici lo indussero a toccare molteplici aspetti del diritto romano privato e pubblico cui affiancò lo studio della giurisprudenza (importanti i suoi studi su Papiniano) e, a ulteriore dimostrazione del suo eclettismo, dell'opera di Cicerone al fine di riscontrarne i riferimenti giuridici utili al romanista per la ricostruzione degli istituti del tempo[22].

---

[21] Cfr. F. Brandileone, *Commemorazione di Augusto Gaudenzi*, in *Rendiconti della Regia Accademia delle scienze di Bologna*, s. 2, I (1916-17), pp. 4-6; s.v. *Gaudenzi Augusto*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VII, Torino, 1961, p. 770; *Dizionario biografico degli italiani*, 52, 1999, pp. 671-673 (redazionale); E. Cortese, s.v. *Gaudenzi, Augusto*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, I, cit., pp. 959-961.

[22] Cfr. G. Brini, *Parole pronunciate sul feretro di Emilio Costa e nei funebri onori il 26 giugno 1926*, in *R. Università di Bologna. Annuario dell'anno accademico 1926-27*, pp. 5 ss. e Id., *L'opera giuridica di Emilio Costa*, in *Memorie della Reale Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna*, 12 (1927), suppl., pp. 1-14; N. Malvezzi, *Discorso a commemorazione di Emilio Costa*, in *Atti e memorie della Regia Deputazione di storia patria per le province di Romagna*, s. 4, 17 (1926), pp. 67-92; F. Stella-Maranca, *Emilio Costa*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 35 (1927), pp. 213-220;

Nel 1902, dopo aver insegnato nelle Università di Perugia, di Macerata, di Messina e di Parma, venne chiamato a succedere al Giusti nella cattedra di Istituzioni di diritto romano il vicentino Silvio Perozzi (1857-1931), cattedra che tenne fino alla morte nel gennaio del 1931. Perozzi, allievo di Pernice e di Dernburg a Berlino ove soggiornò nel 1883 e nel 1884 ha insegnato nel corso del suo lungo magistero presso l'Ateneo bolognese anche Diritto pubblico romano per gli a.a. 1903-04 e 1904-05, Procedura civile romana per l'a.a. 1905-06, Diritto penale romano per l'a.a. 1906-07, Esegesi delle fonti del diritto romano per gli a.a. 1907-08 e 1908-09 e poi, subito dopo la morte di Costa, per l'a.a. 1926-1927. Negli a.a. 1928-29 e 1929-30 ebbe anche la cattedra di Diritto romano come successore di Giuseppe Brini. Quella di Perozzi che fu anche Preside dal 1921 al 1923 è una figura centrale per l'insegnamento a Bologna del diritto romano. Fu infatti studioso apprezzato in Italia e all'estero, originale nella prospettazione dei problemi e nella loro soluzione, autore prolifico ebbe a toccare nella sua produzione scientifica moltissime tematiche del diritto privato romano. L'impegno didattico bolognese lo porterà a scrivere un manuale di Istituzioni di diritto romano in due volumi (Firenze 1906-1908, riedito a Roma negli anni 1925-1928 e ristampato nel 2002 a cura di Luigi Capogrossi Colognesi). Si tratta di un lavoro originale destinato agli studenti, ma anche ai colleghi in cui Perozzi offre una miniera di osservazioni e di ipotesi che si risolvono spesso in contributi originali e suggestivi e sempre acuti talvolta appena accennati nelle note, talaltra oggetto di approfondimenti ampi e meditati. Si deve ancora ricordare che nel 1925, al compiersi del suo 40° anno di insegnamento, un Comitato Nazionale, presieduto da Vittorio Scialoja, promosse degne onoranze in suo onore che ebbero luogo il 3 giugno 1925 nella R. Università di Roma. In quell'occasione Perozzi, nelle aule della Sapienza, manifestò una vera e propria espressione di fede nella missione dello studio e dell'insegnamento del diritto romano e nel ruolo ricoperto dalla scienza romanistica di cui era parte. Ebbe infatti a dire: «L'orgoglio ora ch'io sento è di appartenere a questa vasta schiera di studiosi che col lavoro collettivo hanno portato la scienza romanistica italiana ad occupare forse il primo posto in Europa, certo a non essere in alcun riguardo inferiore alla scienza straniera. Provo dunque un orgoglio di corpo anzi che personale. Ed è orgoglio insieme nazionale. La patria va innanzi tutto. Ed io vado superbo di aver cooperato con tanti, nel campo degli studi che coltivo, al suo onore»[23].

E. Albertario, *Emilio Costa*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 97 (1927), pp. 105-114; F. Fabbrini, s.v. *Costa, Emilio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, 1984, pp. 171-175 e A. Mantello, s.v. *Costa, Emilio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, I, cit., pp. 592-596.

[23] Cfr. A. Guarneri Citati, *L'opera scientifica di Silvio Perozzi*, in *Ricordo delle onoranze a Silvio Perozzi*, Palermo, 1926; P. Bonfante, *Necrologio. Silvio Perozzi*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 38 (1930), pp. 285-294; G. Bortolucci, *Silvio Perozzi*, in *R. Università di Bologna. Annuario dell'anno accademico 1930-31*, pp. 351 ss.; P. Bonfante, *Commemorazione del socio Silvio Perozzi*, in *Rendiconti dell'Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali*, s. 6, VII, 1931, pp. 58 ss.; E. Levy, *Silvio Perozzi*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, 51 (1931), pp. 608 s. e A. Masi, *Silvio Perozzi*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, cit., pp. 1543-1546.

3. La quasi contemporanea uscita di scena delle tre figure che hanno segnato l'insegnamento del Diritto romano fra la fine dell'Ottocento e i primi trenta anni del Novecento (Brini, Costa e Perozzi) segna una profonda cesura nelle vicende della scuola romanistica bolognese che nelle tre citate figure aveva vissuto anni di rilevante prestigio nazionale e internazionale. Ne seguì un periodo più frammentato in cui spesso i docenti delle materie romanistiche non sono di formazione bolognese e anzi transitano da Bologna per poi raggiungere, nella loro carriera universitaria, altre sedi.

Figura in qualche modo di passaggio, in questo quadro, è quella di Giovanni Bortolucci (1881-1940), modenese, già professore ordinario presso le Università di Perugia, di Macerata (dove fu anche rettore nell'a.a. 1918-19), di Parma e di Modena. Chiamato a Bologna nel 1927 insegnerà fino alla sua morte, occorsa nell'ottobre del 1940, Storia del diritto romano e Diritto romano (ove, dopo il breve intermezzo di Silvio Perozzi, ebbe a sostituire rispettivamente Emilio Costa e Giuseppe Brini) ed Esegesi delle fonti del diritto romano (prima nell'a.a. 1928-1929 e poi continuativamente a partire dall'a.a. 1936-1937)[24]. In quegli stessi anni arriva a Bologna anche il giovanissimo Umberto Ratti (1905-1932), grande promessa della romanistica italiana, formatosi a Palermo e a Roma sotto la guida di Salvatore Riccobono, Pietro Bonfante e Vittorio Scialoja. Dopo alcune esperienze di insegnamento a Macerata, Siena e Pisa viene promosso ordinario (1° dicembre 1930), e chiamato a Bologna nel novembre del 1931 in sostituzione di Silvio Perozzi. A Bologna ove terrà il corso di Istituzioni di diritto romano per l'aa. 1931-1932, insegnerà solo per pochi mesi, venendo prematuramente a mancare nel maggio dello stesso 1932[25].

Figura di spicco nell'ambiente accademico, Edoardo Volterra (1904-1984), allievo di Pietro Bonfante, divenne straordinario di Istituzioni di diritto romano nell'Ateneo bolognese dal 1° novembre 1932 e poi ordinario dal novembre 1933. Nei suoi primi anni bolognesi introdusse anche l'insegnamento di Papirologia giuridica che tenne a partire dall'a.a. 1933-1934. Vittima delle leggi razziali dell'epoca, durante l'a.a. 1938-39, assieme ad altri docenti, fu obbligato a lasciare l'insegnamento dal 14 dicembre 1938. Trasferitosi in Egitto e poi in Francia, Belgio e Olanda, partecipò come partigiano combattente alla guerra di liberazione con il grado di Comandante militare e fu insignito con la medaglia d'argento al valor militare e la croce di guerra. Arrestato nel giugno del 1943 in quanto tra i fondatori del Partito d'Azione, nell'agosto dello stesso

[24] Cfr. E. Nardi, *Giovanni Bortolucci*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, s. 5, 5 (1941), pp. 105 s.; E. Albertario, *Giovanni Bortolucci*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 7 (1941), pp. 244-246; P. Fiorelli, *Vocabolari giuridici fatti e da fare*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, s. 3, I (1947), p. 316; s.v. *Bortolucci Giovanni*, in *Novissimo Digesto Italiano*, II, Torino, 1964 (rist. 1981), p. 558; P. Craveri, s.v. *Bortolucci, Giovanni*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, 1971, pp. 150-151 e G. Camodeca, *Bortolucci, Giovanni*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, Bologna, 2013, pp. 312-313.

[25] Cfr. E. Volterra, *Umberto Ratti*, in *Temi emiliana*, 9 (1932), pp. 3-10; G. Bortolucci, *Umberto Ratti*, in *R. Università di Bologna*. *Annuario dell'anno accademico 1936-37*, pp. 531-532 e F.M. Silla, *Ratti, Umberto*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, cit., p. 1659.

anno, con la caduta del regime fascista, tornò in libertà. Reintegrato in servizio dopo la liberazione fu nominato dapprima pro-rettore e, in seguito, eletto dal corpo accademico, quale rettore dell'Alma Mater Studiorum (19 giugno 1945). Nei suoi anni di rettorato (fino al 1° novembre 1947) ebbe l'arduo compito di ricostruire e ricondurre a normalità l'università reduce dai terribili anni di guerra. Contemporaneamente riassunse gli insegnamenti di Diritto romano e di Papirologia giuridica (entrambi dall'a.a. 1945-1946). Terminato l'incarico rettorale fu anche Preside della Facoltà di Giurisprudenza dal 1949 al 1951, anno in cui lasciò Bologna per essere chiamato a insegnare alla Sapienza. Fu poi membro dell'Accademia dei Lincei, nel 1973 divenne giudice della Corte Costituzionale e, in seguito, Vicepresidente.

I suoi interessi di ricerca si indirizzarono prevalentemente verso tre grandi filoni disciplinari: il diritto di famiglia e il regime del matrimonio romano (chiarendo definitivamente che il fondamento è la volontà dei coniugi); il sistema delle fonti di diritto romano e, in particolare, le costituzioni imperiali (studiandone il fondamento ideologico e costituzionale, premessa al moderno concetto di sovranità); i diritti dell'oriente mediteranno e delle civiltà mesopotamiche, ambito nel quale assunse una posizione di assoluta preminenza[26].

Nel 1939 all'indomani dell'allontanamento di Edoardo Volterra – di cui fu probabile auspice Bortolucci – venne chiamato a Bologna Ugo Brasiello (1905-1983), napoletano di origini e allievo di Vincenzo Arangio-Ruiz, già incaricato di Istituzioni di diritto romano e di Diritto romano a Urbino (dal 1928) e poi professore ordinario di Istituzioni

[26] Cfr. M. Talamanca, *Edoardo Volterra (1904-1984)*, in *IURA*, 35 (1984), pp. 209-223 e Id., *Edoardo Volterra (1904-1984)*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 88 (1985), pp. IX-XCIV; L. Capogrossi Colognesi, *Volterra Edoardo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, cit., pp. 2067-2069; P. Buongiorno, '*Ricordi di anni lontani e difficili*'. *Romanisti a Leiden nella lunga estate del 1919*, in *Index*, 28 (2015), pp. 143-156 e Id., *Die Ethik eines Juristen. Edoardo Volterra zwischen der Palingenesia Codicis, den Senatus Consulta un dem italienischen Faschismus*, in *Acta diurna*, a cura di B. Forschner, C. Willems, Wiesbaden, 2016, pp. 47-60; R. Finzi, I. Pontoriero, *Il rettore della liberazione a Bologna: Edoardo Volterra*, in *Studi Storici*, 56 (2015), pp. 827-843; P. Buongiorno, A. Gallo, *Edoardo Volterra, il fascismo e le leggi razziali*, in *Antichistica italiana e leggi razziali. Atti del Convegno in occasione dell'ottantesimo anniversario del Regio Decreto Legge n. 1779. Università di Parma, 28 novembre 2018*, Parma, 2020, pp. 93-124; I. Pontoriero, *Edoardo Volterra 'Rettore della Liberazione' a Bologna*, in *Ordinamento giuridico, mondo universitario e scienza antichistica di fronte alla normativa razziale (1938-1945). Atti del Convegno inaugurale del PRIN 2017 Italian Scholars in the face of the Racial Laws: Ancient Historians and Jurists (Bari, 10-11 dicembre 2020)*, Palermo, 2022, pp. 197-234. Per un elenco dettagliato della bibliografia, cfr. D.J. Osler, *Edoardo Volterra (1904-1984). A Catalogue of the early printed book in his library, now in the École française de Rome*, Frankfurt am Main, 2006. Vd. inoltre i contributi contenuti in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 103-104 (2000-2001) nella sezione *Edoardo Volterra a vent'anni dalla scomparsa*, p. 735 ss.: M. Gras, *Edoardo Volterra au Palais Farnèse*; L. Capogrossi Colognesi, *Una storia accademica*; E. Cortese, *Volterra bibliofilo ed erudito*; M. Humbert, Edoardo Volterra et la France; M. Liverani, *La riscoperta dei diritti cuneiformi*; J.-P. Coriat, *Les sources juridiques dans l'oeuvre d'Edoardo Volterra*; L. Moscati, *Ricordo di Edoardo Volterra*; D. Nörr, *Notae legentis (a proposito di Diritto romano e diritti orientali di Edoardo Volterra)*; B. Jackson, *Diritto romano e diritti orientali nei periodi arcaico e classico*; F. Sitzia, *In ricordo di Edoardo Volterra*.

di diritto romano a Siena (dal 1933 e come professore ordinario dal 1937). Presso l'Ateneo bolognese, Brasiello fu titolare del corso di Istituzioni di diritto romano (negli anni dal 1938 al 1941 e ancora a partire dal 1945 fino al 1956) e poi, per alcuni anni fra l'a.a. 1951-1952 e l'a.a. 1957-1958, anche di quello di Diritto romano (insegnamento che aveva tenuto per incarico già fra il 1940 e il 1945). Insegnò altresì nel corso di Storia del diritto romano (dal 1941 al 1943) e in quelli di Papirologia giuridica (dal 1938 al 1941) e di Esegesi delle fonti del diritto romano (dal 1952 al 1957). Lasciò Bologna nel 1958 quando passò al Consiglio di Stato ove, all'atto della collocazione a riposo, raggiunse il rango di Presidente onorario di sezione. Come romanista si occupò in particolare di diritto criminale (ricordo in particolare il volume del 1937 su *La repressione criminale in diritto romano*), di obbligazioni e contratti e di proprietà (tema quest'ultimo oggetto del corso di Diritto romano: la proprietà nella sua essenza e nella sua estensione del 1952)[27].

Nel 1941, fu chiamato come professore ordinario sulla cattedra di Istituzioni di diritto romano e dopo le esperienze di insegnamento a Urbino (1933-1937), Messina (1937-1938) e Trieste (1938-1941), il sardo Giuseppe Branca (1907-1987), formatosi a Roma con Pietro Bonfante e Vittorio Scialoja. A Bologna, dopo aver tenuto la cattedra di Istituzioni di diritto romano fino al 1945, passò successivamente su quella di Storia del diritto romano per un quadriennio a partire dall'a.a. 1946-1947. Tenne altresì continuativamente dall'a.a. 1941-1942 all'a.a. 1950-1951 il corso di Esegesi delle fonti del diritto romano. Negli anni bolognesi maturò un crescente interesse per il diritto positivo assumendo nell'a.a. 1949-1950 l'incarico dell'insegnamento di Diritto civile, passando poi alla cattedra di Istituzioni di diritto privato prima per incarico (a.a. 1950-1951) e poi stabilmente fino al 1955, quando fu trasferito a Roma su impulso di Pietro de Francisci, che lo voleva come suo successore sulla cattedra di Storia del diritto romano della Sapienza. L'insegnamento romano fu peraltro piuttosto breve perché già nel 1959 Branca fu eletto alla Corte costituzionale e dovette, con suo sommo rammarico, abbandonare l'insegnamento[28].

4. Negli anni dell'immediato dopoguerra, nell'Ateneo bolognese insegnò il bresciano Giuseppe Ignazio Luzzatto (1908-1978), già laureatosi a Bologna nel 1930 con Perozzi e allievo anche di Brini e di Bortolucci. Si avvicinò poi a Emilio Albertario che ne fu il Maestro accademico, legandosi altresì attraverso un intenso rapporto scientifico e personale a Edoardo Volterra. Chiamato nel 1951, dopo aver insegnato a Modena e a Padova, tenne a Bologna gli insegnamenti di Storia del diritto romano dall'a.a. 1951-1952 all'a.a. 1961-1962 (succedendo a Branca), di Diritto romano, prima negli a.a. 1953-54 e

[27] Cfr. E. Nardi, *Ricordo di Ugo Brasiello*, in *IURA*, 35 (1984), pp. 201-202, anche in Id., *Scritti minori*, II, Bologna, 1991, pp. 1517-1518 e C. Cascione, s.v. *Brasiello, Ugo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, I, cit., pp. 333-335.

[28] Cfr. s.v. *Branca Giuseppe*, in *Novissimo Digesto Italiano*, II, Torino, 1958 (rist. 1981), p. 565; V. Andrioli, *Ricordo di Giuseppe Branca*, in *Foro italiano*, 1987, I, col. 1774; G. Pugliese, *Ricordo di Giuseppe Branca*, I, 1990, col. 273; A. Masi, *L'opera di Giuseppe Branca*, in *Index*, 34 (2006), pp. 25-35 e Id., s.v. *Branca, Giuseppe*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, I, cit., pp. 327-330.

1955-56 (quando Brasiello era ancora a Bologna) e poi ininterrottamente dall'a.a. 1958-1959 fino all'a.a. 1977-1978, e ancora di Papirologia giuridica negli a.a. 1952-1953, 1954-1955, 1956-57, 1957-1958 e poi senza interruzioni dall'a.a. 1962-1963 all'a.a. 1977-1978. Fu anche Preside della Facoltà negli anni 1968-1970. Seppe rinnovare il metodo storico-giuridico, in ogni settore della storia del diritto di Roma, spaziando dalle ricerche sugli istituti (obbligazioni, responsabilità contrattuale, processo), fino alle problematiche più vaste del diritto pubblico. Vicino alla metodologia interpolazionistica, senza tuttavia caderne negli eccessi, egli si interessò alla documentazione epigrafica e papirologica e al mondo provinciale romano, con particolare riguardo all'organizzazione amministrativa e finanziaria. Fu anche particolarmente attivo nella vita politica bolognese, militò nel Partito d'Azione e poi nel Partito socialista, ricoprendo a Bologna il ruolo di Consigliere provinciale (1952-1960) e di Consigliere comunale (1960-1964)[29].

Di scuola bolognese è stato anche il mantovano Enzo Nardi (1913-2009), laureatosi presso l'Alma Mater nel 1934 con Giovanni Bortolucci, incaricato di Istituzioni di diritto romano a Sassari nel 1937-1938, si trasferì nel 1943 a Parma sulla stessa cattedra di Istituzioni. A Bologna fu chiamato a insegnare le Istituzioni di diritto romano nel 1956, corso che illustrò con chiarezza didattica esemplare per oltre venti anni (fino all'a.a. 1978-1979), per poi passare alla cattedra di Diritto romano nell'a.a. 1979-1980 (fino all'a.a. 1982-1983). Tenne a lungo anche il corso di Esegesi delle fonti del diritto romano (dall'a.a. 1957-1958 ininterrottamente fino all'a.a. 1978-1979). Altre istituzioni dell'Alma Mater ebbero il privilegio di annoverarlo nel loro corpo docente: la Scuola di specializzazione per la ricerca e lo studio dei testi civilistici medioevali, l'Istituto di applicazione forense 'Enrico Redenti', il Corso di perfezionamento di diritto sanitario.

Fu altresì preside negli anni 1979-1982. Nel lungo periodo bolognese Nardi ampliò i suoi temi di ricerca: argomenti di diritto privato romano di impianto tradizionale scemarono a favore di temi originali e inconsueti sovente di marcato sapere antropologico; da ricordare l'assai ponderoso volume sul procurato aborto nel mondo greco-romano del 1971 e le più agili monografie *Case 'infestate da spiriti' e diritto romano e moderno* del 1960, *Rabelais e il diritto romano* del 1962, *L'otre dei parricidi e le bestie incluse* del

[29] Cfr. G.G. Archi, *Giuseppe Ignazio Luzzatto (1908-1978)*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 44 (1978), pp. 636-642, con elenco degli scritti a cura di R. Bonini (pp. 643-653); R. Bonini, *Giuseppe Ignazio Luzzatto (1908-1978)*, in *Epigraphica*, 40 (1978), pp. 237-241 e Id., *Prefazione a Giuseppe Ignazio Luzzatto. Scritti minori, epigrafici e papirologici*, Bologna, 1984, pp. vii-xi; E. Volterra, *L'opera scientifica di Giuseppe Ignazio Luzzatto*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 84 (1981), p. 1 ss.; G.B. Impallomeni, *Giuseppe Ignazio Luzzatto (1908-1978)*, in *IURA*, 29 (1978), pp. 306-316; M. Talamanca, s.v. *Luzzatto, Giuseppe Ignazio*, in *Enciclopedia italiana*, V appendice, Roma, 1993 (consultato online il 21.7.2023: https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-ignazio-luzzatto_%28Enciclopedia-Italiana%29/); M. Amelotti, *Luzzatto e il mondo delle province*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 73 (2007), pp. 471-476; L. Migliardi Zingale, *In ricordo di Giuseppe Ignazio Luzzatto studioso di papirologia giuridica*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 73 (2007), pp. 461-470; A. Torrent, *I quarant'anni di collaborazione a "Studia" di Giuseppe Ignazio Luzzatto*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 73 (2007), pp. 439-479 e A. Parma, *Luzzatto, Giuseppe Ignazio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, I, cit., pp. 1218-1219.

1980. Nardi non mancò di coltivare anche filoni di ricerca legati al diritto positivo come il diritto agrario, quello della circolazione stradale e sanitario[30]. Lasciò l'Alma Mater con l'attribuzione del titolo di emerito.

Nel 1962, venne chiamato alla cattedra di Storia del diritto romano Fabio Lanfranchi (1914-1976), allievo di Emilio Albertario e vicino a Volterra, giunto a Bologna dopo aver insegnato come professore incaricato nelle Università di Camerino e di Trieste e aver conseguito la cattedra in quelle di Cagliari e di Modena. A partire dal 1971 assunse anche l'incarico dell'insegnamento di Diritto pubblico romano, che, come il corso di Storia del diritto romano, tenne fino alla morte nel 1976. Tra i suoi interessi di ricerca, si ricordano, in particolare, quelli per la retorica giuridica romana (importante il volume del 1938 su *Il diritto nei retori romani. Contributo allo sviluppo del diritto romano*), nonché per gli *agri vectigales* (testimoniati dai saggi sul tema pubblicati fra il 1938 e il 1940) e infine per la filiazione (tema oggetto delle sue ricerche a partire dal 1942, ma ripreso più tardi, nel corso degli anni cinquanta)[31].

Nell'a.a. 1976-1977 per sostituire Fabio Lanfranchi come titolare del corso di Storia del diritto romano fu chiamato, dopo essere stato a Sassari e a Modena, Roberto Bonini (1934-2005), ostigliese, laureatosi a Bologna, allievo di Giuseppe Ignazio Luzzatto. A un'intensa attività didattica, che, al pensionamento di Enzo Nardi, si concentrò anche nel corso di Diritto romano che tenne a partire dall'a.a. 1983-1984, affiancò l'impegno profuso dapprima come Direttore dell'Istituto giuridico "A. Cicu" (dal 1979 al 1983) e poi, per ben tre mandati, come Preside della Facoltà (dal 1983 al 1992). Dall'a.a. 1985-1986 assunse anche l'insegnamento di Storia del diritto italiano, corso di cui, nell'a.a. 1989-1990, ottenne la cattedra e cui, negli stessi anni, affiancò, prima di abbandonare definitivamente l'insegnamento del Diritto romano, quello di Storia delle codificazioni moderne. Bonini fu socio di accademie e sodalizi scientifici italiani e stranieri, nonché dottore *honoris causa* presso l'Universidad di Granada. Studioso elegante e appassionato, nonché scienziato rigoroso, fu sempre attento non solo al dato giuridico, ma anche a quello extragiuridico, permeato com'era da un'innata sensibilità storica. La sua produzione scientifica si caratterizza per l'ampiezza e la molteplicità di interessi. Certamente gli studi di diritto giustinianeo costituiscono la direttrice fondamentale della sua ricerca nel campo del diritto romano, indirizzati a tematiche fino ad allora poco note, come il diritto e il processo criminale, nonché alcuni aspetti di storia delle fonti. Di particolare e ancora insuperato rilievo, in particolare, le indagini sulle Novelle giustinianee: si ricordi, in particolar modo

[30] Cfr. s.v. *Nardi Enzo*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XI, 1965 (rist. 1982), pp. 10-11; R. Lambertini, *Enzo Nardi (1913-2009)*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 76 (2010), pp. 895-911; G. Santucci, *Nota di lettura*, in E. Nardi, *Rabelais e il diritto romano* in *Antiqua*, a cura di C. Masi Doria e G. Santucci, Napoli, XIX-XXIII; da ultimo, A. Mattone, s.v. *Nardi, Enzo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, cit., pp. 1409-1410.

[31] Cfr., per tutti, E. Volterra, *Fabio Lanfranchi*, in *Università di Bologna. Annuario dell'anno accademico 1975-76*, pp. 525-527; R. Bonini, *Fabio Lanfranchi (1914-1976)*, in *IURA*, 27 (1976), pp. 218-220 e R. Lambertini, s.v. *Lanfranchi, Fabio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, cit., p. 1143.

le *Ricerche sulla legislazione giustinianea dell'anno 535. Nov. Iustiniani 8: Venalità delle cariche e riforme dell'amministrazione periferica* (Bologna, 1976; la terza edizione è del 1989); la sua *Introduzione allo studio dell'età giustinianea* (Bologna, 1977; giunta alla sua quarta edizione nel 1985), nonché gli studi raccolti nei volumi *Ricerche di diritto giustinianeo* (Bologna, 1968; seconda edizione del 1990); *Studi sull'età giustinianea* (Rimini, 1987; seconda edizione nel 1990); *Contributi di diritto giustinianeo: 1966-1976* (Bologna, 1990). Importanti, inoltre, per aver aperto nuovi spazi di ricerca, sono gli studi sull'illuminismo giuridico settecentesco, sulla "crisi" del diritto romano nel Settecento e sul passaggio dal diritto comune alle moderne codificazioni. Assai significativi sono altresì i suoi studi, quasi pionieristici, sulla giurisprudenza romana, di cui il volume sui *libri de cognitionibus* di Callistrato (Milano, 1964), costituisce ancor oggi un mirabile e assai apprezzato esempio[32].

Di schietta scuola bolognese è poi Danilo Dalla (1943), diretto allievo di Enzo Nardi, che, iniziando dopo la laurea la sua collaborazione universitaria con Giuseppe Ignazio Luzzatto e il maestro, assume nel 1969 il ruolo di assistente di Istituzioni di diritto romano; dall'a.a. 1982-1983 è professore associato, per poi vincere lo straordinariato nel 1985 e illustrare la cattedra di Istituzioni di diritto romano – oltre a succedere a Roberto Bonini, nell'insegnamento del corso di Diritto romano – fino al momento della sua collocazione a riposo avvenuta nel 2014. La produzione scientifica di Dalla, vasta nel campo monografico anche in quella con finalità didattiche, si conserva, almeno per certi versi, nel solco dell'indirizzo metodologico coltivato dal maestro Enzo Nardi. Dalla venne così a proporre alla comunità scientifica giusromanistica e antichistica un suggestivo e inedito percorso di ricerca, che, traendo vigore dalla centralità attribuita all'analisi delle fonti giuridiche e letterarie, approfondisce aspetti del diritto delle persone con sensibilità alla loro dimensione antropologica, basti qui far menzione del volume su *L'incapacità sessuale in diritto romano* (Milano, 1978) o a *«Ubi Venus mutatur». Omosessualità e diritto nel mondo romano* (Milano, 1987). Non mancano, tuttavia, nel panorama scientifico di Dalla rilevanti studi monografici su temi più consueti, sempre nell'ambito del diritto delle persone e anche sul versante del diritto criminale (*Senatus consultum Silanianum*, Milano, 1980; *Praemium emancipationis*, Milano, 1983; *Note minime di un lettore delle Istituzioni di Giustiniano*, Torino, 1998 [seconda edizione riveduta 2007]).

Con le figure di romanisti di cui ci siamo occupati si conclude, facendo riferimento al quadro temporale prefissato, il ricordo di coloro che nell'Ateneo bolognese hanno raggiunto il ruolo che oggi chiamiamo di professori ordinari o di prima fascia.

Al loro insegnamento (e particolarmente a quello di Enzo Nardi, Roberto Bonini e Danilo Dalla) si riconducono come discepoli tutti coloro che sono venuti dopo e che hanno proseguito negli anni successivi e fino a oggi il percorso della Scuola romanistica bolognese.

[32] Cfr. G. Luchetti, *Ricordo di Roberto Bonini*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 59 (2005), pp. 1153-1157 e Id., s.v. *Bonini, Roberto*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I, cit., pp. 299-300; F. Barbieri, F. Taddei, *L'Accademia nazionale di scienze, lettere e arti di Modena dalle origini (1683) al 2005*, I, Modena, 2006, pp. 94-95; A. Wacke, *Roberto Bonini*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, 123 (2006), pp. 529-530.

La Storia del diritto a Bologna fra VIII e IX centenario

*Nicoletta Sarti**

1. La stagione dei 'padri fondatori'

L'Università di Bologna si inserì nel contesto accademico dell'Italia unita gravata dalla pesante eredità di un cinquantennio di amministrazione pontificia[1]. Nelle more dell'annessione al Regno d'Italia il governo provvisorio delle Romagne aveva ridisegnato l'assetto dell'Ateneo, nel quale erano attive cinque Facoltà: Teologia (presto soppressa), Filosofia e Filologia, Matematica, Medicina e Fisica, Giurisprudenza. Due anni dopo, nel 1862, il percorso giuridico contava 127 iscritti, che, se pure rappresentavano un terzo della popolazione studentesca, costituivano comunque un numero modesto anche rispetto alla non brillante esperienza 'tecnocratica' della stagione napoleonica[2].

L'università felsinea non si presentava certo come un polo di cultura e di innovazione. Giosuè Carducci, chiamato nel 1860 a illustrare la cattedra di Letteratura Italiana, ne lamentava la crisi di vocazioni scientifiche e didattiche, nonché l'arretratezza quando non la mancanza di strutture adeguate a una ricerca di alto profilo[3].

---

* Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno.

1 G. Forni, *L'Università di Bologna dalla restaurazione all'unità nazionale*, in «Bollettino del Museo del Risorgimento», 5, 1960 p. 500.

2 M. Cammelli, *La Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo di Bologna nella seconda metà dell'800: la presidenza di Giuseppe Ceneri*, in A. Varni (a cura di), *Giuseppe Ceneri: l'avvocato, lo studioso, il politico*, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 168.

3 «I motivi di disappunto erano molto più seriamente motivati muovendo dalla constatazione che in città il "movimento letterario" era "quasi nullo", che vi mancava un gabinetto di lettura paragonabile al fiorentino Vieusseux, ma soprattutto dal fatto che l'antico e glorioso Studio bolognese era ridotto ad avere poco più di trecento iscritti, perché gli emiliani si disperdevano fra gli atenei di Ferrara, Modena e Parma, mentre i romagnoli erano attirati in parte dall'Università delle Marche, dove gli studi erano più facili, le tasse più contenute e la vita meno costosa» (G. Fasoli, *Il Professor Carducci*, in *Carducci e Bologna*, Bologna, Cassa di Risparmio in Bologna, 1983, pp. 9-10).

Secondo il primo *Annuario della Regia Università di Bologna* (a.a. 1859-60) il Collegio di Giurisprudenza contava 12 componenti fra i quali non pochi magistrati e semplici avvocati. I soli cattedratici erano l'Emerito Rinaldo Baietti – preside *pro tempore* –, Don Vincenzo Todeschi per il Diritto Canonico, Luigi Giusti per le Istituzioni di Diritto Civile, Giuseppe Ceneri – il più noto, membro della municipalità e della giunta provvisoria di governo – per l'insegnamento delle Pandette, Don Vincenzo Ferranti per la Storia e la Filosofia del Diritto[4]. La formazione era impartita su quattro anni di corso, intercalati da un esame 'di passaggio' fra il primo e il secondo, 'di bacellierato' fra il secondo e il terzo[5]; lo schema rimaneva quello impresso nel 1824 dalla riforma leonina all'Ateneo Pontificio[6], nel quale la più gran parte di questi docenti aveva maturato o iniziato la carriera. L'insegnamento di Storia e Filosofia del Diritto, collocato al primo e al secondo anno, assolveva alla 'formazione di base' per il giurista *in fieri*: una vocazione destinata a consolidarsi e che successive riforme non sono riuscite a smentire.

Privo di una connotazione scientifico-disciplinare che imponesse specifiche competenze, il corso era affidato a Don Vincenzo Ferranti, cattedratico di Diritto Ecclesiastico. Tra i non pochi esponenti del clero che si professavano avversi alla giurisdizione temporale dei pontefici, Ferranti esprimeva un liberalismo moderato assai diffuso nell'accademia locale[7].

[4] Di seguito la composizione del Collegio di Giurisprudenza: «Prof. Emerito Rinaldo Baietti, Avvocato Francesco Maria Chierici, Prof. di Diritto Canonico Vincenzo Todeschi, Canonico Pietro Cavalieri, Prof. Luigi Giusti Istituzioni di Diritto Civile, Antonio Brunelli Giudice del Tribunale di Appello; Ferdinando Mazza Giudice del Tribunale di I Istanza, Avv. Giuseppe Macchiavelli, Prof. Emerito Francesco Cesari, Avv. Luigi Danti, Avv. Giuseppe Ceneri Deputato dell'Assemblea Nazionale: Prof. di Pandette, Don Vincenzo Ferranti Prof. di Storia e Filosofia del Diritto, Oreste Regnoli Prof. di Diritto Civile e Patrio, Angelo Marescotti Prof. di Economia Politica» (*Annuario della R. Università di Bologna*, anno scolastico 1859-60, pp. 54-56).

[5] Il Corso degli studi risultava così strutturato: I anno, Filosofia, Istituzioni di diritto Civile, Diritto Canonico, Storia e Filosofia del Diritto. Esame di passaggio – II anno, Storia e Filosofia del Diritto, Pandette, Codice Civile Patrio, Diritto Penale – esame di bacellierato – III anno, Pandette, Codice Civile Patrio, Diritto Penale, Diritto Commerciale; IV anno, Codice Civile Patrio, Diritto delle procedure, Economia Politica, Diritto Pubblico e Costituzionale, Medicina legale, Polizia medica e Igiene pubblica (vd. *Annuario della R. Università*, cit., a.a. 1960-61, pp.21.22).

[6] «La Restaurazione non ci mise molto ad annullare questo incidente di percorso»: il paradosso di Francois Gasnault coglie nel segno, definendo incidenti di percorso le politiche radicali e intransigenti per il tramite delle quali il comparto napoleonico della Istruzione Pubblica aveva scompigliato tutto senza cambiare un granché. Ciò premesso, si spiega come la bolla *Quod divina sapientia* (1824) di Leone XIII, se rappresentò un giro di vite in tema di osservanza dei precetti della religione e della morale cattoliche da parte di studenti e docenti, ben poco intervenne nell'ambito della didattica e della sua organizzazione, vd. F. Gasnault, *La cattedra, l'altare, la nazione. Carriere universitarie nell'Ateneo bolognese 1803-1859*, Bologna, Clueb, 2001, pp. 35-36.

[7] Vincenzo Ferranti (1811-1896). Di modesta famiglia dell'entroterra ferrarese, dopo il Seminario frequento a Bologna la Facoltà di Teologia e quella Legale, nella quale si laureò nel 1838. Nell'Ateneo Pontificio resse a lungo l'insegnamento di Diritto Naturale e delle Genti: i suoi corsi sono raccolti in ben otto volumi a stampa. Nei decenni preunitari si guadagnò le simpatie della società civile e patriota a causa della denuncia – calunniosa – di essere un seguace di Mazzini, presentata al Legato Pontificio

Nell'a.a. 1863-64 la Facoltà convertì la denominazione della disciplina storico-giuridica in quella di "Introduzione alle scienze giuridiche e Storia del diritto", come disposto nel 1859 dalla legge Casati per il Regno di Sardegna[8]. Titolare, sempre per incarico, fu il civilista pavese Costanzo Giani, che nell'Ateneo lombardo aveva iniziato la carriera[9].

Contestualmente, l'intero Corso di Laurea sperimentava una nuova formula in due indirizzi: giuridico e politico-amministrativo. "Introduzione…" era presente al secondo anno nel piano di studi di entrambi[10]. A non variare furono i contenuti e il metodo con i quali la materia veniva insegnata. Essa spaziava dai diritti dell'antichità al diritto romano, al medievale, alle codificazioni, sposando un approccio 'continuistico' che proponeva *excursus* di taglio archeologico-enciclopedico, con l'obiettivo di illuminare e di celebrare, con enfasi romantico-patriottica, le radici profonde della giovanissima unità politica e giuridica nazionale[11].

Sarà solo con il Regolamento Bonghi del 1875 che la formazione giustoricistica si specializzò in un insegnamento autonomo, una nuova e originale "Storia del Diritto" mirata, secondo la declaratoria, a coprire l'arco temporale dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente «ai moderni codici nell'ambito della nostra penisola»[12].

Cardinal Opizzoni dal collega Don Vincenzo Todeschi, vd. Gasnault, *La cattedra, l'altare, la nazione*, cit., pp. 133-134.

[8] «…nel 1859 la legge Casati istituì nel Regno di Sardegna l'insegnamento di Introduzione alle scienze giuridiche e quello di Storia del Diritto, che spaziava dal diritto dell'antichità al Romano fino alle codificazioni moderne; poco dopo il Regolamento Mamiani del 1860 introdusse il corso di Storia del Diritto, legislazione comparata e codificazione» vd. G. Pace, *«Una cattedra nuova di materia nuova»: dall'Unità alla Grande Guerra*, in I. Birocchi e M. Brutti (a cura di), *Storia del diritto e identità disciplinare: tradizione e prospettive*, Milano, Giuffrè, pp. 4466-47.

[9] Secondo le note prosopografiche dei docenti della Facoltà giuridica di Pavia, il mantovano Costanzo Giani risulta nell'anno accademico 1860-61 incaricato di Diritto Civile Patrio, nei due successivi straordinario di Introduzione generale alle scienze giuridiche e Storia del Diritto.

[10] Il regolamento governativo del 14 settembre 1862 detta una organizzazione e una disciplina uniformi per tutti gli Atenei del Regno. La Facoltà prevedeva due indirizzi, il giuridico per gli aspiranti alle professioni legali, l'amministrativo con la vocazione a formare i nuovi quadri e la dirigenza dell'apparato amministrativo unitario, vd. Cammelli, *La Facoltà di Giurisprudenza*, cit., p. 168.

[11] Stando alla ricostruzione di Giacomo Pace: «La proclamazione del Regno d'Italia vide in effetti l'attivazione dei corsi di *Introduzione*, che nel 1862 assorbì la *Storia del Diritto*. Tali corsi nei vari regolamenti legislativi e provvedimenti successivi al Regno d'Italia assunsero denominazioni diverse, fino ad assestarsi negli anni '70 con la denominazione di *Introduzione enciclopedica alle Scienze giuridiche*: nei fatti la disciplina comprendeva sia filosofia che storia e diritto positivo» (G. Pace, *«Una cattedra nuova di materia nuova»*, cit., p. 47).

[12] La nuova impostazione fu confermata l'anno successivo dal Regolamento Coppino, ma la materia mutò ancora per ben due volte denominazione: nel 1885 venne rinominata *Storia dei diritti italiani dalle invasioni barbariche ai dì nostri*, nel 1902 si stabilizzò in *Storia del Diritto Italiano.* Sul punto vd. il documentato saggio di A. Fiori, *Gli insegnamenti storico-giuridici alla Sapienza negli ultimi decenni del XIX secolo*, in «*Historia et ius*. Rivista giuridica dell'età medievale e moderna», 4, 2013, p. 3ss.

2. Augusto Gaudenzi, il capostipite degli storici del diritto bolognesi

Nell'Ateneo felsineo la prima cattedra di Storia del Diritto venne istituita nell'a.a. 1874-75 e affidata a Don Giacomo Cassani, ordinario di Diritto Canonico che di lì a breve si sarebbe spostato sul nuovo settore disciplinare, verso il quale lo conduceva la ferma presa di posizione antipapalina, maturata su basi storico-critiche[13]. Il suo lungo magistero, che finì con il secolo, appare tuttavia ancora privo del nitido profilo identitario che la nuova disciplina meritava. La prolusione *Dell'importanza politica e giuridica della storia del diritto nella R. Università di Bologna*, con la quale il 18 e il 20 di novembre del 1875 Cassani inaugurava, insieme all'anno accademico, anche la carriera di storico del diritto, a dispetto del promettente titolo altro non era che una veemente, ma fumosa requisitoria sulle pretese giurisdizionali dei romani pontefici nei nuovi assetti dell'Italia unita[14].

Nel 1881 conseguiva la libera docenza in Storia del Diritto il giovane e talentuoso Augusto Gaudenzi, che solo l'anno prima aveva discusso – probabilmente con Giuseppe Ceneri – una tesi di laurea sui collegi degli artigiani di Roma, di seguito pubblicata sull'«Archivio Giuridico»[15]. Indicato a ragione da Mario Viora come il capostipite degli studiosi che a Bologna dettero specifico indirizzo alla ricerca e alla didattica storico-giuridiche[16], Gaudenzi affrontò un rigoroso apprendistato: una seconda laurea in Lettere, la specializzazione presso l'Istituto romano fondato da Francesco Schupfer, il rituale soggiorno a Berlino. Negli stessi anni prendeva quota anche l'esperienza didattica: nel 1882 teneva un corso libero di Storia del Diritto e, per incarico, quello curricolare di Storia

[13] Giacomo Cassani (1813-1899) nato nella provincia di Ferrara, come molti giovani brillanti ma di modeste origini, compiuto in seminario l'intero percorso scolastico frequentò e si addottorò presso la Facoltà di Teologia, dopo avere pronunciato i voti. Sin da giovanissimo manifestò simpatie unitariste e fu vicino alla «seducente utopia» giobertiana di un equilibrato rapporto di non interferenza nei rapporti fra Chiesa e Stato. La sua partecipazione intellettuale attiva ai moti del Risorgimento gli valsero l'ostracismo delle gerarchie pontificie che gli negarono spazi nell'Ateneo. La nomina a professore ordinario di Diritto Canonico giunse nel 1860 dal primo governo unitario e segnò l'avvio della sua carriera accademica, vd. A. Berselli, *Aspetti e figure del movimento conciliatorista nelle ex-Legazioni*, in «Archivio storico italiano», 112, 1954, pp. 84-109; A. Albertazzi, *Cassani, Giacomo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (*DBI*), 21, Roma, Istituto Treccani, 1978, L. Cassani Orlandini, *Don Giacomo Cassani (1818-1899): un prete liberale contro il Papa Re*, Cento, Siaca, 2011.

[14] Vd. *Dell'importanza politica e giuridica della Storia del diritto nella Regia Università di Bologna, letta il 18 e 20 novembre 1875 da Giacomo Cassan*i, Bologna, Regia Tipografia, 1875. Di taglio aneddotico e celebrativo delle gloriose origini dell'Ateneo il successivo *Lo Studio di Bologna e i suoi fondatori: discorso inaugurale di Don Giacomo Cassani nella riapertura della Regia Università di Bologna il 4 novembre* 1885, Bologna, eredi tipografia Monti, 1885.

[15] Gaudenzi si era laureato *cum laude* nel giugno del 1880: nella documentazione d'archivio dell'Ateneo non è mai indicato il nome del relatore, vd. D. Di Cillo (a cura di), *Archivio degli studenti. Facoltà di Giurisprudenza (1860-1930)*, Bologna, Clueb, 2004, *sub voce*. L'oggetto e il taglio esclusivamente romanistici del saggio *Sui collegi degli artigiani di Roma*, in «Archivio Giuridico», 23, 1984, pp. 259-291, che costituisce un ristretto – pur se non dichiarato – della tesi del giovane bolognese, suggeriscono che essa sia stata elaborata sotto la guida di Giuseppe Ceneri, in quel torno d'anni titolare dell'insegnamento di Pandette, piuttosto che di Giacomo Cassani.

[16] M. Viora, *1928-1977*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 50, 1977, p. XIV.

del diritto canonico. Il ruolo arrivò per concorso. Straordinario nel 1886, affiancò come ordinario dal 1889 Cassani, che si spense nel 1899. Augusto Gaudenzi resse l'insegnamento, che nel 1902 era stato ridenominato Storia del Diritto Italiano, sino al 1916[17].

Come altri neoterici padri della disciplina, Gaudenzi andava superando il metodo tecnico-esegetico focalizzato sulle dinamiche degli istituti, per sposare un approccio critico appreso dalla lezione dei maestri della Scuola storica tedesca[18]. Da essi avrebbe mutuato l'attitudine relativistica nei confronti della fenomenologia giuridica, intesa quest'ultima come espressione di contesto socio-politico, da interpretare anche attraverso canoni di valutazione extra-giuridici[19]. In quest'ottica si colloca la sua proposta di uno svolgimento parallelo della lingua e del diritto (1885)[20]: fu pressoché l'unico contributo di sfondo metodologico in una produzione scientifica caparbiamente ancorata alla ricerca delle fonti e all'analisi degli istituti. Ciò vale per i saggi relativi ai caratteri dei diritti germanici (visigoto, ostrogoto, longobardo) – nei quali si avverte l'influenza delle tesi di Francesco Schupfer[21] –, per quelli celebranti l'incontro tra mondo germanico e mondo romano[22], nonché per il reperimento all'interno di due codici miscellanei di due sconosciute operine di età tardo-antica. come *Ordo mellifluus pro expositione legum romanarum*[23] e *Lectio legum*[24], esse costituiscono singolari volgarizzamenti che mescolano il Breviario Alariciano al pari del Codice Teodosiano e della *Lex romana canonice-compta* e di altro ancora.

---

[17] Vd. E. Cortese, *Gaudenzi, Augusto*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani* (*DBGI*), II, pp. 959-961.

[18] Ha osservato Pace che: «L'ingresso sulla scena di studiosi specialisti formati in scuole prestigiose e perfezionatisi nelle università germaniche provocò la crisi inesorabile del modello enciclopedico: i giuristi eclettici vennero inesorabilmente 'superati' dai nuovi metodi di quelli che ormai possiamo considerare storici del diritto veri e propri» (G. Pace*, «Una cattedra nuova per una materia nuova»*, cit., p. 50).

[19] Vd. E. Cortese, *sub voce*, cit., pp. 959-960.

[20] Vd. *Lingua e diritto nel loro sviluppo parallelo*, in «Archivio Giuridico», 21, 1883, pp. 271-304. Il tema è stato poi ripreso da storici e linguisti: P. Fiorelli, *Storia giuridica e storia linguistica*, in «Annali di Storia del Diritto», 1, 1957, pp. 261-291.

[21] Vd. tra gli altri, il più risalente *Sulla misura delle composizioni nelle antiche leggi germaniche*, Firenze, coi tipi dei successori Firenze, Le Monnier, 1883.

[22] Vd. *L'antica procedura germanica e le* legis actiones *del diritto romano*, Bologna, Azzoguidi, 1884.

[23] Ha scritto Cortese, *sub voce*, cit., p. 960: «Il gusto per la caccia a fonti nuove – carattere saliente e sua personalità – lo mise a Berlino sulle tracce di un precoce intruglio delle due civiltà i un antico manoscritto visigotico che andò poi a studiare al *British Museum* […] esso contiene tra l'altro 159 cap. visigotici tra i quali 14 (cap. 7-20) – detti ora usualmente *Fragmenta Gaudentiana* – sarebbero risaliti al primo mitico legislatore visigotico Eurico». Prime riflessioni sul reperimento e le caratteristiche dell'opera in A. Gaudenzi, *Un'antica compilazione di Diritto Romano e Visigoto con alcuni frammenti delle Leggi di Eurico tratta da un manoscritto della biblioteca di Olkham*, Bologna, Regia Tipografia, 1886.

[24] La *Lectio legum*, oltre a contenere anch'essa alcuni capitoli euriciani, è introdotta da un'*intitulatio* modellata in maniera pedestre su quella dell'Egloga di Leone III l'Isaurico. Le *leges,* gabellate per romane, sono invece un *collage* di frammenti tratti dalla Legge dei Visigoti, dagli editti longobardi, dalla *Summa Perusina* e altro ancora. Vd. A. Gaudenzi, *Tre nuovi frammenti dell'Editto di Eurico*, in «Rivista italiana per le Scienze giuridiche», 6, 1888, pp. 234-245

Gaudenzi partecipò attivamente alle celebrazioni per il "preteso" VIII Centenario *dell'Alma Mater*, promosse dal Rettore Giovanni Capellini, dal Preside di Giurisprudenza Oreste Regnoli, da Giosue Carducci. Al suo entusiasmo per le fonti della scienza giuridica medievale di modello bolognese si deve l'avvio di un tutt'oggi inesausto filone di ricerca, volto ad acclarare i canali del 'rinascimento giuridico' del XII secolo attraverso il recupero delle opere dei primi glossatori. Destinata a costituire un prezioso lascito fu la decisione di rendere omaggio allo *Studium* sollecitando i maggiori studiosi a pubblicare inediti *scripta anecdota glossatorum*, confluiti nei preziosi volumi della *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi*[25], che diresse con l'allievo Giambattista Palmieri[26], e alla quale partecipò attivamente producendo l'edizione del *De Ecclesiis* di Incmaro di Reims, del *Liber Formularius* di Ranieri da Perugia, della *Rethorica Novissima* di Boncompagno da Signa[27].

I decenni gaudenziani furono terreno fertile: nel 1901 si laureava a soli 21 anni il mantovano Pietro Torelli, che dopo una brillante carriera negli Archivi di Stato, sarebbe tornato all'Università nel 1935 sulla cattedra che era stata del suo Maestro[28].

3. Francesco Brandileone e Pier Silverio Leicht: due cattedratici 'in transito'

Sul finire del magistero di Gaudenzi conseguirono la libera docenza due 'esordienti' di altra scuola: Andrea Finocchiaro-Sartorio (anche noto come Finocchiaro-Aprile) e Francesco Ercole. Finocchiaro-Sartorio, laureato a Palermo con Giuseppe Salvioli, risulta censito come libero docente negli annuari felsinei dal 1912 al 1929, avendo nel frattempo guadagnato l'ordinariato presso l'Ateneo di Ferrara. Destinato a lasciare un'impronta profonda e ad aprire nuovi percorsi per la storia-giuridica, fu invece Francesco Ercole, laureato a Parma nel 1907 con Francesco Brandileone che a Gaudenzi sarebbe succeduto nel 1916. Nei pochi anni bolognesi – dal 1910 al '12 –, Ercole avviò una personalissima esperienza di studio sui caratteri delle due istituzioni universali nel basso medioevo e nella prima età moderna. L'esperienza si tradusse in un corso libero di Storia del Diritto

[25] La collana della *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi* comprende tre volumi di *Scripta anecdota glossatorum*, ovvero *glossatorum aetate composita*, più un volume di *additiones* al primo. Le edizioni Bononiae, in aedibus Petri Varani olim fratrum Treves, sono rispettivamente vol. I: 1888, vol. II: 1892; vol. III: 1901, *Additiones*: 1914. I volumi sono fruibili anche nell'edizione anastatica Torino, Bottega d'Erasmo, 1965.

[26] Vd. E. Costa, *Giambattista Palmieri. Necrologia*, Bologna, Stab. Poligrafico Emiliano, 1916.

[27] Vd. Huncmari Remensis, *Collectio de acclesiis et cappellis*, in *Scripta anecdot*a, cit., 2; Raynerius de Perusio, *Liber formularius*, in *Scripta Anecdota*, cit., 2; Boncompagno da Signa, *Rethorica novissima*, in *Scripta anecdota*, cit., 2, pp. 249-297.

[28] Vd. N. Sarti. *Torelli, Pietro* (1880-1948), in *DBGI,* II, pp. 1965-66. Torelli discusse il 10 luglio 1901 la tesi di laurea dal titolo *Perché all'aprirsi del secolo XVI l'Italia perdesse il primato delle scienze giuridiche*, vd. *L'Archivio degli studenti*, cit., *sub voce*, p. 306.

Pubblico (1910) e nel corposo saggio *Impero e Papato nella tradizione giuridica bolognese e nel diritto pubblico italiano del Rinascimento* (1911)[29].

Con l'uscita di scena di Gaudenzi si avvicendarono sulla cattedra due ordinari della c.d. seconda generazione, 'in transito' da Bologna: il già ricordato Brandileone e Pier Silverio Leicht, destinati entrambi a imprimere nuove declinazioni alla ricerca locale. Brandileone, laureato a Napoli con Francesco Pepere, specializzando a Roma presso l'Istituto di Schupfer, maturò lo straordinariato presso l'Ateneo di Sassari e dal 1886 salì la cattedra a Parma, dove fu Preside di Facoltà e rimase sino al trasferimento nel 1907 all'*Alma Mater*, come incaricato dell'insegnamento di Diritto Ecclesiastico e dal 1916 come cattedratico di Storia del Diritto[30]. A Bologna rimase un solo triennio, durante il quale gli venne affidata anche la Presidenza della Facoltà, per rispondere quindi alla 'irrinunciabile' chiamata romana per la successione di Francesco Schupfer. Il suo pur breve magistero avrebbe profondamente segnato la scuola bolognese, ulteriormente arricchendola. La salda convinzione del Maestro che la stagione alto-medievale avesse rappresentato, non già uno scontro, bensì un crogiuolo fecondo di ibridazioni fra latenze teodosiano-giustinianee e consuetudini germaniche, trovò la cartina al tornasole nei suoi studi sui caratteri della legislazione normanna e sveva per il Regno di Sicilia[31] e in quelli sulla continuità della tradizione romana nel diritto medievale[32]. Il rigoroso impegno nella edizione delle fonti sarebbe stato ricalcato, pur con diverso calibro, da Pietro Torelli, da Giovanni de Vergottini, da Guido Rossi, da Paolo Colliva[33]. La celebre prolusione *Il diritto romano nella storia del diritto italiano*, con la quale Brandileone acquietò nel 1921 dalla cattedra della "Sapienza" la ormai sterile dialettica che da un trentennio divideva gli storici del diritto in 'germanisti' e 'romanisti'[34], attraverso la nitida disamina della teoria

[29] Il volume, pubblicato dall'editore bolognese Nicola Zanichelli, sviluppava i temi affrontati da Ercole nell'ambito del Corso, vd. G. Ferri, *Ercole, Francesco* (1884-1945), in *DBGI*, I, p. 800.

[30] Vd. M. Caravale, *Brandileone, Francesco* (1858-1929), in *DBGI*, I, pp. 330-332.

[31] Vd. F. Brandileome, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve per il regno di Sicilia*, Torino, F.lli Bocca, 1884.

[32] L'attenzione di Brandileone colse nel loro divenire gli istituti del diritto privato, su tutti la forma della celebrazione del matrimonio, i rapporti patrimoniali fra i coniugi, i contratti. Basti qui ricordare la raccolta *Saggi sulla storia della celebrazione del matrimonio in Italia*, Milano, U. Hoepli, 1906 e il denso contributo *Studi preliminari sui rapporti patrimoniali fra coniugi in Italia*, in «Archivio Giuridico», 67, 1901, pp. 253-333.

[33] Si deve a Brandileone l'individuazione nel ms. *Vat. gr*. 845 dello sconosciuto *Prochiron legum*, breve silloge risalente al X secolo che coniugava norme romane e bizantine secondo l'esperienza della parte meridionale della nostra penisola. Nel 1895 diede alle stampe l'edizione insieme a Vittorio Puntoni nel volume 30 delle Fonti per la Storia d'Italia.

[34] La prolusione romana, pubblicata in «Archivio Giuridico», 86, 1921, pp. 6-36, confermò l'impostazione scientifica che Brandileone aveva teorizzato sin dal 1888 nel non meno celebre discorso parmense *Di un indirizzo fondamentale degli odierni studi italiani di storia del diritto*, in «Il Filangieri», 13, 1888, pp. 321-332. Pur con non poche concessioni al ruolo giocato dai diritti di matrice germanica soprattutto nel centro-settentrione della penisola, Brandileone non dubitava della *vis* impressiva dell'esperienza del diritto romano e del suo primato. Alla dialettica 'duellare' fra i due elementi e i loro alfieri (rispettivamente, Francesco Schupfer e Nino Tamassia), egli opponeva tuttavia il rilievo creativo e omogeneizzante della consuetudine, indagata attraverso l'evoluzione dei singoli istituti.

dei fattori costitutivi ha continuato a esprimere la sua potente suggestione e la sua valenza didattica per generazioni di studenti bolognesi sino alla fine degli anni Settanta[35].

Nell'attesa della presa di servizio di Pier Silverio Leicht, tenuto a portare a termine l'anno accademico presso la Facoltà giuridica modenese, l'a.a. 1920-21 fu concluso dall'eclettico romanista Emilio Costa, non meno noto come poeta e letterato. La sua inclinazione per l'approccio diacronico e relativistico alla fenomenologia del diritto lo indusse a prediligere l'insegnamento della Storia giuridica romana, di cui fu il primo cattedratico a partire dal 1895[36]. Non alieno da fertili 'invasioni di campo', nel 1907 Costa risultò tra i fondatori dell'Istituto per la Storia dell'Università di Bologna e promotore delle sue iniziative editoriali. Giunto a Bologna, anche il veneziano Leicht – che il 'rituale' *cursus* formativo aveva condotto prima a Roma poi a Lipsia – contribuì a implementarvi i filoni della ricerca con i temi della scuola padovana di Antonio Pertile e di Nino Tamassia, che gli erano stati Maestri[37]. Ciò vale per gli studi giovanili sulla proprietà fondiaria nel Medioevo (1903)[38] e per quelli più maturi sul diritto privato preirneriano (1933)[39], i contenuti dei quali erano destinati a costituire un prezioso giacimento di fonti per le suggestive *Lezioni di storia del diritto privato italiano* di Pietro Torelli[40]. E vale soprattutto per i 'pioneristici' contributi in tema di storia delle istituzioni politiche, dedicati al Parlamento della Patria del Friuli[41], nonché per l'edizione – sotto l'egida dei Lincei – degli Atti delle Assemblee Costituzionali italiane dal Medioevo al 1821[42]. Un filone di ricerca, quest'ultimo, nella scia del quale si sarebbero inseriti Giovanni De Vergottini e il suo allievo 'modenese' Giovanni Santini. Quando nel 1935 Leicht fu chiamato alla "Sapienza" per salire la cattedra di Brandileone dopo averne ripercorso l'itinerario accademico, la scelta della Facoltà bolognese appariva già scritta.

Vd. M. Caravale, *sub voce,* cit., p. 332; *Le prolusioni storico-giuridiche e romanistiche della Facoltà di Giurisprudenza (1871-1922)*, in M. Caravale, F.L. Sigismondi (a cura di), *La Facoltà giuridica romana in età liberale. Prolusioni e discorsi inaugurali*, Napoli, Jovene, 2014.

35 Fu Giovanni de Vergottini, allievo di Brandileone, ad inserire la Prolusione fra i testi consigliati agli studenti per la preparazione dell'esame di Storia del Diritto Italiano. Guido Rossi e Paolo Colliva la mantennero nei loro programmi.

36 Vd. A. Mantello, *Costa, Emilio* (1866-1926), in *DBGI*, I, pp. 592-594. Fra le sue 'scorribande' nella storia del diritto va ricordato *Andrea Alciato allo Studio di Bologna*, in «Atti e Memorie della Regia Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna», s. III, 21, 1903.

37 Vd. G. Ferri, *Leicht, Pier Silverio* (1874-1956), in *DBGI*, I, pp. 1161-1162.

38 Vd. P.S. Leicht, *Studi sulla proprietà fondiaria nel Medioevo*, Verona, 1903 (rist. anast. Bologna, Forni, 1979).

39 Vd. P.S. Leicht*, Il diritto privato preirneriano*, Bologna, Zanichelli, 1979.

40 Vd. *infra*.

41 Vd. P.S. Leicht, *Parlamento friulano; gli istituti parlamentari nell'età patriarcale*, in *Parlamento friulano*, V.1, Bologna, Zanichelli, 1917.

42 Vd. G. Ferri, *sub voce*, p. 1162: «Nel 1912 promosse l'edizione critica degli *Atti delle assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 182*, un lavoro che diresse per quasi mezzo secolo sino alla morte, e che portò sotto il patrocinio della Accademia dei Lincei (dal 1939 Accademia d'Italia)».

4. Pietro Torelli e Giovanni de Vergottini, gli eredi di Gaudenzi e di Brandileone

Il mantovano Pietro Torelli, laureato con Gaudenzi[43] e di seguito in Lettere con Pio Carlo Falletti ottenendo la prima libera docenza in Paleografia e Diplomatica, approdò all'Università (a Modena nel 1929, dal '35 a Bologna) dopo una carriera più che ventennale come archi vista: a Reggio Emilia, a Mantova dove fu a lungo direttore[44].

Torelli fu studioso eminente: la sua ricerca, condotta avvalendosi di una vasta gamma di competenze, ha messo in chiaro alcuni fondamentali snodi delle istituzioni e della *scientia iuris* basso-medievali. Su tutti, la consapevolezza del ruolo del notariato di nomina imperiale nella legittimazione dei primi aggregati comunali[45] e l'esistenza di una duplice redazione della Glossa di Accursio alle Istituzioni di Giustiniano[46]. Un risultato, quest'ultimo, maturato sulle carte dell'edizione critica dell'apparato ordinario accursiano al manuale giustinianeo, un progetto 'titanico' al quale dedicò gli anni bolognesi. L'impresa procedette velocemente: presentata a Bologna al Congresso internazionale romanistico del 1933[47], descritta minutamente nel metodo e nella conseguente individuazione dello *stemma codicum* in un lungo saggio del 1935[48], già nel '39 approdò alla pubblicazione della Magna Glossa al libro primo[49]. Quando nel 1948 Torelli scomparve dopo una breve e violenta malattia, era da un anno Preside di Facoltà e intento, affiancato dal giovane allievo Guido Rossi, alla laboriosa predisposizione dell'edizione critica dell'Apparato al libro secondo, che non avrebbe mai visto la stampa. A completare il biennio 1947-'49 – la materia dal 1927 era distribuita fra il terzo e il quarto anno del corso di laurea –, giunse da Modena, come Torelli prima di lui, l'istriano Giovanni

[43] Vd. *Supra*.

[44] Vd. N. Sarti, *Torelli, Pietro* (1880-1945), in *DBGI*, II, p. 1965.

[45] Vd. P. Torelli, *Un comune cittadino in un territorio ad economia agricola*: l'*opus princeps* del professore mantovano consta di due volumi, entrambi sotto l'egida dell'Accademia Virgiliana. Vol. I: *Distribuzione della proprietà, sviluppo agricolo, contratti agrari*, s.n. (Mantova, Tip. Segna), 1930, vol. II: *Uomini e classi di potere*, Mantova, s.n., 1952. Questo secondo volume, postumo, si è giovato della cura editoriale dell'allievo Vittore Colorni.

[46] Vd. P. Torelli, *Per l'edizione critica della Glossa accursiana alle Istituzioni*, Bologna Zanichelli, 1935 (Biblioteca della Rivista di storia del diritto italiano, 11).

[47] In occasione del Congresso romanistico tenutosi a Bologna nel corso del 1933 fu distribuito ai partecipanti uno *specimen* del primo titolo del libro primo delle Istituzioni di Giustiniano, vd. *Accursii Florentini Glossa ad Institutiones Imperatorum, ad fidem codicum manuscriptorum curavit PETRUS TORELLI in Mutinensi Studio antecessor*, Bononiae 1933 [Collegium apparans editioni provehendae]. Il raro esemplare è stato messo in vendita dall'Accademia Nazionale dei Lincei soltanto nel 1977. Sulle vicende editoriali dell'impresa torelliana, vd. P. G. Peruzzi, *Pietro Torelli editore e la glossa di Accursio*, in «La Cultura», 2, 1982, pp. 366-389.

[48] Vd. P. Torelli, *Per l'edizione critica della glossa accursiana alle Istituzioni*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 7, 1934, pp. XXX, studio uscito a Bologna nel successivo anno 1935 come monografia n. 11 della "Biblioteca della Rivista di storia del diritto italiano".

[49] Vd. *Institutionum Iustiniani Augusti libri IV, ad fidem codicum manuscriptorum curavit Petrus Torelli antecessor bonognensis*, Bononiae, s.d. (1939) [Corpus iuris civilis cum glossa mania Accursii Florentini auspicio et consilio regiae Academiae Italicae editum].

de Vergottini, che si era laureato alla "Sapienza" nel 1928, a un solo anno di distanza dal leccese Francesco Calasso[50].

Il percorso accademico dei due più brillanti allievi di Francesco Brandileone era stato rapido e quasi speculare: Calasso prima a Catania, quindi a Pisa, per un decennio a Firenze, prima di approdare a Roma; de Vergottini, prendendo le mosse dalla sede periferica di Cagliari, arrivò a Bologna passando per Siena, Pisa, brevemente per Modena. Gli anni della giovinezza trascorsi fra Parenzo e Trieste nell'ultima stagione della giurisdizione asburgica, incisero sulla sua vocazione di storico delle istituzioni basso-medievali, su tutte dell'Impero di cui aveva visto le ultime, fioche luci[51]. A guidarlo erano state le opere di Schupfer e di Brandileone, che gli erano stati Maestri, ma anche di Francesco Ercole – dal 1935 passato alla Storia Moderna[52] –, di Gioacchino Volpe nonché della grande storiografia tedesca, di cui era profondo e aggiornatissimo conoscitore[53]. Il cattedratico istriano giungeva all'*Alma Mater* con un profilo scientifico già delineato, che lo connotava come il meno conforme ai canoni bolognesi fra quanti lo avevano preceduto in questa sede. Quanto mai calzante appare la definizione di "storico del diritto pubblico del Basso Medioevo", coniata per lui dall'allievo Giovanni Santini[54]. Uno storico e giurista al quale interessava cogliere le istituzioni comunali, signorili, regie

[50] Vd. N. Sarti, *De Vergottini, Giovanni* (1900-1973), in *DBGI*, I, pp. 723-724. A Roma, sempre con Brandileone, Francesco Calasso si era laureato nel 1927.

[51] Giuseppe de Vergottini era nato a Parenzo e aveva vissuto l'intensa ultima stagione della sua terra sotto il dominio austriaco. Leggiamo dal vibrante ricordo dell'allievo Paolo Colliva: «A dieci anni uscì di casa per trasferirsi a studiare a Trieste, all'Imperial-Regio Liceo-ginnasio della città, la scuola asburgica, unita alla rigida educazione familiare, segnò de Vergottini di quel carattere silenzioso, controverso, controllato, da gran signore freddo ed inalterabile […] La scuola austriaca, in realtà, impresse il modello austriaco, largamente e finalisticamente snazionalizzante: la resistenza di de Vergottini venne tutta nel progressivo svilupparsi della conoscenza delle patrie memorie, nel "fastidio insuperabile" per gli schieramenti politici dell'insegnamento…», vd. P. Colliva, *Ricordo di Giovanni de Vergottini (1900-1973). Uno storico del diritto al crocevia tra due culture* (1973), in P. Colliva (1929-1985), *Scritti minori*, con una Presentazione di R. Bonini e con una Introduzione di G. Santini *et al.* (a cura di), Milano, Giuffrè, 1986, p. 842.

[52] «Nel 1924 maturò la decisione di dedicarsi all'insegnamento della Storia moderna in qualità di professore ordinario […] Nel 1935 si trasferì alla cattedra di Storia moderna dell'Università di Roma ove insegnò anche Storia del Risorgimento (1936-1941); successivamente divenne presidente dell'Istituto italiano per l'età moderna e contemporanea e vicepresidente dell'Istituto di Storia del Risorgimento», vd. G. Ferri, *sub voce*, cit., p. 801.

[53] Come ha sottolineato Carlo Dolcini: «Più ancora delle bibliografie nazionali (con i suoi limiti prestabiliti il bollettino della Biblioteca nazionale di Firenze, non facilmente accessibili la *Deutsche Bibliographie*, la *British National Bibliography*, ecc., ho l'impressione che fossero congeniali e familiari a de Vergottini diversi repertori di fonti e bibliografia, e forse per prima quella muraglia cinese che è il Dahlmann – Waitz (*Quellenkunde der deutschen Geschichte)*, insieme con la grande *Bibliotheca Historica medii aevi* del Potthast o anche i repertori francesi del primo Novecento (Molinier, Chevalier)». Vd. G. de Vergottini, *Lezioni di storia del diritto italiano. Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV*, ristampa della terza edizione con aggiornamento bibliografico a cura di C. Dolcini, Milano, Giuffrè, 1993, p. 9.

[54] G. Santini, *Ricordo di Giovanni de Vergottini*, in «Archivio Giuridico "Filippo Serafini"», 190, 1976, p. 100.

e le loro dinamiche interne nelle fasi mature del XIII e del XIV secolo; il suo Impero era quello duecentesco di Federico II. In totale coerenza, quando si sentì impegnato a onorare lo *Studium* – acclarando in tal modo il suo legame con la lezione gaudenziana[55] il suo sguardo lo colse nella stagione del pieno sviluppo. Della trilogia vergottiniana, sono indimenticati il denso saggio *Lo Studio di Bologna, l'Impero e il Papato* (1956)[56] e la lucida sintesi *Bologna e lo Studio nell'età di Accursio,* con la quale nel 1963 aprì i lavori del "Convegno internazionale di studio per il VII centenario della morte di Accursio" (Bologna, 21-27 ottobre 1963)[57]. Non furono tuttavia gli unici lasciti di de Vergottini alla nostra Facoltà, che resse come Preside stimatissimo per tre mandati consecutivi e presso la quale concluse la carriera: dalla e per la didattica maturarono le magistrali *Lezioni di storia del diritto pubblico* (*secc. XII-XV*)*,* apparse in due volumi fra il 1949 e il '59[58]. Su di esse si formarono gli allievi: Paolo Colliva e Giovanni Santini, destinati a ricalcarne i temi della ricerca nel rispettivo itinerario accademico, Giovanni Rabotti giunto ai vertici della Sovrintendenza archivistica, Giorgio Tamba archivista ed eccellente studioso di notariato.

5. Giovanni de Vergottini, un professore in controtendenza

Giovanni de Vergottini prese servizio presso la nostra Facoltà giuridica nell'a.a. 1948-49, mentre correva la seconda annualità del biennio di Storia del Diritto Italiano. Si avvicendava a Pietro Torelli improvvisamente mancato. Giovanni Gualandi – che a sua volta avrebbe intrapreso il percorso accademico come romanista e studioso del Diritto comune[59] – ci ha lasciato il suo suggestivo ricordo della prima lezione bolognese del professore istriano: «Ad attenderlo eravamo in 15-20 studenti, una cifra assai alta nell'Università di

[55] Ha scritto Paolo Colliva che il rapporto de Vergottini-Gaudenzi era del resto espressamente indicato in quella nota proemiale a *Lo Studio di Bologna* , *l'Impero, il papato* […] p. 19, in cui affermava: «Nel licenziare queste pagine ritengo doveroso elevare un pensiero reverente e grato alla memoria di Augusto Gaudenzi che mio illustre predecessore nella cattedra di Storia del diritto italiano dell'Università di Bologna, dedicò per più di trent'anni parte della sua fervida attività di studioso alla amorosa e sapiente ricostruzione della storia medievale dello studio famoso», vd. Colliva, *Ricordo*, cit., p. 846.

[56] Vd. *Lo Studio di Bologna, l'Impero, il Papato* (1956), in G. de Vergottini, *Scritti di storia del diritto italiano, II*, a cura di G. Rossi, Milano, Giuffrè, II, pp. 695-792.

[57] Vd. G. de Vergottini, *Lo Studio ai tempi di Accursio*, in G. Rossi (a cura di), *Atti del Convegno internazionale di studi accursiani: Bologna, 21-26 ottobre 1963*, Milano, Giuffrè, 1968, I, pp. XXX.

[58] Scrive Carlo Dolcini: «A Bologna fu raggiunta e conservata la parabola più alta della sua esperienza universitaria nel 1951 preside della Facoltà di Giurisprudenza, che avrebbe espresso tre conferme successive; eletto nel 1952 dopo Luigi Simeoni a presiedere la Deputazione di storia patria per le province di Romagna, svolse quel mandato sino al 1970. C'è da pensare che il primo anno di insegnamento bolognese (1949-1950) fosse precisamente il più idoneo a far compiere con fervore improvviso il primo volume delle *Lezioni*. […] Un anno dopo usciva la dispensa litografata del primo volume delle *Lezioni* e da allora conciava a manifestarsi con impegno crescente la dimensione di una ricerca scientifica che sarebbe proseguita per dieci anni», vd. Dolcini, *Premessa* a de Vergottini, *Lezioni*, cit., p. VIII.

[59] Vd. *infra*.

allora. Accompagnato dal bidello in *redingot*e […] il nuovo cattedratico si presentò a noi alto, diritto, il bel viso incorniciato dal pizzetto nobilmente improntato ad un'austerità che s'avvertiva sua propria, non assunta per la circostanza. Un portamento aristocratico, senza sussiego, che avrebbe sempre conservato anche negli ultimi anni di vita turbati e venati di tristezza»[60].

Forse mai come negli anni compresi fra il 1950 e la metà dei Sessanta fu presente e attivo nel nostro Ateneo un ineguagliabile gruppo di studiosi che, pur diversi per formazione e provenienza, convergevano e si confrontavano dialetticamente sugli snodi dei complessi rapporti tra diritto e politica nel Basso Medioevo. Fra di essi Felice Battaglia, che muovendo dall'opera di Marsilio da Padova, tracciava agili sintesi del pensiero politico medievale[61]; Giorgio Cencetti, al quale diverse eccellenti competenze consentivano di inoltrarsi nella storia del notariato e nelle origini dell'Università[62]; Eugenio Duprè Theseider, che con sottili analisi filologiche e ferma intransigenza morale affrontava le contraddizioni del Papato trecentesco[63]; Gina Fasoli, che andava spostando le sue vivaci incursioni nella storia giuridica dal fenomeno statutario[64] al quadro istituzionale dello *Studium*, Guido Fassò che stava approdando ad originali scoperte sulle fondamenta medievali del giurisdizionalismo[65].

Se la sinergia e l'equilibrio di così potenti forze intellettuali trovarono rari momenti di incontro scientifico[66] – ma va detto che la sensibilità per l'approccio interdisciplinare alla ricerca era ancora scarsa –, quei brillanti studiosi dialogarono a distanza su un tema condiviso e unificante, l'Impero medievale, filo conduttore di tutta la produzione scientifica vergottiniana.

---

[60] Vd. G. Gualandi, *Ricordo di Giovanni de Vergottini*, in R. Bonini (a cura di) con la collaborazione di M. Cavina e A. Rossi, *Bologna e la sua Università nel contributo di Giovanni de Vergottini*, Milano, Giuffrè, p. 136.

[61] Vd. F. Potato, *Battaglia Felice* (1901-1987), in *DBI*, cit., 34, 1988, pp. XXX. Fondamentale rimane il suo volume del 1942 *Marsilio da Padova e la filosofia politica del Medio Evo*, ora nella ristampa Bologna, Clueb, 1987.

[62] Vd. M. Miglio, *Cencetti, Giorgio* (1908-1970), in *DBI*, cit., 23, 1979, pp. XX. Una silloge di questo profilo degli scritti cencettiani in *Notariato medievale bolognese*. I. *Scritti di Giorgio Cencetti*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1977.

[63] Vd. S. Bosch, *Duprè Theseider, Eugenio* (1898-1975), in *DBI*, cit., 42, 1993, pp. XX. Ancora attuale il suo contributo a *L'idea imperiale di Roma nella tradizione medievale*. Premessa alla ristampa di R. Savigni, Spoleto, Fondazione Cisam, 2015.

[64] I molti filoni di ricerca praticati dalla studiosa di Bassano del Grappa (1905-1992) sono rappresentati nel denso volume collettaneo F. Bocchi e G. M. Varanini (a cura di), *L'eredità culturale di Gina Fasoli*. Atti del Convegno di studi per il centenario della nascita (Bologna-Bassano del Grappa 24-25 novembre 2005), Roma, Istituto storico per il Medio Evo, 2008.

[65] Rimangono insuperati i contributi giovanili dedicati a Giovan Battista Vico e a Ugo Grozio, sul quale si veda Ugo Grozio, *Prolegomeni al diritto della guerra e della pace*, traduzione, introduzione e note di G. Fassò, Bologna, Zanichelli, 1961.

[66] Il convegno internazionale accursiano del 1963, orchestrato dallo stesso de Vergottini, fu probabilmente l'unica occasione che vide non pochi di loro celebrare – insieme agli storici del diritto – celebrare la grandezza e la diffusione europea della scienza giuridica di modello bolognese.

Si è già sottolineato come la chiamata al nostro Ateneo avesse rappresentato per de Vergottini, divenuto *doctor bononiensis,* l'occasione per un ampliamento tematico[67]. Alla vastità e varietà dei suoi temi di ricerca aggiunse lo *Studium.* I saggi con i quali ne onorò la storia sono notissimi e vi si è già fatto cenno. Qualcosa però è rimasto in ombra – e va a Giovanni Gualandi il merito di avere individuato un tratto di originalità anche in quest'ambito scientifico che propriamente non apparteneva a de Vergottini –, è il fatto che egli, ragionando di rapporti fra Studio e Impero[68], sia stato il primo a cogliere l'importanza di un passo del *Moralia Regum* del teologo inglese Rodolfo il Nero[69]. Una testimonianza preziosa portata alla luce da Hermann Kantorowicz in un saggio pubblicato postumo e rimasta sottotraccia[70], ma destinata ad acquistare saliente rilievo ai fini della comprensione delle eclettiche attitudini di quella *scientia iuris* di età preirneriana identificata con la enigmatica figura di *Pepo,* attraverso gli studi di Fiorelli, di Schmugge, di Dolcini, della Nicolaj, di Cortese[71].

Giovanni de Vergottini e Francesco Calasso – il primo di pochi anni più giovane –, appartenevano entrambi alla scuola romana di Brandileone. Ognuno vi apprese la lezione che più gli era loro congeniale: l'uno i fatti, l'altro il sistema. La fortunata intuizione calassiana di uno *ius commune* romano e canonico a un tempo sussidiario e impressivo rispetto agli *iura propria* del territorio e delle persone[72], non scalfì la fermezza della diversa prospettiva vergottiniana. Una prospettiva che privilegiava la storia delle due istituzioni universali che quello stesso diritto comune avevano prodotto e che, nel tempo, si sarebbe rivelata complementare a quella calassiana.

Questa divaricazione di itinerari di ricerca pesò non poco, se non sul magistero di de Vergottini, certamente sulle sorti della sua scuola[73]. L'entusiastica accoglienza della 'costruzione' calassiana cui si accompagnava il personale carisma del Maestro[74] condannò

[67] Vd., *supra.*

[68] Vd., G. de Vergottini, *Lo Studio di Bologna l'Impero, il Papato*, cit., pp. 469-504.

[69] Ha rimarcato Gualandi. «Mi preme, però, ricordare qui, che Giovanni de Vergottini che aveva una conoscenza approfondita e sempre aggiornata della letteratura gius-medievistica, specie di quella tedesca, è stato il primo in uno studio del 1956 a sottoporre a una penetrante e puntuale esegesi circa il passo del teologo inglese Radulfus Niger, riguardante la figura del *legis doctor* Pepone. Pubblicato, nel 1943, in un articolo postumo del Kantorowicz e rimasto sconosciuto sia in Italia sia negli altri paesi europei del continente», G. Gualandi, *Ricordo*, cit., p. 136.

[70] Vd. H. Kantorowicz-B. Smalley, *An English Theologian's view Roman Eaw: Pepo, Irnerius, Ralph Niger (1943)*, in H. Kantorowicz, *Rechts-historische Schriften*, hgg. Von H. Coing und G. Himmel, Karlsruhe, 1970. Negli anni Cinquanta il saggio dello storico tedesco non è citato neppure da F. Calasso, *Medioevo del diritto*. I. *Le fonti*, Milano, Giuffrè, 1954, pp. 504, che dedica largo spazio alla misteriosa figura di Pepone.

[71] Una accurata rassegna della recente storiografia 'peponiana' in E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*. II. *Il Basso Medio Evo*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1995, pp. 33-54

[72] Vd. E. Cortese, *Calasso, Francesco* (1904-1965), in *DBGI*, I, pp. 381-384.

[73] Vd. *infra*.

[74] Al fascino intellettuale irradiato da Calasso, de Vergottini opponeva un austero isolamento. Ha scritto di lui l'allievo Paolo Colliva: «Un'indipendenza di pensiero, una ostinata difesa di autonomia, che nel tempo divenne privazione altrettanto ostinata di rapporti e di scambi naturali e umani. Con-

spesso all'ostracismo le voci dissenzienti – si pensi alla sorte toccata a Emilio Bussi[75] –, e alla diserzione i percorsi alternativi, ancorché arricchenti. Non è un caso che per Paolo Colliva e per Giovanni Santini, allievi ed in gran parte emuli dei temi vergottiniani, la cooptazione nell'accademia sia stata faticosa. Ugualmente, non certo a una differenza di valore può essere imputata la misurata accoglienza riservata alle *Lezioni* di storia del diritto pubblico, il cui primo volume fu pubblicato nel 1949, rispetto all'entusiasmo che nel 1954 accolse il *Medioevo del diritto* di Calasso.

Alla mirabile silloge del professore istriano doveva però toccare una seconda vita, grazie alla ristampa che nel trentennale della scomparsa ne ha curato Carlo Dolcini[76]. Il fine storico del Medioevo ha valorizzato la mirabile sinergia che in esse si compie fra i quattro filoni della ricerca vergottiniana: l'analisi del maestoso, ma duttile edificio dell'impero medievale; la specificità della "piccola patria" istriana; lo Studio nei suoi rapporti con l'Impero e con il Papato; le aggregazioni sociali ed economiche del popolo e delle arti in quanto motori di rinnovamento delle istituzioni comunali[77]. Ognuno di essi costituisce nelle *Lezioni,* impreziosite dalla nitida ed incisiva scrittura del Maestro, il tassello essenziale di un disegno unitario.

6. Gli anni difficili di Guido Rossi e di Paolo Colliva

Alla successione di de Vergottini fu chiamato da Urbino il bolognese Guido Rossi. Laureato in Giurisprudenza nel '42 con Pietro Torelli e nel '49 a Firenze in Scienze Politiche, Rossi divenne dal 1945 assistente ordinario con Torelli che lo avviò alla ricerca storico-giuridica, poi continuata con de Vergottini. Ottenne la libera docenza nel '54 cui seguì l'incarico per l'insegnamento della Storia del Diritto Canonico. Divenuto professore straordinario nel 1959 a Urbino dove maturò il ruolo, a Bologna – mentre reggeva il corso facoltativo di Esegesi delle Fonti del Diritto italiano – Rossi rientrò stabilmente, come si è detto, nell'a.a. 1972-73[78]. La stagione che avrebbe dovuto rappresentare, con il compimento di molti progetti, il coronamento della carriera fu turbata da gravi problemi familiari e dalla salute malferma, che a tratti lo costrinse ad allontanarsi dalla didattica e ne determinò la improvvisa scomparsa nel 1986 alle soglie del pensionamen-

servata autonomia, difesa sino agli ultimi anni di produzione: e pagata necessariamente col prezzo di una crescente astrattezza e artificiosità di temi nel grande volgere della cultura a cavallo della metà del secolo, col peso conseguente della crescente, struggente solitudine scientifica, col senso finale, tante volte provato, della inutilità propria della lunga giornata di studioso», vd. P. Colliva, *Ricordo di Giovanni de Vergottini (1900-1973). Uno storico del diritto al crocevia tra due culture*, in P. Colliva, *Scritti minori*, cit., p. 857.

75 Vd. F. Cortese, *Bussi, Emilio* (1904-1971), in *DBGI*, I, pp. 364-365.

76 Vedi *supra*.

77 C. Dolcini, *Premessa* a G. de Vergottini, *Lezioni di storia del diritto italiano*, cit., p. XVIII.

78 Vd. A. Padovani, *Rossi, Guido* (1916-1986), in *DBGI*, II, p. 1738 e anche il più ampio ricordo degli allievi P. G. Peruzzi *et al.*, ora in G. Gualandi e N. Sarti (a cura di), *G. Rossi* (1916-1986), *Studi e testi di storia giuridica medievale*, Milano, Giuffrè, 1997, pp. IX-XIII.

to[79]. Agli anni bolognesi dell'assistentato con de Vergottini appartiene la sua opera più brillante, quel *Consilium sapientis iudiciale* (1959)[80] che gli valse la cattedra, ma soprattutto ebbe il merito scientifico di mettere in chiaro il ruolo, quasi formale, di consulenti di merito che i *legum doctores* dei secoli XII e XIII esercitavano in appoggio alle magistrature giudicanti dei comuni del *Regnum Italiae*. Un originalissimo rapporto osmotico fra scuola e foro il cui contributo alla qualità dell'esperienza giuridica basso-medievale si è rivelato determinante[81]. Nel 1963 Rossi, allora ad Urbino, fu l'infaticabile segretario e il motore delle celebrazioni per il VII centenario della morte di Accursio († 1263), che videro in de Vergottini un impeccabile ma distaccato 'padrone di casa'. L'evento si rivelò catalizzante e aggregante per gli storici, non solo giuristi, di tutta Europa. Da esso prese avvio un ampio ventaglio di iniziative tendenti a imprimere centralità e nuovo vigore agli studi sulla scienza giuridica medievale di modello bolognese: in Guido Rossi crebbe l'impegno di proseguire l'opera torelliana dell'edizione critica della Glossa alle *Institutiones.* Nel 1964 – da una sinergia fra gli Atenei di Bologna, Urbino, Roma 'La Sapienza' – si costituiva il "Centro per la ricerca e lo studio dei testi civilistici medievali" con l'annessa Scuola di Specializzazione[82]: il comitato scientifico, in cui sedevano giuristi, medievisti, filosofi, paleografi, rappresentava una avanguardia di interdisciplinarietà scientifica e formativa. Nel 1974 entrambe le istituzioni si trasferirono nella prestigiosa sede di Palazzo Gaudenzi, che gli eredi dello studioso avevano donato all'Ateneo con il vincolo di destinarlo alla pratica degli studi prediletti dall'illustre Avo[83].

Agli inizi degli anni Settanta aveva preso avvio, su impulso di Domenico Maffei, anche l'encomiabile opera di catalogazione dei preziosi manoscritti della Biblioteca del Reale Collegio di Spagna. I lavori condussero periodicamente a Bologna i più valenti studiosi del Medioevo giuridico: accanto al coordinatore Maffei, Ennio Cortese, Antonio Garcia y Garcia, Robert Feenstra, Mario Ascheri e, *ratione loci*, Guido Rossi. L'immenso

[79] Vd. *Guido Rossi*, cit., p. X: «Le disgrazie familiari e le ripetute infermità, che lo avevano colpito con impietoso accanimento, dovevano lasciare un segno profondo nel suo animo. L'uomo vivace, brillante, gioviale, pieno di interessi e di inesauribili curiosità intellettuali, pur se intimamente chiuso e, per certi aspetti, scontroso doveva lentamente cedere sotto quel peso. Così il ritorno nella sua amatissima Bologna, chiamato dalla Facoltà giuridica dell'antico ateneo nell'a.a. 1972-1973, doveva segnare l'inizio di un lento declino, anziché vedere portato a compimento tanti progetti auspicati».

[80] Vd. G. Rossi, Consilium sapientis iudiciale. *Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico, I (secoli XII-XIII)*, Milano, Giuffrè, 1958.

[81] Lo studio di Rossi sulla prima stagione della giurisprudenza consiliare svolse il ruolo fondamentale di apripista per i tempi a seguire. La sua intera produzione scientifica, in prevalenza vertente sulle fonti dottrinale e i formulari processuali, privilegiava l'incontro fra la scienza e la pratica del diritto. L'edizione delle opere di Jacopo Balduini e di Uberto da Bobbio – glossatori duecenteschi divisi tra scuola, foro e istituzioni comunali – sono nate dalle sue suggestioni e da compiute anche in onore del suo magistero.

[82] Nel 1964 si concluse il lungo itinerario per la redazione e l'approvazione dello statuto del Centro. Per l'avvio del primo biennio di didattica si dovette attendere l'a.a. 1968-69.

[83] Le attività del Centro e la Scuola di Specializzazione erano state sino ad allora ospitate dalla Facoltà di Lettere e Filosofia.

e curatissimo Catalogo avrebbe visto la stampa nel 1992[84]. Fu il più importante, per non dire l'unico degli obbiettivi colti dalle iniziative sollecitate dalle celebrazioni accursiane: sulle altalenanti vicende del Centro gaudenziano pesarono, oltre alla salute declinante di Rossi, anche la stasi dei concorsi pubblici per archivisti e bibliotecari e di quelli universitari successiva alla riforma e alla sanatoria del 1980. Ad esse si accompagnò il virare del baricentro della ricerca gius-storicitica verso l'età moderna e contemporanea[85]. Fu in una siffatta temperie che Andrea Padovani, il più giovane allievo di Rossi, seguì a Roma con il consenso del Maestro, Bruno Paradisi che a Bologna teneva un corso presso la Scuola di specializzazione. Conseguiti i gradi accademici fra Roma e Parma, Padovani sarebbe tornato nel 1998 all'*Alma Mater* come ordinario di Storia del diritto italiano. Accanto a Guido Rossi e al suo allievo Vittorio Valentini, assistente ordinario, nel 1979-80 saliva la neo-costituita seconda cattedra di Storia del Diritto Italiano Paolo Colliva, che con de Vergottini si era laureato nel 1960. Assistente ordinario del Maestro sin dall'immediato *post lauream*, libero docente dal 1965, incaricato di Storia del Diritto nel biennio 1968-70, Colliva, con la scomparsa di de Vergottini, aveva dovuto attendere per la stabilizzazione accademica il 1976, chiamato prima a Bari poi a Parma[86]. Ritornato come professore ordinario nella sua città, Colliva transitò da Scienze Politiche a Giurisprudenza, dove prima di quello curricolare di Storia del diritto italiano, gli venne affidato l'insegnamento complementare di Diritto Comune.

Assai noto e apprezzato in città per l'impegno di cattolico sociale, vicino al gruppo di Roberto Ruffilli e di Beniamino Andreatta[87], l'ancor giovane professore si apprestava ad assumere un ruolo da protagonista nella accademia nazionale, supportato anche dai saldi legami di amicizia con Corrado Pecorella, allievo della scuola romana di Guido Astuti, allora in cattedra a Parma e con il modenese Giovanni Santini.

Ricercatore appassionato, Colliva condusse con rigore i suoi studi nel solco del magistero vergottiniano, prediligendo le istituzioni politiche e gli *iura propria* alle dinamiche e al sistema di diritto comune, ma senza dimenticare il ruolo dell'Alma Mater nella diffusione della scienza giuridica nell'Europa continentale. Ne originarono gli interventi sulla legislazione federiciana per il Regno di Sicilia[88], la magistrale edizione delle Costituzioni

[84] Vd. *I codici del Collegio di Spagna di Bologna*, studiati e descritti da Maffei *et al.*, con la collaborazione di M. Ascheri *et al.*, Milano, Giuffrè 1992.

[85] Nel 1989, Marco Cavina scrivendo la cronaca del convegno ravennate *Da Giustiniano a Irnerio* sottolineava: «D'altro canto solo pochi anni orsono il Cavanna osservava la caduta degli studi storico-giuridici alto-medievali, notando, altresì, una progressiva disaffezione della recente storiografia giuridica italiana per la stessa "età classica" basso medievale», vd. M. Cavina, *Da Giustiniano a Irnerio*, in «Archivio Storico Italiano», 54, 1989, p. 625.

[86] Vd. G. Morelli, *Colliva, Paolo* (1929-1985), in *DBGI*, I, p. 562.

[87] Basti qui il rinvio a S. Antoniozzi (a cura di), *Passato e futuro del cattolicesimo democratico*, Assisi, Cittadella, 2015.

[88] Vd. P. Colliva, *Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del Regno di Sicilia al tempo di Federico II*. I. *Gli ordini centrali e regionali*, Milano, Giuffrè, 1964.

di Santa Madre Chiesa del Cardinale Egidio d'Albornoz per la Marca Anconetana[89], alcune originali ricerche sui glossatori e l'edizione degli statuti della *natio germanica*[90].

Il tempo tuttavia gli fu negato: si spense nel 1985 a soli 56 anni, da un anno appena era Direttore dell'Istituto Giuridico e lasciava un solo allievo diretto, il giovanissimo Marco Cavina. L'anno successivo mancava anche Guido Rossi e *l'Alma Mater Studiorum* si apprestava a celebrare il IX Centenario della sua fondazione senza un titolare sulla cattedra di Storia del Diritto Italiano. Al convegno multidisciplinare *Universitates e università* (16-21 novembre1987) per il fronte della storia giuridica mancarono relatori bolognesi: toccò a Manlio Bellomo, a Severino Caprioli e, soprattutto, a Robert Feenstra ricordare gli amici scomparsi[91].

Dall'a.a. 1985-86 l'insegnamento venne affidato con incarico al romanista Roberto Bonini, Preside della Facoltà. L'anno successivo rientrava a Bologna un altro romanista, Giovanni Gualandi – cultore sensibile anche di percorsi storico-giuridici[92]. Lasciata Urbino dove era stato Preside per più mandati, la Facoltà felsinea gli offrì il corso complementare di Diritto Comune che, se pure poteva apparire 'di seconda scelta' per uno studioso affermato, corrispondeva perfettamente alla sua formazione e alle sue personali inclinazioni scientifiche[93].

Per Roberto Bonini non si trattò di solo spirito di servizio: lo muoveva infatti un montante interesse per la ricerca gius-storicistica di età moderna e contemporanea[94]. Una inclinazione che si tradusse in gran mole di scritti, prevalentemente destinati alla didattica[95] e nella meritoria attivazione del fortunatissimo insegnamento opzionale di Storia delle Codificazioni Moderne. A lui si deve l'iniziativa e la magistrale organizzazione nell'aprile del 1988 del convegno "Da Giustiniano a Irnerio", che a Ravenna –

[89] Vd. P. Colliva, *Il cardinale Albornoz; Lo stato della Chiesa; le Constitutiones Aegidianae (1353-1357*), Bologna, Publicaciones del Real Colegio de España, 1977.

[90] Vd. *Statuta Nationis Germanicae Universitatis Bononiensis*, a cura e con introduzione di P. Colliva, Bologna, Associazione italo-tedesca, 1975.

[91] Vd. *Universitates e Università*. Atti del Convegno, Bologna 16-21 novembre1987, Bologna, Bononia University Press, 1995.

[92] Fra i suoi contributi storico giuridici meritano una citazione G. Gualandi (1927-2004), *Glosse preaccursiane al* Digestum Novum *in frammenti membranacei della Bibliothèque Royal de Bruxelles*, in «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, cl. di scienze morali, storiche e filologiche, Memorie», 76, 1956, pp. 290-33342; *Un gustoso episodio della vita di Accursio e la data di composizione della Glossa Magna al* Digestum vetus, in *Atti del Convegno Internazionale di Studi Accursiani*, pp. 461-492.

[93] Ho conosciuto Giovanni Gualandi nell'anno del suo arrivo alla nostra Facoltà, auspice la fraterna amicizia che lo aveva legato a Guido Rossi – con il quale mi ero laureata –, è divenuto per me un Maestro generoso, alla cui memoria mi legheranno sempre gratitudine e affetto. Per un profilo, non solo scientifico, vd. M. Talamanca, *In ricordo di Giovanni Gualandi*, ora in G. Santucci e N. Sarti (a cura di), G. Gualandi, *Legislazione imperiale e giurisprudenza* I, Bologna, Bononia University Press, 2012, pp. V-IX.

[94] Vd. G. Luchetti, *Bonini, Roberto* (1934-2005), in *DBGI*, I, pp. 299-300.

[95] Fra i molti piace ricordare – e non solo perché la seconda edizione ampliata è datata al 1988, il *dies ad quem* di questo *excursus* – l'originale silloge R. Bonini, *Crisi del diritto comune, consolidazioni e codificazioni nel Settecento europeo*, Bologna, Pàtron, 1988.

nell'arco di tre giornate – vide avvicendarsi studiosi italiani e stranieri di gran fama in un serrato confronto, onorando "il IX Centenario dell'Università di Bologna" tramite le sollecitazioni di studi che ne investissero – più o meno direttamente – le remote origini[96].

Nel 1989 Bonini passò al settore scientifico-disciplinare della Storia del Diritto Italiano[97], nell'ambito del quale insegnò sino alla scomparsa, ancora una volta precoce, sopraggiunta nel 2005.

[96] Vd. M. Cavina, *Da Giustiniano a Irnerio* cit., p. 626. Purtroppo gli Atti di quelle ricche giornate ravennati non sono stati pubblicati; alcuni dei contributi sono stati accolti da riviste di settore, ma il ricordo del contesto è affidato alla bella recensione di Marco Cavina, qui citata.

[97] Vd. G. Luchetti, *Bonini, Roberto*, cit., p. 300.

La Filosofia del diritto nella Scuola giuridica bolognese

*Carla Faralli**

I docenti di Filosofia del diritto che si sono succeduti nella cattedra bolognese dall'Unità d'Italia ben rappresentano gli sviluppi storici della disciplina.

Nel 1861 (e fino al 1891) l'insegnamento di Filosofia del diritto è tenuto da don Vincenzo Ferranti (1811-1896), sacerdote appartenente al clero liberale bolognese, che Icilio Vanni così descrive: «Il Ferranti fa parte della nobile schiera di quei nostri pensatori che rispecchiando nelle loro dottrine la coscienza della nuova Italia e propugnando dalla cattedra i principi in nome dei quali si preparava e compiva l'opera eroica del Risorgimento nazionale, largamente vi cooperarono. E allorché l'Italia politica fu fatta mira costante e aspirazione ardente del Professore bolognese fu l'Italia morale»[1].

La sua filosofia trae ispirazione dagli autori della tradizione cristiana da S. Agostino e S. Tommaso fino a Rosmini e soprattutto Gioberti, che definisce «il Platone Cristiano» ed esalta «per aver fermato mediante la dialettica un accordo mirabile tra la filosofia e la teologia, tra la ragione e la fede».

La «dialettica conciliatrice» è la caratteristica delle sue opere dedicate ai rapporti tra Stato e Chiesa, rispetto ai quali abbraccia posizioni conciliatoriste; alla relazione tra diritto e morale, che considera distinte ma collegate; al divorzio; alla pena di morte; alle questioni sociali e politiche; con riferimento alle quali egli condanna sia il socialismo sia l'individualismo e sostiene la necessità che individualità e socialità, libertà ed autonomia, diritto e dovere si compongano insieme[2].

Negli anni a cavallo tra Otto e Novecento, anni dominati nella cultura giuridica italiana dal positivismo filosofico, che però cominciava a manifestare segni di crisi, nella

* Professoressa Emerita, già Ordinaria di Filosofia del diritto, Università di Bologna, Accademia delle Scienze.

[1] Cfr. I Vanni, *In memoria di don Vincenzo Ferranti, professore di Filosofia del Diritto nell'Università di Bologna*, Bologna, 1897.

[2] Temi presenti nelle sue lezioni, per le quali si veda *Compendio di lezioni di filosofia del diritto*, Bologna, 1868, seguito da altri compendi del 1873, 1877, 1885, 1886, 1889.

cattedra bolognese di Filosofia del diritto si succedono due esponenti di spicco di tale orientamento: Icilio Vanni e Salvatore Fragapane, il secondo seguace più rigoroso, il primo più critico.

Salvatore Fragapane (1868-1909) considera scienza e filosofia non come due ordini di conoscenze distinte per natura dei problemi e dei metodi, ma come due diversi punti di vista di un medesimo studio, la ricerca scientifica raccoglie i dati dell'esperienza, li coordina in ipotesi e prepara la sintesi filosofica, che è il risultato ultimo, a posteriori, delle ricerche scientifiche. Coerentemente con questa concezione generale dei rapporti tra filosofia e scienza, la filosofia del diritto viene considerata da Fragapane «la Filosofia del fenomeno giuridico, la sintesi delle relative cognizioni fenomenologiche: essa, svuotata di tutto il vecchio contenuto del diritto naturale, deve muovere dai fatti stessi del diritto e dalle formazioni giuridiche che hanno sede entro i limiti della società e dei concreti suoi svolgimenti storici», divenendo null'altro che studio genetico-evolutivo delle formazioni etico giuridiche. A tal fine la filosofia del diritto deve raccogliere «le verità ultime, i risultati più generali, le leggi proprie della realtà giuridica che le ricerche scientifiche abbiano preparato» e riconnettere queste verità, questi risultati, queste leggi alla sintesi sociologica generale, ossia alle generalità che la sociologia ha tratto a sua volta da tutte le filosofie particolari dei vari gruppi scientifici che studiano le varie classi dei fenomeni sociali[3].

La sociologia dunque nella costruzione di Fragapane, è la disciplina che unifica tutti i fenomeni sociali, superiori in contenuto e in grado a tutte le filosofie sociali particolari che altro non sono che «fenomenologie» e stanno con la sociologia nello stesso rapporto con cui le varie discipline che studiano i fatti positivi della vita organica stanno con la biologia.

Questa «scienza generale di tutti i fenomeni sociali», che, nelle teorizzazioni di Fragapane e di gran parte dei positivisti di tendenza evoluzionistica, doveva portare alla comprensione dell'origine e dell'evoluzione storica del diritto, non fu per lo più sorretta da alcuna effettiva ricerca sperimentale o storico-comparatista e si limitò alla costruzione di sintesi superficiali secondo schemi aprioristici di ispirazione evoluzionistica.

Come risposta all'involuzione del positivismo evoluzionistico si manifestarono fra gli studiosi di diritto programmi critici rivelatori più che di una crisi del positivismo, di una esigenza critica all'interno del movimento stesso. È questo l'orientamento seguito da Icilio Vanni (1855-1903), che quale alternativa alle tendenze fondamentali dell'evoluzionismo indicava il metodo storico-comparativo di Sumner Maine, che considerava «uno fra i sommi maestri della ricerca positiva» e un esempio per i filosofi del suo tempo per aver affermato «la necessità di considerare le istituzioni giuridiche nella loro formazione storica e di romperla definitivamente con le nozioni assolute, con le ipotesi gratuite e con le astrazioni infeconde»[4].

[3] Cfr. S. Fragapane, *Obbietto e limiti della filosofia del diritto.* I. *Criteri di una limitazione positiva della filosofia del diritto*, Roma, 1897, e II. *Le relazioni gnoseologiche e pratiche della filosofia del diritto*, Roma, 1899.

[4] I. Vanni, *Gli studi di Henry Sumner Maine e le dottrine della filosofia del diritto*, Verona, 1892.

La sociologia evoluzionistica, preoccupata di cogliere le leggi di un processo universale – ribadisce in più luoghi Vanni – trascura la storia, mentre la sociologia deve essere scienza del fatto sociale colto nella sua storicità.

La soluzione proposta da Vanni per uscire dal dogmatismo positivistico ha un valore più programmatico che concreto, perché la sua sociologia rimase ancora legata alla visione evoluzionistica, tuttavia essa è emblematica della ricerca di nuove aperture della filosofia giuridica del tardo positivismo.

Per Vanni alla filosofia del diritto competono tre ricerche tra loro inscindibili: la ricerca critica intesa a determinare i concetti usati dalla scienza giuridica; la ricerca fenomenologica, rivolta al diritto nella sua evoluzione, avente come fine l'individuazione delle leggi costanti che sottostanno allo sviluppo del diritto; la ricerca deontologica, tendente ad individuare il diritto quale dovrebbe essere idealmente. La sola conoscenza del fenomeno giuridico non può per Vanni soddisfare l'esigenza filosofica di un'indagine completa: senza le altre due la ricerca fenomenologica sarebbe solo passiva e sterile osservazione di ciò che è accaduto ed accade[5].

Le posizioni di Vanni suscitarono una violenta reazione da parte di Fragapane, che gli era succeduto nella cattedra di Filosofia del diritto dell'Università di Bologna. Fragapane accusa Vanni di aver assunto una posizione dogmatica e non critica perché non dà giustificazione di nessuna delle sue assunzioni fondamentali.

La crisi definitiva della filosofia positivistica in Italia fu determinata da Giorgio Del Vecchio (1872-1970), che tenne la cattedra bolognese per un decennio dal 1910 al 1920.

In anni ancora dominati dal positivismo l'apparizione successiva di tre sue opere, *I presupposti filosofici della nozione di diritto* del 1905, *Il concetto di diritto* del 1906 e *Il concetto della natura e il principio del diritto* del 1908, sconvolse il mondo degli studi filosofico-giuridici italiani, in cui già covavano fermenti antipositivistici che non trovarono però la via per svilupparsi.

L'ispirazione antipositivistica della filosofia di Del Vecchio comportava un capovolgimento dell'impostazione del problema filosofico del diritto: nel senso che il diritto doveva essere osservato non dalla parte dell'oggetto, come fenomeno che il pensiero passivamente conosce, ma dalla parte del soggetto, in relazione ad un'attività, entro limiti più o meno ampi, creatrice del pensiero dell'uomo. Il diritto è la «coordinazione obbiettiva delle azioni possibili tra più soggetti secondo un principio etico che le determina escludendo l'impedimento», e il suo fine è la giustizia. Le linee generali dello svolgimento storico del diritto dimostrerebbero la tendenza degli ordinamenti giuridici positivi ad un progressivo adeguamento all'ideale della giustizia, in quanto nel corso del tempo sarebbero riconosciute e attuate le prerogative essenziali della persona umana[6]. Sotto questo profilo si coglie il passaggio da una iniziale posizione kantiana a un sempre

[5] I. Vanni, *Lezioni di filosofia del diritto*, Bologna, 1920, pp. 14-19.

[6] Le idee fondamentali della filosofia giuridica di Del Vecchio sono esposte nelle *Lezioni di filosofia del diritto* del 1930 cui ci sono poi susseguite 13 edizioni.

più evidente giusnaturalismo cattolico: al concetto di persona viene infatti attribuito un significato sempre meno formale e più contenutistico.

L'orientamento giusnaturalistico di Del Vecchio emerse con grande evidenza nella prolusione che egli tenne nel dicembre 1920 all'Università di Roma, quando passò a questa da quella di Bologna. In essa sostenne che i principi generali di diritto, secondo i quali, a norma dell'art. 3 delle preleggi al codice civile del 1865, il giudice doveva ricorrere in caso di lacuna, erano da intendersi come «quei principi di ragion giuridica naturale che costituiscono i capisaldi per la definizione di ogni rapporto umano e sociale»[7]. I diritti della persona costituiscono il limite al potere dello Stato: l'intima ragione d'essere dello Stato è l'attuazione della giustizia e solo da questa sua missione esso trae la propria autorità. Di uno Stato che agisce in modo contrario alla giustizia Del Vecchio giunge e parla di «Stato delinquente». La giustizia – conclude il filosofo del diritto bolognese – è «valida ed efficace anche contro un sistema giuridico positivamente vigente» quando questo contrasti irreparabilmente le esigenze elementari della giustizia che sono le ragioni della sua validità: è legittima allora la rivendicazione del diritto naturale contro il positivo che lo rinneghi[8].

Dopo il trasferimento di Del Vecchio a Roma, la Filosofia del diritto bolognese per una ventina d'anni ebbe vari incaricati (fra i quali si segnala Widar Cesarini Sforza). Erano anni in cui il solco tra filosofia del diritto e scienza giuridica, già scavato dal positivismo, era stato ulteriormente approfondito da Benedetto Croce e Giovanni Gentile i quali, anche se con argomentazioni diverse, negano, come noto, autonomia alla sfera del diritto.

L'atteggiamento dei due capiscuola dell'idealismo italiano ebbe effetti non trascurabili nella cultura giuridica italiana della prima metà del secolo: la filosofia, che i giuristi consideravano fumosa e vaniloquente, andò sempre più perdendo il contatto con la concreta esperienza del diritto, la scienza giuridica accentuò sempre più quei caratteri di empiricità che i filosofi, appellandosi a Croce, le rimproveravano. Croce infatti, come noto, riteneva la scienza giuridica, al pari delle scienze matematiche e naturalistiche, puramente convenzionale, empirica e classificatoria e quindi priva di qualsiasi valore conoscitivo e, in tal modo, scavava un solco ancora più profondo tra la «purezza» dei concetti elaborati dai filosofi e l'«impurezza» dei concetti elaborati dai giuristi.

1 filosofi del diritto discepoli di Croce e di Gentile si ribellarono alle conseguenze estreme che questi avevano tratto dalle premesse idealistiche e affrontarono il problema di recuperare alla filosofia del diritto l'oggetto del suo studio cosi radicalmente eliminato dai loro maestri: il periodo tra le due guerre è caratterizzato in Italia, per ciò che riguarda la filosofia giuridica, dal tentativo degli idealisti, convinti che l'esperienza del diritto costituisse una realtà storica non eliminabile da parte di nessuna dialettica, di recuperare una sfera di autonomia al diritto. Venne, perciò, criticata come arbitraria ed artificiosa

[7] Cfr. G. Del Vecchio, *Sui principi generali del diritto* (1921) ora in *Studi sul diritto*, I, Milano, 1958.
[8] Cfr. G. Del Vecchio, *La giustizia*, Roma, 1923.

la partizione crociana dello Spirito nei «distinti» e venne, per contro, contestata la risoluzione gentiliana di tutta l'attività dello Spirito in una indistinta morale; oppure venne rivendicata l'autonomia della realtà giuridica, affermandone la non risolvibilità in altre per l'irriducibilità di taluni suoi elementi e caratteri.

Questo lavoro di revisione critica delle posizioni crociane e gentiliane avvenne ad opera di vari autori, tra i quali occupano una posizione di primo piano Widar Cesarini Sforza e Felice Battaglia, entrambi docenti all'Università di Bologna.

Cesarini Sforza (1885-1965), muovendo da posizioni crociane, distingue la concezione oggettivistica, che intende il diritto come un complesso di norme emanate dall'autorità dello Stato, dalla concezione soggettivistica che intende il diritto come un complesso di rapporti tra soggetti.

Il rapporto giuridico è nel suo pensiero «la cellula primitiva e il nucleo irriducibile di ogni realtà sociale». Egli si sforza «di connettere il fenomeno giuridico a quello delle socialità manifestandosi in particolare nella pluralità degli ordinamenti giuridici», secondo la lezione di Maurice Hauriou e di Santi Romano, cui egli aveva prestato grande attenzione. In relazione alla socialità, in quanto relazione tra una pluralità di individui Cesarini Sforza riconosce all'attività astraente del diritto l'elemento mediatore tra le esistenze particolari[9].

Nel 1939 arriva alla cattedra di Filosofia del diritto di Bologna Felice Battaglia (1902-1977), che comincia così il *cursus honorum* che lo porterà a diventare Rettore. Battaglia condivideva pienamente l'ispirazione antipositivistica del programma di Del Vecchio, che era stato suo maestro alla Facoltà di giurisprudenza di Roma e col quale aveva cominciato i suoi primi studi, improntati, sotto l'aspetto critico, alla polemica col positivismo e, sotto quello costruttivo, ad un riesame della dottrina di Croce e di Gentile (Battaglia era stato allievo di Gentile a Roma).

Tra questi due poli, critica del positivismo e riesame dell'idealismo, Battaglia viene maturando la propria originale posizione: il diritto, lungi dall'essere eliso come momento astratto, come momento di irrealtà, viene inteso come il momento dello Spirito in cui questo trova la sua attuazione concreta («momento originario dello Spirito, sua assoluta posizione»).

Con i suoi numerosi scritti Battaglia portava un contributo prezioso a quel processo di revisione critica delle posizioni crociane e gentiliane che, come si è detto, caratterizza la cultura giuridica italiana tra le due guerre.

Nel corso degli anni Quaranta, quando cominciarono a penetrare in Italia esperienze filosofiche straniere, tra le quali in particolare l'esistenzialismo – al quale Battaglia prestò grande attenzione come testimoniano i corsi universitari bolognesi tenuti negli a.a. 1945-46 e 1946/47, pubblicati nel 1949 nel volume *Il problema morale nell'esistenzialismo* – il pensiero del filosofo calabrese (Battaglia era nato a Palmi) subì una svolta o meglio un'evoluzione.

[9] Cfr. W. Cesarini Sforza, *Lezioni di filosofia del diritto*, 1ª ed., Roma, 1939.

Battaglia riconosce all'esistenzialismo il merito della concretezza e della storicità, ma gli rimprovera di essere una «filosofia senza valori e senza finalità e appunto, perciò, senza speranza e senza luce».

Sotto la spinta di questa esperienza si compì l'avvicinamento di Battaglia allo spiritualismo cristiano, o meglio, come egli stesso lo definisce, allo «spiritualismo valorativo».

In questa nuova prospettiva la riflessione di Battaglia si concentra sul valore in rapporto alla formazione del soggetto nel contesto storico, un valore colto nella concretezza dell'azione, nella dinamica di un'esperienza che nella tensione col valore diventa esperienza morale. Il diritto è un valore legato ad altri valori che trova il suo fondamento anch'esso nella morale, la quale si pone tra i valori ed il valore («è uno specifico valore, ma è anche valore che tutti i valori ordina e compone, reintegra e unifica») e, perciò, riesce ad innalzare il valore giuridico alla sua essenza, favorendo la piena realizzazione del soggetto inteso, con chiari echi rosminiani, come persona[10].

Battaglia fu «scrittore fecondo, multiforme» (la definizione è di Norberto Bobbio)[11] che affrontò altri temi, oltre quelli teorici, in particolare quelli storici che considera di stretta pertinenza del filosofo del diritto (ha dedicato saggi e corsi, tra gli altri, a Marsilio da Padova, Vincenzo Cuoco, Cristiano Tomasio, Francesco Suarez, Antonio Rosmini).

Nel 1963 ottiene la Cattedra di Filosofia del diritto Guido Fassò (1915-1974), che si era fatto conoscere per i suoi studi su Vico, autore dal quale derivò quella sensibilità verso la storia che caratterizza tutta la sua riflessione, e su Grozio, autore centrale nell'ambito dei suoi studi sul giusnaturalismo.

La sua opera è stata definita – con una definizione che lo stesso Fassò giudicò molto acuta[12] – un dittico che, da un lato, afferma la sopragiuridicità dell'etica, intesa come esperienza religiosa, e, dall'altro, riconosce la funzione essenziale della ragione giuridica nel mondo.

Fondamentali, sotto il primo profilo, le due opere, tra loro complementari, *La storia come esperienza giuridica* (1953) e *Cristianesimo e società* (1956), attraverso le quali Fassò giunse a superare l'idealismo immanentistico di Croce e di Gentile e a riconoscere l'eterogeneità irriducibile tra assoluto e storia, tra valore e società, tra cristianesimo e mondo, tra sacro e profano; sotto il secondo profilo, *La legge della ragione* (1964). Nella prima di tali opere Fassò riconosce all'istituzionalismo il merito di aver messo in luce l'insufficienza del normativismo, ma ne rileva un limite nell'aver trascurato la componente storica del diritto, ridotto alla sola dimensione sociologica, e propone di estendere il concetto di istituzione ad ogni forma di rapporto intersoggettivo, risolvendo così integralmente l'esperienza giuridica nell'esperienza storica. Nella seconda Fassò, partendo dalla premessa che il cristianesimo, al pari di qualsiasi religione autentica, si incentrò alle sue origini in Dio, disinteressandosi delle cose del mondo, ma, diffondendosi nel mondo, dovette farsi

[10] Tra le ricostruzioni più recenti del pensiero di Battaglia, si veda A. Anzalone, *Felice Battaglia. Per una teoria giuridica fra idealismo crociano e gentiliano*, Enna, 2011.

[11] Cfr. N. Bobbio, *Un'amicizia nel lavoro*, Bologna 1980.

[12] Cfr. L. Lombardi Vallauri, *Amicizia, carità, dubbio*, Milano, 1969, p. 238.

società e storia e rivestirsi delle forme della società storica, ossia della istituzionalizzazione e della giuridicità, giunge all'alternativa: o si vive nel mondo con i mezzi del mondo, al fine di raggiungere l'ideale terreno della miglior convivenza sociale, o si vive oltre il mondo, attendendo che la trasformazione della società sia il risultato del rinnovamento dell'anima che si opera con la venuta del regno di Dio. Nella terza Fassò mostra che dai sofisti ai giorni nostri il diritto ha avuto la funzione di educare gli uomini ad organizzare razionalmente la loro convivenza e ribadisce la validità di un diritto, che non esita a chiamare naturale, il quale, sorgendo dalla concretezza storica della società, interpretata dalla ragione, si ponga come limite all'onnipotenza dello Stato e come garanzia di difesa della libertà dell'uomo. Parallelamente alla professione di fede nel giusnaturalismo, fondato non più sull'astratta ragione illuministica, ma sulla ragione storica, Fassò compie una critica serrata del volontarismo e dell'irrazionalismo in tutte le loro manifestazioni giuridico-politiche ed etiche.

La riflessione filosofica sviluppata in queste opere è supportata da numerose ricerche storiche, che avranno esito in volumi quali: *La democrazia in Grecia* (1959, tradotto e fatto circolare clandestinamente in Grecia nel 1971 durante la dittatura militare), in cui Fassò ricostruisce, attraverso l'antologizzazione di testi da Erodoto a Socrate a Platone ad Aristotele fino agli scrittori ellenistici, il dibattito greco sulla democrazia; *Il diritto naturale* (1964, parzialmente tradotto in giapponese), che ripercorre le tappe fondamentali dell'idea di diritto naturale dal pensiero greco-romano a quello moderno, attraverso la cultura medioevale, fino al mondo contemporaneo; e che culmineranno nei tre volumi della *Storia della filosofia del diritto* (1966, 1968 e 1970)[13].

Fassò seppe coniugare doti di fine filosofo e di attento giurista, come testimonia in particolare l'ultimo suo libro, pubblicato pochi mesi prima della morte (*Società, legge e ragione*, 1974), che raccoglie una serie di saggi intorno a due nuclei tematici, corrispondenti alle due parti del volume: *Legge o giustizia* e *Le radici naturali del diritto*. Come in una sorta di testamento spirituale, Fassò da un lato, vi riafferma la sua fede nella ragione come difesa contro ogni forma di volontarismo politico e giuridico e rappresenta la legge come mediazione razionale tra la necessità della regola e l'aspirazione alla giustizia, che trova il suo fondamento di validità nell'essere espressione della ragione incanalata nella storia; dall'altro lato, vi ribadisce la funzione storica del giusnaturalismo in quanto razionalizzatore della vita sociale.

La continuità tra le opere giovanili e quelle della maturità è ben riassunta dallo stesso Fassò che scrive «ho insistito ora più su alcuni, ora più su altri lati, ho usato … in diversi tempi parole diverse, ma nella sostanza ho continuato a ripetere la stessa cosa: che il diritto nasce dalla natura umana, la quale è natura storica e natura sociale». Tale ferma convinzione lo portò, come si detto, a rivalutare la prospettiva del giusnaturalismo, ma di un giusnaturalismo che Fassò stesso definisce «realismo o giusnaturalismo sociologico», un giusnaturalismo cioè che, ben lungi dal riferirsi al diritto naturale immutabile ed

[13] Nuova edizione aggiornata, a cura di C. Faralli, Roma-Bari, 2020.

eterno della tradizione, guarda a quelle concezioni di origine sociologica, come il diritto libero, ed esprime l'esigenza «di avere costantemente presenti al di là delle norme formalmente valide, quelle norme sostanzialmente valide che la ragione coglie nella osservazione della realtà sociale». Questa prospettiva lo indusse a prendere posizioni polemiche nei riguardi del positivismo giuridico, incapace, a suo parere, di dare risposte a una società in movimento continuo e rapido; tentati dalla sirena del sistema i giuspositivisti, scrive Fassò, sacrificano la realtà della materia che trattano, cioè il diritto, scarnificandolo fino ad avere in mano solo quella parte di esso che si adatta ad essere posta in sistema, facendo in tal modo un discorso assolutamente astratto che prescinde dalla realtà e dalla storia.

Alla morte di Fassò, prematuramente avvenuta nel 1974 a soli 59 anni, gli succede l'allievo Enrico Pattaro (1941).

«Come molti filosofi del diritto italiani – egli scrive in una sorta di autopresentazione – sono stato influenzato dalla grande tradizione erudita che, nel nostro paese, ha annoverato, ad esempio, Giorgio del Vecchio e Felice Battaglia. In particolare, sono stato allievo di Guido Fassò, uno dei maggiori storici della filosofia del diritto in Italia nel corso di questo secolo. Tuttavia, i miei interessi filosofico-giuridici sono – e sono sempre stati – prevalentemente epistemologici. Questo fatto, insieme con altre circostanze, è tra le ragioni per cui fin dal 1964, quando iniziai i miei studi post-universitari, volsi particolare attenzione all'orientamento neopositivistico e di filosofia analitica rappresentato in Italia nel nostro campo da Norberto Bobbio e Uberto Scarpelli. Anche l'atteggiamento politico laico e riformista proprio di questi autori corrispondeva (a tuttora corrisponde) largamente alle mie personali propensioni, ancorché fossi stato in gioventù formato in ambienti cattolici.

Fu Felice Battaglia, peraltro, ad orientarmi, mediante la dissertazione di laurea che con lui preparai e discussi (1962-1964), allo studio comparativo del pensiero di Hans Kelsen e Alf Ross, il mio primo campo di indagine. La comparazione mi condusse a preferire la impostazione realistica rossiana a quella giuspositivistica kelseniana. Di qui si svilupparono i miei successivi studi su Ross, Olivecrona ed Hägerström».

Pattaro, riprendendo la critica del positivismo giuridico del Maestro alla luce dei suoi interessi epistemologici di orientamento analitico – come da lui stesso dichiarato –, sostiene che una teoria del diritto coerentemente ispirata ad una filosofia neoempirista non può essere una teoria formale del diritto di stampo kelseniano, bensì una teoria del diritto come fatto. Egli presenta il realismo come la trasposizione in campo giuridico della filosofia analitica[14], discostandosi dalla scuola analitica nordoccidentale di filosofia e teoria generale del diritto che alla luce dell'insegnamento di Norberto Bobbio aveva operato una sorta di innesto della filosofia analitica sul positivismo giuridico di stampo kelseniano. Bobbio, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, aveva infatti sostenuto che la scienza giuridica ha tutti i titoli per essere considerata scienza in quanto faccia analisi del

[14] Cfr. E. Pattaro, *Il positivismo giuridico italiano dalla rinascita alla crisi*, in «Politica del diritto», 1972 e *Il realismo giuridico come alternativa al positivismo giuridico*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1971.

linguaggio del legislatore – ai tre livelli della purificazione, del completamento e della sistemazione – al fine di conferire ad esso il carattere di discorso rigoroso e che il tipo di scienza giuridica in grado di assumere tale forma è la teoria generale elaborata da Kelsen.

Ma gli assunti della filosofia analitica si sono rivelati secondo Pattaro «una sorta di cavallo di Troia nella cittadella kelseniana», perché hanno portato alla luce che la teoria kelseniana non è affatto descrittiva, in quanto comporta una scelta di valore, vale a dire che una norma valida venga assunta come criterio guida del comportamento, detta cioè i comportamenti da tenere, e in quanto tale non è affatto scienza dal momento che non può esserci conoscenza oggettiva dei valori. Da queste premesse Pattaro ha poi sviluppato una peculiare concezione da lui stesso definita «realismo normativistico», incentrata sul riconoscimento che il diritto è una realtà ontologicamente non diversa dalla realtà dei fatti empirici, ma che non può essere ridotto a questi ultimi.

Il diritto è una realtà culturale, sociale, empirica complessa di cui fanno parte entità linguistiche (definite con echi rossiani «direttive») ed extralinguistiche (fenomeni psichici come le credenze e i comportamenti). Detto sinteticamente: una norma è per Pattaro la credenza che una fattispecie astratta, ossia uno schema di comportamento, sia oggettivamente vincolante. Conseguentemente la risposta alla domanda «cosa è il diritto» potrà venire non dalla teoria del diritto formalistica ma da quelle discipline in senso lato linguistico-sociologiche che si occupano del linguaggio e del comportamento, dalla semiotica alla sociologia del linguaggio, dall'antropologia alla sociologia giuridica[15].

A lui si deve aver ampliato l'offerta formativa del settore disciplinare IUS 20, Filosofia del diritto, con l'introduzione nel curriculum della laurea in Giurisprudenza di discipline quali la Teoria del diritto, la Sociologia giuridica e l'Informatica giuridica. Nel 1986 Pattaro ha fondato il CIRSFID (Centro interdipartimentale di ricerca in Storia, Filosofia del diritto e Informatica giuridica) le cui attività hanno riguardato l'Informatica giuridica in senso stretto, ossia le applicazioni dell'informatica al diritto, il Diritto dell'informatica, la Storia, Filosofia, Teoria e Sociologia del diritto.

Ripercorrendo più di un secolo di storia della scuola di Filosofia del diritto dell'Università di Bologna si ha uno spaccato rappresentativo della coeva storia della filosofia del diritto italiana. Nel periodo immediatamente successivo all'Unità d'Italia il pensiero filosofico-giuridico italiano partecipa alle controversie culturali e politiche dell'epoca tra posizioni liberali e dottrine conservatrici. Nella cattedra bolognese troviamo un sacerdote di idee liberali come don Ferranti che dalla cattedra propugnava i principi in nome dei quali si compiva l'opera del Risorgimento. Gli ultimi decenni dell'Ottocento sono caratterizzati dal positivismo filosofico (sulla cattedra bolognese, come si è visto, si succedono due esponenti di spicco come Vanni e Fragapane); tra Otto e Novecento si assiste all'esaurirsi del positivismo e alla reazione ad esso nel quale confluiscono indirizzi diversi, tra essi i più influenti il neokantismo (rappresentato da Del Vecchio per dieci

[15] A questi temi sono dedicati vari corsi universitari a partire da *Filosofia del diritto – Diritto – Scienza giuridica*, Bologna, 1978; *Introduzione ai concetti giuridici*, Bologna, 1978 e le varie edizioni di *Opinio iuris – Lezioni di Filosofia del diritto*.

anni docente a Bologna) e l'idealismo neo-hegeliano, che è stato per circa mezzo secolo la filosofia dominante nel nostro paese. In questo clima si erano formati Cesarini Sforza, Battaglia e Fassò che, da posizioni diverse, come si è visto, hanno dato voce al travaglio interno del pensiero idealistico dei filosofi del diritto, teso a recuperare una sfera di autonomia del diritto e a riavvicinare filosofi e giuristi.

A1 dominio dell'idealismo sul versante filosofico aveva corrisposto, sul versante giuridico, il dominio del giuspositivismo di stampo tedesco, poi profondamente rinnovato nel dopoguerra da Norberto Bobbio attraverso l'apporto del kelsenismo e della filosofia analitica.

La filosofia del diritto bolognese prima con Fassò poi con Pattaro è sempre stata critica nei confronti del formalismo, proprio del giuspositivismo, e si è caratterizzata per una visione antiformalistica, manifestatasi, come si è detto, nelle forme del «giusnaturalismo sociologico» di Fassò e del «realismo normativistico» di Pattaro, atteggiamento antiformalistico che caratterizza anche oggi la scuola bolognese.

Economia politica e studi giuridici all'Università di Bologna

Gilberto Antonelli e Riccardo Leoncini***

1. Evoluzione della disciplina in due fasi distinte

Il periodo di tempo preso in considerazione in questo contributo abbraccia oltre due secoli e rappresenta l'intero arco temporale entro cui hanno avuto origine e si sono sviluppate le attività di insegnamento e di ricerca nelle discipline economiche prima a lungo presso la Facoltà di Giurisprudenza e nell'ultimo decennio presso la Scuola di Giurisprudenza e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna.

Tale periodo si può suddividere in due fasi: la prima, che per il nostro Ateneo, va dall'inizio del XIX secolo all'inizio degli anni '60 del XX secolo; e quella attuale, che ha inizio negli anni '60 del XX secolo. Lo sviluppo della disciplina è stato influenzato nella prima fase in prevalenza da forze di cambiamento endogene al mondo accademico che, sotto l'impulso di grandi mutamenti economici e sociali, hanno portato alla fondazione e al radicamento della disciplina. Nella seconda fase, invece, esso è stato guidato da una coevoluzione di forti spinte esogene, che, accanto a forze endogene, hanno favorito il consolidamento e l'articolazione della disciplina.

Le due fasi sono, infatti, connotate da notevoli diversità riguardanti spinte e stimoli, di carattere sia endogeno sia esogeno, che hanno impattato sui contenuti e sulle forme della disciplina e sull'istituzione accademica di cui essa è parte. In particolare, il confine tra le due fasi è costituito dai profondi mutamenti determinatisi nel contesto istituzionale e culturale su cui si fonda il sistema universitario a seguito delle riforme intervenute all'inizio della seconda fase.

In un contesto di riferimento in cui il sistema universitario in Italia risultava strutturalmente caratterizzato nella prima lunga fase da una situazione di vuoto o stallo nor-

* Professore Emerito, già Ordinario di Economia politica, Università di Bologna, Accademia delle Scienze.
** Professore ordinario di Economia politica, Università di Bologna.

mativo, perdurata fino alla fine degli anni '90 del secolo scorso[1], tra le principali forze esogene che hanno orientato la seconda fase vanno certamente menzionate le trasformazioni negli assetti istituzionali dell'istruzione terziaria avviate tra la fine del XX secolo e l'inizio del XXI secolo sotto la spinta del processo di integrazione europea.

Due sono, tuttavia, le eccezioni importanti per la disciplina in questo quadro di stallo istituzionale. La prima è rappresentata dalla fondazione, su impulso di Beniamino Andreatta, della Facoltà di Scienze Politiche presso l'Università di Bologna (31 ottobre 1964)[2]. Essa ebbe importanti implicazioni nazionali sull'insegnamento delle scienze economiche anche nelle Facoltà di Giurisprudenza, soprattutto tramite la fondazione dell'Istituto di Scienze Economiche (1968). La seconda è costituita dall'approvazione della legge Codignola (L. 910/1969) che aprì l'accesso a tutte le facoltà universitarie con qualunque diploma di maturità.

Queste eccezioni giustificano la collocazione dell'inizio della seconda fase negli anni '60 del secolo scorso, in connessione con le spinte parzialmente endogene generate alla fine del secolo dalla ricchezza di iniziative scientifiche connesse alla celebrazione del IX centenario dell'Ateneo, alla firma della Magna Charta Universitatum, alla firma della Dichiarazione di Bologna e all'avvio del Processo di Bologna. Queste forze favorirono una maggiore apertura alla mobilità internazionale di studenti, docenti e ricercatori e la maturazione dell'idea che l'economia politica poteva rappresentare, oltre che una materia culturale utile alla formazione del giurista, anche un'opportunità di rafforzamento degli sbocchi occupazionali dei laureati in giurisprudenza. Va inoltre ricordato con forza che, al centro di questa seconda fase sta la riforma del sistema universitario italiano iniziata nel 1999 e conclusasi sul piano legislativo nel 2011, dopo una laboriosa sequenza di interventi, che hanno capovolto la situazione di stallo, generando una profonda e reiterata riorganizzazione delle università italiane.

Dopo questa premessa, possiamo passare ad esaminare in sequenza le due fasi che connotano lo sviluppo delle attività di insegnamento e di ricerca nelle discipline economiche in parallelo agli studi giuridici nell'Ateneo di Bologna.

2. Fondazione e radicamento della disciplina[3]

La prima fase copre un periodo di circa 160 anni e ci rammenta che, malgrado la divaricazione metodologica che al giorno d'oggi separa lo studio delle scienze economiche da

[1] Si veda A.L. Trombetti e A. Stanchi, *L'università italiana e l'Europa*, Cosenza, Rubettino Editore, 2010, p. 42.

[2] In collaborazione con Achille Ardigò, Giuseppe Alberigo, Nicola Matteucci e Luigi Bagolini.

[3] Il paragrafo 2 costituisce una versione leggermente modificata di R. Leoncini, *Economia Politica*, in M. Cavina, A. Legnani Annichini (a cura di), *La scuola giuridica bolognese. La Facoltà e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dall'Unità d'Italia al 1988*, Bologna, Il Mulino, 2024

quello delle scienze giuridiche, in Italia l'insegnamento e lo studio delle materie economiche sono storicamente incardinati nelle Facoltà di Giurisprudenza.

Infatti, sebbene in precedenza una serie di importanti contributi siano stati realizzati in mancanza di un incardinamento specifico nelle istituzioni accademiche[4], il riconoscimento da parte dell'organizzazione universitaria di una specificità di ricerca e dell'importanza dell'insegnamento di una specifica disciplina economica, cristallizzata nell'esistenza di una cattedra universitaria, si ha in Italia soltanto a partire dalla metà del XVIII secolo (mentre a Bologna a partire dal XIX secolo).

La creazione di una cattedra universitaria implica, da un lato, il riconoscimento di una specificità disciplinare sia per quanto riguarda l'oggetto della ricerca scientifica sia per quanto riguarda l'insegnamento: l'esistenza di una cattedra universitaria stabilisce una sorta di primazia e contribuisce a emancipare la disciplina in oggetto dagli altri campi del sapere, pur mantenendo vivo l'interesse interdisciplinare dell'economia politica per le sue dimensioni giuridiche. Dall'altro lato, l'esistenza di una cattedra costituisce anche un importante elemento di autonomia finanziaria per chi insegna, presupposto questo per un interesse alla disciplina di tipo professionale, e per la creazione di una scuola.

Le prime cattedre di Economia Politica istituite nelle università italiane sono quindi incardinate nelle Facoltà di Giurisprudenza, in maniera del tutto naturale: la definizione dei principi basilari dei concetti economici è infatti fondata sulla filosofia e sul diritto. Risulta quindi relativamente normale che gli studiosi di diritto si orientino all'analisi scientifica dei grandi temi che caratterizzano l'attività economica. Sono questi i temi classici della tradizione medievale, quali i fondamenti della proprietà e dello scambio, la determinazione dei prezzi, la giustificazione del tasso d'interesse, che hanno tutti un fondamento nella giurisprudenza. Si tratta di quelle che oggi definiremmo le basi istituzionali dell'economia, e che nella vulgata ortodossa attuale costituiscono gli elementi esogeni al sistema all'interno del quale il comportamento economico degli agenti viene a configurarsi. In questo modo il percorso comune fra disciplina economica e giuridica si divarica progressivamente, fino alla separazione finale[5].

La prima cattedra di Economia di cui si ha traccia in Europa viene istituita a Napoli nel 1754 e assegnata a Antonio Genovesi, per iniziativa privata dell'abate Bartolomeo

[4] Un esempio su tutti è quello che riguarda Luca Pacioli (1445-1517), grande amico di Leonardo da Vinci, e insigne matematico. Pacioli ha insegnato presso lo studio Bolognese, e a lui si deve il primo trattato di matematica finanziaria con, fra gli altri contributi, una descrizione del metodo di contabilità a doppia entrata e una delle prime introduzioni della teoria della probabilità, *Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità*, pubblicato nel 1494. Si veda P. Innocenzi, *The Innovators Behind Leonardo*, Cham, Springer, 2019.

[5] «Un "nirvana economico" con mercati completi in equilibrio viene reso possibile dall'esistenza un "nirvana giuridico" che rende "esogeni" ai fini dell'analisi economica i costi di usare l'istituzione del mercato. Viceversa, un "nirvana giuridico" in cui lo Stato realizza un "equilibrio giuridico" completo a livello centralizzato viene reso possibile da un "nirvana economico" in cui si assume che le istituzioni non costino nulla», L. Pagano, *Economia e diritto*, in A. Boitani e G. Rodano, *Relazioni pericolose. L'avventura dell'economia nella cultura contemporanea*, Bari, Laterza, 1995, p. 302.

Intieri, allora in stretti rapporti con Ferdinando Galiani (autore nel 1750 del trattato *Sulla moneta*), ma soprattutto con Antonio Genovesi, già professore di metafisica e di morale presso l'Università di Napoli, e studioso di filosofia civile, di agricoltura e di commercio. La cattedra è denominata della Meccanica e del Commercio, prevede un appannaggio annuo di trecento ducati, l'insegnamento in lingua italiana, e l'autorizzazione a trattare del solo commercio tralasciando completamente l'insegnamento della meccanica[6]. A partire dalla prima lezione, che ha luogo il 5 novembre 1751, le lezioni sono un successo, come testimoniato dall'elevato numero di partecipanti[7], e dalla susseguente pubblicazione delle *Lezioni di commercio o sia d'economia civile* nel 1765[8]. Genovesi tiene le sue lezioni fino agli ultimi giorni della sua vita nel 1769. La cattedra napoletana, unico caso di insegnamento istituito da un privato e finanziariamente autonomo, verrà riassorbita dalla Facoltà Filosofica alla morte dell'abate Intieri.

Nella breve parentesi cisalpina, anche Bologna ottiene la sua cattedra di Economia (assieme a Pavia e poco dopo a Padova) che viene assegnata a Luigi Molinari Valeriani, di Imola (1757-1828). La cattedra di Economia pubblica viene istituita con dispaccio ministeriale il 19 novembre 1800, e in seguito assegnata a Luigi Valeriani il 18 gennaio 1801. Nel 1808 la cattedra viene riunita a quella di diritto commerciale. Il valore dei contributi di Valeriani alla dottrina economica è unanimemente riconosciuto[9], tanto che, una volta rientrata Bologna sotto il Governo Pontificio, il delegato apostolico, monsignor Giustiniani, dapprima, con decreto del 30 Ottobre 1815, riconferma l'insegnamento ripristinandone la denominazione primitiva di Economia Pubblica, e in seguito, nonostante il riordino delle Università Pontificie del 1824 preveda la scomparsa dell'insegnamento di Economia, la cattedra viene conservata «per riguardo al di lui merito insigne» fino alla sua morte, avvenuta nel settembre 1828. Con la morte di Valeriani, la cattedra viene abolita in seguito al riordino delle università pontificie, per essere riesumata nel 1859, allorché viene assegnata ad Angelo Marescotti.

---

[6] F. Di Battista, *Per la storia della prima cattedra universitaria d'economia. Napoli 1754-1866*, in M. Augello *et al.* (a cura di), *Le cattedre di economia politica in Italia. La diffusione di una disciplina «sospetta» (1750-1900)*, Milano, Franco Angeli, 1990.

[7] «La novità e l'importanza della materia, la dottrina, la facondia e l'autorità dell'insegnante, l'allettamento insolito di lezioni dettate in lingua volgare, tutto contribuì ad eccitare nell'ardente gioventù che circondava il professore, un vivissimo desiderio di approfondire la materia […] Il Genovesi stesso ebbe spesso a compiacersi, per lettera, della buona riuscita delle sue lezioni, del molto concorso di auditori, dell'assistenza di forastieri illustri che, passando per Napoli, si recavano ad udirlo», L. Cossa, *Le prime cattedre di Economia Politica in Italia*, in *Saggi di Economia Politica*, Milano, Hoepli, 1878, p. 69.

[8] Il volume viene ristampato più volte e tradotto in tedesco (1776) e spagnolo (1785).

[9] «Fu poi il Valeriani, il più distinto fra gl'insegnanti italiani nei primi sei lustri del secolo [XIX], che dalla scuola di Bologna, frequentata da giovani valenti, tra cui basti citare Pellegrino Rossi, dettò opere originali, dotte, profonde, illustrò con molto acume la teoria del valore, e dimostrò la necessità di accoppiare lo studio dell'economia a quello della giurisprudenza, precedendo così nello svolgimento di questa importantissima tesi, quanti poi ne scrissero, per citar solo autori nostrali, e l'illustre Romagnosi, ed i molti economisti della Toscana, e, tra' contemporanei, specialmente il Minghetti», *ibidem*, pp. 94-95.

Va sottolineato che la scarsa diffusione delle cattedre di Economia sembra dovuta a una duplice serie di elementi. Da un lato, va sicuramente evidenziata la novità della disciplina economica che conosce all'inizio del XIX secolo i suoi primi contributi scientifici e vede costruire lentamente il proprio corpus scientifico/didattico. Dall'altro, l'introduzione dell'insegnamento dell'Economia nelle università, con la costituzione delle relative cattedre, accompagna le complesse e laceranti trasformazioni della società italiana, provvedendo anche a possibili letture politiche di una realtà in così tumultuosa evoluzione[10].

Con lo svilupparsi di società sempre più complesse, le profonde trasformazioni che la rivoluzione industriale determina sia nel tessuto economico, ma ancora di più in quello sociale, manifestano l'esigenza di una classe dirigente sempre più professionalizzata, nata per comprendere e guidare processi economici e sociali sempre più complessi. La formazione di questa classe dirigente spetta quindi al sistema educativo, e la domanda di nuove competenze deve necessariamente trovare un'offerta qualificata, per la quale occorrono luoghi vocati in grado di produrre questo genere di specialisti capaci di affrontare con successo le sfide che le nuove tecnologie creano. A questo non piccolo problema, si aggiunge quello relativo alla "non neutralità" della disciplina economica in rapporto ai cambiamenti sociali: l'economia politica classica è fortemente imbevuta di elementi normativi, che sono, ovviamente, visti con sospetto da governi e polizie.

Il modello smithiano, con il suo auspicio alla liberazione degli spiriti imprenditoriali dalla tutela di uno stato paterno, prospetta un ruolo da protagonista a una borghesia emancipata. È questo un risultato dal dirompente significato politico, poiché spinge alla rivendicazione di un ruolo autonomo per la borghesia. Infatti, nonostante questa possa operare spinta da egoismi o da malizia, non c'è bisogno dell'intervento di uno stato padre-padrone, poiché sarà spinta (anzi obbligata dalla mano invisibile del mercato) a operare per il bene di tutta la società, anche contro voglia.

A questo proposito, va notato che il pieno riconoscimento delle attività accademiche si ha con l'unificazione politica del paese nel 1861, mentre in precedenza «l'economia, il diritto pubblico, e in ogni altro ramo delle scienze sociali, subivano allora le conseguenze dell'antipatia che Napoleone I professava per coloro che egli chiamar soleva gli ideologi»[11]. Lo stesso dicasi dello Stato Pontificio che provvede alla soppressione della cattedra di Bologna non appena viene archiviata la «parentesi» cisalpina.

L'unità d'Italia costituisce uno spartiacque anche relativamente alla professionalizzazione dell'attività accademica degli economisti. Infatti, nel periodo preunitario, caratterizzato da sensibili differenze negli ordinamenti e nei curricula delle università e da una certa discontinuità nell'attivazione degli insegnamenti economici, le differenti qualifiche

[10] *Ibidem*, p. 83.

[11] Anche in Francia, nonostante la scuola fisiocratica fosse una delle scuole dominanti, la prima cattedra di Economia fu istituita soltanto nel 1795 in pieno periodo repubblicano, G. Gioli, *La nascita e l'affermazione dell'insegnamento dell'economia politica in Italia: continuità e discontinuità (1750-1900)*, in M. Augello *et al.* (a cura di), *Le cattedre di economia politica in Italia*, cit., p. 391.

accademiche (per esempio fra professore ordinario e libero docente) non sono in generale indicatori di differenze marcate nello spessore scientifico e professionale degli accademici, né nella stabilità del loro rapporto con l'istituzione. Questo genere di rapporti è, per lo più, regolato da condizioni ed esigenze politiche, che assumono quindi un ruolo maggiore. Nel periodo preunitario, infatti, i docenti di economia non hanno di fatto una specifica formazione nel campo dell'economia. Questa è dimostrata sia dalla scarsa, o assente, formazione specifica, sia dalla provenienza tipicamente non accademica, sia infine dall'elevata percentuale di coloro che insegnano materie non economiche.

Relativamente al caso dell'Università di Bologna, paradigmatici a questo proposito, appaiono i casi di Luigi D'Apel e di Amilcare Puviani.

Luigi D'Apel, nato nel 1838, si laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Pavia dove ha studiato con Luigi Cossa. Nel 1863, dopo due anni come incaricato di Economia politica e statistica presso l'Università di Urbino, viene nominato professore ordinario presso la stessa Università. Poco più di dieci anni dopo, nel 1874, ottiene la libera docenza di Economia politica presso l'Ateneo bolognese con professore ordinario Angelo Marescotti. Si trasferisce a Bologna, dove ottiene anche l'incarico di Statistica nel 1876, e quello di Economia politica che terrà per due anni fino all'arrivo di Tullio Martello. Nel frattempo, oltre a essere titolare di uno studio legale, diventa presidente della Banca Popolare di Castel San Pietro e sindaco della Banca Popolare di Bologna. Viene eletto consigliere provinciale, rimanendo in carica per venti anni.

Amilcare Puviani, nato nel 1854, ottiene la laurea in Giurisprudenza nel 1870 presso l'Ateneo bolognese, dove nel 1881 consegue la libera docenza in Economia politica e Scienza delle finanze. La libera docenza Puviani la manterrà per dieci anni (dal 1881 al 1891). Nel frattempo, ottiene nel 1890 l'incarico d'insegnamento di Scienza delle finanze presso la Facoltà di Giurisprudenza della libera Università di Perugia, e quattro anni più tardi diviene professore straordinario. Infine, nel 1898 diventa professore ordinario di Economia politica, mantenendo anche l'insegnamento di Scienza delle finanze, per poi essere eletto nel 1906 preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia.

Il vero e proprio superamento di questo stadio che potremmo definire amatoriale (non certo nel senso dei risultati accademici ottenuti, quanto piuttosto per l'assenza quasi totale di economisti di professione) si ha a partire dalla seconda metà del XIX secolo. A partire da allora, infatti, si hanno due avvenimenti che in maniera complementare contribuiscono alla definitiva affermazione dell'economia politica come disciplina accademica. Da una parte, si compie quella che viene definita la rivoluzione neoclassica (o marginalista), che determina un cambiamento strutturale, direi organico, nella composizione del corpo accademico degli economisti[12]. Dall'altro, con il compimento

[12] Piero Barucci, fa risalire l'ingresso del marginalismo in Italia alla pubblicazione del lavoro di Maffeo Pantaleoni sulla teoria della finanza pubblica nel 1883, nonostante il contributo di Léon Walras venisse diffuso in Italia quasi un decennio prima. Tuttavia, secondo Barucci, i fondamenti teorici del modello walrasiano non erano stati compresi. Risulta peraltro interessante notare, come fa Barucci,

dell'unità d'Italia, i regolamenti universitari vengono unificati, così come i criteri di reclutamento che diventano più rigorosi e maggiormente affidati alla comunità scientifica di riferimento.

Per quanto riguarda il primo avvenimento, il periodo precedente alla rivoluzione marginalista[13] vede la prevalenza di economisti che intendevano l'economia come strumento d'intervento nella realtà, e quindi fortemente legato al lato normativo[14]. Questo approccio teorico/metodologico implica la presa d'atto dell'inevitabile dimensione politica delle misure di intervento sulla realtà di volta in volta previste. In contrapposizione netta a questa visione del mondo, coloro che si formano sui testi degli economisti neoclassici, a partire dai contributi seminali di Vilfredo Pareto, Maffeo Pantaleoni e Antonio de Viti de Marco[15], si pongono come promotori di un'economia «pura», deduttiva, interessata a problemi eminentemente teorici e basata metodologicamente sulla matematica newtoniana.

Il contrasto non potrebbe essere più stridente, e il dibattito fra queste due visioni proseguirà per diverso tempo (e con un certo grado di ferocia[16]), legato al rifiuto dei

che il marginalismo in Italia sia entrato con l'applicazione del metodo di Stanley Jevons (ripreso da Pantaleoni) piuttosto che con quello di Walras. Si veda in proposito P. Barucci, *The spread of marginalism in Italy, 1871-1890*, in «History of Political Economy», 4, 1972, pp. 512-532.

13 Si veda, in proposito, A. Cardini, *Economisti e politica in Italia fra il 1870 ed il 1914*, in «Note Economiche», 2, 1984, pp. 126-144.

14 Di tutt'altro tenore, benché non strettamente attinente al tema di questo articolo, è il grande dibattito sul metodo che attraversa anche la penisola a partire dagli inizi del 1870, dividendo di fatto gli economisti fra germanisti e classici sul ruolo dello stato. Da un lato, i classici che, guidati da Francesco Ferrara, sostengono che il *laissez faire laissez passer* costituisce una sintesi perfetta del modo con cui i sistemi economici sono in grado di autoregolarsi, sulla base del concetto di libertà che diventa l'architrave di qualunque modello economico. Dall'altro, i cosiddetti storicisti, riuniti nell'Associazione per il progresso degli studi economici (promossa da economisti del calibro di Luigi Cossa e Luigi Luzzatti), propongono di «investigare […] quale funzione economica spetti allo Stato odierno, perché la libertà non si sfrutti dal fatalismo degli ottimisti, ma diventi ognor più certa e feconda», citato in R. Faucci, *Gustav Schmoller e la scuola storica in Italia*, in «Quaderni di storia dell'economia politica», 6, 1988, p. 114. Ad ogni buon conto, si legga il tagliente giudizio di De Viti De Marco, che non risparmia nessuna delle due parti in causa: «Gli uni seguivano le cattive traduzioni di G.B Say e di Bastiat e facevano consistere la *scienza* nella questione *politica* del libero scambio; gli altri seguivano le cattive traduzioni e necessarie riduzioni di mediocri scrittori tedeschi e facevano consistere la *scienza* nella questione *politica* dell'intervento statale», citato in A. Cardini, cit., p. 127.

15 Questi ultimi due, peraltro, studiano e si laureano insieme presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma. La lettura comune di *Theory of Political Economy* di Stanley Jevons li indirizza verso lo studio dell'economia «pura».

16 Si legga l'impietoso giudizio di Maffeo Pantaleoni: «L'Economia politica era, nell'opinione pubblica prevalente all'epoca in cui ero studente, un'Arte di notevole importanza sociale, una somma di intricate regole, di cui la conoscenza era necessaria all'uomo di Stato, all'uomo politico. Il solo torto delle regole era di essere fondamentalmente errate. Durava ancora l'opinione che, purché afferrassimo bene le staffettine delle nostre scarpe, sapremmo sollevarci da terra e librarci nell'aria. Quindi lo studio consisteva nel cercare, quale fosse il modo di afferrare le staffettine, affinché fossero afferrate bene. Nessun insuccesso stancava, o poteva stancare, perché attribuito a difetto nel solo modo di presa; quindi, riusciva di incentivo alla ricerca di un modo che fosse migliore», M. Pantaleoni, *Una visione cinematografica del progresso della scienza economica (1870-1907): Conferenza tenuta a Parma il*

marginalisti di prendere in considerazione il carattere storico della disciplina[17] e soprattutto all'uso crescente della strumentazione matematica[18]. Elementi questi che congiurarono per sostituire una disciplina fondata sui fatti storici con la teoria neoclassica, che, benché non del tutto propriamente, si potrebbe ridurre al passaggio da una disciplina induttiva a una basata sul metodo assiomatico/deduttivo.

Per quanto riguarda il secondo punto, nel periodo postunitario, i regolamenti universitari vengono unificati, così come i criteri di reclutamento che diventano più rigorosi e affidati alla comunità scientifica[19]. In questo periodo si viene strutturando un processo, prevalentemente auto-organizzato, di formazione degli economisti basato su una serie di elementi precedentemente non presenti o scarsamente considerati. Per esempio, dall'unità d'Italia in avanti, si vengono a creare numerose possibilità di formazione, a partire dai corsi addestramento professionalizzante degli studenti tramite corsi di specializzazione post-laurea (sia in Italia che all'estero, in special modo in Germania), dalla libera docenza intesa come un prerequisito alla carriera accademica[20], dalla creazione di organismi istituzionali, quali gli Istituti di Economia o di Politica economica, o i Seminari economici, e infine dalla nascita delle associazioni di economisti[21] e delle riviste scientifiche specializzate[22].

La seconda metà del XIX secolo vede quindi la diffusione professionale della disciplina economica nel mondo accademico. Da un lato, infatti, l'unità d'Italia crea i presupposti istituzionali per un processo di «standardizzazione» degli insegnamenti eco-

27 settembre 1907 alle Sezioni riunite dell'Associazione per il progresso della Scienza, in «Giornale degli Economisti», 35, 1907, p. 966.

[17] «La libertà non esiste per la scienza positiva; ma l'indagine sperimentale è il trionfo del libero esame sulla schiavitù del pensiero», P. Orano, *Medaglioni Vol. III*, Milano, Fratelli Treves Editori, 1914, p. 243.

[18] Nelle parole di Maffeo Pantaleoni, l'economia: «diventando scientifica è diventata astratta e quindi si è allontanata dalla realtà concreta e resa meno utile nei corollari che se ne poteva trarre per la nostra condotta pratica, che è regolata dal concorso di un grande numero di elementi di fatto, anche non economici», M. Pantaleoni, *Una visione cinematografica del progresso della scienza economica*, cit., p. 970.

[19] Il processo di professionalizzazione si compie nel periodo postunitario, e: «l'istituzionalizzazione dell'economia politica – iniziata sul finire degli anni '50 con la stabile collocazione della materia nei piani di studio delle Facoltà di giurisprudenza e la sua completa emancipazione dalle discipline giuridiche – giunge a piena maturazione e la cattedra universitaria diviene il principale canale di diffusione dell'economia e di formazione degli economisti», Massimo M. Augello, *La nascita di una professione accademica: gli economisti italiani post-unitari (1860-1900). Un'analisi quantitativa*, in «Quaderni di storia dell'economia politica», 10, 1992, p. 12.

[20] In maniera del tutto differente a quanto succedeva nel periodo precedente, durante il quale la libera docenza costituiva di fatto una sorta di riconoscimento per merito, tramite il quale un'università concedeva a docenti particolarmente prestigiosi il privilegio di esercitare, tramite i cosiddetti corsi liberi, un'attività didattica aggiuntiva a quella ufficiale.

[21] Si vedano M. Augello, *The societies of political economy in Italy and the professionalization of economists (1860–1900)*, in «History of Economics Society Bulletin», 11, 1989, pp. 99-112; e M. Augello e M. Guidi, *Associazionismo economico e diffusione dell'economia politica nell'Italia dell'Ottocento*, Milano, Franco Angeli, 2000.

[22] Si veda M. Augello, M. Bianchini e M. Guidi (a cura di), *Le riviste di economiche in Italia (1700-1900). Dai giornali scientifico-letterari ai periodici specialisti*, Milano, Franco Angeli, 1996.

nomici (per esempio, in seguito alla creazione di regolamenti comuni alle varie Facoltà, l'insegnamento di Economia viene previsto al II anno del corso di Giurisprudenza). Dall'altro lato, la cosiddetta «rivoluzione» neoclassica, spogliando la disciplina della sua valenza normativa, e quindi trasformando l'economia in una disciplina positiva[23], ha di fatto sterilizzato il suo contenuto politico[24]. In questo modo, le preoccupazioni che in precedenza avevano portato a soppressione di cattedre, quando non addirittura a pregiudicare la libertà sia d'insegnamento che personale dei docenti[25], venivano, se non meno, comunque decisamente depotenziate.

2.1. Docenti di discipline economiche nella prima fase

Nei quasi 160 anni che coprono l'arco temporale della prima fase, l'insegnamento dell'Economia politica all'Alma Mater, è stato appannaggio di un numero relativamente modesto di professori ordinari. Infatti, si può notare che soltanto sei sono stati i professori ordinari di Economia politica. Tuttavia, di questi sei, solo tre (Marescotti, Martello, Del Vecchio) sono stati presenti per almeno dieci anni. Mentre infine gli altri tre hanno ricoperto l'incarico per un totale complessivo pari a cinque anni (Bresciani-Turroni e Caffè per un solo anno, Ricci per tre anni). L'importanza delle discipline economiche o collegate è comunque testimoniata dalla presenza di altre cattedre quali Statistica e Statistica metodologica e demografica, Scienza delle finanze, Economia applicata all'agricoltura ed Economia sociale dell'agricoltura. Le prime due assumono particolare importanza, tale da ottenere una cattedra, che viene assegnata per Scienza delle finanze a Federico Flora per un periodo assai lungo, e per Statistica a Giovanni Battista Salvioni e in seguito a Felice Vinci e Paolo Fortunati.

Accanto a questi Professori ordinari, altri docenti hanno avuto insegnamenti a titolo diverso. Alcuni di essi permangono a lungo presso l'Ateneo bolognese. A partire da Alberto Giovannini, che manterrà incarichi di docenza presso la Facoltà di

[23] La rivoluzione neoclassica (o marginalista) ha portato a compimento il processo di adozione della metodologia delle cosiddette scienze dure all'interno della scienza sociale economica. Questo ha fatto si che l'economia abbia potuto mettere a disposizione degli economisti la poderosa strumentazione sia metodologica che matematica della fisica newtoniana. In questo modo, oltretutto, la scienza economica diventa una scienza positiva a tutti gli effetti, il cui «unico» scopo diventa quello di descrivere la realtà, lasciando ad altra disciplina (alla politica economica) quello di descrivere come questa realtà dovrebbe essere. Per alcune brevi notazioni sull'argomento, si veda R. Leoncini, *Le parole dell'economia politica*, Milano, Mondadori Università, 2021.

[24] Si veda in proposito la rivendicazione fatta da Umberto Ricci nella sua rassegna periodica sullo stato dell'economia politica: «Gli economisti hanno tanto lottato per l'autonomia della loro scienza, si sono tanto affaticati a conquistarsi un libero posticino ove poter lavorare senza la tutela dei moralisti, ed ecco il prof. Toniolo asserire che l'economia deve designare le leggi dell'utile in dipendenza dell'etica e del diritto, e che "è urgente di sempre più sottoporre l'economia – specie di tecnologia utilitaria – alle scienze sociali filosofiche, al cui sommo sta l'etica"», U. Ricci, R*assegna del movimento scientifico: economia*, in «Giornale degli Economisti», 35, 1907, pp. 632-633.

[25] Un caso su tutti (ma non l'unico), è quello del professor Adeodato Ressi, docente di Economia politica presso l'Università di Pavia dal 1800 al 1808, che morì nel 1822 nel carcere di Venezia, dove era stato detenuto per motivi politici.

Giurisprudenza per più di mezzo secolo, coprendo periodi estremamente vari e importanti, quali le due guerre mondiali, la crisi del 1929, la ricostruzione postbellica. A lui si aggiungono Luigi D'Apel, Enrico Gorini, Guido Sensini ed Enrico Leone, tutti con periodi maggiori di quindici anni ciascuno.

Nel caso di Scienza delle finanze a fronte di un solo Professore ordinario (per un periodo peraltro abbastanza prolungato) si hanno periodi molto prolungati in cui l'insegnamento è affidato per libera docenza, e soprattutto per incarico (il più lungo dei quali è affidato a Tullio Martello, che nello stesso periodo è Professore ordinario di Economia politica).

2.2. Insegnamento delle discipline economiche nella prima fase

Nell'analizzare le caratteristiche dell'insegnamento dell'Economia politica presso la Facoltà di Giurisprudenza nella prima fase, si nota immediatamente come le lezioni dei primi due professori ordinari (Marescotti e Martello) siano principalmente focalizzate sul dibattito sul metodo (di cui sono stati riportati i più rilevanti elementi nella nota n. 14). È interessante notare, quindi, come le lezioni di questi due docenti siano imperniate su un tema di stretta attualità con ricadute pratiche immediate. Tuttavia, a giudicare dai registri delle lezioni, mentre Marescotti discute di questo problema nelle prime lezioni in maniera apparentemente oggettiva e accademicamente neutra, la posizione di Tullio Martello è molto differente. Infatti, Martello è allievo di Francesco Ferrara, che è uno dei più agguerriti protagonisti del dibattito sul metodo, e sostiene in maniera esplicita e diretta il proprio mentore nei suoi lavori, ma, cosa più interessante per noi, nelle sue lezioni bolognesi. Infatti, proprio nei registri delle lezioni si nota una sorta di devozione nei confronti del maestro e mentore[26]: nell'esporre il contributo di Jean-Baptiste Say nella prima lezione del 25 novembre 1884, ricorda «l'ordine di trattazione suggerito da Ferrara». Di nuovo Ferrara è citato a proposito del dibattito fra il costo di riproduzione e quello si sostituzione[27] nella lezione del 25 febbraio 1915. Allo stesso tempo, Martello propone ai propri studenti una critica della teoria della domanda e dell'offerta, del costo di produzione e del «grado finale di utilità» (lezioni del 15, 19 e 20 gennaio 1915). Lo stesso dicasi per l'esposizione della teoria della rendita, di cui espone la critica di Henry Charles Carey e Frédéric Bastiat, secondo cui il concetto di rendita

[26] A conferma, si leggano le commosse parole che Martello dedica a Ferrara durante la sua commemorazione tenutasi a Palermo: «Permettete, o Signori, ch'io evochi, in questo solenne momento, la mia più cara, la mia più viva, la mia più orgogliosa memoria per […] commemorare la grande personalità storica e scientifica che qui ci aduna – sia perché di lui sono stato fra gli scolari più amati e a lui più fedeli, ed egli tutta mi accordò la sua confidente amicizia, e nei momenti difficili di sua vita mi mostrò, come libro aperto, i turbamenti, le collere, gli impulsi magnanimi dell'anima sua», citato in P. Orano, *Medaglioni*, cit., pp. 241-242.

[27] Si fa qui riferimento alla critica che Francesco Ferrara sviluppa relativamente al fatto che il costo di riproduzione incorpora anche valori soggettivi degli agenti economici, e come tale contrasta con la teoria classica basata sul costo di riproduzione oggettivo (il costo di sostituzione). In questa visione sono presenti alcune possibili anticipazioni della teoria neoclassica, benché Ferrara non usando il concetto di valore marginale, non sia in nessun modo accostabile a quest'ultima.

ricardiana sarebbe sbagliato perché non tiene conto del fatto che capitale, lavoro e terra nel determinare l'entità della rendita possono interagire creando effetti non previsti dalla teoria ricardiana (la rendita che aumenta invece di diminuire all'aumentare dell'investimento). Martello espone poi anche il contributo elaborato da Ferrara, che ha a sua volta aggiunto al modello i miglioramenti del capitale umano (che attraverso quelle che oggi definiremmo esternalità si estendono anche agli altri lavoratori).

Dopo la lunga *tenure* di Martello, che durò fino al 1916, la disciplina economica vede una decisa sterzata verso le tematiche marginaliste. Toccherà a Umberto Ricci (Professore ordinario dal 1921 al 1923) introdurre i temi neoclassici, sia nei suoi contributi scientifici[28] che nelle sue lezioni. Egli, tuttavia, cerca di temperare la tendenza all'astrazione tipica del *mainstream* marginalista tramite la proposta di modificare la nozione di bene capitale introducendo la distinzione (che oramai è standard) fra beni capitali e beni di consumo. L'idea è quella di dare una dimensione reale a un concetto che nella vulgata neoclassica appare un concetto quanto mai astratto.

Con Costantino Bresciani-Turroni, che segue a Ricci nel 1925, si completa la «svolta» neoclassica. Distanziandosi ormai completamente da Martello, Bresciani-Turroni introduce i suoi studenti già nella terza lezione del 7 dicembre 1925 ai concetti di utilità totale e marginale, che vengono ribaditi due lezioni dopo. Il corso di Bresciani-Turroni appare oramai innestato nella teoria marginalista, e ricopre le tematiche caratteristiche della rivoluzione neoclassica in maniera completa e coerente.

Dopo i due brevissimi periodi in cattedra di Ricci e Bresciani-Turroni, Gustavo Del Vecchio, a sua volta allievo di Martello, ricoprirà la cattedra di Economia politica per un lungo periodo[29] che ha caratterizzato il percorso intellettuale della Facoltà di Giurisprudenza. Del Vecchio ha sicuramente una dimensione internazionale, fa parte dell'*Econometric Society*[30], partecipa alla direzione del *Giornale degli Economisti* ha rapporti intensi con i principali economisti europei, quali, per esempio, Joseph Schumpeter[31].

[28] Per un'analisi del contributo alla teoria neoclassica di Umberto Ricci, si veda F. Marzano, *Umberto Ricci e la teoria della domanda negli anni '30*, in «Quaderni di storia dell'economia politica», 8, 1990, pp. 79-90.

[29] Occorre fare una pausa in questa carrellata per sottolineare che il periodo di docenza di Gustavo del Vecchio come professore ordinario di Economia politica presso l'Ateneo bolognese mostra una lunga interruzione determinata dalle infami leggi razziali. Del Vecchio deve lasciare l'insegnamento sia a Bologna che a Milano presso l'Università Bocconi. A causa dell'aggravarsi delle persecuzioni razziali, in seguito alle quali ha la casa e la biblioteca devastate, Del Vecchio è costretto a lasciare l'Italia per rifugiarsi in Svizzera. Solo nel 1945, alla fine della guerra, verrà riammesso all'insegnamento e manterrà la cattedra di Economia politica a Bologna fino al 1948 per poi spostarsi alla Facoltà di Giurisprudenza di Roma, dove insegnerà fino al 1958. G. Antonelli, *Gustavo Del Vecchio*, in D. Mirri e S. Arieti (a cura di), *La cattedra negata. Dal giuramento di fedeltà al fascismo alle leggi razziali nell'Università di Bologna*, Bologna, Clueb, 2002.

[30] Oltre che consigliere della società, è uno degli organizzatori della quarta Conferenza dell'*Econometric Society* che si tiene a Stresa nel 1934.

[31] Il suo lavoro sulla teoria monetaria meriterà l'inclusione nella monumentale *Storia dell'analisi economica* di Joseph Schumpeter: «Gustavo Del Vecchio, Professor at the University of Bologna, began publishing his important series of papers in 1909. They were summed up in his *Grundlinien der*

Il suo approccio all'economia politica è sicuramente improntato alla dominante teoria neoclassica[32], ma è piuttosto quello di un eclettico[33]. Da notare il fatto che la dinamica economica per Del Vecchio non sarebbe da intendersi come una sequenza di stati stazionari, cioè di stati di equilibrio, ma avendo a che fare con fatti storici avverrebbe nel tempo storico e non in quello logico dei modelli neoclassici[34]. Non stupisce quindi che il suo contributo, sia evidente anche nelle lezioni. Per esempio, già nelle prime lezioni dell'a.a. 1933/34 propone ai suoi studenti una lezione sulla statica e una sulla dinamica economica.

Durante gli anni di Martello, la Facoltà espande notevolmente l'insegnamento delle materie economiche, sia orizzontalmente con l'aggiunta, a fianco degli insegnamenti già presenti di Economia politica e di Statistica, dell'insegnamento di Scienza delle finanze[35], sia verticalmente con l'immissione di numerosi docenti con libere docenze e incarichi. Per esempio, Domenico Berardi, libero docente dal 1888 al 1892, in qualità di allievo di Martello continua la sua opposizione alla teoria marginalista, assieme a Puviani, Alberto Zorli, che a loro volta evidenziano gli aspetti sociologici e istituzionali della economia. Guido Sensini, libero docente per quindici anni a partire dal 1910, segue la dottrina paretiana tentando di applicarla alla rendita[36].

Pertanto, oltre alla libera docenza di Statistica di Salvatore Del Vecchio, Amilcare Puviani, libero docente di Economia politica, ottiene l'incarico di Scienza delle finanze. Lo stesso Martello insegna per diversi anni la materia. Durante questo periodo, la cattedra di Statistica ottiene il primo Professore ordinario, Giovan Battista Salvioni, che la tiene per quasi trent'anni. La sua influenza, testimoniata dai numerosi articoli pubblicati sulle maggiori riviste di statistica ed economia, si apprezza anche in funzione dei suoi

Geldtheorie (1930) and more completely in his *Ricerche sopra la teoria generale della moneta* (1932)», J. Schumpeter, *History of Economic Analysis*, 1986 (I ed. 1954), London, Routledge, p. 1048.

[32] Del Vecchio si definisce «il più fedele e il più fervido dei discepoli» di Pantaleoni. Citato in F. Caffè, *Antologia di scritti di Gustavo del Vecchio nel centenario della nascita*, Milano, Franco Angeli, 1983, p. 16.

[33] Del Vecchio, infatti, professa di seguire «Marshall nello studio degli equilibri particolari, Pareto nello studio dell'equilibrio generale e Pantaleoni nella considerazione della dinamica economica», citato in *ibidem*, p. 14.

[34] Come sosterrà Giovanni Demaria nella commemorazione di Del Vecchio: «dei suoi problemi teorici si può dire che non erano concepiti mai in modo immaginario, ma proseguivano sino al limite stabilito dai fatti», citato in F. Caffè, *Antologia di scritti*, cit., p. 323.

[35] Nell'a.a. 1883-84, «allo scopo di accrescere la coltura superiore e di meglio preparare agli offici pubblici e specialmente alle carriere amministrativa, finanziaria, diplomatica e consolare» (dall'atto di costituzione della Scuola, art. 1.), viene istituita la Scuola libera di scienze politiche a complemento degli studi della Facoltà di Giurisprudenza. Secondo l'art. 2: «La Scuola aggiunge agli insegnamenti di Statistica, Economia politica, […] della Facoltà di Giurisprudenza i corsi di […] Scienza delle finanze.»

[36] R. Scazzieri, *Economic studies at Bologna: an introduction*, in G. Gozzi e R. Scazzieri, *Economics at Bologna. Studies in the History of Economic Theory*, Bologna, Dipartimento di Scienze Economiche, p. 14.

discepoli, fra cui segnaliamo Gustavo Del Vecchio e Corrado Gini, entrambi, in seguito, docenti presso la Facoltà.

La tradizione liberista continua senza soluzioni di continuità da Martello a Ricci fino a Del Vecchio. In questo periodo, Alberto Giovannini, che mantiene la più lunga libera docenza di Economia politica presso la Facoltà, e che contribuisce al filone degli studi liberisti, contribuisce all'insegnamento presso la neonata Scuola superiore di economia e commercio.

Federico Flora, libero docente e incaricato di Economia politica, ottiene la cattedra di Scienza delle finanze, con pubblicazioni rilevanti in tema di finanza pubblica e di circolazione monetaria. Felice Vinci, fondatore della *Rivista italiana di statistica* segue Salvioni sulla cattedra di Statistica, in un periodo che vede anche presso questa cattedra moltiplicarsi il numero di incarichi e libere docenze.

Federico Caffè è stato in cattedra per un solo anno (il 1958). Ma la sua permanenza complessiva, includendo l'incarico e lo straordinariato, è durata dal 1951 al 1960. Osservando i registri delle sue lezioni, si nota agevolmente come il suo insegnamento sia fortemente improntato a un'idea di economia non così decisamente incardinata sul *laissez faire*, quanto piuttosto nell'esplorazione delle possibilità di intervento per lo Stato. Da questo punto di vista, le sue lezioni si caratterizzano per la piena introduzione della teoria keynesiana, che costituisce il cuore della parte macroeconomica dell'insegnamento. Caffè è anche molto attento alle questioni dinamiche, e oltre alla teoria keynesiana, tipicamente statica, insegna anche il modello acceleratore-moltiplicatore ai suoi studenti. Interessante notare come Caffè abbia anche ben presenti i problemi relativi alla strumentazione necessaria alla piena comprensione dei problemi posti dall'insegnamento dell'Economia politica, e preveda quindi anche una lezione sugli strumenti matematici necessari (le derivate). Beniamino Andreatta, nella seconda fase, amplierà ulteriormente lo studio della macroeconomia, introducendo nei programmi, oltre al già citato modello acceleratore-moltiplicatore, il modello di distribuzione del reddito di Nicholas Kaldor e la teoria dello sviluppo economico e del ciclo economico.

2.3. Embrioni di un percorso eclettico e eterodosso per la Scuola bolognese

Il primo dopoguerra mostra un deciso rifiorire della disciplina economica. Dopo gli anni importanti dei Pareto, Pantaleoni, Fanno, Bresciani-Turroni, gli anni fra le due guerre avevano mostrato una minore diffusione di contributi italiani alla disciplina[37], probabilmente riconducibili all'impatto che il fascismo ha avuto, sia sulla definizione di confini disciplinari, sia sul corpo docente (si ricordi che fra il 1936 e il 1940 l'accademia era

[37] Si veda, per esempio, A. Graziani, *Rapporto sullo stato degli studi di economia*, in A. Graziani e S. Lombardini (a cura di), *Gli studi di economia in Italia*, Milano, Edizioni Comunità, 1975, p. 23. Per una visione opposta si veda F. Caffè, citato in P. L. Porta, *Tradizione e innovazione negli studi economici dell'Italia del Novecento*, in G. Garofalo e A. Graziani (a cura di), *La formazione degli economisti in Italia (1950-1975)*, Bologna, Il Mulino, pp. 78-80.

stata decimata dalle infami leggi razziali, e in particolare Bologna era stata colpita nella persona di Del Vecchio).

La diffusione della teoria keynesiana trova in Italia un'accoglienza perlomeno tiepida[38], e deve attendere la fine della guerra[39] per ottenere un riconoscimento pieno. Probabilmente l'unica eccezione è costituita da Ferdinando Di Fenizio, che tiene lezioni su Keynes fin dal 1931[40]. Tuttavia, il suo manuale esce nel 1949. Lo stesso Del Vecchio discute la teoria keynesiana in maniera approfondita, senza che tuttavia se ne trovi traccia nelle sue lezioni bolognesi.

Il secondo dopoguerra vede, da un lato, l'implementazione del Piano Marshall del 1947, primo evidente piano di spesa pubblica di tipo keynesiano, e, dall'altro, l'inizio del dibattito sul ruolo della teoria keynesiana che guadagna riconoscimenti crescenti all'interno del mondo accademico. Caffè è fra i primi economisti a riconoscerne il valore e non a caso un suo contributo (*La teoria della maturità economica e la funzione degli investimenti pubblici*) è inserito nel fondamentale volume *Studi keynesiani*, curato da Ugo Papi nel 1953. Appare infatti chiaramente, osservando i registri delle lezioni tenute da Caffè, come la struttura del suo corso fosse focalizzata sull'affiancamento della teoria keynesiana ai temi più tradizionali della microeconomia. Un elemento importante è la focalizzazione sui problemi della concorrenza imperfetta, soprattutto tenendo ben presente il rapporto fra statica e dinamica.

Caffè al termine della prima fase è così riuscito ad avviare un percorso di studi centrato sulla teoria keynesiana che verrà portato avanti da molti degli economisti che si sono impegnati prima nella facoltà e poi nel dipartimento nel corso della seconda fase.

3. Consolidamento e articolazione della disciplina

La seconda fase copre un periodo di circa sessanta anni a partire dai primi anni '60 dello scorso secolo. Gli anni '60 sono stati caratterizzati da un fermento giovanile che ha progressivamente contagiato sia gli studenti sia i lavoratori, dopo la straordinaria

[38] Nelle parole di Faucci: «È indubbio che da noi nessun economista di indiscutibile autorevolezza si schierò a favore di Keynes. Sono stati rilevati elementi keynesiani in Fanno, De' Stefani, Del Vecchio o Arena, ma definire questi autori come artefici dell'introduzione di Keynes, se non addirittura come keynesiani, è quanto meno azzardato», R. Faucci, *Il dopoguerra e la fine dell'isolamento*, in G. Garofalo e A. Graziani (a cura di), *La formazione degli economisti in Italia (1950-1975)*, Bologna, Il Mulino. Si veda, in proposito, la critica radicale in P. Sylos Labini, *The keynesians. A letter from America to a friend*, in «BNL Quarterly Review», 2, 1949, pp. 238-242.

[39] Vuoi per avversione «politica» (come già detto, a causa del fascismo) o per "incompatibilità sostanziale" fra la tradizione italiana e l'economia keynesiana. In proposito, si veda R. Faucci, *Il dopoguerra e la fine dell'isolamento*, cit.

[40] Caffè riconosce a Di Fenizio il merito di «far gradualmente penetrare l'insegnamento keynesiano in un ambiente in cui la polemica avversa all'Autore inglese si conduce ancora in termini di possibilità o meno di fare il salmì di lepre senza lepre», citato in R. Faucci, *Il dopoguerra e la fine dell'isolamento*, cit., p. 50.

fase di cambiamento della società e dell'economia italiana passata alla storia come "miracolo economico". Tale cambiamento ha trasformato profondamente l'insegnamento universitario ed ha avuto forte influenza anche sulla ricerca in tutti gli ambiti disciplinari incluso quello economico. Proposte di legge e contestazioni si sono alternate generando una sequenza di riforme mancate fino a che alla fine del secolo scorso non viene nettamente percepita la necessità che le riforma assuma una dimensione europea. Tra gli eventi portanti in questa prospettiva alcuni fondamentali vedono protagonista l'Ateneo di Bologna e la sua Facoltà di Giurisprudenza.

Il percorso che porta al "Processo di Bologna" viene avviato con la firma della Magna Charta Universitatum in occasione del nono centenario dalla fondazione del nostro Ateneo, nel 1988. La Magna Charta Universitatum enuncia «i valori di fondo della tradizione universitaria» e «vuole incoraggiare il rinsaldarsi dei legami fra le Università europee, ma è aperto, per l'universalità della sua ispirazione, anche all'adesione delle Università extraeuropee». Segue la Convenzione di Lisbona (11 aprile 1997) sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore in Europa per portare all'armonizzazione dei titoli di studio a livello europeo creando uno spazio europeo di grande mobilità per gli attori dell'istruzione e favorendo la formazione di un mercato del lavoro internazionale mediante il riconoscimento dei titoli da parte di tutte le imprese e gli enti. La dichiarazione della Sorbona (20 maggio 1998) è stato il primo vero passo verso la costituzione del Processo di Bologna. Il preambolo su cui si basano le motivazioni degli Stati firmatari della dichiarazione della Sorbona è il consolidamento delle «dimensioni intellettuali, culturali, sociali e tecniche del nostro continente».

I Ministri partecipanti prendono spunto dalla prassi della struttura in due cicli del sistema di istruzione superiore, uno di primo e uno di secondo livello per incentivare l'utilizzo dei "crediti", così come proposto dall'ECTS, e dei "semestri" per aumentare le possibilità degli studenti di continuare la loro formazione ovunque in Europa. Nel passaggio finale del documento si nomina per la prima volta la creazione dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e si fa appello agli Stati membri dell'UE di prendere parte a questo progetto. La dichiarazione di Bologna (19 giugno 1999) dà il via ai lavori del Processo di Bologna. All'appello dei Ministri nella dichiarazione della Sorbona dell'anno precedente hanno risposto tutti gli Stati Europei. Il titolo della dichiarazione è Lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e sta a sottolineare l'impostazione Eurocentrica che si vuole dare al Processo[41]. La riforma del sistema universitario italiano (menzionata all'inizio), si colloca in una stretta relazione di continuità con questo percorso e molto probabilmente non sarebbe spiegabile senza di esso. Oltre al riordino radicale di vari comparti universitari, come le facoltà, i dipartimenti e i corsi di studio, essa si è proposta come obiettivi anche la facilitazione dell'ingresso dei neolaureati nei mercati del lavoro e la loro la mobilità interna e internazionale.

[41] I passi successivi del Processo di Bologna sono molteplici e documentati da: https://www.ehea.info/page-BFUG-Board-meetings.

In questo percorso fino al 2012 è continuata la coesistenza tra attività didattiche svolte nella Facoltà di Giurisprudenza e attività di ricerca svolte nel Dipartimento di Scienze Economiche, nato nel 1983 dall'unione dell'Istituto di Economia e Finanza della Facoltà di Economia e l'Istituto di Scienze Economiche della Facoltà di Scienze Politiche. Dal 2012 al 2015 le attività didattiche hanno avuto come contenitore la Scuola di Giurisprudenza. Infine, nel 2017 gli economisti di giurisprudenza si sono trasferiti presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche.

3.1. Docenti di discipline economiche nella seconda fase

Nella seconda fase i professori ordinari di Economia politica sono stati quattro: uno (Antonelli) è stato presente per venticinque anni, uno (Baldassarri) ha ricoperto l'incarico per cinque anni, uno (Sylos Labini) lo ha ricoperto per due anni. Infine, il quarto (Leoncini) sta ricoprendo l'incarico da sedici anni. Tuttavia, il numero di coloro che hanno lavorato a Giurisprudenza come supplenti, assistenti, incaricati, straordinari e la mole di lavoro da essi svolta sono molto superiori.

Il primo professore ordinario a succedere a Caffè nella Facoltà di Giurisprudenza all'inizio della seconda fase è Paolo Sylos Labini. Sylos Labini, professore ordinario a Bologna dal 1960 al 1961, ha realizzato contributi fondamentali per la teoria economica, fra cui ricordiamo, per motivi di coincidenza cronologica con il periodo in oggetto, il solo ma fondamentale *Oligopolio e progresso tecnico*[42], risultato del proprio periodo di studio negli Stati Uniti sotto la supervisione di Joseph Schumpeter. Questi elementi vengono anche proposti in una lezione in particolare in cui parla di forme di mercato, prezzi e progresso tecnico. Quest'ultimo concetto, che è in pratica assente dalle trattazioni neoclassiche dei modelli di mercato, ha una derivazione chiaramente schumpeteriana.

A seguito del trasferimento a Roma di Sylos Labini, Beniamino Andreatta tiene l'insegnamento di Economia politica per sei anni, prima come incaricato e poi come straordinario, e successivamente si trasferisce presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Bologna. Ma, soprattutto favorisce un afflusso inconsueto di nuovi docenti, reso possibile dal fatto che nel frattempo aveva costituito l'Istituto di Scienze economiche, richiamando attorno a sé diversi giovani economisti di valore. Andreatta aiutato da una consolidata amicizia nata all'Università Cattolica di Milano con Siro Lombardini, che era stato Professore non soltanto dello stesso Andreatta e di Luigi Pasinetti, ma anche di diversi altri giovani, ne favorì il trasferimento a Bologna. Così Alberto Quadrio Curzio, Carlo D'Adda, Salvatore Baldone e Angelo Tantazzi[43] poterono collaborare in vari ruoli con Andreatta anche nella Facoltà di Giurisprudenza[44] sostenendone gran parte dell'attività didattica tra il 1968 e il 1977.

[42] P. Sylos Labini, *Oligopolio e progresso tecnico*, Milano, Giuffrè, 1956.
[43] Che proviene invece dall'Università Bocconi.
[44] Nel frattempo, anche Carlo Felice Manara e Romano Prodi fornivano la loro collaborazione intellettuale e didattica all'Istituto di Scienze Economiche.

A partire dall'a.a. 1977-78, Mario Baldassarri assume l'incarico di Economia politica per due anni presso la Facoltà di Giurisprudenza. Nei tre anni successivi diviene straordinario e poi per cinque rimane come ordinario. Infine, per due anni accademici insegna come supplente.

In seguito al suo trasferimento a Roma, nel 1990 la Facoltà di Giurisprudenza decide di affidare a Gilberto Antonelli la supplenza dell'insegnamento di Economia politica. Nel 1993 Antonelli diventa titolare della cattedra di Economia politica per i successivi venticinque anni, prima nella Facoltà di Giurisprudenza, poi nella Scuola di Giurisprudenza e infine nel Dipartimento di Scienze giuridiche fino all'a.a. 2017-2018. Essendo obbligatorio, l'insegnamento viene erogato a tre gruppi distinti di studenti, a cui provvedono, oltre ad Antonelli, Fabio Nuti e Paolo Pini.

Dall'a.a. 2000-01 sono entrati a far parte dell'organico della Facoltà per chiamata o per trasferimento nelle sedi di Bologna e di Ravenna diversi giovani economisti. Si tratta di Sandro Montresor, Stefano D'Addona, Anna Montini, Giovanni Guidetti. Riccardo Leoncini nell'a.a. 2005-06 è stato chiamato come professore ordinario sulla cattedra di Economia politica del campus di Ravenna.

In questo quadro, il gruppo di economisti costituito presso la Facoltà di Giurisprudenza ha partecipato molto attivamente non solo alle attività istituzionali e organizzative della Facoltà, ma anche a tutte le molteplici iniziative culturali e scientifiche che hanno connotato la vita accademica nel corso della lunga transizione segnata dalle tre riforme del sistema universitario italiano nel primo decennio del nuovo secolo. Tra l'altro Antonelli ha presieduto dall'a.a. 2004-2005 all'a.a. 2011-2012 prima la Commissione per le Relazioni Internazionali e poi la Commissione per le Relazioni Internazionali e le Relazioni Esterne della Facoltà. Dall'a.a. 1993-94 Antonelli è membro del Consiglio dei docenti e docente di Politica economica nella Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica (SPISA).

Tutto ciò ha reso più che coerente il trasferimento dall'a.a. 2017-18 degli economisti che insegnavano nei corsi di studio giuridici dal Dipartimento di Scienze economiche a quello di Scienze giuridiche. In un clima culturale molto vivace ed animato da discussioni accanite sulle prospettive di riforma e di armonizzazione del sistema universitario nel contesto europeo, che avrebbero fortemente segnato il primo decennio del XXI secolo, vennero sviluppate in team varie direttrici di attività sia interne alla Facoltà, sia in collaborazione con le altre facoltà dell'Ateneo, sia infine con colleghi appartenenti a centri di ricerca e ad università esteri. Ciò era facilitato dall'esperienza che aveva portato Antonelli dall'a.a. 1999-2000 al 2001-02 a divenire membro del Senato Accademico e della Commissione per il Bilancio dell'Università in rappresentanza dell'area economica, giuridica, sociale e statistica.

Il forte impegno interdisciplinare del gruppo di economisti di giurisprudenza, li ha portati ad un forte impegno anche su insegnamenti nei corsi di studio della Facoltà di Scienze Politiche, Assumendosi per lungo tempo sia la responsabilità di insegnamenti (Economia del Lavoro, Economia Politica, Economia delle Risorse Umane, Economia dei Sistemi locali e dei laboratori di Economia e di *Smart Cities* e *Smart Development*,

Economia dell'Impresa e dell'Innovazione; Economia e Istituzioni Locali; Economia del Mercati Internazionali e Finanziari, *Economics*), sia l'attività di progettazione e di gestione di nuovi corsi di studio e del loro coordinamento (Antonelli è stato Coordinatore del Corso di laurea Magistrale in Sviluppo Locale e Globale, e Leoncini di quello triennale in Sviluppo e Cooperazione Internazionale). L'intensa attività di docenza ha portato, nel 2003, alla pubblicazione, presso l'editore Giappichelli, del manuale "Economia", giunto, nel 2019, alla sua quinta edizione.

Dall'a.a. 1983-84 gli economisti che hanno insegnato e insegnano nei corsi di studio giuridici hanno partecipato attivamente alla progettazione e gestione del programma di Dottorato di Ricerca dell'Università di Bologna, avviato col titolo "Strutture e Comportamenti Economici", mutato poi nel 1994 in "Economia e Istituzioni" (di cui Antonelli è stato coordinatore), nel 2000 in "Law and Economics" e infine nel 2010 in "European Law and Economics" (di cui Leoncini è stato coordinatore).

La seconda direttrice di attività per gli economisti che hanno insegnato e insegnano nei corsi di studio giuridici ha riguardato lo sviluppo di attività di ricerca e didattiche riguardanti lo studio delle interdisciplinarità appropriate allo studio dello sviluppo e dell'innovazione anche in funzione della messa a punto di programmi per nuovi corsi multidisciplinari e interfacoltà orientati all'internazionalizzazione. A tale scopo nel 1999 hanno fondato con la collaborazione di docenti di altri dipartimenti e di altri atenei italiani la "School of Development Innovation and Change" (SDIC). La SDIC è un'associazione senza fini di lucro che ha la finalità di promuovere e realizzare studi e ricerche scientifiche aventi ad oggetto l'innovazione, il cambiamento, la diseguaglianza e la sostenibilità in campo economico, sociale, politico e giuridico ai fini dello sviluppo globale e locale.

Dall'a.a. 2011-12 la SDIC partecipa al network di ricerca sulla diseguaglianza, coordinata fino al 2022 dal professor Boike Rehbein della Humboldt University di Berlino, al quale collaborano settanta ricercatori su scala mondiale ed è stato finanziato da: IPEA, Brazil; BMBF, DAAD e DFG, Germany; Thai Research Fund; UGC India).

Fin dalla sua fondazione la SDIC ha contribuito all'istituzione di diversi nuovi corsi di studio dell'Università di Bologna. Soprattutto, il Master in "Development Innovation and Change" (MiDIC), primo dei master in inglese dell'area. MiDIC ha stabilito partnership con la China University of Law and Political Science (CUPL) di Pechino[45]. In seguito, è diventata uno dei nodi della rete di ricerca e didattica costituita attorno al Global Studies Programme (GSP), prima dalla Freiburg University e successivamente dalla Humboldt University di Berlino[46]. Oltre all'elevato numero di studenti

[45] Nell'ambito di tale accordo di cooperazione, dall'a.a. 2017-18, Antonelli e Leoncini sono guest professor presso la Summer School della CUPL che si tiene annualmente a Pechino. Inoltre, nell'a.a. 2017-18, sempre in collaborazione con la CUPL, la SDIC ha realizzato il progetto di ricerca corredato da una summer school sul tema "Innovation, Institutional Change and Intellectual Property Rights".

[46] In diversi anni accademici a partire dal 2014-15 diversi soci della SDIC sono stati invited professor presso il Master of Global Studies del GSP della Humboldt University di Berlino.

internazionali va segnalato che, grazie anche all'impegno del Professor Massimo Papa e dell'Ambasciata italiana a Kabul quattro studenti afgani hanno potuto frequentare il master ed in seguito conseguire il relativo diploma. A completamento del profilo formativo interdisciplinare articolato a partire dai corsi triennali (quali per esempio Sviluppo e Cooperazione Internazionale) e magistrali (Cooperazione e Sviluppo Locale e Internazionale), per poi portare, attraverso il Master MiDIC alla formazione di eccellenza del Dottorato. Gli economisti di giurisprudenza hanno avuto si sono attivamente impegnati sia nell'attività di docenza che in quella di programmazione e amministrazione di questi corsi.

A ulteriore dimostrazione dell'ampio e articolato profilo internazionale degli interessi di ricerca del gruppo, vale la pena segnalare che, seguito di precedenti scambi con l'Ambasciatore Lakhdar Brahimi (allora Special Advisor del Segretario Generale delle Nazioni Unite su *Peace and Security* e inviato in Afganistan) e con i suoi collaboratori, la SDIC il 4 novembre 2004 ha organizzato presso l'Università di Bologna la tavola rotonda su "National Ownership and Transferability of Political, Legal and Economic Institutions in Conflict and Post-Conflict Situations: The Role of the United Nations and Academia". Lakhdar Brahimi in precedenza aveva tenuto una lezione agli studenti del MiDIC. Il giorno dopo il Magnifico Rettore Ugo Calzolari conferiva la laurea *honoris causa* in Giurisprudenza a Lakhdar Brahimi con la *laudatio* di Gilberto Antonelli. Infine, su invito del Magnifico Rettore e del Pro-Rettore alle Relazioni Internazionali Roberto Grandi, il 6 novembre 2004 Brahimi ha partecipato come ospite d'onore all'inaugurazione ufficiale dell'Anno Accademico 2004/2005 dell'Università di Bologna

Con la collaborazione prima di Andrea Cammelli e di AlmaLaurea nel corso degli anni si è svolta un'attività di ricerca e sensibilizzazione a favore del *graduate tracking*, conducendo e presentando in Facoltà diverse indagini sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati in Giurisprudenza e in un caso predisponendo addirittura un'apposita indagine a dieci anni dalla laurea. La collaborazione in questo ed altri campi di ricerca è proseguita successivamente con Marina Timoteo.

Il 31 ottobre 2018 ha avuto luogo l'avvicendamento sulla cattedra di Economia politica della Facoltà di Giurisprudenza che è passata a Riccardo Leoncini a seguito del pensionamento di Gilberto Antonelli. Quest'ultimo nel 2021 è stato nominato Professore Emerito di Economia politica dell'Università di Bologna.

Luigi Serra, *Irnerio che glossa le antiche leggi*, affresco staccato, 1886, Bologna, Palazzo d'Accursio.

Finito di stampare nel mese di aprile 2024
per i tipi di Bologna University Press